

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE
DIPARTIMENTO “CESARE BECCARIA”



CORSO DI DOTTORATO IN FILOSOFIA DEL DIRITTO
CURRICULUM IN DISCIPLINE CANONISTICHE ED ECCLESIASTICISTICHE
XXV CICLO

**L'ASSOCIAZIONISMO MUSULMANO IN ITALIA:
UNA SFIDA PER IL DIRITTO SPECIALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA**

Tesi di Dottorato di Ricerca di
ANTONIO ANGELUCCI
Matr. n. R08580

Tutor:
CH.MO PROF. ALESSANDRO FERRARI

Coordinatore del Dottorato:
CH.MO PROF. PAOLO DI LUCIA

ANNO ACCADEMICO 2011/2012

*A mia moglie e ai miei figli,
a Chiara, Angela e Giuseppe*

INDICE

PREMESSA

1. L'importanza di un nuovo studio p. 8
2. Le linee della ricerca p. 9

CAPITOLO PRIMO

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

1. Tracce interpretative p. 11
2. Il punto di partenza: un tentativo di rappresentazione grafica p. 15

CAPITOLO SECONDO

IL FENOMENO ASSOCIATIVO CON FINALITÀ RELIGIOSA NEL QUADRO DELLE GARANZIE COSTITUZIONALI DEL DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA

1. Premessa p. 21
2. Il diritto di libertà religiosa e i limiti alle sue manifestazioni: l'art.
19 Cost. p. 22
3. L'art. 19 in rapporto alla disciplina della CEDU p. 27

4.	L'autonomia delle formazioni sociali e la libertà dell'individuo nelle associazioni religiose: l'art. 2	p. 33
5.	Il principio di uguaglianza come fondamento e tutela delle associazioni religiose: l'art. 3	p. 37
6.	L'art. 20 e il divieto di discriminazione delle associazioni con fini religiosi	p. 40
7.	Il principio della libertà religiosa specificamente riconosciuta alle confessioni (art. 8, comma 1)	p. 44
8.	I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose: l'aspetto organizzativo dell'associazionismo e il limite del non contrasto con l'ordinamento giuridico italiano (art. 8, commi 2 e 3)	p. 46

CAPITOLO TERZO

L'ASSOCIAZIONISMO RELIGIOSO

TRA DIRITTO SPECIALE E DIRITTO COMUNE

NELLA PROSPETTIVA DELL'AUTONOMIA CONFESIONALE

1.	Premessa	p. 52
2.	Il riconoscimento della personalità giuridica per gli enti delle confessioni prive di intesa: il procedimento previsto dalla legge n. 1159 del 1929	p. 53
3.	L'associazionismo religioso nel diritto comune	p. 61
	3.1. Definizione, scopi, caratteristiche	p. 62
	3.2. Associazioni riconosciute e non riconosciute	p. 63
	3.3. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni	p. 64
	3.4. Gli organi dell'associazione	p. 65
	3.5. Associazioni culturali	p. 67

3.6. Le organizzazioni di volontariato	p. 68
3.7. Le associazioni di promozione sociale	p. 69
3.8. Le ONLUS	p. 70
4. Confessioni, enti esponenziali e associazioni	p. 71
5. L'autonomia confessionale	p. 85
5.1. L'autonomia nel diritto pubblico e privato	p. 85
5.2. L'autonomia confessionale: l'art. 8, comma 2, Cost.	p. 86
5.3. Profili pubblicistici dell'autonomia confessionale	p. 87
5.4. Profili privatistici dell'autonomia confessionale: l'autonomia confessionale come <i>species</i> del <i>genus</i> autonomia negoziale	p. 90
6. Associazionismo, autonomia confessionale e specialità	p. 94

CAPITOLO QUARTO

L'ASSOCIAZIONISMO MUSULMANO NELLA PRASSI E LA CENTRALITÀ DELLO STATUTO

1. Premessa	p. 96
2. Gli statuti delle associazioni musulmane. Mimesi e trappole	p. 96
3. Uno statuto per le associazioni musulmane	p. 106
4. Dallo statuto associativo allo statuto federativo	p. 123
4.1. Polimorfismo associativo e assenza di un unico interlocutore con i pubblici poteri	p. 124
4.2. Una federazione per un'intesa	p. 127
4.3. L'ipotesi di una federazione: i precedenti	p. 130
4.4. La struttura giuridica di una (futuribile?) federazione musulmana	p. 136

CAPITOLO QUINTO

L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE DEL COMUNE DI MILANO. ALBA DI LIBERTÀ RELIGIOSA?

1. Premessa	p. 142
2. La Deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 1444 del 6 luglio 2012	p. 143
3. I lavori della Commissione	p. 146
4. L'Albo delle associazioni religiose e il Protocollo: prime riflessioni critiche	p. 151
4.1. Albo o elenco?	p. 152
4.2. Accesso all'Albo	p. 155
4.3. Natura dichiarativa?	p. 155
5. Il Protocollo	p. 158
6. Lo statuto delle associazioni e organizzazioni religiose	p. 159
7. Dal dibattito ai frutti dell'iniziativa	p. 161

CONCLUSIONI

1. L'ipotesi e la tesi	p. 164
2. Una sfida per il diritto speciale di libertà religiosa	p. 164
Appendice n. 1 Statuti consultati:	p. 168
Associazione Culturale Islamica "Muhammadiyah"	p. 169

	Associazione italo-marocchina della cultura e l'insegnamento per l'integrazione	p. 180
	Associazione "Imam Mahdi" (aj) O.N.L.U.S.	p. 185
	Comunità Islamica Abruzzese – O.N.L.U.S.	p. 192
	Centro Culturale Islamico	p. 214
	Comunità Religiosa Islamica Italiana (CO.RE.IS Italiana)	p. 225
	Federazione Regionale Islamica della Lombardia	p. 233
	U.CO.I.I. (Unione delle Comunità Islamiche d'Italia).	p. 240
Appendice n. 2	Comune di Milano – Deliberazione della Giunta Comunale n. 1444 del 06.07.2012	p. 245
Appendice n. 3	Comune di Milano – Deliberazione della Giunta Comunale n. 2475 del 30.11.2012	p. 255

BIBLIOGRAFIA

p. 267

PREMESSA

1. *L'importanza di un nuovo studio*

L'associazionismo religioso acattolico soffre di una crisi profonda dovuta, essenzialmente, all'assenza di una legge sulla libertà religiosa e, di contro, alla sopravvivenza della legge sui culti ammessi, che risale, come è noto, ad un contesto molto diverso da quello attuale, al biennio 1929-1930¹.

Tale crisi si manifesta nel diffuso fenomeno del mimetismo. In altri termini, il polimorfico associazionismo religioso dell'età contemporanea si nasconde, fruendo degli istituti del diritto civile mascherandosi, pertanto, sotto forme che culturali non sono, bensì culturali, di promozione sociale, di volontariato, ecc.².

Nello stesso tempo, tuttavia, le associazioni, che hanno effettivamente finalità di religione e di culto, stanno aumentando, di pari passo con l'accrescersi della complessità del panorama religioso italiano, anche per effetto dell'immigrazione e con la volontà di integrazione³. Giova, peraltro, subito precisare che non si fa riferimento solamente all'universo musulmano, le cui realtà associative, pur analizzate nelle pagine che seguono, non sono le uniche e neppure le sole a suscitare dibattiti ed apprensioni (si pensi, ad esempio, ai problemi che generano i riti evangelici svolti in piccoli appartamenti di grandi città)⁴.

¹ Cfr. Alessandro Ferrari, *La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto*, Carocci, Roma 2012, pp. 95-98; Valerio Tozzi, *Brevi riflessioni su appartenenza e rappresentanza. L'attenzione dell'ordinamento statale al rapporto tra individui e soggetti collettivi religiosi di appartenenza*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=543, 24 settembre 2012, p. 9 (ultima consultazione 15 aprile 2013).

² Cfr. Maria Bombardieri, *Moschee d'Italia*, EMI, Bologna 2011, pp. 111-112 e 212-213.

³ Cfr. *Ibid.* pp. 23-50.

⁴ Cfr. <http://www.bergamonews.it/cronaca/libert%C3%A0-di-culto-bergamo-un-anno-chiuse-dieci-chiese-evangeliche-166145> (ultima consultazione 1 luglio 2013).

Di fronte al fermento dell'associazionismo religioso, il legislatore è rimasto inerte tant'è che manca, come si scriveva poc'anzi, un testo unico o una legislazione sui culti non cattolici che non sia quella del secolo scorso.

Alle omissioni di chi siede in Parlamento “suppliscono”, da un lato, la giurisprudenza, che resta, comunque, tuttora sostanzialmente vincolata alla logica sottesa alla vecchia legge e, dall'altro, con grande difficoltà e imbarazzo, gli enti locali⁵.

È, dunque, importante approfondire il tema in questione, sia per dar conto del diritto vigente, sia per comprenderne le prospettive anche alla luce di recenti “sperimentazioni” amministrative.

2. *Le linee della ricerca*

Il primo capitolo è dedicato ad alcune considerazioni introduttive e all'illustrazione delle tracce interpretative seguite e del punto di partenza del lavoro.

Nel secondo capitolo si è dato conto del quadro costituzionale di riferimento e dalla citata normativa del '29.

Nel terzo capitolo, a premessa del successivo, verrà presentata una panoramica delle forme utilizzate dall'associazionismo religioso nel diritto speciale e nel diritto comune con particolare attenzione alla definizione di confessione e di associazione e ai concetti di autonomia confessionale e negoziale.

Successivamente, nel quarto capitolo, con occhio attento alla realtà, si è preso atto degli strumenti civilistici (si potrebbe dire, dei camuffamenti) utilizzati dalle

⁵ Cfr. Ferrari, *La libertà religiosa in Italia*, cit., pp. 108-113. Cfr. altresì Roberto Mazzola, *Laicità e spazi urbani. Il fenomeno religioso tra governo municipale e giustizia amministrativa*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2020.3/mazzola_laicitm.pdf, marzo 2010; Pierangela Floris, *Laicità e collaborazione a livello locale. Gli equilibri tra fonti centrali e periferiche nella disciplina del fenomeno religioso*, in «Stato, Chiese e pluralismo religioso», http://statoechiese.it/images/stories/2012.2/floris_laicit.pdf, febbraio 2010; Antonio G. Chizzoniti – Daniela Milani, *Immigrazione, diritto regionale e libertà religiosa*, in Nicola Fiorita – Daniela Milani (a cura di), *Osservatorio regionale 2003*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2, 2004, pp. 438-446.

associazioni musulmane per sfuggire alla “trappola” della legge sui culti ammessi. Dal momento in cui ogni associazione deve in qualche modo interloquire con l'esterno, andando oltre i rapporti fra gli associati, per avere, quantomeno, ciò che interessa (*in primis*, locali per il culto e, potendo, benefici fiscali), si sono presi in considerazione gli statuti – che danno una presentazione *ad extra* di ogni associazione – indicando gli errori più comuni da evitare tentando poi di proporre uno da cui si evinca con trasparenza il fine di religione e di culto. Si è poi chiuso con una riflessione sulla struttura giuridica di una possibile federazione di associazioni musulmane.

Nel quinto capitolo, infine, si è dato spazio a recenti aperture, ovvero all'esperienza del Comune di Milano che, nel luglio 2012, ha istituito l'Albo delle Associazioni e Organizzazioni religiose, a significare l'importanza del fenomeno associativo religioso nella realtà territoriale locale.

In conclusione, si è provato a rispondere alla domanda: l'associazionismo religioso è una sfida per il diritto speciale di libertà religiosa?

Quanto al metodo si è tenuto in conto di tre coordinate principali: il linguaggio, da precisare; l'ermeneutica, da ripensare; la disciplina ecclesiasticistica, a cui (ri)dare senso.

CAPITOLO PRIMO

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

1. Tracce interpretative

Più che una parafrasi dell'indice, un'introduzione è una traccia, che dà senso a un lavoro e che indica al lettore un percorso che altri potranno seguire e, senz'altro, migliorare. Si tratta di una strada, che si percorre seguendo determinate coordinate e che si snoda attraverso un tempo e uno spazio, ossia un paesaggio, verso un orizzonte.

Il tempo preso a riferimento è quel periodo – che va da un recente passato ad oggi – in cui «è mutata profondamente la percezione del ruolo delle religioni nella società umana»⁶.

Il paesaggio, a sua volta, è quello della crisi contemporanea, che non è solo economica, ma

«globale, da cui peraltro non si potrà uscire completamente finché situazioni e condizioni di vita non saranno considerate attraverso la cifra della persona umana e della sua dignità. [...] La situazione che stiamo vivendo, se è direttamente legata a fattori finanziari ed economici, è pure conseguenza di una crisi di convinzioni e di valori, compresi quelli posti a fondamento della vita internazionale»⁷.

⁶ Libero Gerosa, *L'identità laica dei cittadini europei: inconciliabile con il monismo islamico? Implicazioni giuridico-istituzionali del dialogo interreligioso*, Rubettino, Soveria Mannelli 2009, p. 8.

⁷ *Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti alla 38ª sessione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO)*, 20 giugno 2013, in

Ebbene, la «cifra della persona umana e della sua dignità» passa anche attraverso l'effettivo godimento del diritto di libertà religiosa, che «appartiene al novero dei diritti inviolabili della persona»⁸ ed è l'orizzonte verso cui veleggiare e una delle condizioni, per quanto ci concerne, affinché «sia tolto il fondamento a ogni teoria o prassi che introduca tra uomo e uomo, tra popolo e popolo, discriminazioni in ciò che riguarda la dignità umana e i diritti che ne promanano»⁹.

Tali discriminazioni, almeno a far tempo dal settembre 2001, hanno di frequente il pretesto della tutela della sicurezza¹⁰. Sennonché il problema della sicurezza rischia spesso di trasformarsi in un alibi ove si osservi la realtà, senza restare arroccati su pregiudizi e su falsi principi. Si consideri la fattispecie moschee:

«(L)e moschee, insomma, fanno problema. E non in sé. E meno che mai per la loro funzione principale (quasi nessuno tra coloro che si oppongono alle moschee oserebbe dire, almeno in pubblico, che semplicemente non vuole che degli esseri umani preghino Dio). Ma per le loro funzioni presunte. E soprattutto per la loro visibilità: come molte battaglie intorno ai minareti, fino al referendum svizzero sul tema, hanno chiaramente mostrato»¹¹.

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/june/documents/papa-francesco_20130620_38-sessione-fao_it.html (ultima consultazione 25 giugno 2013).

⁸ Giuseppe Casuscelli, *“A chiare lettere” – Il diritto alla moschea, lo Statuto lombardo e le politiche comunali: le incognite del federalismo*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=282&Itemid=38, 27 maggio 2013, p. 1 (ultima consultazione 13 giugno 2013).

⁹ Così Jean Louis Tauran, nella prefazione a Libero Gerosa, *L'identità laica dei cittadini europei*, cit., p. XI.

¹⁰ Cfr. ad esempio, Silvio Ferrari, *Libertà religiosa e sicurezza nazionale in Europa dopo l'11 settembre*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1, 2005, p. 179 ss.; Giuseppe Casuscelli, *La libertà religiosa alla prova dell'Islam: la peste dell'intolleranza*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», luglio 2008, pp. 1-20 http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=190 (ultima consultazione 13 giugno 2013).

¹¹ La considerazione è di Stefano Allievi nella prefazione a Bombardieri, *Moschee d'Italia*, cit., p. 18.

Superfluo rilevare che il problema della sicurezza rilevi raramente e non conti affatto quando in gioco è la visibilità del luogo di culto.

È, dunque, la realtà a doverci interrogare. Per questo si pone una questione di metodo.

Occorre, innanzitutto, precisare il linguaggio utilizzato. Molti vocaboli in uso comune agli ecclesiastici risalgono, ad esempio, all'epoca della legge n. 1159 del 1929 o ad un periodo di poco successivo, all'inizio dell'età repubblicana: "culti", "confessioni", ecc.. Ve ne sono altri, più datati, come "associazione", che però non è sempre facile, nella realtà, distinguere da "confessione" e così via. Come osserva un noto costituzionalista,

«(È) politicamente corretta la semplificazione, fino alla banalizzazione, dei problemi comuni. (...) Proprio il linguaggio plebeo è diventato quel "politicamente corretto" dal quale dobbiamo liberarci, ritrovando l'orgoglio di comunicare tra noi parlando diversamente, non conformisticamente, seriamente, dignitosamente, razionalmente, adeguatamente ai fatti»¹².

In altri termini, si tratta di chiarire, per quanto possibile, alcune parole chiave e lo si farà principalmente nel terzo capitolo.

In secondo luogo, occorre una sana dose di pragmatismo, sintetizzabile nell'espressione, forse un poco "aziendalistica", *problem solving*. Considerato che, senza una legge sulla libertà religiosa è difficile garantire nella prassi, ai fedeli non cattolici, gli stessi diritti costituzionali garantiti ai cittadini-fedeli cattolici, è opportuno, in attesa che il legislatore legiferi, utilizzare i canoni ermeneutici in modo adeguato, talvolta innovativo. Un esempio per chiarire: per assicurare effettivamente la libertà religiosa con riferimento specifico all'associazionismo musulmano occorrerà garantire la possibilità di fruire degli istituti (sia pure di diritto comune) più idonei a dar forma ad un'associazione con finalità di religione o di culto.

¹² Gustavo Zagrebelsky, *Sulla lingua del tempo presente*, Einaudi, Torino 2010, p. 58.

Bisogna, pertanto, ripensare ad un'ermeneutica laicamente orientata poiché

«(L)a laicità della Repubblica ha come suo peculiare connotato la promozione delle libertà di religione di tutti che legittima, o meglio chiede contenuti positivi delle previsioni normative e dell'azione dei pubblici poteri con il solo limite della salvaguardia del regime di pluralismo confessionale e culturale dell'ordinamento repubblicano»¹³.

Se le “buone” normative restano, per ora, previsioni, si può, comunque, incidere sull'azione dei pubblici poteri, facendo notare – sempre per fare il medesimo esempio – che è del tutto legittimo per un'associazione con fine di religione o di culto operare con le forme del diritto civile, senza doversi imbattere nella procedura prevista dalla legge sui culti ammessi, ancora sottoposta «ad incongrui regimi speciali autorizzatori, affidati alla più assoluta discrezionalità amministrativa»¹⁴.

Si tratta, infine, di conferire nuovo senso alla scienza ecclesiasticista che

«ha il dovere di suggerire alle istituzioni e alla classe politica, come riuscire a dare efficacia, in termini di buone pratiche e prassi amministrative, al principio di libertà religiosa, così come formulato dalla Costituzione, aiutando in tal modo il sistema italiano a raggiungere un più maturo e ampio pluralismo e una più convinta ed effettiva uguaglianza sostanziale fra gli attori religiosi operanti nell'ordinamento giuridico italiano»¹⁵.

¹³ Casuscelli, *Il diritto alla moschea*, cit., p. 7.


¹⁴ Alessandro Ferrari, *L'Islam in Europa: uno scenario nuovo e aperto per la libertà religiosa*, in «Veritas et Jus», 5, 2012, p. 28.

¹⁵ Roberto Mazzola, *Santi Romano e la scienza ecclesiasticista*, in Giovanni Battista Varnier (a cura di), *La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico*, EUM Edizioni dell'Università di Macerata, Macerata 2011, p. 214.

2. Il punto di partenza: un tentativo di rappresentazione grafica

I grafici che seguono provano a tratteggiare il sistema del “diritto ecclesiastico italiano” (a) come dovrebbe essere e (b) come, invece, è ¹⁶. Si tratta, in altri termini, di un quadro d’insieme (sia pur con tutti i limiti delle sintesi) che aiuta però a comprendere meglio il punto di partenza della presente ricerca e il contesto in cui essa si colloca.

Due sono gli emisferi del globo; quattro i semi-emisferi evidenziati da quattro colori che sfumano nella secondo grafico come i quattro assi. Non evidenziata, ma presupposta, la Costituzione, a garantire l’unità del sistema.



¹⁶ Non sono molte le rappresentazioni grafiche che interessano il diritto ecclesiastico. Si ricorda solo la evocatissima piramide dei culti.

Il grafico illustra il panorama italiano del diritto ecclesiastico secondo Costituzione. L'uomo o persona umana che dir si voglia (indicato con la lettera "H"), con la sua connaturata vocazione alla libertà (religiosa, di coscienza, ecc.), è al centro, destinatario delle garanzie di libertà religiosa, come singolo e nelle formazioni sociali (art. 2 Cost.), ovunque professi (o confessi, *ex art. 8 Cost.*) la propria fede, in forma individuale o associata (art. 19 Cost.). Verso l'uomo converge l'attenzione del diritto, non solo costituzionale, marcatamente personalista, ma anche del diritto comune e del diritto "speciale" del Concordato e delle intese. Parimenti, convergono verso la persona umana gli sforzi della politica, ove costituzionalmente orientata, e l'attenzione della società, di cui l'uomo è cellula.

Il grafico può essere illustrato, esaminandolo in senso orario e cominciando dalla sezione dell'emisfero dedicata alla Chiesa cattolica. All'art. 7 la Costituzione disciplina i rapporti con la Chiesa cattolica consolidati dapprima con i Patti lateranensi e, quindi, con l'Accordo di Villa Madama. Tali rapporti si sono sviluppati secondo una tradizione di contatti tra lo Stato e la Chiesa, in virtù dell'impegno politico-legislativo del '29 e dell'84, grazie al diritto bilaterale, a seguito di un (ri)trovato equilibrio di rapporti di forza tra due soggetti di diritto internazionale. Di poco successiva ai Patti lateranensi, ma dello stesso anno 1929, è la legge sui culti ammessi. Per questo motivo, la parte dedicata alla legislazione speciale è posta nel medesimo emisfero, accanto alla sezione relativa alla Chiesa cattolica. Tuttavia, quello spazio, con l'entrata in vigore della Costituzione, doveva essere occupato da una nuova legge speciale sulla libertà religiosa, che superasse quella sui culti ammessi, ma che non è mai stata approvata, nonostante innumerevoli progetti di legge¹⁷. La legge sulla libertà religiosa dovrebbe occupare, in Italia, il medesimo

¹⁷ Si ricordano appena le proposte di legge Boato e Spini e la proposta di legge Zaccaria. La letteratura in materia è copiosa, basti qui ricordare, senza pretesa di esaustività bibliografica: Laura De Gregorio, *La legge generale sulla libertà religiosa. Disegni e dibattiti parlamentari*, «Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche», 4, Università Cattolica del S. Cuore, Edizioni Libellula, Tricase 2012; Valerio Tozzi, *Necessità di una legge generale sulle libertà religiose*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2010.9/tozzi_necessita2.pdf, settembre 2010, pp. 1-23 (ultimo accesso 27 marzo 2013); Patrizia Piccolo, *Gli ultimi progetti di legge sulla libertà religiosa: elementi di costanza e soluzioni di continuità*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2010.9/piccolo_gli_ultimim.pdf

grado di importanza politica (non giuridica ossia di “forza”, perché non prevista costituzionalmente) del Nuovo Concordato (e delle intese), garantendo quella coerenza richiesta dai principi di uguaglianza e di laicità.

Procedendo in senso orario lungo il grafico, si trova poi il diritto civile. La collocazione dello spicchio tiene conto della cronologia e, in effetti, il codice civile vigente è temporalmente successivo alla legge speciale, risalendo al 1942. Il diritto civile si occupa direttamente delle problematiche ecclesiasticistiche solo in parte. Non è, peraltro, privo di importanza in materia di associazionismo religioso. Tuttavia i suoi istituti sono utilizzati solo quando non si possa ricorrere (o si debba sfuggire) al diritto speciale e ciò avviene con sempre maggior frequenza. La posizione subordinata, teoricamente residuale, del diritto civile giustifica la sua collocazione nell’emisfero inferiore del globo.

Da ultimo troviamo le intese, non perché siano di poca importanza, quanto piuttosto perché vengono a seguire in senso cronologico il Concordato e il Nuovo Concordato, le legge sui culti ammessi e il codice civile e perché, contenutisticamente, ricalcano tutte, in buona parte, l’accordo con la Chiesa cattolica (e così anch’esse sono state poste nell’emisfero inferiore); inoltre, esse non dovrebbero avere il ruolo che hanno, dal momento che si tratta di diritto specialissimo, previsto a tutela delle sole specificità di ogni singola confessione. Sarebbe, dunque, auspicabile una loro maggior sussidiarietà rispetto ad una legge speciale sulla libertà religiosa, incaricata della protezione generale del diritto costituzionale di libertà religiosa.¹⁸


settembre 2010, pp. 1-22 (ultimo accesso 27 marzo 2013); Jlia Pasquali Cerioli, *Legge generale sulla libertà religiosa e distinzione degli ordini*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2010.01/pasquali_legge3.pdf, gennaio 2010, pp. 1-13 (ultimo accesso 27 marzo 2013); Marco Canonico, *L’idea di una legge generale sulla libertà religiosa: prospettiva pericolosa e di dubbia utilità*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2010.01/canonico_lidea.pdf, gennaio 2010, pp. 1-29 (ultimo accesso 27 marzo 2013); Valerio Tozzi, *Proposta di riflessione per l’emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2009.11/tozzi_propostam.pdf (ultimo accesso 27 marzo 2013). Si rinvia, inoltre, alla bibliografia indicata da ciascuno degli autori citati.

¹⁸ Cfr. Giuseppe Casuscelli, *Uguaglianza e fattore religioso* (voce), in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, UTET, Torino 1999, p. 449.

I quattro semi-emisferi del globo dovrebbero essere di egual misura per garantire un giusto equilibrio nel diritto ecclesiastico e, in particolare, per ciò che ci interessa, nella disciplina giuridica delle formazioni sociali connotate da uno statuto con fine prevalente di religione o di culto, nei loro rapporti con lo Stato. Simbolicamente tutti gli emisferi dovrebbero potersi ripiegare a formare una vela che spinge al largo il diritto ecclesiastico. Il grafico, tuttavia, si trasforma, nella sua concreta applicazione, non in ciò che la Costituzione vorrebbe ma piuttosto, nel prodotto di una concreta prassi applicativa frutto di una precisa sedimentazione storica.

Infatti, la realtà è diversa ed è rappresentata dal grafico seguente, ove si nota un netto squilibrio a vantaggio della Chiesa cattolica (indubbiamente, e storicamente a ragione, il principale «attore confessionale») e dell'istituto delle intese: la giustificazione si può trarre dalla stessa Costituzione repubblicana che «assume in pieno sia la confessionalità [delle “confessioni religiose” – n.d.r.] sia la bilateralità come tratti fondamentali del modello italiano di libertà religiosa iscrivendoli, con gli artt. 7 e 8, tra i suoi stessi “principi fondamentali”»¹⁹. La situazione evidenziata resta, comunque, scompensata a danno della politica e della società, effettivamente in crisi e colpevoli di omissioni, tant'è che la prima latita ove si tratti di apprestare una tutela speciale al diritto di libertà religiosa e la seconda non riesce a esprimere adeguate tutele attraverso gli istituti del diritto civile. Con la conseguenza che la persona umana non può più dirsi al centro.

¹⁹ *Ibid.*, p. 141.



Il perdurare di questa situazione non coglie il segno dei tempi, indicato alla stessa Chiesa cattolica da Papa Francesco. Basti ascoltare le sue parole nel messaggio rivolto al Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano (8 giugno 2013) e, dapprima, nel corso dell'udienza al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede (22 marzo 2013):

«(N)el mondo di oggi la libertà religiosa è più spesso affermata che realizzata. Essa, infatti, è costretta a subire minacce di vario tipo e non di rado viene violata. I gravi oltraggi inflitti a tale diritto primario sono fonte di seria preoccupazione e devono vedere la concorde reazione dei paesi del mondo nel riaffermare, contro ogni attentato, l'intangibile dignità della persona

umana. [...] È dovere di tutti difendere la libertà religiosa e promuoverla per tutti»²⁰;

«(N)on si possono, infatti, costruire ponti tra gli uomini, dimenticando Dio. Ma vale anche il contrario: non si possono vivere legami veri con Dio, ignorando gli altri. Per questo è importante intensificare il dialogo tra le varie religioni, penso anzitutto a quello con l'Islam»²¹.

La libertà religiosa deve, dunque, essere più efficacemente garantita sia da una legge speciale, sia ridando giusto spazio al diritto comune. Da questo quadro, che rappresenta il punto di partenza, si deve prendere il largo, cercando di riportare la vela tesa per superare l'avverso vento degli ostacoli che si oppongono a tale diritto primario.

La riflessione sull'associazionismo musulmano si configura, così, come una sfida per il diritto speciale di libertà religiosa: come si chiarirà *infra*, da un lato, pone in luce le contraddizioni di un ordinamento che relega l'associazionismo religioso alla disciplina sui culti ammessi del 1929; dall'altro, obbliga in certo modo a sottrarsi ad essa, perfezionando le tutele offerte dal diritto comune; infine, richiama l'attenzione sull'urgenza di una legge sulla libertà religiosa e, nell'attesa, impone di servirsi del diritto civile, senza «speciali limitazioni legislative» restrizioni, peraltro, in virtù dell'autonomia confessionale e secondo la lettera dell'art. 20 Cost..

²⁰ Il messaggio è riportato nel sito della Radio Vaticana it.radiovaticana.va/news/2013/06/08/il_papa_a_napolitano:_difendere_istituzioni_democratiche_e_libert/it1-699602 (ultima consultazione 10 giugno 2013).

²¹ Il discorso è tratto dal sito www.olir.it/news.php?notizia=3455&titolo=Va (ultima consultazione 30 marzo 2013).

CAPITOLO SECONDO

IL FENOMENO ASSOCIATIVO CONFSSIONALE NEL QUADRO DELLE GARANZIE COSTITUZIONALI DEL DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA

1. Premessa

Le associazioni con fini religiosi trovano specifica tutela nella Carta Costituzionale, dove più articoli concorrono a far emergere un quadro nel quale diritto di associazione e libertà religiosa risultano strettamente legati e dipendenti l'uno dall'altro. Il fenomeno associativo traduce in sé e per sé la possibilità di professare liberamente il proprio credo religioso in forma collettiva: del resto, non ci potrebbe essere vera libertà religiosa senza diritto di associazione dal momento in cui la libertà religiosa, intesa ad un tempo come diritto individuale e collettivo, è un principio cardine dell'ordinamento italiano esplicitamente richiamato dal diritto internazionale.

Sette sono gli articoli da tenere presente per definire il quadro offerto dalla Costituzione italiana in tema di libertà religiosa: 2, 3, 7, 8, 18, 19, 20. Di questi fondamentale ai nostri fini è il 20 che, tuttavia, nonostante la sua rilevanza nello specifico discorso sull'associazionismo, non può essere considerato isolatamente ma soltanto nell'ambito di un discorso più ampio che prenda in considerazione anche gli altri.

2. *Il diritto di libertà religiosa e i limiti alle sue manifestazioni: l'art. 19 Cost.*

Prima di essere trattato in riferimento ai soggetti collettivi dall'art. 20, il diritto di associazione viene, innanzitutto, riconosciuto dall'art. 19 come diritto di ogni singola persona²². Il diritto di professare le proprie convinzioni religiose in forma individuale o associata è, infatti, riconosciuto anche a chi non goda di cittadinanza italiana, indipendentemente dalla cultura, dall'etnia e dal Paese di provenienza²³. L'art. 19 è, per eccellenza, il diritto che garantisce la libertà religiosa sia ai soggetti singoli sia a quelli collettivi, anche qualora la condizione di reciprocità non sia rispettata²⁴. Conseguentemente, il diritto di associarsi per fini religiosi è riconosciuto ad un *civis* che, in questo caso, è da identificare con il *fidelis* poiché il limite della cittadinanza è superato²⁵.

La ragione dell'importanza e della necessità di un siffatto articolo si ravvisa, ancora una volta, nel sostrato storico-culturale dal quale ha origine la Costituzione italiana. Si vuole evitare che lo Stato possa intervenire in un campo così delicato che va a toccare i valori primari dell'identità umana e, nello stesso tempo, tutelare la possibilità per ognuno di professare una certa religione ma anche di non professarla o di mutarla senza incorrere in alcun pregiudizio²⁶. Viene riconosciuta, così, l'esplicita

²² Art. 19:

«Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume»

²³ Cfr. Corte Cost. ord. n. 432 del 2005. Vi sono tuttavia dei casi nei quali l'assenza della cittadinanza può avere conseguenze rilevanti: chi non è cittadino italiano non può essere nominato ministro di culto non cattolico (art. 3 L. n. 1159 del 1929; art. 21, comma 3, R.D. n. 289 del 1930 cfr. Tar Catania - Sicilia, sez. II, n. 1505 del 2007) e il matrimonio civile da loro celebrato, fatta eccezione per il Valdesi-metodisti (art. 11 L. 449 del 1984), non ha effetti civili sulla base delle intese con le confessioni diverse dalla Cattolica.

²⁴ Cons. Stato parere n. 1207 del 2002.

²⁵ Giuseppe Leziroli, *Aspetti della libertà religiosa nel quadro dell'attuale sistema di relazione fra Stato e confessioni religiose*, Giuffrè, Milano 1977, p. 196.

²⁶ Nell'ambito del rapporto che intercorre tra individuo e gruppo religioso deve essere garantita al singolo la possibilità di vagliare senza impedimenti o limitazioni a quale confessione appartenere affinché si possa veramente parlare di un'autentica libertà e di un'effettiva possibilità di scelta. La Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 239 del 1984; n. 43 del 1988; n. 259 del 1990) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina delle comunità ebraiche in base alla quale il

libertà positiva di aderire ad un certo credo e, quindi, di riconoscersi in una determinata associazione religiosa, ma anche la corrispettiva libertà negativa.

Al rispetto di siffatta libertà religiosa è tenuto, in primo luogo, il legislatore al quale è vietato interferire o imporre obblighi che rientrino nella sfera - nell'ordine proprio, si potrebbe dire - della religione professata dall'associato. Fatto salvo per il limite del buon costume, cioè, lo Stato non può imporre obblighi in materia di culto, nemmeno qualora la prescrizione sia propria della religione che ispira e impronta l'associazione.

È utile a questo proposito riportare un passaggio della sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 1996 che conferma e precisa una precedente sentenza del medesimo giudice, la n. 85 del 1963 e che consente di ben comprendere i criteri a cui il legislatore è tenuto ad attenersi sulla base del diritto di libertà religiosa espresso dall'art. 19 attraverso il richiamo degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Per i giudici costituzionali, infatti questi articoli

«garantiscono come diritto la libertà di coscienza in relazione all'esperienza religiosa. Tale diritto [...] comporta la conseguenza [...] che in nessun caso il compimento di atti appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa essere l'oggetto di prescrizioni obbligatorie derivanti dall'ordinamento giuridico dello Stato. La libertà di professione religiosa, riconosciuta in ogni sua forma senza altro limite che non sia quello del buon costume, non significa infatti soltanto "libertà da ogni coercizione che imponga il compimento di atti di culto propri di questa o quella confessione da parte di persone che non siano della confessione alla quale l'atto di culto, per così dire, appartiene": essa esclude, in generale, ogni imposizione da parte dell'ordinamento giuridico statale "perfino quando l'atto di culto appartenga alla confessione professata da colui al quale esso sia imposto, perché non è

soggetto residente all'interno di tali comunità era ritenuto appartenente ad esse di diritto, sebbene con diritto di recesso. Lo Statuto dell'Unione delle Comunità Ebraiche stabilisce oggi l'obbligo dell'adesione volontaria dei singoli individui mediante iscrizione, attraverso la quale è anche possibile successivamente recedere.

dato allo Stato di interferire, come che sia, in un "ordine" che non è il suo, se non ai fini e nei casi espressamente previsti dalla Costituzione" (sent. n. 85 del 1963)».

È significativa l'esplicita menzione da parte della Corte Costituzionale della libertà di coscienza, che risulta invece assente nella Carta²⁷. La mancanza di uno specifico riferimento a riguardo era già stata segnalata durante il dibattito in sede di Assemblea Costituente²⁸. Tuttavia, per quanto fosse emersa l'opportunità di una loro distinta tutela, la libertà di coscienza era sentita all'epoca come concettualmente identica alla libertà religiosa. La Corte Costituzionale, più tardi, ha, invece, sancito che essa è parimenti e specificamente garantita dall'art. 19 e deve essere considerata un autonomo diritto inviolabile dell'uomo²⁹. Si vuole in questo modo tutelare, oltre alla libertà di non aderire ad una determinata fede o confessione religiosa, anche il diritto di non dichiarare il proprio credo o la confessione di appartenenza o di essere obbligati ad azioni che possano in qualche modo lasciarli intendere. Essa trova non a caso esplicita menzione in tutte le intese con le confessioni religiose diverse dalla Cattolica approvate con legge³⁰.

È tenuto al rispetto della libertà religiosa non solo il legislatore, ma anche il potere esecutivo e giudiziario. Quali disposizioni che dipendono strettamente dal

²⁷ Sulla questione dell'assenza di un riferimento nella Carta alla libertà di coscienza cfr. Silvio Ferrari, *Libertà religiosa individuale e uguaglianza delle comunità religiose nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in «Giurisprudenza Costituzionale», 5, 1997, pp. 3085 – 98.

²⁸ A fronte della proposta poi accettata dell'on. Dossetti, che invocava il generico diritto alla libera professione delle proprie idee, l'on. Cevolotto intendeva tener distinto il principio di manifestazione delle idee dalla libertà di fede e di coscienza, mentre l'on. Della Seta lamentava la carenza di un richiamo alla libertà di coscienza già presente nella moderna scienza giuridica a tutela di quanti non si riconoscessero in principi religiosi determinati e auspicava che nel corso delle evoluzioni delle istituzioni repubblicane si sarebbe giunti a sancirla espressamente. Per un resoconto e un'analisi dettagliata di quanto avvenne in sede di Assemblea Costituente, cfr. Raffaele Botta, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, Giappichelli, Torino 1998², pp.136-143 (I edizione Torino 1994, pp. 138-142).

²⁹ Cfr. anche Corte Cost. n. 14 del 1973; n. 239 del 1984. n. 409 del 1989; n. 467 del 1991; n. 422 del 1993; n. 149 del 1995.

³⁰ Art. 9 L. n. 449 del 1984; art. 11 L. n. 516 del 1988; art. 8 L. n. 517 del 1988; art. 11 L. n. 191 del 1989; art. 8 L. n. 116 del 1995; art. 10 L. n. 520 del 1995.

principio di uguaglianza, l'art. 97, comma 1 e l'art. 101 Cost. impongono rispettivamente alla P.A. l'obbligo di imparzialità e al giudice l'obbedienza esclusiva alla legge. Ciò significa, richiamando gli artt. 19 e 20 come anche gli artt. 2 e 3 Cost., che né il potere esecutivo né quello giudiziario possono con il loro operato limitare la libertà dei cittadini o agire a loro danno compromettendo quelle relazioni sociali e collettive che costituiscono l'anima di un'associazione³¹.

Libertà e associazionismo non sono, tuttavia, diritti illimitati, bensì soggetti a definizioni e interpretazioni. L'esplicito richiamo nella Costituzione, infatti, mira senza dubbio primariamente a tutelarli, ma anche a definirli nelle manifestazioni esteriori loro proprie³². I conflitti sociali che possono essere generati dal fattore religioso, sia quando è vissuto in forma privata, sia, ancor più, quando integra la natura di fenomeni associativi, richiedono che lo Stato garantisca la pacifica convivenza dei cittadini nel nome di un benessere comune.

A tal riguardo, l'art. 19 prevede che i riti non debbano essere contrari al buon costume. Con l'espressione «buon costume» si fa riferimento a un concetto certamente suscettibile di variare nel tempo in relazione al contesto storico e sociale ma, nello stesso tempo, anche ad una nozione di fatto a sufficienza determinata perché sia generalmente riconosciuta e accettata dalla collettività³³. Si tratta di un

³¹ Sergio Lariccia, *Diritto ecclesiastico*, CEDAM, Padova 1986, p. 99 osserva che nei regimi illiberali sono «le formazioni sociali, nelle quali si sviluppa la personalità individuale», ad essere più spesso «private di potere» in considerazione della maggior «importanza che assumono i gruppi associati per una idonea difesa dell'individuo nei confronti dell'ingerenza esercitata nei suoi confronti dalle autorità dello stato».

³² Anna Ravà, *Contributo allo Studio dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa nella Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano 1959, pp. 31 ss.

³³ Corte Cost. n. 191 del 1970. Si tratta del medesimo richiamo al buon costume presente nell'art. 21 in base al quale la stampa, gli spettacoli e ogni manifestazione in genere devono risultare tali da non violare il pudore e la dignità sessuale. A proposito del concetto di pudore e buon costume la Cassazione Penale (Cass. pen., Sez. III, n. 8959 del 1997) specifica quanto segue: «[...] la nozione di "osceno" ed i concetti di "pudore", "decenza" e "buon costume" ruotano intorno ad elementi parametro (il pudore) e variabili (osceno), collegati al comune sentimento, che subisce frequenti ed apprezzabili cambiamenti nel tempo e nello spazio ed ha trovato in seno alla giurisprudenza due criteri identificativi: quello storico - statistico, che identifica il pudore nel sentimento medio dei consociati in un determinato momento storico, e quello c.d. deontologico, che lega il pudore alla sfera dei sentimenti dell'uomo normale psichicamente ed eticamente maturo» e aggiunge che tali concetti variano non solo in base al contesto spazio-temporali ma anche «[...] con rilievo sia normativo sia

concetto che, come risulta dalla giurisprudenza della Cassazione penale, non deve essere identificato semplicemente con la morale, ma

«nel senso più ampio, cioè come la risultante dell'osservanza libera od obbligata, di un complesso di leggi, quelle di rilevanza penale in particolare, e in generale di regole di condotta atte ad assicurare la libera e pacifica convivenza»³⁴.

Prevedendo come unico limite il buon costume e rigettando la proposta di quanti avevano suggerito di inserire nel testo dell'articolo anche il riferimento all'ordine pubblico, l'Assemblea Costituente aveva voluto garantire l'esclusione di controlli preventivi ad opera dei poteri di polizia, quali invece erano previsti dall'art. 1 della L. n. 1159 del 1929.

Dal discorso fin qui condotto è evidente che la libertà religiosa dei singoli si configura come il metro di giudizio per valutare quella delle associazioni con fini religiosi: è il *civis* il soggetto intorno al quale ruotano e si determinano i rapporti tra Stato e confessioni in un'ottica di sviluppo della persona umana³⁵. Si tratta di un diritto che lo Stato riconosce non tanto con riferimento a determinati ordinamenti ma, primariamente, in relazione ai cittadini che delle associazioni fanno parte: anche tali organismi collettivi, infatti, sono pur sempre costituiti da un insieme di individui. Di conseguenza, anche laddove la Costituzione regolerà le relazioni tra Stato e confessioni religiose lo farà in base alla considerazione della confessione quale luogo, per così dire, ideale in cui si esprime il sentimento religioso del singolo.

fattuale, in virtù della concreta modalità dell'azione e dell'intento dell'agente». Sull'argomento cfr. anche Corte Cost. n. 440 del 1995; n. 9 del 1965; n. 368 del 1992.

³⁴ Cass. pen., sez. VI, n. 9476 del 1997. Cfr. Vincenzo Pacillo, *Buon costume e libertà religiosa: contributo all'interpretazione dell'art. 19 della Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano 2012.

³⁵ Botta, *Diritto ecclesiastico*, cit., I ediz., p. 99.

3. *L'art. 19 in rapporto alla disciplina della CEDU*

Nell'ambito del diritto internazionale la tutela della libertà religiosa e dell'associazionismo espressa nell'art. 19 della Costituzione italiana trova esplicito riflesso nell'art. 9, comma 1, della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (CEDU):

«(O)gni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la proprie religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico, sia in privato, mediante, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti».

Si tratta di una fattispecie più articolata di quella espressa dall'art. 19 della Costituzione italiana, che, come si appena visto, non prende esplicitamente in considerazione né la libertà di coscienza né la libertà negativa di non aderire a un certo credo. Entrambe le disposizioni, tuttavia, contengono la specificazione circa la possibilità di esprimere la propria fede in forma individuale o collettiva, privata o pubblica.

La menzione e l'analisi delle disposizioni del diritto internazionale non è superflua nell'ambito di un discorso più ampio volto a studiare il fenomeno associativo quale emerge dalle garanzie costituzionali interne ad esso inerenti. L'art. 117, comma 1, afferma, infatti, che «(L)a potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

Un quadro completo del diritto di libertà religiosa che ricostruisca il quadro giuridico complessivo del diritto con fini religiosi si può avere, però, soltanto

prendendo in considerazione, insieme alla sfera statale, anche quella internazionale³⁶. Le norme di diritto internazionale, infatti, hanno un peso determinante che non può più essere trascurato data la loro natura di norme di rango immediatamente sub-costituzionale, come ha riconosciuto di recente la Corte Costituzionale sulla base del citato art. 117, comma 1³⁷. In qualità di norme interposte esse si collocano, così, tra la Costituzione e le leggi ordinarie e l'Italia, che ha ratificato con legge la CEDU, ha l'obbligo di adeguare ad essa, così come agli altri trattati internazionali sottoscritti, a partire da quelli relativi all'Unione Europea, la propria legislazione³⁸. Da ciò consegue, com'è ovvio per tutte le norme interposte, che un eventuale contrasto con le leggi ordinarie solleverà una questione di legittimità costituzionale e il giudice comune non potrà che disapplicare la norma interna contrastante, che cede, perché violando la norma internazionale violerebbe simultaneamente anche l'art. 117 Cost. La CEDU, infine, può ampliare la sfera delle libertà costituzionali ma non restringerla ed eventuali limitazioni non sono vincolanti se non previste dalla nostra Costituzione³⁹.

L'importanza della disciplina prevista dal diritto internazionale è stata a lungo sottovalutata cosicché

«[...] (D)el diritto internazionale vengono recepite quasi esclusivamente le tecniche ed i modelli utili a regolare i rapporti tra Stati, trascurando invece l'elaborazione (che dopo la seconda guerra mondiale assume sempre maggiore consistenza) di norme volte a tutelare i diritti dell'uomo (tra cui un

³⁶ Riccardo Monaco, *Tutela dei diritti dell'uomo e libertà religiosa nelle organizzazioni inter-governative*, in AA.VV., *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa*, Atti del V colloquio giuridico, Roma, 8-10 marzo 1984, a cura di Franco Biffi, Libreria editrice lateranense, Roma 1985, pp. 673-74.

³⁷ Corte Cost. n. 348 del 2007.

³⁸ La Corte Costituzionale (n. 349 del 2007) ha sottolineato che la legislazione italiana deve adeguarsi a ciò che risulta dall'interpretazione della Convenzione effettuata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo e non tanto alla norma in sé e per sé.

³⁹ Cfr. Laura De Gregorio (a cura di), *Le confessioni religiose nel diritto dell'Unione europea*, il Mulino, Bologna 2012.

posto preminente spetta alla libertà religiosa) e la creazione di istanze sovranazionali preposte ad assicurarne il rispetto»⁴⁰.

La presenza di un organo giurisdizionale superiore preposto al “controllo”, seppur limitato, degli atti interni dei singoli stati, risponde a un’esigenza di mantenimento della pace mediante la difesa della democrazia, che si fonda sul rispetto delle libertà fondamentali.

Per quanto riguarda i limiti alle manifestazioni religiose bisogna ricordare che la lettera della CEDU prevede limitazioni maggiori rispetto all'art. 19. Come si evince dall’art. 9, comma 2, infatti:

«(L)a libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui»⁴¹.

⁴⁰ Silvio Ferrari, *Diritto Ecclesiastico e diritto internazionale*, in Silvio Ferrari – Tullio Scovazzi (a cura di), *La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali*, CEDAM, Padova 1988, p. 15. Cfr. anche *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica*, Atti del II Convegno nazionale di diritto ecclesiastico, Siena, 27-29 novembre 1980, Giuffrè, Milano 1981, p. 106. La Cassazione ha più volte ribadito la superiorità della CEDU sulla legge ordinaria (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 401 del 2006; n. 402 del 2006, conf. a Cass. civ., Sez. III, 12-01-2006, n. 402). Secondo la Cass. civ., Sez. V, n. 17564 del 2002 l’art. 117, comma 1, «(laddove parla di “[...] rispetto [...] dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”, e non già di “rispetto del diritto comunitario” tout court) confermerebbe che il fondamento costituzionale del significato e del contenuto precettivo di tali “vincoli” dovrebbe essere ricercato altrove nella *sedes materiae* sua propria: vale a dire, ancora nella disposizione che la Costituzione, quale fonte dell’ordinamento generale della Repubblica appunto, dedica ai rapporti tra fonti dello Stato e fonti dell’ordinamento comunitario, e cioè, nell’art. 11 secondo periodo, laddove questo, “limitando la sovranità” dello Stato, che si esprime (anche) mediante l’esercizio della funzione legislativa, “consente” al diritto comunitario di “prevalere” (entro i limiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale) su quello interno con esso collidente e disciplina, quindi, anche gli effetti di tale riconosciuto “primato”».

⁴¹ I lavori preparatori per giungere all’art. 9, comma 2, sono stati complessi e difficoltosi proprio per la portata del suo contenuto. Sulla genesi della Convenzione cfr. Francesco Margiotta Broglio, *La protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, Milano, Giuffrè 1967, pp. 1-26 in part. pp. 17 ss.

Quale esempio paradigmatico di limitazioni ritenute lecite in base a tale articolo si può citare la sentenza della Corte di Strasburgo che non accolse il ricorso di un partito politico turco sciolto dalla Corte Costituzionale per la presenza nel suo programma di punti contrari alla Costituzione turca, quali l'applicazione della legge islamica per i cittadini appartenenti a tale religione⁴².

Bisogna sottolineare, in particolare, tre elementi presenti nell'art. 9, comma 2: il riferimento alla legge come unico mezzo per imporre delle limitazioni alla manifestazione individuale o collettiva del proprio credo religioso; l'idea della "necessità" e il concetto di ordine pubblico, che va a completare quello di pubblica sicurezza.

Richiamare il ruolo primario della legge significa affermare che l'autorità amministrativa deve essere esplicitamente autorizzata da una legge a imporre limiti alla libertà religiosa per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, la sanità e la morale e non potrà oltrepassare i poteri da essa previsti, pena l'illegittimità dei suoi atti⁴³.

Quanto alla questione della «necessità» si deve intendere non tanto una condizione che i singoli stati possono a loro discrezione stabilire, quanto una situazione in cui sia in pericolo il mantenimento dello stesso ordinamento democratico, che tutela le libertà fondamentali e i diritti dell'uomo. Le limitazioni devono configurarsi come misure straordinarie ed eccezionali a fronte di una condizione nella quale la libertà è la norma.

La nozione di ordine pubblico, che ritorna come principio supremo nella CEDU, è complessa e controversa. Non può intendersi come l'insieme dei valori espressi dalle costituzioni che aderiscono alla Convenzione ma, piuttosto, essa fa riferimento a uno stato di pace sociale definito dall'assenza di fenomeni pregiudizievoli umani o naturali.

Il riferimento specifico a questi tre elementi, come del resto più in generale tutto il tenore dell'art. 9, comma 2, era stato in particolar modo pensato, inizialmente,

⁴² Refah Partisi (The Welfare Party) e altri c. Turchia, 13 febbraio 2003.

⁴³ In realtà il termine legge non è riferito alle sole fonti primarie approvate dal Parlamento ma a un diritto scritto, chiaro, reperibile, dunque anche di natura regolamentare.

a protezione delle persone fisiche, così come quanto previsto dagli articoli 2 – 12 della CEDU, tutti incentrati sulla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali che costituiscono il fondamento del sistema di tutela internazionale dei diritti umani. Successivamente, si è consolidata l'idea che le disposizioni dell'art. 9, comma 2, siano da estendersi anche ai soggetti collettivi e, dunque, alle confessioni e ai gruppi religiosi⁴⁴. A questo proposito la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che l'opposizione delle PA alla registrazione di un'organizzazione religiosa comporta violazione dell'art. 9 così come dell'art. 11⁴⁵ che riguarda specificatamente il diritto di riunione e di associazione per fini pacifici senza altri limiti di quelli previsti per legge e necessari «in una società democratica per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei disordini e dei reati, per la protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui»⁴⁶.

La disciplina prevista dalla CEDU per la protezione delle associazioni è funzionale e strumentale a quella del singolo individuo, che non risulta in tal modo sminuito ma, anzi, meglio garantito nell'esercizio delle sua libertà con i soli limiti previsti dagli artt. 9, comma 2 e 11, comma 2.

⁴⁴ Sull'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo cfr. Marcello Toscano, *La libertà religiosa organizzata nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: prime linee di lettura*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», www.statoechiese.it/images/stories/2008.3/toscano_premesse.pdf, marzo 2008, pp. 1-29 (ultima consultazione 10 ottobre 2012).

⁴⁵ Hasan and Chaush c. Bulgaria, 26 ottobre 2000; Chiesa di Scientology di Mosca c. Russia, 5 aprile 2007; Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas e altri c. Austria, 31 luglio 2008, Verein der Freunde der Christengemeinschaft e altri c. Austria, 26 febbraio 2009. Cfr. Ingrid Pistolesi, *La libertà di pensiero, di coscienza e di religione*, in Giuseppe Casuscelli (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino 2012⁴, pp. 152 ss..

⁴⁶ CEDU art. 11:

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione dei sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi».

«2. L'esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'ordine, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei disordini e dei reati, per la protezione della salute e della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle Forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato».

Sebbene inserisca la garanzia del diritto collettivo di libertà religiosa all'interno del complesso delle norme miranti a tutelare l'associazionismo, la CEDU ha voluto prevedere una tutela specifica del fenomeno associativo per fini religiosi. Così,

«(L)'art 11 della Convenzione europea col prevedere la tutela della libertà degli individui di associarsi, sottolineando l'importanza del momento dinamico del fenomeno associativo, viene, di conseguenza, ad attuare anche la tutela del successivo momento statico, cioè la libertà dell'associazione in quanto tale, libertà che, per quel che concerne la manifestazione collettiva delle credenze di religione, è già riconosciuta e garantita dal par. 1 dell'art. 9»⁴⁷.

Momento statico e momento dinamico sono comunque previsti anche dalla Costituzione italiana: se l'art. 9 della CEDU trova riflesso speculare nell'art. 19 della Carta italiana, l'art. 11 detta una disciplina analoga a ciò che è stabilito negli articoli 17 e 18 di quest'ultima, i quali, pur non relativi specificamente alla libertà religiosa, completano il quadro della garanzie costituzionali del fenomeno associativo. L'art. 17 riconosce, infatti, a tutti i cittadini il diritto di riunione pacifica⁴⁸ mentre l'art. 18, in modo ad esso complementare, sancisce il diritto di associarsi liberamente senza previa autorizzazione per fini che non siano vietati dalla legge penale⁴⁹.

⁴⁷ Margiotta Broglio, *Protezione internazionale*, cit. p. 81.

⁴⁸ Art. 17 Cost.:

1. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

2. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

3. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica

⁴⁹ Art. 18 Cost.:

1. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per i fini che non sono vietati ai singoli dalle legge penale.

2. Sono proibite le associazioni che perseguono anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

4. *L'autonomia delle formazioni sociali e la libertà dell'individuo nelle associazioni religiose: l'art. 2*

L'art. 19 Cost. non è il solo ad occuparsi del tema del diritto di libertà religiosa nel suo profilo collettivo-associativo ed, anzi, va letto unitamente ad altri che aiutano a comprendere «la matrice ideale delle vigenti norme costituzionali sulla libertà religiosa»⁵⁰.

Innanzitutto, l'art. 2, che prevede la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo sia «come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» e che pone l'accento su due aspetti fondamentali tra loro strettamente legati: da una parte, la personalità dell'individuo inteso come singolo; dall'altra, il suo rapporto con le formazioni sociali delle quali se ne riconosce implicitamente l'autonomia, poi espressamente garantita dall'art. 8, comma 2, Cost.

Il significato che l'Assemblea Costituente aveva inteso attribuire all'art. 2 e, in particolare, il rilievo che originariamente si era voluto attribuire alle formazioni sociali si comprende ripercorrendo le tappe iniziali che portarono alla sua formulazione. Nelle relazioni dell'Assemblea Costituente si legge che La Pira, chiamato a relazionare in merito ai «principi dei rapporti civili», aveva formulato un progetto che, all'art. 1, così recitava:

«(N)ello Stato italiano che riconosce la natura spirituale, libera, sociale, dell'uomo, scopo della Costituzione è la tutela dei diritti originari e imprescrittibili della persona umana e delle comunità naturali nelle quali essa organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona».

Il contenuto di tale articolo fu mantenuto nel progetto che la I Sottocommissione approvò l'11 settembre 1946 e che costituì poi la base dell'attuale art. 2:

⁵⁰ Francesco Finocchiaro, *Confessioni religiose e libertà religiose nella Costituzione. Art. 7-8 - 19-20*, Zanichelli - Società editrice del Foro Italiano, Bologna - Roma 1976, p. 444.

«(L)a presente Costituzione al fine di assicurare l'autonomia e la dignità della persona umana e di promuovere ad un tempo la necessaria solidarietà sociale, economica e spirituale, in cui le persone debbono completarsi a vicenda, riconosce e garantisce i diritti inalienabili e sacri all'uomo, sia come singolo sia come appartenente alle forme sociali nelle quali esso organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona»⁵¹.

Affinché l'individuo possa raggiungere il suo pieno sviluppo è, dunque, necessario garantire l'autonomia delle formazioni sociali grazie alle quali il soggetto entra in contatto, si integra e si completa con la personalità di altri individui che si riconoscono e si identificano nel medesimo gruppo. Tra le formazioni sociali un ruolo di primo piano è svolto dalle associazioni religiose nelle quali l'individuo esprime collettivamente il proprio credo, che lo Stato democratico costituzionale riconosce quale elemento primario della personalità umana.

Le formazioni sociali in genere e, in modo specifico, le associazioni religiose rispondono ad una reale esigenza dell'individuo, che necessita di una dimensione collettiva e comunitaria per manifestare pienamente una componente essenziale del suo essere. Garantire la libertà delle associazioni significa, infatti, tutelare uno degli strumenti che meglio consentono all'uomo di realizzare la propria personalità e costituisce il miglior modo per favorire l'affermazione dei diritti umani e un miglior vivere civile. Scopo dello Stato non è solo tutelare i valori umani ma anche fare in modo che essi siano finalizzati a realizzare il bene comune contribuendo al progresso sociale. Le associazioni religiose rispondono precisamente a questo scopo in quanto, da una parte, rispondono al bisogno espansivo del soggetto di esprimersi in un contesto idoneo e confacente; dall'altra, proprio in virtù della circostanza di rappresentare il luogo ideale all'interno del quale si sviluppa la personalità umana,

⁵¹ *Atti dell'Assemblea Costituente – Commissione per la Costituzione – I Sottocommissione*, seduta dell'11 settembre 1946, p. 31 (http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/I_Sottocommissione/sed005/sed005nc.pdf, ultima consultazione 10 ottobre 2012).

esse contribuiscono a rafforzare la coscienza collettiva che è garanzia e fondamento del moderno ordinamento democratico. Promuovere la libertà di associazione religiosa significa concorrere a creare una coscienza civile e a edificare una socialità matura e consapevole, oltre a valorizzare la persona umana in sé e per sé⁵². La tutela dell'autonomia delle associazioni religiose è, dunque, per lo Stato ad un tempo un dovere e una necessità che non trova, tuttavia, piena attuazione nella legislazione odierna nonostante sia costituzionalmente garantita⁵³. È, pertanto, necessario un passo ulteriore nella direzione di un attivo riconoscimento della funzione sociale dell'associazionismo religioso e di azioni volte a sostenerlo proprio in virtù del suo ruolo a favore del cittadino.

L'art. 2, seppur di ambito generale, ha, dunque, specifiche implicazioni in materia di associazionismo religioso vietando allo Stato di agire in violazione dei diritti riconosciuti come inviolabili sia nei confronti del singolo sia nei confronti delle formazioni sociali. La Corte di Cassazione ha, infatti, ribadito che

«(N)on esiste alcun organo dello Stato [...] che possa incidere in maniera pregiudizievole sui diritti assoluti in cui si esprimono le libertà fondamentali costituzionalmente garantite. Se neppure al legislatore ordinario è consentito derogare ai principi costituzionali, a maggior ragione detta deroga non è consentita, neppure in via provvisoria, alla pubblica amministrazione»⁵⁴.

⁵² La Costituzione si impegna, quindi, a garantire la libertà religiosa in qualsiasi modo essa vada a incidere sulla realtà sociale, cioè sia nel caso in cui sia riferita al singolo individuo sia ancor di più quando più individui si associano perché si identificano nel medesimo credo: se la religione è riconosciuta come meritevole di salvaguardia quando è vissuta all'interno della dimensione privata e intima della coscienza nella prospettiva di un bene pubblico, a maggior ragione si è voluto che la difesa del fenomeno associativo con fini religiosi fosse oggetto di esplicite garanzie costituzionali, data l'influenza che l'appartenenza a un gruppo può avere sulla formazione della persona umana. Lo Stato è in quest'ottica percepito come entità posta al servizio del pieno sviluppo del cittadino, obiettivo che non può essere raggiunto senza la difesa degli elementi costitutivi ed essenziali dell'individuo. Cfr. Ravà, *Contributo*, cit., pp. 16-17, 25-31; Leziroli, *Aspetti della libertà religiosa*, cit., pp. 55-67; Nicola Occhiocupo, *Introduzione. Libertà religiosa e costituzione italiana*, in Ferrari - Scovazzi, *La tutela della libertà di religione*, cit., pp. 8-9.

⁵³ Ravà, *Contributo*, cit., pp. 54-60.

⁵⁴ Cass. sez. un., n. 11432 del 1997.

Conseguentemente, la violazione del diritto di libertà religiosa può consentire alla parte lesa di promuovere un'azione risarcitoria nei confronti del privato o della P.A. anche nel caso di un pregiudizio non patrimoniale, qualora il «danno morale» cagionato sia grave⁵⁵. Proprio in quanto diritto pubblico soggettivo e diritto inviolabile il diritto di libertà religiosa può essere fatto valere dai soggetti singoli o collettivi nei confronti dello Stato ed è azionabile *erga omnes* in sede di giurisdizione ordinaria⁵⁶. Anche nel caso di atti della P.A. che integrino lesione di tale diritto la competenza non è del giudice amministrativo ma di quello ordinario, dal momento in cui la libertà religiosa non rientra tra quelle materie per le quali l'art. 103 Cost. prevede la giurisdizione amministrativa⁵⁷.

Se, da una parte, i diritti fondamentali sanciti nell'art. 2 consentono la possibilità di agire *erga omnes* in presenza di una loro violazione, dall'altra, proprio perché diritti fondamentali e inviolabili, essi si configurano come indisponibili e inalienabili implicando, perciò, l'impossibilità per i soggetti singoli e collettivi di limitarli o rinunciarvi nonostante esplicita volontà⁵⁸.

Garanzia di libertà religiosa quale principio inviolabile significa diritto di riconoscersi in un determinato credo e di esprimerlo in forma privata o collettiva ma anche diritto nei confronti di una associazione religiosa di prendere le distanze e di non aderirvi. Il singolo deve essere pienamente libero di entrare a far parte di un gruppo religioso ma a nessuno è consentito esercitare alcuna forma di coercizione diretta o indiretta sulla sua decisione di uscirne o sulla sua volontà di rinunciare ad affiliarsi piuttosto che di non approvarne i motivi ispiratori o le linee di condotta. È parimenti vietato limitare tale diritto anche in presenza di un atteggiamento consenziente⁵⁹. Lo Stato deve poter esigere che l'ordinamento di una associazione

⁵⁵ Cass. sez. un., n. 26972 del 2008; n. 8703 del 2009. La possibilità di agire in giudizio per ottenere tale risarcimento è affermata dall'art. 44 D.Lgs. n. 216 del 2003 che in materia di immigrazione lo prevede esplicitamente quando «il comportamento di un privato o della Pubblica Amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».

⁵⁶ Corte Cost. n. 122 del 1970.

⁵⁷ Cfr anche Corte Cost. n. 13 del 1991; Tar Genova - Liguria, sez. II, n. 1629 del 2008.

⁵⁸ Cfr. anche Corte Cost. n. 14 del 1973; n. 346 del 2002.

⁵⁹ Un caso in cui la libertà religiosa si espone a valutazioni comparative, volte in un certo senso a limitarla è fornito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 195 del 1972: qualora un

religiosa rispetti la libertà dei soci affinché a tutti sia consentita la piena esplicazione della propria personalità.

L'art. 2 si configura, dunque, come una tutela “dalle” associazioni religiose qualora esse arrivino a negare o limitare i diritti inviolabili di libertà. Esso intende essere

«uno strumento offerto soprattutto al singolo o a una somma di singoli per poter esercitare un loro diritto specifico verso il fenomeno religioso. [...] In altri termini, il costituente garantisce non solo una forma di libertà “verso” la religione, ma anche “dalla” religione, qualora la religione medesima neghi o limiti i diritti civili di libertà»⁶⁰.

5. Il principio di uguaglianza come fondamento e tutela delle associazioni religiose: l'art. 3

Come già rilevato poc'anzi, garantire il rispetto del credo religioso significa non solo consentire a ciascuno di orientare la propria vita secondo i principi giudicati più opportuni e di aderire o meno a una confessione religiosa, ma difendere uno dei mezzi atti a contribuire alla formazione dell'individuo. Tale affermazione ha implicazioni tutt'altro che scontate in quanto configura la libertà come valore finalizzato, funzionale, cioè, a rendere il cittadino in grado di contribuire attivamente e pienamente allo sviluppo della società e al bene pubblico secondo quanto già previsto dall'art. 2, seppure in termini più generali.

Un'altra norma costituzionale arricchisce la tutela del diritto di libertà religiosa nel suo profilo collettivo-associativo: l'art. 3 Cost. che enuncia il principio di uguaglianza⁶¹.

docente scelga liberamente di appartenere ad una scuola di una determinata confessione religiosa, il diritto di libertà religiosa del docente passa in second'ordine rispetto a quello di coloro che hanno istituito la scuola.

⁶⁰ Leziroli, *Aspetti della libertà religiosa*, cit., p. 200.

⁶¹ Cfr. Casuscelli, *Uguaglianza*, cit., pp. 428-449 e la bibliografia ivi citata.

La garanzia di uguale dignità sociale e di parità di trattamento davanti alla legge per tutti i cittadini indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua e dalla religione conferma quell'uguaglianza formale più volte ribadita nelle sentenze della Corte Costituzionale sia per i soggetti singoli sia per i soggetti collettivi. La Corte ha sancito che

«(L)'eguaglianza, infatti, è principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obbiettiva struttura: esso vieta, cioè, che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparità di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengano imputate. [...] E va infine rilevato che [...] una illegittima disparità fra le varie associazioni inevitabilmente si ripercuoterebbe sulla sfera giuridica degli iscritti e perciò si risolverebbe, sia pur mediatamente, in una violazione dell'eguaglianza del cittadino⁶²».

Se il concetto di uguaglianza formale esclude che la religione nella quale le associazioni si identificano possa essere motivo di pregiudizio, il principio di uguaglianza sostanziale, espresso dal 2° comma dell'art. 3, pone ulteriormente l'accento su quella che deve essere la natura dell'azione dello Stato nei confronti dell'individuo come singolo e, quindi, di riflesso nei confronti delle associazioni intese come insieme di cittadini. Non soltanto la religione non deve essere motivo per una disparità di trattamento davanti alla legge, ma

«(È) compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

⁶² Corte Cost. n. 25 del 1966. Cfr. anche Cort Cost. n. 975 del 1988.

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Nell'ottica dello Stato interventista non basta salvaguardare la libertà – per ciò detta negativa – da ogni indebita ingerenza, ma bisogna garantire con disposizioni e interventi mirati la corrispettiva libertà positiva, ossia l'effettiva possibilità di esercizio di tale libertà⁶³. Nell'ottica dello Stato interventista la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla necessità di agire concretamente con azioni volte ad assicurare e a promuovere i diritti delle confessioni religiose acattoliche affinché la libertà religiosa possa davvero essere garantita per tutti senza distinzioni di sorta⁶⁴.

Dall'analisi dell'art. 3, comma 2, si ricava che eventuali ostacoli alla libertà religiosa sono di impedimento al pieno sviluppo della persona umana.

La tutela ad una parità di trattamento indipendentemente dal credo religioso trova esplicito richiamo anche nel diritto internazionale e, precisamente, nell'art. 14 della CEDU⁶⁵ dove si afferma che le libertà tutelate e riconosciute nella Convenzione devono essere garantite «senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione». Di qui si deduce – come peraltro dal comma 1 dell'art. 3 della nostra Costituzione⁶⁶ – pur in assenza di formulazione esplicita, il divieto di discriminazione e la conseguente tutela per le

⁶³ Sonia Fiorentino, *Le libertà di religione*, in Casuscelli, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 119.

⁶⁴ Corte Cost. n. 329 del 1997.

⁶⁵ La convenzione, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e integrata dal Protocollo addizionale siglato a Parigi il 20 maggio 1952, è stata resa esecutiva in Italia con la legge n. 848 del 1955.

⁶⁶ Un esplicito divieto a ogni forma di discriminazione è contenuta nel testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero approvato con il D.Lgs. n. 286 del 1998. Così recita l'art. 43, comma 1, richiamando molto da vicino l'art. 14 della CEDU: «[...] costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica». La disciplina prevista dal testo unico è ora integrata dalle norme interne che hanno recepito le direttive comunitarie in tema di discriminazione. Cfr. Jlia Pasquali Cerioli, *Il principio di uguaglianza (art. 3)*, in Casuscelli, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 95-96.

minoranze religiose che decidano di associarsi al fine di professare il loro credo, sulla base del principio che riconosce nell'esercizio e nel rispetto delle libertà fondamentali il fondamento della giustizia e della pace⁶⁷.

6. *L'art. 20 e il divieto di discriminazione delle associazioni con fini religiosi*

La tutela del fenomeno associativo è completata dall'art. 20 Cost. che pone l'accento sul «carattere ecclesiastico» e sul «fine di religione o di culto».

Da un punto di vista storico, per comprendere la ragion d'essere di tale articolo, bisogna ricordare il marcato giurisdizionalismo che aveva contraddistinto la legislazione ecclesiastica del Regno di Piemonte e Sardegna e, successivamente, del Regno d'Italia. La cosiddetta legislazione eversiva, infatti, aveva avuto l'effetto di sopprimere gli enti religiosi non ritenuti di pubblica utilità, a partire dagli ordini contemplativi, con conseguente incameramento dei loro beni da parte dello Stato⁶⁸.

La Costituzione mira ad evitare che questo possa nuovamente accadere.

Il giudizio espresso in questo articolo, in base al quale «(I)l carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività», fu chiarito già in sede di discussione in Assemblea Costituente dall'on. Dossetti che lo aveva proposto:

⁶⁷ Margiotta Broglio, *La protezione internazionale*, cit., pp. 28-29.

⁶⁸ Cfr. Arturo Carlo Jemolo, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Società Editrice Libreria, Milano 1923, pp. 142-44; Id., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano 1979⁵, pp. 33-39; Ferrari, *La libertà religiosa in Italia*, cit., pp. 14-16. Fu soprattutto la legge n. 878 del 1855 a colpire gli enti ecclesiastici, prevedendo la privazione della personalità giuridica degli ordini che non svolgevano funzioni di predicazione o assistenza, mansioni che con le successive disposizioni legislative (D.l. n. 3036 del 1866; L. n. 3848 del 1867) non furono nemmeno più sufficienti ad evitare l'incameramento dei beni degli ordini religiosi da parte dello Stato.

«(Q)uesto articolo vuole affermare un concetto negativo, e cioè che il carattere ecclesiastico o lo scopo di culto non possano essere causa di un trattamento odioso a danno degli enti stessi. La norma si giustifica come esigenza particolare non solo degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, ma anche degli enti religiosi non appartenenti alla religione cattolica, tant'è vero che essa è stata invocata da appartenenti a chiese non cattoliche [...]. La personalità giuridica degli enti ecclesiastici può essere colpita dalle leggi restrittive in vigore per gli altri enti morali; ma in base a questo articolo non può essere colpita in modo speciale per il semplice fatto che si tratta di ente ecclesiastico»⁶⁹.

La ragione di questo articolo risulta valida oggi come allora nonostante i cambiamenti sociali intervenuti e malgrado l'assenza di strumenti normativi adeguati che ne assicurino il rispetto. È evidente l'esigenza di difendere gli enti religiosi, indipendentemente dalla confessione di appartenenza, da una ingerenza dello Stato che miri a colpirne il carattere religioso. La garanzia costituzionale riguarda sia il profilo soggettivo dell'ente, la cui natura è definita dalla soggettività religiosa, sia il profilo oggettivo, con particolare riferimento alle attività di culto svolte⁷⁰. L'art. 20 trova fondamento e rinforzo nell'art. 3: se tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge indipendentemente dalla religione lo Stato non può fare del motivo religioso la ragione per una disparità di trattamento o di interventi a danno delle associazioni che abbiano proprio nella religione il loro fine.

⁶⁹ *Atti dell'Assemblea Costituente - Commissione per la Costituzione - I Sottocommissione*, seduta pomeridiana dell'19 dicembre 1946, p. 503 (http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/I_Sottocommissione/sed051/sed051nc.pdf, ultima consultazione 10 ottobre 2012). Sull'art. 20 cfr. Pietro Rescigno, *Interesse religioso e formazioni sociali*, in *Individui, gruppi, confessioni religiose nello stato democratico*, Atti del Convegno nazionale di diritto ecclesiastico, Siena, 30 novembre - 2 dicembre 1972, Giuffrè, Milano 1973, pp. 68 ss.; Francesco Margiotta Broglio, *Stato e confessioni religiose. I Fonti*, La Nuova Italia Editrice, Firenze 1976, pp. 139-40; Finocchiaro, *Confessioni religiose*, cit., pp. 499-511; Tozzi, *Brevi riflessioni*, cit., p. 4.

⁷⁰ Sulla natura e sul concetto di concetto di ente ecclesiastico cfr. Pierangela Floris, *Autonomia confessionale. Principi-limite fondamentali e ordine pubblico*, Casa editrice dott. Eugenio Jovene, Napoli 1992, pp. 177 ss..

Lo Stato non può operare alcuna forma di discriminazione nei confronti degli enti delle confessioni religiose e, pertanto, non può stabilirne la soppressione o la trasformazione né intervenire sul loro patrimonio, alienarlo o disporre in alcun modo con operazioni miranti ad un'eventuale conversione. Analogamente, esso non può imporre tributi diversi da quelli previsti per gli enti di diritto comune, salvo prevedere una legislazione differente più favorevole⁷¹. In altri termini, il divieto stabilito dal dettato costituzionale riguardante «speciali gravami fiscali» richiama da vicino l'art. 53 Cost. in base al quale «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». I soggetti di cui all'art. 20, infatti, restano sottoposti alla piena potestà tributaria statale. Il profilo soggettivo dell'ente, tuttavia, non può costituire ragione per disporre una disciplina sfavorevole in tema di capacità contributiva, la quale non può essere negativamente influenzata dai fini religiosi che lo contraddistinguono, anche qualora il ricavato di eventuali oneri fosse finalizzato a finanziare attività confessionali. Ciò non esclude, in ogni caso, che possano essere previste agevolazioni fiscali in virtù del particolare riconoscimento conferito alla religione in tema di sviluppo della personalità umana. In tema di amministrazione l'art. 13 della L. n. 127 del 1997, modificato dall'art. 1 della L. n. 192 del 2000, ha abrogato con effetti retroattivi le norme che imponevano a persone giuridiche, associazioni o fondazioni l'obbligo dell'autorizzazione governativa per procedere ad acquisti di beni immobili e ad accettazioni di donazioni, eredità e legati⁷². Proprio per evitare discriminazioni *in peius* si è ritenuto che tale legge fosse rivolta anche agli enti ecclesiastici e confessionali⁷³.

⁷¹ Cfr. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 272-278; Natascia Marchei, *Gli enti centrali della Chiesa cattolica*, in Casuscelli, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 463-467.

⁷² L'art. 13 della L. n. 127 del 1997 («Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo») prevede l'abrogazione dell'art. 17 cod. civ. («La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa») e della L. 21 giugno 1896 n. 218. Quest'ultima, in verità, contemplava insieme enti privati ed enti ecclesiastici.

⁷³ L'unico vincolo tuttora in vigore riguarda i beni culturali per i quali tale autorizzazione è richiesta (D.Lgs. n. 42 del 2004.), senza peraltro che ciò integri violazione dell'art. 20 dal momento che tale disposizione riguarda tutti gli enti, anche quelli di diritto comune. Per quanto riguarda l'espressione «ente ecclesiastico», essa era inizialmente riferito ai soli enti della Chiesa cattolica. In seguito all'Accordo del 18 febbraio 1984 con la Chiesa cattolica e alla firma delle prime intese con le

La disciplina prevista dall'art. 20 si deve riferire sia agli enti dotati di personalità giuridica sia a quelli che ne siano privi: la Costituzione, infatti, tutela le associazioni da ogni indebita ingerenza legislativa e da gravami fiscali non solo quando si tratta di istituzioni già riconosciute, ma anche nel momento della loro formazione e costituzione e, comunque, quando si tratta di enti di fatto non ancora riconosciuti come persone giuridiche⁷⁴. Non solo, l'art. 20 riconosce anche autonomia nella scelta della tipologia associativa, non essendo rilevante:

«la disposizione in esame [...] ha inteso garantire in modo particolare la facoltà dei singoli e delle confessioni religiose di da vita a enti esponenziali [...] aventi “carattere ecclesiastico” e “fine di religione o di culto”»⁷⁵;

considerazione, quest'ultima, rafforzata dalla lettura combinata con gli artt. 2 e 3 cpv. Cost., come, peraltro, si anticipava sopra,

«dato che gli stessi enti possono essere strutture idonee a consentire lo svolgimento della personalità dei singoli, sicché il fatto di porre le limitazioni ipotizzate dalla norma in esame costituirebbe, per sé, un limite per la libertà e l'uguaglianza dei singoli promotori, partecipanti o beneficiari degli enti colpiti dalla legge»⁷⁶.

Declinando la norma costituzionale all'associazionismo religioso in generale e musulmano in particolare se ne ricava il diritto a costituire un'associazione secondo

altre confessioni religiose ora si può aggiungere alla dicitura "enti ecclesiastici" la denominazione più specifica relativa alle singole confessioni, che possono essere altresì indicate con le espressioni “enti religiosi” o “enti della Chiesa o della Confessione” in questione. Cfr. Enrico Vitali – Antonio G. Chizzoniti, *Manuale breve di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano 2009, p. 79; Sonia Fiorentino, *Gli enti ecclesiastici*, in Casuscelli, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 289-90. Per un approfondimento sul tema cfr. Salvatore Berlingò, *Enti ecclesiastici – Enti delle Confessioni religiose*, in *Il diritto, enciclopedia giuridica* de «Il Sole 24 Ore», 6, 2008.

⁷⁴ Francesco Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, ediz. compatta, aggiornamento a cura Andrea Bettetini e Gaetano Lo Castro, Zanichelli, Bologna 2012⁴, p. 145.

⁷⁵ Finocchiaro, *Confessioni religiose*, cit., p. 499.

⁷⁶ *Ibid.*, p. 501.

il normotipo più confacente, anche di diritto civile, senza essere costretti a sottostare alla disciplina sui culti ammessi (su cui, *infra*, l'ultimo paragrafo del presente capitolo e il secondo capitolo).

7. *Il principio della libertà religiosa specificamente riconosciuta alle confessioni (art. 8, comma 1)*

L'art. 8, comma 1, Cost. riconosce il principio di libertà religiosa in modo specifico alle confessioni religiose. Si tratta di un articolo fondamentale, in base al quale «(T)utte le confessioni religiose sono ugualmente libere di fronte alla legge», si colloca ancora nella sfera di tutela dei bisogni religiosi del cittadino e affronta il tema delle associazioni religiose definite qui più specificamente come confessioni⁷⁷, ma non ancora considerate da un punto di vista organizzativo come accade ai commi 2 e 3. Il fenomeno associativo è qui visto nel suo momento statico, prendendo, cioè, in considerazione la confessione religiosa già nel suo esistere come aggregazione di fedeli che estrinseca la propria fede all'interno di un gruppo. La dottrina avvicina non a caso l'art. 8, comma 1, all'art. 19 in quanto la garanzia prevista a favore di ogni confessione è finalizzata a tutelare la libertà religiosa del singolo⁷⁸. «(L)'eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta» infatti «la proiezione necessaria sul piano comunitario» di quella dei singoli individui⁷⁹.

Questo articolo al suo primo comma è considerato di primaria importanza a tal punto da poter essere ritenuto uno dei principi cardine del diritto ecclesiastico, poiché conferisce fondamento e tutela al pluralismo confessionale in base al quale tutte le confessioni devono godere di ugual trattamento e non possono essere discriminate in alcun modo⁸⁰. Ne consegue che le convinzioni religiose delle diverse

⁷⁷ Non ci si sofferma qui sulla nozione di «confessione» che sarà oggetto di un paragrafo specifico.

⁷⁸ Botta, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 87; Jlia Pasquali Cerioli, *I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale (artt. 7 e 8)*, in Casuscelli, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 102-103.

⁷⁹ Corte Cost. n. 346 del 2002.

⁸⁰ Cerioli, *I principi e gli strumenti*, cit., pp. 102-103. Cfr. altresì Giuseppe Casuscelli, *Concordati, intese e pluralismo confessionale*, Giuffrè, Milano 1974.

confessioni non possono essere oggetto né di propaganda né di biasimo da parte dei poteri statali, come ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza 195 del 1993: «[...] qualsiasi discriminazione in danno dell'una o dell'altra fede religiosa è costituzionalmente inammissibile in quanto contrasta con il diritto di libertà e con il principio di uguaglianza»⁸¹. Ciò non significa «indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale»⁸². In base al principio di laicità, infatti, che costituisce un principio supremo del nostro ordinamento costituzionale⁸³, lo Stato è chiamato ad un atteggiamento equidistante e imparziale nei confronti di tutte le confessioni religiose indipendentemente dal dato quantitativo della loro diffusione⁸⁴ e dalla maggiore o minore reazione che si può verificare a livello sociale in seguito a una violazione dei loro diritti⁸⁵. L'uguale libertà è prevista per tutte le confessioni indipendentemente dal fatto che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato e che tale intesa sia stata approvata o meno con legge⁸⁶.

In mancanza di un effettivo pluralismo confessionale uno Stato non può, dunque, essere definito realmente ispirato al principio di laicità⁸⁷. Lo Stato è, così, chiamato ad un atteggiamento equidistante e imparziale nei confronti di tutte le confessioni religiose, senza riguardo per il dato quantitativo della loro diffusione e dalla maggiore o minore reazione che si può verificare a livello sociale in seguito a

⁸¹ Cfr. anche Corte Cost. n. 925 del 1988; n. 440 del 1995; n. 235 del 1997; n. 346 del 2002; Tar Puglia - Bari, sez. II, n. 1131 del 2008.

⁸² Corte Cost. n. 203 del 1989.

⁸³ Corte Cost. n. 508 del 2000: La laicità è «un principio che la Corte Costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di “principio supremo” (sentenze nn. 203 del 1989, 259 del 1990, 195 del 1993 e 329 del 1997), caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse (sentenza n. 440 del 1995).

⁸⁴ Corte Cost. n. 925 del 1988; n. 440 del 1995; n. 329 del 1997; n. 508 del 2000.

⁸⁵ Corte Cost. n. 329 del 1997; n. 508 del 2000.

⁸⁶ Cfr. Tar Puglia – Bari, sez. II, n. 1131 del 2008; Tar Veneto – Venezia, sez. I, n. 1498 del 2007.

⁸⁷ Corte Cost. n. 508 del 2000: La laicità è «un principio che la Corte Costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di “principio supremo” (sentenze nn. 203 del 1989, 259 del 1990, 195 del 1993 e 329 del 1997), caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse (sentenza n. 440 del 1995).

una violazione dei loro diritti⁸⁸. L'uguale libertà è prevista per tutte le confessioni indipendentemente dal fatto che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato e che tale intesa sia stata approvata o meno con legge⁸⁹.

Parità di trattamento significa anche possibilità di adire agli stessi mezzi giuridici per far valere e rendere effettivi tali diritti di libertà⁹⁰. Parlare della cosiddetta *Chancengleichheit*⁹¹ non significa tuttavia che il legislatore non possa prevedere un trattamento giuridico differenziato qualora ciò sia finalizzato a garantire il pluralismo confessionale e non a istituire forme di privilegio. Come afferma la Corte Costituzionale lo Stato deve mantenere un atteggiamento di imparzialità nei confronti delle confessioni religiose

«ferma naturalmente la possibilità di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario (art. 7 della Costituzione) e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite intese (art. 8)»⁹².

8. *I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose: l'aspetto organizzativo dell'associazionismo e il limite del non contrasto con l'ordinamento giuridico italiano (art. 8, commi 2 e 3)*

Gli articoli 7 e 8 commi 2 e 3 affrontano il tema dell'associazionismo per fini religiosi in relazione all'aspetto organizzativo. Se l'art. 7 è relativo alla Chiesa

⁸⁸ Corte Cost. n. 329 del 1997; n. 508 del 2000.

⁸⁹ Cfr. Tar Puglia – Bari, sez. II, n. 1131 del 2008; Tar Veneto – Venezia, sez. I, n. 1498 del 2007.

⁹⁰ Giuseppe Casuscelli, *Libertà religiosa e confessioni di minoranza. Tre indicazioni operative*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1, aprile 1997, pp. 61-92 part. pp. 61-68 (pubblicato anche in *Scritti di onore di Gaetano Catalano*, Soveria Mannelli, Catanzaro 1998, pp. 397 ss.) puntualizza che l'effettivo livello di libertà religiosa garantito da un ordinamento deve essere valutato considerando se tutte le confessioni ne godono in modo uguale e parla di mancata attuazione del primo comma dell'art. 8. Egli auspica una disciplina di «diritto comune» rivolta a tutte le confessioni che consenta allo Stato di garantire anche in via legislativa l'attuazione di tale libertà, affinché si possa davvero parlare di laicità quale elemento costitutivo dello Stato.

⁹¹ Vitali – Chizzoniti, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 39.

⁹² Corte Cost. n. 508 del 2000

Cattolica e non sarà in questa sede oggetto di una specifica trattazione, l'art. 8 è più specificamente attinente alle altre confessioni religiose⁹³. Il secondo comma di quest'ultimo articolo prevede, infatti, che «(L)e confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano». Tale disposizione riconosce, innanzitutto, che le confessioni non sono obbligate a organizzarsi ma possono rimanere a livello di aggregazione di fedeli prive di una forma istituzionale⁹⁴. È esclusa, pertanto, ogni forma di ingerenza da parte dello Stato in ogni ambito di organizzazione interna delle confessioni e, in particolare, in quello degli statuti, che possono essere liberamente predisposti e avere conseguentemente efficacia civile. Si può, pertanto, parlare di una vera e propria riserva di statuto in quanto lo Stato non può interferire con i contenuti che sono prerogativa esclusiva delle confessioni. Come afferma la Corte Costituzionale con la sentenza n. 43 del 1988

«(A)l riconoscimento da parte dell'art. 8, secondo comma, Cost., della capacità delle confessioni religiose, diverse dalla cattolica, di dotarsi di propri statuti, corrisponde l'abbandono da parte dello Stato della pretesa di fissarne direttamente per legge i contenuti»⁹⁵.

In secondo luogo, l'art. 8, comma 2, stabilisce il limite della conformità con l'ordinamento giuridico italiano attraverso una formula di non evidente chiarezza che

⁹³ In realtà, come ricorda Cerioli, *I principi e gli strumenti*, cit., p. 61 laddove l'art 7, comma 1, prevede che «Lo Stato e la Chiesa cattolica, sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani» bisogna intendere l'indipendenza tra gli ordini come relativa non solo alla Chiesa cattolica ma anche a tutte le confessioni religiose di modo che venga affermata quella separazione tra la sfera temporale e quella spirituale che è corollario del principio di laicità.

⁹⁴ Corte Cost. n. 195 del 1993 «Possono quindi sussistere confessioni religiose che non vogliono ricercare un'intesa con lo Stato, o pur volendola non l'abbiano ottenuta, ed anche confessioni religiose strutturate come semplici comunità di fedeli che non abbiano organizzazioni regolate da speciali statuti. Per tutte, anche quindi per queste ultime - ed è ipotesi certo più rara rispetto a quella della sola mancanza d'intesa - vale il principio dell'uguale libertà davanti alla legge».

⁹⁵ Cfr. anche Corte Cost. n. 259 del 1990.

ha costretto la dottrina ad arrovellarsi sul suo preciso significato⁹⁶. La Corte Costituzionale, dal canto suo, ha affermato che tale espressione deve essere riferita «solo ai principi fondamentali dell'ordinamento stesso e non anche a specifiche limitazioni poste da particolari disposizioni normative» (sent. n. 43 del 1988). La dottrina, a sua volta, tenendo presente il tenore letterale della norma che affronta l'associazionismo da un punto di vista organizzativo, si è interrogata su che cosa esattamente debba non essere in contrasto con l'ordinamento e ha preso in considerazione alcune norme statutarie. Si tratta, in particolare, delle cosiddette norme di azione e di relazione e delle disposizioni che disciplinano la struttura della confessione indicando i diversi organi in cui essa si articola. Non è in ogni caso compreso nell'art. 8, comma 2, il riferimento ai principi religiosi su cui le confessioni sono fondate⁹⁷. L'analisi di tale disposizione, peraltro, non deve essere scissa dall'art. 19 e da tutto quel complesso di considerazioni sulla libertà religiosa che da esso derivano. Non può, dunque, essere chiamata in causa l'ideologia in astratto professata da una determinata confessione, bensì la norma o il complesso di norme in cui tale ideologia può tradursi e a cui l'associazione potrebbe eventualmente voler attribuire rilevanza civile⁹⁸. A ciò si può aggiungere tuttavia che

«(A)nche in questo caso non potrà essere trascurato il collegamento tra le disposizioni costituzionali che tutelano le libertà dei singoli e dei gruppi, e

⁹⁶ Cesare Mirabelli, *L'appartenenza confessionale: contributo allo studio delle persone fisiche nel diritto ecclesiastico italiano*, CEDAM, Padova 1975, pp. 153-54. Per un'analisi più approfondita del limite della compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano, cfr. Floris, *Autonomia confessionale*, cit., pp. 168-177.

⁹⁷ Cfr. Arturo Carlo Jemolo, *Le libertà garantite dagli artt. 8, 9, 21 della Costituzione*, Giuffrè, Milano 1952, estr. da «Il diritto ecclesiastico», 63, 3., luglio-settembre 1952, pp. 393 ss.; Sergio Lariccia, *La libertà delle confessioni religiose diverse dalla cattolica*, Jovene, Napoli 1986, pp. 54 ss.; Piero Bellini, *I rapporti fra lo stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in *Il pluralismo confessionale nella attuazione della Costituzione*, Atti del Convegno di studi, Roma, 3 giugno 1986, Accademia nazionale dei Lincei, Jovene, Napoli 1986, pp. 91 ss.; Nicola Colaianni, *Confessioni religiose e intese: contributo all'interpretazione dell'art. 8 della Costituzione*, Pubblicazioni della Facoltà giuridica dell'Università di Bari, 97, Cacucci, Bari 1990, pp. 109 ss.

⁹⁸ Carlo Cardia, *Stato e confessioni religiose: il regime pattizio*, il Mulino, Bologna 1988, p. 132; Floris, *Autonomia confessionale*, cit., p. 171.

pertanto un giudizio di illiceità dei fini collettivi potrà darsi solo per quei fini che siano vietati ai singoli dalla legge penale»⁹⁹.

Ancora più specifico sull'aspetto organizzativo delle confessioni è il comma 3 dell'art. 8 in base al quale «(I) loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze»¹⁰⁰. Specularmente a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, per la Chiesa cattolica i cui rapporti con lo Stato sono regolati dai Patti Lateranensi¹⁰¹, la Costituzione identifica nelle intese lo strumento attraverso il quale l'azione dello Stato e quello delle confessioni «si compenetrano, pur senza confondersi»¹⁰². Attraverso le disposizioni volte a disciplinare la materia dei rapporti con le confessioni lo Stato, dopo aver identificato nella libertà religiosa il

«criterio ordinativo dei comportamenti umani volti al trascendente, proprio perché i problemi da essa suscitati non si esauriscono nell'ordine politico e profano dell'immanenza, esige ed ottiene uno specifico e radicale riconoscimento di alterità, quasi il prototipo del massimo di rilevanza che lo Stato democratico e pluralista (“personalista”) può riservare ad una forma di autonomia sociale»¹⁰³.

⁹⁹ Floris, *Autonomia confessionale*, cit., pp. 171-72. L'applicabilità dell'art. 18 alla sfera dell'associazionismo è in realtà questione molto controversa e non di facile soluzione. Se infatti è indubbio che tra le norme che regolano l'associazionismo rientri anche l'art. 18 che sancisce il diritto alla libera associazione, la questione dell'illiceità penale è problematica e la dottrina presenta posizioni non concordi. Cfr. a questo proposito Alessandro Pace, *Art. 18*, in Giuseppe Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Artt. 13-20: Rapporti civili*, Zanichelli – Società Editrice del Foro Italiano, Bologna - Roma 1977, pp. 202 ss.

¹⁰⁰ Per l'analisi del processo di formazione di tale articolo e la relativa discussione in sede di Assemblea Costituente si rimanda a Margiotta Broglio, *Stato*, cit., 1, pp. 132-36; Gianni Long, *Alle Origini del pluralismo confessionale. Il dibattito sulla libertà religiosa nell'età della Costituente*, il Mulino, Bologna 1990, pp. 348-53; Botta, *Diritto ecclesiastico* cit., I ediz., pp. 85-94.

¹⁰¹ Art 7, comma 2, Cost. «I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale».

¹⁰² Berlingò, *Enti*, cit., p. 14. La rilevanza del fenomeno religioso che è da tale da non poter essere sottovalutata dallo Stato è ben chiarita da Mario Ricca, *Metamorfosi della sovranità e ordinamenti confessionali*, Giappichelli, Torino 1999, pp. 305 ss.

¹⁰³ Berlingò, *Enti*, cit., p. 15. Cfr. anche Id., *Fonti del diritto ecclesiastico*, in *Digesto delle discipline Pubblicistiche*, VI, UTET, Torino 1991, pp. 456 ss.

Infatti, a differenza di quanto accadeva nello Stato liberale che lasciava al privato la regolamentazione di tutto ciò che atteneva la sfera del sacro, lo Stato sembra essere oggi orientato a una politica di intervento. Pur mantenendo ferma la sua posizione di non ingerenza in tutto ciò che concerne la dogmatica e il patrimonio spirituale in cui si identificano le diverse confessioni, esso si attiva a tutela del diritto di libertà religiosa, il quale trova diretta esplicazione anche nella regolamentazione dei rapporti con le confessioni stesse¹⁰⁴. Scrive la Corte Costituzionale:

«(L)e intese di cui all'art. 8, terzo comma, sono infatti lo strumento previsto dalla Costituzione per la regolazione dei rapporti delle confessioni religiose con lo Stato per gli aspetti che si collegano alle specificità delle singole confessioni o che richiedono deroghe al diritto comune»¹⁰⁵.

In base al terzo comma dell'art. 8 lo Stato non ha alcun obbligo di stipulare un'intesa con le confessioni, le quali a loro volta sono libere di scegliere se chiederla o meno all'autorità competente. Il giudice delle leggi continua nella medesima sentenza:

«[...] la stipulazione delle intese è rimessa non solo alla iniziativa delle confessioni interessate (le quali potrebbero anche non voler ricorrere ad esse, avvalendosi solo del generale regime di libertà e delle regole comuni stabilite dalle leggi), ma anche, per altro verso, al consenso prima del Governo – che non è vincolato oggi a norme specifiche per quanto riguarda l'obbligo, su richiesta della confessione, di negoziare e di stipulare l'intesa – e poi del Parlamento, cui spetta deliberare le leggi che, sulla base delle intese, regolano i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato».

¹⁰⁴ Silvio Ferrari, *Libertà religiosa e uguaglianza. Attualità del principio di separazione tra Stato e Chiesa*, in «Aggiornamenti sociali», 1, 1991, pp. 47 – 61.

¹⁰⁵ Corte Cost. n. 346 del 2002.

Se le confessioni munite di intesa trovano in essa la disciplina che regola in modo adeguato e completo i rapporti con lo Stato consentendo chiarezza e tutela per i loro profili associativi ed organizzativi, ciò non accade per quelle senza intesa. In tal caso gli unici testi normativi tutt'oggi in vigore rimangono la legge n. 1159 del 1929 e il suo regolamento di esecuzione, il R.D. n. 289 del 1930, che non offrono alle formazioni religiose sufficienti garanzie e anzi le pongono in posizione di netto svantaggio.

Si passa ad analizzare questa disciplina speciale e, successivamente, ad esaminare quella di diritto comune che regola le associazioni religiose.

CAPITOLO TERZO

L'ASSOCIAZIONISMO RELIGIOSO TRA DIRITTO SPECIALE E DIRITTO COMUNE NELLA PROSPETTIVA DELL'AUTONOMIA CONFSSIONALE

1. Premessa

Nell'ottica di dare attuazione ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione in tema di associazionismo, l'ordinamento italiano contempla due possibilità: attenersi alle disposizioni del diritto speciale, qualora la Confessione opti per un'organizzazione strutturata per il tramite di enti esponenziali, oppure far riferimento al diritto comune, che prevede i principi di libertà associativa e di autonomia organizzativa in base ai quali a tutti gli individui è consentito di riunirsi per finalità lecite in forme associative nel rispetto delle norme del Codice Civile e di eventuali altre leggi sull'argomento.

Sin d'ora si rileva che obiettivo del legislatore è assicurare anche la libertà istituzionale, garantendo, non privilegi, ma l'autonomia confessionale: il discorso sull'associazionismo è, quindi, legato a quest'ultima.

Alla fine del capitolo si proverà a rispondere al quesito se tale autonomia costituisca il presupposto della specialità e se, di conseguenza, si configuri anche come costituzionalmente vincolante l'opportunità di una legge speciale oppure se il diritto comune possa ritenersi sufficiente, configurato come "buon diritto", a garantire i diritti costituzionali dell'associazionismo religioso anche espresso in forme istituzionalmente confessionali.

2. *Il riconoscimento della personalità giuridica per gli enti delle confessioni prive di intesa: il procedimento previsto dalla legge n. 1159 del 1929*

Il diritto speciale comprende sia le disposizioni bilaterali che discendono dal Concordato con la Chiesa cattolica o dalle Intese con altre confessioni religiose diverse dalla cattolica, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della Costituzione, sia le norme della legge del 24 giugno 1929 n. 1159 sui culti ammessi, più specificamente denominata «Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi». Tale legge trova il relativo regolamento di esecuzione nel R.D. n. 289 del 28 febbraio 1930 «Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento della stessa con le altre leggi dello Stato».

Questa disciplina riguarda tutte le aggregazioni religiose dotate di una struttura organizzata e attualmente prive di intesa¹⁰⁶, che possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica ed essere eretti in «enti morali di religione e di culto»¹⁰⁷.

Di solito le confessioni religiose non hanno nel nostro ordinamento in sé personalità giuridica, ma la ottengono gli enti a cui esse danno vita. La legge del 1929 prevede, per gli enti delle confessioni senza intesa, una disciplina aggravata rispetto alle altre modalità previste dal nostro ordinamento che, com'è noto, sono quattro: per antico possesso di stato tramite attestato del Ministro dell'Interno¹⁰⁸, qualora l'ente dimostri di averla posseduta in data anteriore al 7 giugno 1929¹⁰⁹; per atto legislativo sia che si tratti di nuovi enti sia che gli enti siano in via di fatto già

¹⁰⁶ Le disposizioni previste dalla legge del 1929 e dal R.D. del 1930 cessano di avere efficacia e non sono applicabili per le confessioni che abbiano stipulato intese con lo Stato.

¹⁰⁷ Art 2 L. n. 1159 del 24 giugno 1929: «Gli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri».

¹⁰⁸ L'art. 15, comma 5, del d.p.r. n. 33 del 1987 stabilisce che è sufficiente un attestato del Ministero dell'Interno e che non è più necessario ricorrere ad un apposito decreto di riconoscimento.

¹⁰⁹ Rientrano in questo caso, tra gli enti della Chiesa cattolica, la Santa Sede, i seminari, i capitoli, le Cattedrali e le parrocchie più antiche; tra gli enti delle Confessioni religiose diverse dalla cattolica la Tavola valdese e i quindici concistori della Chiese delle Valli valdesi.

esistenti ¹¹⁰ ; per decreto ministeriale mediante procedimento abbreviato o ordinario¹¹¹.

In base all'art. 2 della legge n. 1159 del 1929

«(G)li istituti di culti diversi dalla religione dello Stato, possono essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri».

Come si evince dalla lettera della legge, non è sufficiente un decreto ministeriale ma è necessario un decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione (politica) del Consiglio dei Ministri. Non si applica, infatti, l'art. 2 della Legge 13 del 1991 in base al quale

«(G)li atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra».

¹¹⁰ Si possono citare a titolo di esempio la Conferenza episcopale italiana (art. 13 L. n. 222 del 1985), le Comunità ebraiche e l'Unione delle Comunità (artt. 18 e 19 dell'Intesa israelitica approvata dalla L. n. 101 del 1989), l'Unione cristiana delle Chiese avventiste del settimo giorno (art. 19 della L. n. 516 del 1988) e le comunità evangeliche territoriali (art. 17 della L. n. 520 del 1995).

¹¹¹ Il riconoscimento tramite procedimento abbreviato è previsto per le diocesi, le parrocchie e gli Istituti per il sostentamento del clero dagli artt. 22 e 29 della L. n. 222 del 1985, in base al quale il controllo sulla legittimità e la regolarità degli atti spetta all'autorità governativa in forza di un processo di omologazione con il procedimento di attribuzione della personalità giuridica agli enti privati quali la società di capitali. Nel caso di tali società l'attribuzione della personalità giuridica avviene con iscrizione nell'apposito registro dopo che l'autorità giudiziaria ha riconosciuto la conformità alle legge del suo atto costitutivo in base quanto disposto dagli articoli 2331 e 2463 ultimo comma cod. civ. Per quanto riguarda il procedimento ordinario esso si applica agli enti della Chiesa cattolica per i quali si segue la disciplina prevista dalla legge 222 del 1985 e quelli appartenenti alle Confessioni con Intesa.

L'erezione in ente morale rientra, infatti, nei casi previsti dall'art. 1, comma 1 che alla lettera ii) stabilisce che «tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri» richiedono la forma di d.p.r.. In base alla legge 400 la deliberazione del Consiglio dei Ministri è, infatti, specificamente richiesta per «gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione»¹¹².

L'unica agevolazione è la non obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato in seguito alla legge n. 127 del 1997, detta anche Bassanini bis, la quale semplifica le procedure amministrative e specifica i casi in cui il ricorso al Consiglio di Stato è imprescindibile¹¹³. Di fatto, dopo una prima fase durante la quale non si fece più ricorso al parere del Consiglio di Stato, che poteva naturalmente essere chiamato a esprimersi per casi particolarmente complessi, si ritornò per prassi a richiederlo, così che la semplificazione procedurale non ha più avuto in questo ambito alcun esito concreto¹¹⁴.

Il procedimento che le associazioni religiose sono tenute a seguire per ottenere l'erezione in ente morale, i requisiti richiesti e i documenti da produrre sono enunciati dagli articoli 10 e 11 del R.D. del 1930.

L'art. 10 prevede che

«(L)'erezione in ente morale degli istituti dei culti diversi dalla religione dello stato può essere chiesta da qualsiasi interessato con domanda diretta al Ministro dell'Interno. La domanda è presentata all'ufficio di culto presso la prefettura e deve essere corredata dal testo dello statuto dell'ente da cui

¹¹² Cfr. Ferrari, *La libertà religiosa* cit., p. 102, nota 5.

¹¹³ Art. 25 L. n. 127 del 1997:

«(Il) parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

1. per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché l'emanazione dei testi unici;
2. per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
3. sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri».

Art. 26:

«(È) abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria [...]».

¹¹⁴ Cfr. Ferrari, *La libertà religiosa* cit., p. 102.

risultino lo scopo, gli organi dell'amministrazione, le norme di funzionamento di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini. Con il decreto di erezione può stabilirsi che il legittimo rappresentante dell'ente sia cittadino italiano. In ogni caso, però, il legittimo rappresentante dell'ente deve avere il domicilio nello Stato».

L'art. 11 aggiunge:

«(O)ve lo statuto di un istituto non vi provveda, si deve nel decreto di erezione dell'istituto stesso in ente morale disporre circa le finalità alle quali saranno devoluti i beni dell'ente, in caso di estinzione del medesimo per qualsiasi causa. [...]».

Ulteriore specificazione in merito a requisiti e documenti richiesti è fornita dalla circolare n. 111 del 20 aprile 1998 del Ministero dell'Interno, Direzione generale – oggi centrale – degli Affari del culto. Deputato a fare domanda è il rappresentante legale dell'ente che deve risiedere all'interno dello Stato italiano. La domanda in bollo, da lui sottoscritta, deve essere inviata alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'Ente indicando la denominazione e la sede dell'Ente, la sua natura giuridica e la documentazione allegata. Quest'ultima deve comprendere¹¹⁵:

1. «(A)tto costitutivo e statuto redatto innanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico. Dovrà essere prodotto in 5 copie autenticate, di cui 2 in bollo e dovrà contenere: denominazione dell'ente, indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. L'atto costitutivo e lo statuto devono anche determinare, quando si tratta di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le

¹¹⁵ Cfr. anche i siti <http://www.prefettura.it/mantova/contenuti/35836.htm> e <http://www.prefettura.it/alessandria/contenuti/15262.htm> (ultima consultazione 31 agosto 2012).

condizioni della loro ammissione; lo statuto deve inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate con Decreto del Presidente della Repubblica.

2. Relazione sui principi religiosi cui l'ente si ispira e sulle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti: se i principi religiosi si estrinsecano in riti, se sia prevista la figura del ministro di culto, l'eventuale autorità religiosa da cui l'ente dipende, l'elenco delle eventuali sedi italiane ed estere con i nominativi dei responsabili e la consistenza numerica dei fedeli.

3. Atto o contratto relativo alla disponibilità della sede (copia): la disponibilità dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo (es. contratto di locazione).

4. Prospetti economici con l'indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza dell'ente.

5. Dichiarazione di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare a disposizione dell'ente.

6. Dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana o al domicilio in Italia (può essere certificata)».

L'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture, non è richiesta per l'associazione eretta in ente morale, diversamente da quanto avviene per le Confessioni dotate di intesa¹¹⁶.

La legge del 1929 e il successivo decreto del 1930, per quanto costituiscono ad oggi gli unici punti di riferimento normativi specifici in materia di conferimento della personalità giuridica alle associazioni religiose non appartenenti a una Confessione dotata di intesa, sono giudicati antiquati e distaccati dalle necessità

¹¹⁶ Art. 26 L. n. 516 del 1988; art. 18 L. n. 517 del 1988; art. 24 L. n. 101 del 1989; art. 13 L. n. 116 del 1995; art. 24 L. 520 del 1995.

odierne, nonché dal panorama politico-culturale della società attuale. L'elemento della multi-confessionalità, ormai non più trascurabile e che anzi tenderà sempre di più, con gli anni, a divenire sempre più manifesto, impone al legislatore di prendere adeguati provvedimenti per rispondere adeguatamente alle sfide tempi.

Si tratta, inoltre, di una disciplina che solleva non pochi dubbi sulla legittimità costituzionale di alcune sue norme. Se la legge n. 127 del 1997 ha abrogato il comma 2 dell'art. 2 che prevedeva «l'autorizzazione governativa per gli acquisti e per l'alienazione dei beni dei corpi morali», di palese illegittimità costituzionale in quanto in contrasto con l'art. 20 Cost. – dal momento che tale forma non è prevista dal codice civile per le associazioni riconosciute oltre che esclusa per gli enti della Chiesa cattolica¹¹⁷ – è però tuttora in vigore il comma 3 che prevede la possibilità per lo Stato di stabilire nel decreto «norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo» sull'associazione eretta in ente morale, nonché i collegati articoli 13, 14 e 15 del R.D. del 1930. L'art. 13 sottopone gli enti morali alla vigilanza e alla tutela governativa¹¹⁸. Gli fa seguito l'art. 14 che prevede la facoltà di ordinare visite e ispezioni e attribuisce al Ministro dell'Interno il potere di sciogliere l'amministrazione e di nominare un commissario governativo in caso di gravi irregolarità nell'amministrazione o di impossibilità di funzionamento¹¹⁹. Lo stesso Ministro dell'Interno, in base all'art. 15, può poi dichiarare la nullità di atti o deliberazioni dell'ente qualora ricorrano violazioni di leggi o di regolamenti¹²⁰.

¹¹⁷ Art. 52 L. n. 222 e L. n. 206 del 1985.

¹¹⁸ Art. 13 R.D. n. 289 del 28 febbraio 1930:

«(O)ltre alle norme speciali stabilite nel decreto di erezione in ente morale, gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato sono soggetti alla vigilanza e alla tutela governativa.

Tutte le attribuzioni spettanti allo Stato sugli istituti sopra menzionati sono esercitate dal Ministro dell'Interno e dagli organi dal medesimo dipendenti».

¹¹⁹ Art. 14 *ibid.*

«(L)a vigilanza governativa di cui all'articolo precedente include la facoltà di ordinare visite ed ispezioni agli istituti indicati nell'articolo stesso.

Quando siano accertate, comunque, gravi irregolarità nell'amministrazione di tali istituti ovvero quando l'amministrazione non sia in grado di funzionare, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto può sciogliere l'amministrazione medesima e nominare un commissario governativo per la temporanea gestione».

¹²⁰ Art. 15 *ibid.*:

Il giudice delle leggi ha, ad ogni modo, dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sugli articoli 13, 14 e 15¹²¹ a conferma di quanto già espresso in una sentenza del TAR Campania - Napoli¹²² in base alla quale, a proposito della medesima questione di legittimità degli articoli 13 e 14,

«il potere di vigilanza dell'autorità governativa, che prevede anche la facoltà di disporre le ispezioni degli istituti di confessioni religiose diverse dalla cattolica, non incide sulla libertà di culto, di cui agli art. 19 e 20 Cost., che rimane impregiudicata, né rappresenta un limite alla libertà di associazione, di cui agli art. 2 e 18 Cost., in rapporto al fine religioso, di cui, invece, rappresenta una garanzia, mirando ad evitare che lo strumento associativo si pieghi a finalità che con quelle religiose nulla hanno a che vedere; né, infine, viola l'art. 3 Cost., in quanto, secondo l'art. 8 Cost., le confessioni religiose diverse dalla cattolica (e, quindi, i singoli istituti attraverso i quali si esplica l'esercizio della libertà di culto) vengono disciplinati i loro rapporti con lo Stato sulla base di intese con le relative rappresentanze».

Già in precedenza il Consiglio di Stato aveva ritenuto che la facoltà del Ministro dell'Interno di sciogliere l'amministrazione degli istituti dei culti diversi dalla religione cattolica rappresentasse una garanzia del diritto di associazione per fini religiosi e non un limite, dal momento che andava ad agire sulle strutture dell'ente e non sul diritto di associazione in quanto tale¹²³.

La disciplina prevista dall'art. 2, comma 3, e dall'art. 13 non trova tuttavia riscontro nella normativa di diritto comune relativa alle persone giuridiche e sembra dunque in contrasto con l'art. 20 Cost. oltre che con il principio di laicità, che prevede la non ingerenza nell'ordine proprio dei gruppi religiosi. L'art. 20 Cost.,

«(I)n qualunque tempo, con decreto reale, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, udito il Consiglio di Stato, può essere dichiarata la nullità di atti o deliberazioni degli istituti indicati nell'art. 13, quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti».

¹²¹ Corte Cost. n. 203 del 1981.

¹²² Tar Campania - Napoli, sez. III, n. 874 del 1999.

¹²³ Cons. Stato, sez. IV, n. 396 del 1979.

infatti, non nega la possibilità di introdurre norme speciali per gli enti ecclesiastici, ma vieta che tali norme siano di carattere peggiorativo rispetto a quelle in vigore per le persone giuridiche in genere. Dovrebbe, pertanto, essere esclusa qualsiasi prescrizione diversa da quelle previste per i provvedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche in base agli articoli 14-35 del codice civile.

Un'altra critica che ben a ragione si può rivolgere alla legge del 1929 è che essa è meno favorevole di quella prevista dal diritto comune per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti privati non commerciali, oggi regolata dal d.p.r. 10 febbraio 2000 n. 361, che prevede una semplificazione delle procedure. L'art. 1, comma 1, di tale normativa, attribuisce, infatti, la competenza in materia di riconoscimento al prefetto che, se accoglie la domanda, dispone l'iscrizione nell'apposito registro delle persone giuridiche. Tale iscrizione ha valore costitutivo e non meramente dichiarativo in quanto determina l'acquisto della personalità giuridica senza la necessità di un ulteriore specifico decreto. A proposito degli enti religiosi l'art. 9, comma 2, dispone, tuttavia, che

«(N)ulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione».

È evidente che il regolamento, così disponendo in materia di enti appartenenti a confessioni religiose dotate di intesa, non poteva prevedere una disciplina più favorevole per quelle prive di intesa e, dunque, ancora sottoposte alla legge del 1929.

La disparità di trattamento tra le associazioni con fini religiosi e quelle di diritto privato in termini di riconoscimento è, pertanto, palese, come manifesto è il

fatto che il punto discriminatorio sia proprio il fine religioso dell'ente. E ciò costituisce senza dubbio un motivo di aperto contrasto con l'art. 20 Cost.¹²⁴.

3. *L'associazionismo religioso nel diritto comune*

Il fenomeno dell'associazionismo religioso si configura anche secondo i canoni del diritto comune¹²⁵. Si fa riferimento, infatti, al Codice Civile, Titolo II del Libro I – nell'ambito, dunque, delle persone giuridiche – agli articoli 14-35, nel capo II dedicato alle associazioni e alle fondazioni e agli articoli 36-42, nel capo III sulle associazioni non riconosciute e sui comitati. Se ne occupano, inoltre, alcune leggi civili e tributarie, che assumono particolare importanza in relazione all'associazionismo musulmano: il D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), la l. n. 266 del 11 agosto 1991 sulle organizzazioni di volontariato (ODV), la l. n. 383 del 7 dicembre 2000 sulle associazioni di promozione sociale (APS)¹²⁶.

¹²⁴ Si rammenta, peraltro, il consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato secondo il quale si applica la normativa sui "culti ammessi", allorché l'organizzazione abbia un fine di culto indipendentemente dall'importanza che questo abbia agli scopi e nella vita associativa (da ultimo cfr. Cons. Stato 17 aprile 2009, n. 2331). A tal proposito, si conviene con chi osserva che «(Q)uesto orientamento, peraltro, sembrerebbe ulteriormente confermare la prevalenza, sulla finalità privatistica, dell'ottica pubblicistica e apicale, funzionale al loro controllo e alla loro selezione, con cui è ancora guardata la procedura di riconoscimento della personalità giuridica degli enti delle confessioni diverse dalla cattolica [...]». Così Ferrari, *La libertà religiosa*, cit., p. 102, nota 6.

¹²⁵ Adriano Propersi – Giovanna Rossi, *Gli Enti non profit*, Il Sole 24 ORE S.p.A., Milano 2010²⁰, p. XLIX. Non ci si sofferma, in questa sede, in modo approfondito sulle persone giuridiche e, in particolare, sulle associazioni e sulle fondazioni o più in generale sugli enti non profit, ma ci si limita a sintetizzarne i caratteri salienti che maggiormente interessano l'associazionismo religioso. Per approfondimenti si rimanda alla seguente bibliografia fondamentale: Francesco Galgano, *Delle persone giuridiche: art. 11-35*, Zanichelli-Società Editrice del Foro Italiano, Bologna-Roma 2006²; Giorgio Ponzanelli, *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Giappichelli, Torino 2000²; Francesco Galgano, *Le associazioni, le fondazioni, i comitati*, CEDAM, Padova 1996²; Francesco Galgano, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati: art. 36-42*, Zanichelli-Società Editrice del Foro Italiano, Bologna-Roma 1976².

¹²⁶ Quando si parla di diritto comune ci si riferisce tanto al diritto civile quanto a quello tributario, dal momento che la disciplina delle associazioni e degli altri enti non profit si ritrova sia nell'uno che nell'altro campo: nel Codice Civile gli istituti disciplinati sono le associazioni (riconosciute e non riconosciute), le fondazioni (riconosciute e non riconosciute) e i comitati; le organizzazioni di volontariato sono disciplinate da una legge civile, la succitata L. n. 266 del 1991; le ONLUS sono, invece, disciplinate dal diritto tributario. Le associazioni musulmane trovano spazio in entrambi i campi. Cfr. in dottrina Susanna Beretta, *Manuale operativo delle associazioni*, Maggioli

3.1. Definizione, scopi, caratteristiche

Le associazioni sono formazioni sociali, ovvero organizzazioni collettive caratterizzate da una pluralità di organi e di associati che si prefiggono, come fine unitario, un comune scopo superindividuale e ideale, ossia non economico e non lucrativo, egoistico e/o altruistico – cioè volto a perseguire un interesse dei soli associati ovvero di terzi non associati –, dotate di un certo grado di autonomia patrimoniale¹²⁷.

L'atto costitutivo di un'associazione è un contratto consensuale, plurilaterale e con comunione di scopo¹²⁸; inoltre, esso può essere definito come contratto di organizzazione, dal momento che le prestazioni degli associati sono destinate al compimento di un'attività volta allo scopo ideale (*in primis* religioso, ma anche culturale, assistenziale, ecc.) e non economico attraverso organi costituiti a tal fine¹²⁹.

Le associazioni sono, dunque, contraddistinte da uno scopo ideale non economico, da una pluralità di individui che ne costituiscono la base associativa di regola aperta a nuove adesioni e da organi deputati al raggiungimento del predetto fine. Si caratterizzano, inoltre, per la genesi da un atto di autonomia negoziale

Editore, Sant'Arcangelo di Romagna 2011³, p. 34; Ead., *Associazioni: Trattamento fiscale delle prestazioni rese agli associati con particolare riguardo alle prestazioni di natura didattica*, in «Bollettino tributario d'informazioni», n. 12, 30 giugno 2003, pp. 895-896.

¹²⁷ Francesco Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2009¹⁴, pp. 148-149 e bibliografia ivi citata. Trattandosi di contratti plurilaterali con comunione di scopo si applicano gli artt. 1420, 1426, 1446, 1459 e 1466 c.c.

¹²⁸ Cfr. Pietro Rescigno (a cura di), *Codice Civile*, Giuffrè, Milano 2010⁸, tomo I, p. 64 e bibliografia ivi citata. Massimo Bianca, *La norma giuridica, i soggetti*, Giuffrè, Milano 1978, p. 328, ritiene, invece, che l'atto costitutivo di associazione sia una convenzione negoziale e non un contratto, poiché manca il carattere della patrimonialità.

¹²⁹ Francesco Galgano, *Diritto privato*, CEDAM, Padova 2010¹⁵, p. 638; Cinzia De Stefanis – Antonio Quercia, *Enti non profit. Prontuario operativo*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2011³, pp. 34-35. Per l'inquadramento delle associazioni tra gli enti non profit in virtù della non lucratività dello scopo, cfr. Ponzanelli, *Gli enti collettivi*, cit., pp. 106 ss.; Marco Capecci, *Evoluzione del terzo settore e disciplina civilistica: dagli enti non lucrativi alla impresa sociale*, CEDAM, Padova 2005, pp. 69 ss.. Gli enti non profit sono una categoria classificatoria che ricomprende, per quanto ci riguarda, oltre alle associazioni, anche le fondazioni, i comitati, le ONLUS, le ODV, le APS e i trust: cfr., *ex multis*, Propersi – Rossi, *Gli enti non profit*, cit., pp. 69-402; De Stefanis – Quercia, *Enti non profit*, cit., pp. 115-359

costituzionalmente garantita dagli articoli 2, 18, 19 e 20 della Carta costituzionale¹³⁰. A ciò si aggiunga un'ultima caratteristica: l'autonomia patrimoniale che, peraltro, impone di distinguere tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute.

3.2. *Associazioni riconosciute e non riconosciute*

Il codice civile distingue fra associazioni riconosciute agli articoli 12 e 14 e ss. e associazioni non riconosciute agli articoli 36 e ss.. Le prime sono quelle associazioni che hanno acquistato la personalità giuridica domandandone il riconoscimento come tale e acquisendo, pertanto, la qualifica di soggetto della vita giuridica destinatario di diritti e doveri; le seconde sono quelle che non hanno chiesto il riconoscimento o che non l'hanno ottenuto¹³¹.

Per ottenere il riconoscimento (che ha efficacia costitutiva) della personalità giuridica è necessaria l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture per le associazioni che operano sul territorio nazionale¹³², oppure in quello tenuto dalle Regioni¹³³ per quelle che sono destinate ad operare in tale ambito e nelle materie di competenza regionale¹³⁴.

In sintesi, le differenze fra i due tipi di associazioni consistono, fondamentalmente, «nella più netta separazione dell'ente persona giuridica dalle persone degli associati e dei gestori ed implica qui, inoltre, che dei debiti dell'associazione risponde solo questa con il suo patrimonio»¹³⁵: con il riconoscimento si limita, infatti, la responsabilità personale degli amministratori che vengono liberati dalle obbligazioni assunte dall'associazione stessa. Con riguardo

¹³⁰ Secondo autorevole dottrina si è «in presenza di un fenomeno associativo solo là dove la collettività organizzata prende vita da un atto di autonomia contrattuale»: cfr. Galgano, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, cit., p. 11. Per l'approfondimento di questo punto si rimanda al capitolo successivo.

¹³¹ Galgano, *Diritto privato*, cit., pp. 641-646; Beretta, *Manuale operativo delle associazioni*, cit., pp. 36-37; Pietro Trimarchi, *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, Milano 2003¹⁵, pp.75-77.

¹³² Art. 1 d.p.r. n. 361 del 10 febbraio 2000.

¹³³ Art. 7 d.p.r. n. 361 del 2000 e del d.p.r. n. 616 del 1977.

¹³⁴ Questa procedura per il riconoscimento come persona giuridica vale, oltre che per le associazioni, anche per le fondazioni, dal momento che ha carattere generale.

¹³⁵ Trimarchi, *Istituzioni di diritto privato*, cit., pp. 76.

alla limitazione di responsabilità e, quindi, alla consistenza del patrimonio dell'associazione, e non allo scopo, il riconoscimento deve avere carattere tecnico e perde ogni discrezionalità politica¹³⁶.

Per conseguire questi benefici l'associazione deve dimostrare di avere un patrimonio sufficiente al raggiungimento dello scopo, accettare il controllo pubblico sulla legittimità dell'atto costitutivo e dello statuto e sulle loro successive modifiche, ed ottenere, come si è detto, la registrazione nell'apposito registro, nazionale o regionale a seconda dell'ambito di operatività della persona giuridica¹³⁷.

3.3. *L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni*

Il contratto di associazione si compone dell'atto costitutivo e dello statuto, che costituiscono due documenti ma formano un atto unitario, anche se possono essere redatti separatamente e in tempi diversi, nel senso che lo statuto, pur parte

¹³⁶ Convincente, a proposito, l'opinione di Galgano, *Diritto privato*, cit., p. 666: «(D) fronte ad una associazione che chieda il riconoscimento della personalità giuridica i pubblici poteri non fruiscono più della facoltà di negarlo o concederlo secondo un criterio di mera discrezionalità politica.

L'atteggiamento dello Stato nei confronti delle formazioni sociali – se di ostilità o, invece, di favore – non dipende più da una valutazione del potere politico, che tenga conto dei fini di ciascuna istituzione e li compari, di volta in volta, con gli interessi dello Stato. L'atteggiamento dello Stato nei loro confronti è, in linea di principio, un atteggiamento di favore: è un atteggiamento che si ispira – questo è il disegno politico-costituzionale attuato dall'art. 2 Cost. – ad una concezione “pluralistica” della società. Alla diffidenza dello Stato liberale nei confronti delle istituzioni private, al sospetto che i movimenti organizzati potessero tradursi in centri di potere politico ed indebolire la forza dello Stato, si è sostituito un atteggiamento di fiducia: è subentrato l'opposto convincimento che l'azione dei corpi sociali costituisca, non meno dell'azione dello Stato, il fattore propulsivo dello sviluppo della società.

Perduto l'originario carattere politico, il riconoscimento per decreto ha oggi assunto carattere più strettamente tecnico: il provvedimento dell'autorità governativa ha per oggetto, esclusivamente, la concessione della responsabilità limitata degli amministratori. Nella concessione della prima prerogativa, che è subordinata all'esistenza, nel patrimonio dell'ente, di mezzi di per sé sufficienti al raggiungimento dello scopo istituzionale, l'autorità governativa svolge, manifestamente, una funzione di tutela del credito. Si può ancora dire che, in sede di riconoscimento, l'autorità provvede a soddisfare un pubblico interesse; ma questo pubblico interesse non è più, quale veniva valutato un tempo, la difesa della società statale nei confronti delle altre società sorte nel suo ambito. Esso ha più specifici contenuti: è il pubblico interesse a che non siano ammessi a godere del beneficio della responsabilità limitata enti che non offrano idonea garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni. Il nostro sistema tende, dunque, verso l'attuazione integrale della libertà di associazione».

¹³⁷ Galgano, *Diritto privato*, cit., p. 646; De Stefanis – Quercia, *Enti non profit*, cit., pp. 47-49.

integrante dell'atto costitutivo, è logicamente e temporalmente successivo a questo. Con l'atto costitutivo si manifesta la volontà di dar vita al vincolo associativo, mentre con lo statuto si regolano la vita associativa, la struttura e le modalità di funzionamento dell'associazione¹³⁸.

La forma pubblica in base all'art. 2699 cod. civ. è richiesta ai soli fini del riconoscimento. Gli artt. 14 e 16 cod. civ. indicano i requisiti essenziali che il contratto d'associazione deve contenere: la denominazione, lo scopo, la sede dell'ente, il patrimonio, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati¹³⁹. Non sono essenziali, invece, le norme relative all'estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio. Più precisamente, sono indispensabili per tutte le associazioni: lo scopo dell'associazione, le condizioni per l'ammissione degli associati e le regole sull'ordinamento interno (principio di uguaglianza; riconoscimento della facoltà di recesso; esclusione per gravi motivi e con motivazione; possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria; estinzione per cause previste dall'atto costitutivo, per deliberazione assembleare, per raggiungimento dello scopo, per impossibilità di raggiungerlo). Solo per le associazioni riconosciute, ovvero per la concessione della personalità giuridica, sono indispensabili anche la denominazione, il patrimonio e la sede¹⁴⁰.

3.4. *Gli organi dell'associazione*

Sono due gli organi necessari in un'associazione: l'assemblea composta dagli associati e gli amministratori che costituiscono l'organo esecutivo monocratico (in tal caso si ha un amministratore unico) o collegiale (il consiglio di amministrazione, o consiglio direttivo, presieduto da un presidente). Vi sono poi organi facoltativi,

¹³⁸ Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, cit., p. 163; Propersi – Rossi, *Gli enti non profit*, cit., p. 5; Rescigno, *Codice Civile*, cit., p. 67.

¹³⁹ Cfr. anche De Stefanis – Quercia, *Enti non profit*, cit., p. 47, secondo cui alcuni diritti degli associati sono connaturati al contratto di associazione e, dunque, inviolabili, a prescindere dal fatto che siano individuati nel contratto di associazione: il diritto di intervento in assemblea, il diritto di voto, il diritto di impugnare le delibere assembleari e il diritto di recesso.

¹⁴⁰ Preciso sul punto è Galgano, *Diritto privato*, cit., pp. 647 ss..

quali ad esempio il collegio dei probiviri, il collegio dei revisori, il consiglio di disciplina, il collegio dei consiglieri scientifici, ecc., le cui competenze sono definite dallo statuto.

L'assemblea è l'organo sovrano, indispensabile dal momento che un'associazione «non può prescindere dall'esistenza di un organo deliberante»¹⁴¹. La disciplina dell'assemblea è fissata dal Codice Civile per le associazioni riconosciute, mentre è determinata dallo statuto nelle associazioni non riconosciute. L'assemblea, formata da tutti gli associati, è espressione della democrazia diretta nell'associazione anche se lo statuto può derogare a tale principio a favore della democrazia rappresentativa, poiché l'assemblea può essere costituita dai delegati degli associati eletti a norma dello statuto¹⁴². Le competenze dell'assemblea sono definite dall'atto costitutivo e dallo statuto, oltre che dagli articoli 20 (approvazione del bilancio), 21, comma 2, (modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto), 21, comma 3 (scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio), 22 (nomina e revoca degli amministratori e azione di responsabilità nei loro confronti), 24, comma 3 (esclusione degli associati).

L'organo amministrativo è composto da persone fisiche, dette amministratori e legate all'associazione da un rapporto organico disciplinato dalle norme sul contratto di mandato generale, secondo le disposizioni contenute nello statuto che indica, inoltre, la durata dell'incarico a tempo determinato. I compiti *ex lege* degli amministratori sono: la convocazione annuale dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, la registrazione di quest'ultima – in caso di associazione riconosciuta – nel registro delle persone giuridiche. Altri discendono, invece, dalla prassi: l'elezione al suo interno del presidente con indicazione del potere di rappresentare l'ente, l'esecuzione delle delibere assembleari e, ovviamente, l'amministrazione dell'associazione che non può essere limitata dall'assemblea. Vi sono altresì ulteriori

¹⁴¹ Cass. n. 2714 del 10 luglio 1975.

¹⁴² La democrazia interna si manifesta in particolare nell'atto di deliberare secondo il principio maggioritario: cfr. Giovanni Grippo, *Deliberazione e collegialità nella S.p.a.*, Giuffrè, Milano 1979, p. 41.

compiti che possono essere indicati nello statuto o deliberati in sede di riunione assembleare.

3.5. Associazioni culturali

Come si è ricordato, l'associazionismo religioso, in particolar modo quello musulmano, si manifesta anche sotto altre vesti usate spesso a sproposito come si vedrà nel prossimo capitolo. Si tratta di forme note, ampiamente diffuse nella realtà del mondo *non profit*, anche per i benefici fiscali di cui godono.

La prima di queste forme è l'associazione culturale, caratterizzata dallo scopo che si esplicita nell'attività istituzionale legata alla promozione e divulgazione, ad esempio, di informazioni religiose. L'associazione culturale può essere riconosciuta o non riconosciuta e, pertanto, atto costitutivo e statuto possono avere la forma, nel primo caso, di atto pubblico e, nel secondo caso, di scrittura privata autenticata e/o registrata. La scelta di dar vita ad un'associazione culturale può dipendere dal regime fiscale agevolato previsto dalla normativa di favore, cioè dalla l. n. 398 del 1991. L'associazione culturale non necessariamente deve beneficiare della predetta legge, ma se vuole avvantaggiarsi di tale regime fiscale, dovrà inserire nello statuto le clausole previste *ex lege* (diritto di voto a tutti i soci maggiorenni, cariche associative caratterizzate da gratuità, liquidazione dell'associazione con devoluzione del patrimonio ad altra associazione, divieto di distribuzione di utili, annuale approvazione del rendiconto economico), dando poi comunicazione di ciò all'ufficio competente della SIAE¹⁴³.

¹⁴³ Beretta, *Manuale operativo delle associazioni*, cit., pp. 111-113. Sul volontariato d'ispirazione religiosa cfr. Fabiano Di Prima, *Il volontariato religioso nell'ordinamento giuridico italiano (l'incompiuta integrazione tra società civile e società religiosa)*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», [www.statoechiese.it / images/ stories / 2011.12 / di _ prima _ il _ volontariatom.pdf](http://www.statoechiese.it/images/stories/2011.12/di_prima_il_volontariatom.pdf), dicembre 2011, pp. 1-43 (ultima consultazione 13 maggio 2013).

3.6. *Le organizzazioni di volontariato*

Le organizzazioni di volontariato (ODV) sono regolate dalla l. n. 266 dell'11 agosto 1991. Si tratta di associazioni che hanno come scopo essenziale l'esercizio della solidarietà sociale mediante attività (sociale, civile, culturale) di volontariato, personale, spontanea, gratuita e senza fine di lucro¹⁴⁴. Sono, dunque, caratteristiche essenziali di tali associazioni la gratuità, la spontaneità e la personalità dell'attività. Le ODV devono iscriversi nel registro delle associazioni di volontariato tenuto dalle Regioni e dalle Province autonome. L'iscrizione è subordinata all'allegazione di copia dell'atto costitutivo e dello statuto, all'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato e alla sussistenza dei seguenti requisiti: precisa indicazione del settore di attività, elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative, numero degli aderenti. Inoltre, dallo statuto devono emergere il fine solidaristico, la democraticità della struttura associativa, l'assenza di fini di lucro, l'elettività e la gratuità delle cariche, la gratuità delle prestazioni dei soci, i criteri di ammissione dei soci e i loro diritti e doveri, le modalità per la formazione e l'approvazione del bilancio. In caso di scioglimento, il patrimonio è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato, in conformità alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nello statuto. Le ODV sono qualificate come ONLUS di diritto e, pertanto, non devono recare le clausole di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 460/1997. Mediante l'iscrizione l'ODV acquisisce, così, importanti vantaggi fiscali, può accedere a pubblici contributi e stipulare convenzioni con gli enti pubblici. L'ODV può assumere la forma giuridica associativa più adeguata allo scopo potendo optare sia per quella dell'associazione riconosciuta sia per quella dell'associazione di fatto¹⁴⁵.

¹⁴⁴ Artt. 1, 2 e 3 della L. n. 266 del 1991.

¹⁴⁵ Beretta, *Manuale operativo delle associazioni*, cit., pp. 55-59; Propersi – Rossi, *Gli enti non profit*, cit., pp. 277-290; De Stefanis - Quercia, *Enti non profit*, cit., pp. 151-206.

3.7. *Le associazioni di promozione sociale*

Le associazioni di promozione sociale (APS) sono disciplinate dalla l. n. 383 del 7 dicembre 2000. L'art. 2 le definisce come «le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati». La Circolare del Ministero delle Finanze n. 124 del 12 maggio 1998 aveva già definito le APS quelle associazioni che «promuovono la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali o sportive al fine di innalzare la qualità della vita». Sono requisiti delle APS la forma scritta, non necessariamente pubblica, dell'atto costitutivo, lo svolgimento di attività di utilità sociale, l'assenza di scopo di lucro, il rispetto della libertà e della dignità degli associati, il reperimento delle risorse economiche da determinate fonti (*ex artt. 4 e 5*: quote e contributi associativi, eredità, donazioni e legati, contributi da enti pubblici nazionali, europei e internazionali, erogazioni liberali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, da cessioni di beni e servizi purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi associativi, da iniziative promozionali), la presenza di determinate clausole. Precisamente, nell'atto costitutivo o nello statuto devono essere indicati la sede, la denominazione, l'oggetto sociale, il rappresentante legale, diritti e obblighi degli associati, i criteri per la loro ammissione ed esclusione, l'obbligo di rendicontazione e le modalità della sua approvazione e dello scioglimento dell'associazione con obbligo di devolvere il patrimonio a fini di utilità sociale; va precisata l'assenza di fini di lucro, l'indivisibilità dei proventi dell'attività associativa tra gli associati, l'elettività delle cariche, l'obbligo di investire eventuali avanzi di gestione a favore dell'attività associativa. Va inoltre espressamente stabilita la democraticità dell'ordinamento e l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati (salve deroghe previste dall'art. 11 della predetta legge). A seconda dell'operatività, nazionale o regionale, le associazioni possono iscriversi presso i registri nazionali o regionali a questo predisposti, ferma restando la facoltà della doppia iscrizione

nell'anagrafe delle ONLUS *ex* art. 11 del D.Lgs. 460/1997, come precisato dall'Agenzia per la ONLUS con atto di indirizzo del 15 aprile 2011. Infatti, i requisiti predetti sono analoghi a quelli richiesti per le ONLUS sebbene APS e ONLUS si differenzino per l'attività, dal momento che le seconde operano in settori indicati dalla legge per soli fini solidaristici. A norma del D.Lgs. 460/1997, le APS possono assumere la qualifica di ONLUS parziali purché rispettino la normativa per le ONLUS, separando, in particolare, le scritture contabili a seconda dell'attività svolta. All'iscrizione nei registri conseguono agevolazioni di natura fiscale di cui all'art. 148 del TUIR e all'art. 10, comma 9, del D.Lgs. 460/1997¹⁴⁶.

3.8. *Le ONLUS*

Con il già citato D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, il legislatore ha regolamentato le organizzazioni non lucrative di utilità sociale – categoria rilevante ai soli fini tributari – individuando quei soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS (associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative, altri enti di carattere privato tra i quali le APS, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno e gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato patti o accordi o intese); quelli che sono ONLUS di diritto (le ODV iscritte nei registri, le cooperative sociali e i consorzi da queste costituite, le ONG) e, infine, quelli che possono acquisire la qualifica di ONLUS parziali limitatamente ad alcune attività ossia con “ramo ONLUS” (le APS con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno e gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose riconosciute con le quali lo Stato abbia stipulato patti o accordi o intese). I requisiti statutari per qualificarsi ONLUS sono i seguenti: la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, l'indicazione espressa di particolari aree di attività (assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione dei beni di

¹⁴⁶ Beretta, *Manuale operativo delle associazioni*, cit., pp. 81-88; Propersi – Rossi, *Gli enti non profit*, cit., pp. 377-387; De Stefanis - Quercia, *Enti non profit*, cit., pp. 115-128.

interesse artistico e storico ovvero della natura e dell'ambiente ovvero della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica). A ciò si aggiunga l'esclusivo perseguimento di attività di solidarietà sociale¹⁴⁷, il divieto di distribuire gli utili, l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale, effettività del rapporto associativo, l'obbligo di devolvere il patrimonio per fini di pubblica utilità nell'eventualità di scioglimento della ONLUS, la trasparenza e la democraticità della struttura, uso dell'acronimo ONLUS. Le agevolazioni fiscali conseguono alla comunicazione dello svolgimento delle attività indicate nell'art. 10 alla Direzione regionale delle entrate territorialmente competente in base all'art. 11 (quella in cui si trova il domicilio fiscale della ONLUS), dati che andranno a confluire presso l'anagrafe delle ONLUS nel Ministero dell'Economia e delle Finanze ove è stato creato un apposito albo che risponde ad esigenze statistiche e agevola eventuali accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria¹⁴⁸.

4. *Confessioni, enti esponenziali e associazioni*

Finora si è trattato delle disposizioni di diritto speciale e di diritto comune in materia di associazionismo. Senonché, si è più volte fatto riferimento, nei paragrafi precedenti, a due termini che parrebbero esprimere diversi significati: confessione religiosa e associazione religiosa. Tali concetti hanno dato luogo a un acceso dibattito sia in giurisprudenza sia in dottrina. È, dunque, opportuno abbozzarne una definizione e la reciproca correlazione, senza pretesa di finitezza e senza dimenticare l'aggettivo che li connota – “religiosa” – che può essere definito, per quanto interessa

¹⁴⁷ Sono attività a solidarietà presunta quelle «azioni che per il particolare settore nel quale si collocano acquistano all'origine la qualificazione di attività solidaristica»; sono, invece, attività a solidarietà condizionata quelle «azioni che per poter essere qualificate come solidali debbono essere accompagnate dalla dimostrazione dello stato di bisogno dei soggetti destinatari». In tal senso, Propersi – Rossi, *Gli enti non profit*, cit., p. 135.

¹⁴⁸ Beretta, *Manuale operativo delle associazioni*, cit., pp. 61-79; Propersi – Rossi, *Gli enti non profit*, cit., pp. 115-220; De Stefanis - Quercia, *Enti non profit*, cit., pp. 307-343. Cfr. anche Giuseppe Rivetti, *ONLUS, Autonomia e controlli*, Giuffrè, Milano 2004; Angela Patrizia Tavani, *Rassegna ricostruttiva in materia di Onlus di ispirazione religiosa*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», www.statoechiese.it/images/stories/20115/tavani_rassegnam.pdf, maggio 2011, pp. 1-34 (ultima consultazione 16 maggio 2013).

al giurista, ciò che attiene ai testi sacri di diritto divino positivo e/o naturale. La spiegazione dell'aggettivo è notoriamente difficile come appuntano, da ultimo, anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 16305 del 2013, che richiamano il D.Lgs. n. 251 del 2007, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, per definire la religione:

«convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte»¹⁴⁹.

Detto ciò, “confessione religiosa” è espressione che compare per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano con l'art. 8 Cost.¹⁵⁰. In epoca precedente il legislatore aveva preferito riferirsi all'elocuzione “culti”, privilegiando l'elemento del rito, per «indicare la “proiezione istituzionale” della collettività che pratica una determinata religione o credenza»¹⁵¹. Se è indubbia la continuità di significato per ciò che concerne la dimensione comunitaria, non è altrettanto chiara la definizione del termine “confessione”, nozione che si pone a confine tra i diritti religiosi e quello statale.

¹⁴⁹ Sulla sentenza delle Sez. un. cfr. Jlia Pasquali Cerioli, *Accesso alle intese e pluralismo religioso: convergenze apicali di giurisprudenza sulla “uguale libertà” di avviare trattative ex art. 8 Cost., terzo comma, «Stato, chiese e pluralismo confessionale»*, http://www.statoechiese.it/images/stories/2013.7/pasqualim_accesso.pdf, 15 luglio 2013, pp. 1-29 (ultima consultazione 30 luglio 2013). Risulta, pertanto, superata dalla giurisprudenza quella di Francesco Finocchiaro, *Confessioni religiose e libertà religiosa nella Costituzione*, in Giuseppe Branca (a cura di), *Commentario alla Costituzione (Estratto dai volumi Principi fondamentali, Art. 1-12 – Rapporti civili, Art. 13-28)*, Zanichelli-Società Editrice del Foro Italiano, Bologna-Roma 1976, p. 389: «“Religione” [...] è quel complesso di dottrine costruito intorno al presupposto dell'esistenza di un Essere trascendente, che sia in rapporto con gli uomini, al quale è dovuto rispetto, obbedienza ed anche, secondo alcune di tali dottrine, amore».

¹⁵⁰ Casuscelli, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 57.

¹⁵¹ Raffaele Botta, *Confessioni religiose, I) Profili generali*, in *Enciclopedia giuridica*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1988, V, p. 1.

Una delle più recenti definizioni proviene da una Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2003 che il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza del 18 novembre 2011, n. 6083, da ultimo, cita, facendola propria: «un fatto di fede rivolto al divino e vissuto in comune tra più persone che lo rendono manifesto alla società tramite una particolare struttura istituzionale»: dunque una descrizione che va oltre il rito, ponendo piuttosto l'attenzione oltre la dimensione comunitaria del fatto religioso, ovvero all'istituzionalizzazione dello stesso e alla religione in sé¹⁵².

Meno recentemente la Corte Costituzionale, da un lato, ha sancito la possibilità che un'autoqualificazione da parte del gruppo religioso sia concretamente verificata tramite il controllo delle attività tangibilmente svolte (sentenza n. 467/1992)¹⁵³, dall'altro, ha ritenuto che si possa parlare di confessione religiosa quando si è in presenza di dati formali e sostanziali quali, ad esempio, una previa intesa o riconoscimenti pubblici come la personalità giuridica concessa a un ente rappresentativo; o, ancora, attraverso il riferimento al criterio della comune considerazione (sentenza n. 195/1993)¹⁵⁴. Dal suo canto, la giurisprudenza di

¹⁵² La recente sentenza del Consiglio di Stato non definisce il concetto di religione, invece, espresso dall'art. 8, punto 1, lett. b) del D.Lgs. n. 251 del 2007, attuativo della direttiva 2004/83/CE, che include tanto le convinzioni teiste quanto quelle non teiste e ateiste. Cfr. Casuscelli, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 58.

¹⁵³ Cfr. Corte Cost. n. 467 del 1992: «(L)e associazioni a carattere religioso che non siano già state civilmente riconosciute come tali (secondo le regole poste sulla base di intese o secondo la disciplina, che ancora sopravvive, della legge 24 giugno 1929, n. 1159) devono comprovare la natura e la caratteristica religiosa dell'organizzazione, secondo i criteri che qualificano nell'ordinamento dello Stato i fini di religione e di culto. Ciò dovrà essere fatto alla stregua della reale natura dell'ente e dell'attività in concreto esercitata, non potendosi ritenere, in conformità al principio già enunciato dalla Cassazione per altri tipi di enti non commerciali, che una associazione sia arbitra della propria tassabilità».

¹⁵⁴ Cfr. Corte Cost. n. 195 del 1993: «(I)nvero, tutte le confessioni religiose sono - secondo il dettato dell'art. 8, primo comma, della Costituzione - egualmente libere davanti alla legge. A questo principio generale si aggiunge, nella disciplina del citato art. 8, l'affermazione del diritto delle confessioni di "organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano" (secondo comma), cui segue la facoltà di aver rapporti con lo Stato, da disciplinare per legge sulla base di intese con le rappresentanze delle confessioni organizzate (terzo comma). Possono quindi sussistere confessioni religiose che non vogliono ricercare un'intesa con lo Stato, o pur volendola non l'abbiano ottenuta, ed anche confessioni religiose strutturate come semplici comunità di fedeli che non abbiano organizzazioni regolate da speciali statuti. Per tutte, anche quindi per queste ultime - ed è ipotesi certo più rara rispetto a quella della sola mancanza d'intesa - vale il principio dell'uguale libertà davanti alla legge. Una volta, dunque, che lo Stato e i poteri pubblici in genere ritengano di intervenire con una disciplina comune, quale è quella urbanistica, per agevolare la realizzazione di edifici e di attrezzature destinati al culto mediante l'attribuzione di risorse finanziarie

legittimità, con sentenza della Cassazione penale n. 9476/1997, ha affermato che sono confessioni religiose quelle «strutture sociali, organizzate su modi simili e per finalità in qualche modo coincidenti di individui professanti proprie credenze religiose»¹⁵⁵.

ricavate dagli oneri di urbanizzazione, la esclusione da tali benefici di una confessione religiosa in dipendenza dello “status” della medesima, e cioè in relazione alla sussistenza o meno delle condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della Costituzione, viene a integrare una violazione del principio affermato nel primo comma del medesimo articolo. Resta fermo che per l'ammissione ai benefici sopra descritti non può bastare che il richiedente si autoqualifichi come confessione religiosa. Nulla “*quaestio*” quando sussista un'intesa con lo Stato. In mancanza di questa, la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione».

¹⁵⁵ Cfr. Casascelli, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 58; Vitali – Chizzoniti, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 40. Cfr. Cass. pen., sent. n. 9476 del 1997, che dapprima prende le distanze dalla sentenza del 2 dicembre 1996 della Corte d'Appello di Milano, giudici di rinvio, che avevano definito «(L)a confessione religiosa quale “gruppo sociale con proprie credenze religiose” e la religione – “nel senso che il fenomeno presenta nell'esperienza storica attuale” - quale “complesso di dottrine incentrato sul presupposto della esistenza di un Essere supremo, che è in rapporto con gli uomini e al quale questi devono obbedienza e ossequio”» e, quindi, afferma: «(S)iffatta definizione di religione, dichiaratamente parziale perché ispirata - come si asserisce - esclusivamente alle religioni di ascendenza biblica, è illegittima sotto molteplici profili, è fondata su presupposti filosofici e storico - sociali inesatti, è viziata d'illogicità manifesta nella motivazione che la supporta. È illegittima sul piano costituzionale perché l'uguaglianza davanti alla legge di tutte le confessioni religiose proclamata dalla Carta fondamentale all'articolo 8: il diritto, assicurato a chiunque dai successivi articoli 19 e 20, di professare liberamente la propria fede religiosa, purché non si tratti di riti contrari al buon costume - inteso questo nel senso più ampio, cioè come la risultante dell'osservanza libera od obbligata, di un complesso di leggi, quelle di rilevanza penale in particolare, e in generale di regole di condotta atte ad assicurare la libera e pacifica convivenza -; la mancanza di una definizione legale della religione o della confessione religiosa indicano a chiarissime lettere la volontà del legislatore costituente di non precludere - salve la condizione predetta e la tutela costituzionale contestualmente assicurata a diritti di uguale valore - tale esercizio ad alcuno, per diverse o strane che siano le sue credenze religiose e le loro ascendenze culturali. La mancanza nell'ordinamento di una definizione del concetto di religione non è infatti casuale, ma è ispirata alla complessità e alla polivalenza della nozione di essa e alla conseguente necessità di non limitare con una definizione preconstituita e per ciò stesso restrittiva l'ampia libertà religiosa assicurata - nei limiti predetti - con la normativa costituzionale in esame. Finalità che il legislatore costituzionale ha coerentemente perseguito non usando mai il sostantivo “religione” e usando in sua vece il sostantivo “confessione” accompagnato dall'aggettivo “religiosa”, espressione questa che, identificando sul piano filologico un gruppo connotato da una comune professione di fede, accentua da una parte il riferimento alla persona, cui la normativa costituzionale assicura tutela” e ai suoi soggetti convincenti in materia, e dall'altra il distacco laicale dalle dottrine, dalle rivelazioni o dalle tradizioni caratterizzanti sul piano oggettivo una religione esistente o una sopravveniente. La formula della norma in esame consente tuttavia una qualche possibilità pratica di individuare in via di prima approssimazione strutture sociali qualificabili giuridicamente come confessioni religiose perché il riferimento alle “confessioni religiose diverse dalla cattolica” contenuto nel secondo comma del citato art. 8 Cost. offre un referente oggettivo, sostanziale e ben vero, eletto a modello dal legislatore medesimo allorquando con l'espressione suddetta ha riconosciuto natura di confessione religiosa al termine di paragone usato. Attraverso l'interpretazione analogica e coi limiti propri della (*) stessa pare possibile dunque - al fine e con riferimento alla “confessione cattolica” utilizzando i criteri di similarità, di contiguità e di specularità - individuare quali confessioni religiose

Maggiori sforzi sono stati spesi dalla dottrina che, nel tempo, ha sottolineato taluni elementi ritenuti imprescindibili: criteri quantitativi, basati sul numero degli aderenti¹⁵⁶; sociologici, impostati sull'opinione pubblica¹⁵⁷; storici, fondati nella tradizione italiana¹⁵⁸; organizzativi o, meglio, di organizzazione statutaria, espressi da un assetto istituzionale¹⁵⁹ e da una capacità di autonormazione¹⁶⁰; psicologici, radicati nel sentirsi parte di un gruppo che, pertanto, si autoindividua e si autoqualifica come confessione¹⁶¹. Vi è poi chi ha sottolineato l'aspetto progettuale conseguente a una ben precisa *Weltanschauung*:

«(O)gni confessione religiosa ha una propria e originale concezione totale del mondo, che investe, oltre ai rapporti tra uomo e Dio, pure i rapporti fra uomo e uomo, dettando regole che disciplinano non solo la vita sociale di un intero gruppo, non solo il rapporto tra il gruppo e le altre comunità, ma anche il comportamento del singolo appartenente al gruppo allorché si muove all'interno di altre comunità sociali, quale, per esempio, la comunità civile. [...] Perciò l'essenza strutturale di una "confessione" religiosa è quella di avere l'anzidetta *propria originale concezione del mondo*»¹⁶².

strutture sociali - organizzate su modi simili e per finalità in qualche modo coincidenti - di individui professanti proprie credenze religiose».

¹⁵⁶ Costantino Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, CEDAM, Padova 1969⁷, p. 1068.

¹⁵⁷ Domenico Barillaro, *Considerazioni preliminari sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica*, Giuffrè, Milano 1968², p. 121.

¹⁵⁸ Pietro Gismondi, *Lezioni di diritto ecclesiastico: Stato e confessioni religiose*, Giuffrè, Milano, 1975³, p. 98; Franco Bolognini, *I rapporti tra Stato e confessioni religiose nell'art.8 della Costituzione*, Giuffrè, Milano 1981, p. 47.

¹⁵⁹ Pietro Agostino D'Avack, *Trattato di diritto ecclesiastico italiano: parte generale: nozioni concettuali*, Giuffrè, Milano 1978², p. 335.

¹⁶⁰ Gismondi, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 98.

¹⁶¹ Cfr. Silvio Ferrari, *La nozione di confessione religiosa. Come sopravvivere senza conoscerla*, in Vittorio Parlato - Giovanni Battista Varnier (a cura di), *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, Giappichelli, Torino 1996, pp. 19 ss.

¹⁶² Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 47-50, in part. p. 49.

Insomma, «“epifanie istituzionali” di un progetto ideologico»¹⁶³ e, dunque, qualcosa di più di un semplice «atto di fede rivolto al divino e vissuto in comune tra più persone che lo rendono manifesto nella società umana tramite una propria particolare struttura istituzionale, quale che essa sia»¹⁶⁴.

Se è vero che lo Stato non può entrare nel merito delle varie credenze religiose ma deve compiere valutazioni formali¹⁶⁵, è altrettanto innegabile che queste valutazioni formali non dovrebbero prescindere dall'autoqualificazione del gruppo religioso come confessione. In altri termini, proprio per evitare un neogiurisdizionalismo, contrario alla Costituzione, sarebbe auspicabile che lo Stato accogliesse la qualificazione di confessione che il gruppo religioso si dà. Dal momento poi che il gruppo non può prescindere da criteri formali, non si dovrebbe rifiutare la qualificazione dello stesso come confessione qualora essa si esprima anche solo nella professione di un credo (religioso). Il criterio quantitativo unitamente a quello sociologico, storico, ecc. possono essere senza dubbio di aiuto allo Stato per valutare se di confessione si tratti, ma solo il gruppo religioso può, quindi, autoqualificarsi come confessione, anche prescindendo da riconoscimenti pubblici e dalla comune considerazione.

Non pare, peraltro, che il gruppo possa prescindere da uno statuto che esprima i caratteri dell'organizzazione, nel momento in cui voglia interagire con lo Stato: in vista delle possibilità che la Costituzione riconosce alle confessioni di aprire un dialogo con lo Stato per raggiungere un'intesa, è naturale che quest'ultimo debba avere la possibilità di conoscere il soggetto con cui entra in relazione e ciò può avvenire solo attraverso uno statuto che manifesti l'istituzione del gruppo.

La definizione di epifania istituzionale di un progetto ideologico non pare, dunque, errata purché siano rispettate tre condizioni: si deve trattare di espressione dell'autoqualificazione del gruppo; l'istituzionalizzazione non deve essere

¹⁶³ Raffaele Botta, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, Giappichelli, Torino 1994¹, pp. 100-105 e in part. p. 103; Botta, *Confessioni religiose*, cit., p. 3.

¹⁶⁴ Giorgio Peyrot, *Confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, III, UTET, Torino 1989, p. 355.

¹⁶⁵ Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 50.

considerata necessaria in sé, ma solo al fine di permettere un dialogo con lo Stato ed eventualmente con gli enti locali; infine, tale progetto ideologico non dev'essere necessariamente legato a una originale concezione del mondo per non discriminare alcuna confessione. È poi consequenziale che gli appartenenti al gruppo religioso canalizzino il loro senso religioso – nelle manifestazioni specifiche in cui esso si concretizza a seconda della religione – per mezzo di un ordinamento affinché ciò che è inizialmente solo fenomeno religioso o movimento possa divenire gruppo che professa e, quindi, confessione che si autoindividua e si organizza secondo propri statuti (anche) per beneficiare delle garanzie costituzionali.

Confessione parrebbe, dunque, essere, innanzitutto, almeno in origine ovvero nel suo momento formativo (antecedente, invero, a quello costitutivo che presuppone il darsi di un ordinamento), una formazione sociale nel senso dinamico di un movimento di persone che si forma (e, solo in seguito, si manifesta nella predetta “epifania istituzionale”, ossia attraverso un ordinamento “confessionale” e, talvolta, sussistendone l'interesse per la realizzazione dei fini, attraverso enti esponenziali)¹⁶⁶. Non si può, infatti, dimenticare la centralità della persona che rimane protagonista della formazione del gruppo e che può dare adito, all'interno della stessa professione religiosa, a forme e sfumature diverse del medesimo credo, creando con ciò, legittimamente, più gruppi religiosi che divengono confessione o, se si preferisce, confessioni: soggetti collettivi o meglio insieme di soggetti individuali credenti che, in un momento successivo, eventuale, si manifestano allo Stato mediante uno statuto, dichiarando di auto-qualificarsi come confessione.

Come può, però, una confessione strutturarsi o, in altri termini, divenire struttura istituzionale? Ancora, come può avvenire l'epifania istituzionale di cui sopra? La risposta non è agevole¹⁶⁷. Il punto è se le confessioni possano darsi un ordinamento statutario indipendentemente o meno dai loro enti esponenziali.

Se esse avessero una soggettività giuridica autonoma (distinta dai singoli fedeli che professano la religione), che parrebbe riconosciuta dall'art. 8, comma 2,

¹⁶⁶ Floris, *Autonomia confessionale*, cit., pp. 90-92, 98-102.

¹⁶⁷ Significative le pagine di Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, cit., pp. 50-52.

Cost., potrebbero darsi sì un ordinamento statutario, prescindendo dagli enti esponenziali. Non si ritiene, però, possibile che sia la confessione stessa a riconoscersi tale soggettività – dal momento che ci si trova ancora in una fase pre-constitutiva, priva di rappresentanti, ove rilevano i singoli fedeli professanti, disorganizzati, e non la confessione in sé – bensì che detta soggettività debba essere riconosciuta dallo Stato di fronte a cui le confessioni si pongono. Il comma 2 dell'art. 8 Cost. va letto, infatti, unitamente al comma 3, che indica l'interlocutore dello Stato, nella parte in cui si legge: «(I) loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».

Giova allora chiarire cosa si intenda per «rappresentanze». Il significato può essere duplice. Può far riferimento a una sorta di “rappresentanza organica” dove la volontà è manifestata da chi ricopre l'ufficio dell'organo rappresentativo della confessione e non è riconoscibile una scissione tra confessione e persona che agisce in nome di essa. Sennonché tale interpretazione non può essere sempre accolta (eccezion fatta per il caso, che si esporrà a breve, in cui si ritenga che possa esservi coincidenza totale o parziale tra confessione religiosa e associazione religiosa). Può, d'altro canto, indicare gli enti esponenziali delle confessioni religiose.

Si propende per questa seconda ipotesi, stando a conforto di quest'affermazione un dato storico che soccorre: le intese sono state sinora stipulate con gli enti esponenziali delle confessioni¹⁶⁸. Lo Stato – potrebbe dirsi – si interessa delle confessioni in quanto sviluppano enti esponenziali.

Alla luce di quanto esposto, non pare, pertanto, che lo Stato riconosca una soggettività istituzionale alle confessioni, bensì la sola autonomia istituzionale di darsi, attraverso proprie rappresentanze – leggasi enti esponenziali –, un ordinamento attraverso uno statuto. L'epifania istituzionale si ha, perciò, attraverso gli enti esponenziali che ogni confessione può darsi nell'ambito della sua autonomia istituzionale garantita dal secondo comma dell'art. 8 Cost.. E gli enti esponenziali

¹⁶⁸ *Ibid.*, pp. 51-52.

non sono altro che le associazioni trattate poc'anzi, sulle quali giova soffermarsi ancora.

Almeno di primo acchito, nella Costituzione «le associazioni sono ben distinte dalle confessioni»¹⁶⁹. Senz'altro si può sostenere che l'associazione religiosa è espressione contrattuale del diritto delle confessioni di organizzarsi di cui all'art. 8, comma 2, Cost. e di professare collettivamente il proprio credo come previsto dall'art. 19 Cost.. L'associazione religiosa è, inoltre, manifestazione dinamica dell'eguale libertà delle confessioni religiose *ex art. 8, comma 1, Cost.*.

In generale – ma ci sono eccezioni (su cui subito, *infra*) – nell'associazione non si fa riferimento alla manifestazione di «un fatto di fede rivolto al divino e vissuto in comune tra più persone che lo rendono manifesto alla società tramite una particolare struttura istituzionale» (Consiglio di Stato, sent. 6083/2011), ma ad un atto, manifestazione di una volontà contrattuale del *fidelis* che diviene *civis*: non necessariamente cittadino, ma soggetto che esercita il diritto che gli compete sulla base delle garanzie costituzionali, senza altro limite se non il buon costume e il rispetto dell'ordinamento giuridico italiano e senza il vincolo di sottostare a leggi speciali, come stabilito dall'art. 20, qualora esse prevedano speciali limitazioni legislative nei confronti di associazioni a motivo del solo carattere ecclesiastico o fine di religione e di culto.

Talune volte, peraltro – ecco l'eccezione – tra confessione e associazione religiosa può esserci coincidenza, totale o almeno parziale, che si verifica allorquando un'associazione si dà uno statuto con fine di religione o di culto che riveli «un fatto di fede rivolto al divino e vissuto in comune tra più persone che lo rendono manifesto alla società tramite una particolare struttura istituzionale», appunto associativa. La corrispondenza non è sempre biunivoca, nel senso che non tutte le confessioni (senz'altro, non quelle *de facto*) sono associazioni religiose, mentre un'associazione religiosa, cioè con fine statutario di religione o di culto, è

¹⁶⁹ Botta, *Confessioni religiose*, cit., p. 3. Cfr. Bolognini, *I rapporti tra Stato e confessioni religiose*, cit., p. 42; Gianni Long, *Le confessioni religiose diverse dalla cattolica: ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, il Mulino, Bologna 1991, p. 66.

confessione. In altri termini una confessione *de facto*, che non si manifesta nell'ordinamento (restandone fuori), non è associazione. Al contrario, lo è quella confessione che scelga l'epifania istituzionale, dandosi un ordinamento civile.

In presenza di questa coincidenza, che si giustifica dal momento che senza di essa ci sarebbe diseguale trattamento tra le stesse confessioni e i gruppi sottesi, si spiega «(L)'esplicito riferimento costituzionale agli “statuti” ed alla normativa interna delle confessioni [che] ha consentito di precisare che, sotto il profilo teorico, che la Costituzione riconosce che le confessioni possono dar vita ad *ordinamenti normativi*»¹⁷⁰; o attraverso enti esponenziali, come si diceva sopra, o attraverso una sorta di rappresentanza organica *sui generis* in quanto non è ravvisabile una scissione tra confessione e associazione, o ente esponenziale, che agisce a nome della confessione (così come nel diritto privato non è ravvisabile scissione tra ente e persona che agisce a suo nome¹⁷¹).

Graficamente la situazione di coincidenza totale o parziale può essere espressa dai due diagrammi che seguono.



¹⁷⁰ Floris, *Autonomia confessionale*, cit., p. 93. Il corsivo è dell'autore.

¹⁷¹ Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, cit., p. 1047. Per rappresentanza, viceversa, non si intende la sostituzione di fronte a terzi del rappresentante (l'ente esponenziale o associazione) nell'attività giuridica del rappresentato (la confessione), mentre talvolta potrebbe aversi una specie di rappresentanza indiretta, ove l'attività è condotta in nome proprio (dell'associazione) nell'interesse della confessione.

Nel successivo ideogramma la coincidenza è parziale perché una parte di coloro che professano (o confessano) un credo sceglie di non associarsi istituzionalmente o fuoriesce o è espulsa dall'associazione. Il rapporto tra confessione e associazione/i (potrebbero essere più di una espressione di una medesima confessione, anche organizzate gerarchicamente) è di sottoinsieme.



Nei due casi suesposti la dimensione confessionale si fonde con la dimensione associativa e l'ordinamento confessionale viene espresso nello statuto associativo religioso, a condizione che emerga quell'originale concezione del mondo mutuata dal credo confessato.


Lo statuto dell'associazione/confessione deve sottostare non solo alla Costituzione ma alle norme inderogabili delle leggi ordinarie. Peraltro, la parte di statuto che esprime l'ordinamento più propriamente confessionale, che viene fatto proprio dall'associazione contrattualmente, ma preesiste al momento contrattuale,

non potrà essere sospeso, modificato, abrogato, ecc., dalla legge ordinaria perché «(L)lo Stato [...] non può considerare il merito delle varie credenze di religione»¹⁷².

Detto ciò, resta inteso che può aversi una situazione di non coincidenza laddove lo statuto non rechi tale professione confessionale. Graficamente può essere sintetizzata come due globi che hanno tra loro un contatto in considerazione del fatto che l'associazione resta esponentiale della confessione di appartenenza.



Non senza rilevare sin d'ora l'importanza degli statuti, è opportuno entrar nel vivo delle associazioni religiose musulmane il cui panorama si può compendiare come segue.



¹⁷² Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 50.

Il rapporto tra confessione musulmana (non si dubita che si tratti di confessione alla luce di quanto affermato fin qui) e le associazioni musulmane conferma quanto poc'anzi si anticipava, generalizzando. Le associazioni religiose con fine statutario di religione e di culto coincidono con la confessione essendone espressione del credo. Non esiste, infatti, un ordinamento della confessione musulmana che sia quello delle singole associazioni che interpretano la religione, così come non c'è un unico statuto della confessione ma più statuti¹⁷³. Le associazioni religiose musulmane (nel grafico se ne indica una ma sono molteplici e andrebbero a coprire tutto lo spazio dell'insieme relativo alla confessione) indicano al fedele associato quell'originale concezione del mondo contenuta nel Corano e nella Sunna a cui deve aderire. L'ordinamento giuridico islamico coincide con la *shari'a* che pre-esiste a qualsiasi associazione, ma quest'ultima, esistendo, ha un ordinamento di principi che coincide con quelli confessionali. Deve certamente sottostare al diritto dello Stato nel momento in cui voglia con questo relazionarsi e, in questo caso, dovrà agire secondo le regole statuali anche se contemplate da leggi ordinarie. Se viene meno un'associazione in forza della legge dello Stato non viene ovviamente meno la confessione musulmana, ossia il credo religioso, anche se questa si manifesta ed esiste nello spazio pubblico attraverso le associazioni. Il fatto poi che ve ne siano diverse e poche siano religiose è un dato di fatto che si spiegherà nel prossimo capitolo ed è contemplato dal grafico che dà atto dell'esistenza di associazioni sotto forma di ONLUS, ODV, APS, che invero, formalmente, non hanno a che fare con la religione e, quindi, con la confessione religiosa; mentre le associazioni culturali hanno un punto di tangenza con la sfera religiosa più giustificabile in considerazione del fatto che la cultura diffusa è strettamente connessa con la religione. A ciò si aggiunga che nelle associazioni si pratica la preghiera, anche comunitaria, almeno degli associati (lecita quantomeno ai sensi della più recente giurisprudenza amministrativa). Viceversa, se la preghiera venisse svolta nell'ambito di ONLUS, APS e ODV, non potrebbe avere che valenza privata

¹⁷³ Cfr. il capitolo quarto e l'appendice n. 1 degli statuti delle associazioni musulmane.

salvo risultare “fuori luogo” (ossia effettuata in un luogo inadatto al culto comunitario).

Ad ogni conto, se la fotografia dello stato dell’arte è ripresa nel precedente grafico, è doveroso indicare quella che potrebbe essere una miglior organizzazione tra le associazioni musulmane. Sovviene in aiuto lo schema successivo.



La piramide non indica alcuna gerarchia, assente nell’Islam, ma una correlazione tra confessione, associazione religiosa (*recte*, associazioni religiose) e altre associazioni non religiose. Il triangolo della confessione si ripiega su quello dell’associazione religiosa che vengono a coincidere; quindi, si chiudono anche gli altri due su quello della confessione, ad indicarne la derivazione da questa. Se si vuol trovare un ordine relazionale, non gerarchico in senso stretto questo è di rapporto tra controllante (l’associazione/confessione religiosa) e controllate (l’associazione culturale, ecc.) ove quest’ultime non dipendono, ma fanno l’interesse della prima a motivo del sostrato confessionale che unisce gli associati (anche, all’occorrenza, in un sistema complesso di associazioni).

Si tratta ora di intendere che autonomia abbiano le confessioni e le associazioni religiose.

5. *L'autonomia confessionale*

Il termine autonomia ha diversi significati secondo il diritto.

Innanzitutto, bisogna distinguere l'accezione che assume tale termine nel diritto pubblico e nel diritto privato. La distinzione è rilevante perché il diritto ecclesiastico fa parte del diritto pubblico, mentre delle associazioni trattano sia diritto comune, e dunque l'ambito privatistico, sia il diritto speciale, rappresentato tuttora dalla succitata legge del 1929, di stampo pubblicistico. Quindi, l'associazionismo religioso si pone a metà strada, interessando sia la sfera pubblica sia quella privata del diritto e il concetto di autonomia assume, a motivo di ciò, una connotazione particolare che merita approfondimento: l'art. 8, comma 2, Cost. parla, infatti, di autonomia confessionale e statutaria.

5.1. *L'autonomia nel diritto pubblico e privato*

Nel diritto pubblico, autonomia sta ad indicare, da un punto di vista soggettivo, una relazione tra un soggetto e un altro; da un punto di vista oggettivo, una relazione tra ordinamenti, perché l'agire giuridico di tali soggetti (in relazione) è fondato su regole giuridiche che costituiscono (o sono parte di) un ordinamento¹⁷⁴.

Nel diritto privato, autonomia «indica la situazione di colui che è in grado di incidere sulle regole che lo riguardano (destinate cioè ad operare nella sua propria sfera, o in sfere altrui ma con riflessi nella sfera sua propria o nella sfera dei suoi

¹⁷⁴ Cfr. Alberto Romano, *Autonomia nel diritto pubblico* (voce), in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, II, Utet, Torino 1987, pp. 32 e 34 ove cita Santi Romano, *Autonomia* (voce), in *Frammenti di un dizionario giuridico*, Giuffrè, Milano 1947, p. 14, che, in altri termini, definisce l'autonomia: «soggettivamente, la potestà di darsi un ordinamento giuridico e, oggettivamente, il carattere proprio di un ordinamento giuridico».

interessi)»¹⁷⁵, principalmente attraverso lo strumento del negozio – tant’è che si parla di autonomia negoziale – che ha il suo cardine (anch’esso strumento di autonomia) nella dichiarazione e che crea la regola giuridica in forza del procedimento (negoziale) messo a disposizione dall’ordinamento statale¹⁷⁶.

5.2. *L’autonomia confessionale: l’art. 8, comma 2, Cost.*

Nel diritto ecclesiastico, trattando di confessioni e di associazioni, parlare di autonomia vuol dire «definire la posizione giuridica delle confessioni [e dei loro enti esponenziali, n.d.r.] di fronte allo stato»¹⁷⁷. Fonte dell’autonomia confessionale (i.e. delle confessioni) è

«[...] l’art. 8, 2° c. della Costituzione, che riconosce alle confessioni acattoliche il diritto “di organizzarsi secondo propri statuti in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”. [In dottrina] (N)on v’è stata divergenza intorno al “contenuto minimo” di questa norma costituzionale, la quale preclude allo stato di “imporre d’autorità uno statuto che si sovrapponga alle norme delle confessioni, le abroghi, le deroghi o, comunque, le sostituisca”; e quindi assicura che “gli statuti di codesti gruppi sociali valgono a disciplinare i rapporti interni fra i vari membri di essi”»¹⁷⁸.

L’art. 8, comma 2, Cost., invero,

«fa riferimento all’*organizzazione* delle confessione e pertanto lascia fuori dal suo raggio di influenza i principi religiosi ed il patrimonio dottrinale dei diversi culti. [...] L’eventuale incompatibilità tra principi religiosi e

¹⁷⁵ Rodolfo Sacco, *Autonomia nel diritto privato* (voce), in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione Civile*, I, Utet, Torino, 1987, p. 517.

¹⁷⁶ Cfr. *ibid.*, pp. 518-519.

¹⁷⁷ Floris, *Autonomia confessionale*, cit., p. 89.

¹⁷⁸ *Ibid.*, p. 93 e bibliografia ivi citata; in part. Finocchiaro, *Commentario alla Costituzione*, cit., p. 407, nel testo riportato tra virgolette in apice.

ordinamento statale potrà essere valutata “solo quando tali principi, contrastanti con le leggi dello stato, si traducano in norme statutarie ed aspirino ad ottenere rilevanza civilistica”»¹⁷⁹;

il che avviene allorché le norme e i principi religiosi siano recepiti o, comunque, fatti propri da un'associazione (ente esponenziale della confessione); e, nel contempo, quando questi violino alcune norme penali.

L'autonomia ai sensi dell'art. 8, comma 2, Cost. si configura, dunque, come autonomia confessionale e statutaria, interessando l'organizzazione e le finalità delle confessioni e, pertanto, la loro epifania istituzionale, ossia l'associazionismo religioso. Approfondire l'autonomia confessionale e statutaria significa, da un lato, definirla, inquadrandola nel contesto definitorio più generale e individuandone le caratteristiche specifiche; dall'altro, trarne le dovute conseguenze in materia di associazionismo religioso, teoriche e pratiche nel contempo.


5.3. *Profili pubblicistici dell'autonomia confessionale*

L'autonomia delle confessioni si esprime, in base all'art. 8, comma 2, Cost., in una relazione. Il comma 2 non individua espressamente il soggetto “altro”, o i soggetti “altri”, rispetto ai quali le confessioni si pongono in relazione. Il comma 3, viceversa, ne indica chiaramente uno, lo Stato, anche se i «loro rapporti», «sulla base di intese», si costruiscono per il tramite delle «relative rappresentanze» (delle confessioni). Dal combinato dei due commi sembra indubbio che la relazione non sia una sola e che si sviluppi *ad intra* e *ad extra*. Il comma 2, specificando il diritto delle confessioni «di organizzarsi secondo i propri statuti» fa riferimento a una relazione intra-confessionale, che si sviluppa nell'autonomia statutaria, la quale si riflette, comunque, *ad extra* nel momento in cui si svolge l'epifania istituzionale della confessione, dato che gli statuti non devono contrastare con l'ordinamento giuridico

¹⁷⁹ *Ibid.*, p. 171 e bibliografia in note nn. 242 e 245 ove si cita, tra le virgolette in apice, Cardia, *Stato e confessioni religiose*, cit., p. 132. Il corsivo è dell'autore.

italiano: con le norme dello Stato che, assieme alle altre regole (ad esempio regionali), costituiscono l'ordinamento giuridico italiano. Pertanto, mentre la relazione *ad intra* si svolge con gli enti esponenziali, fra cui essenzialmente le associazioni e quelle religiose in particolare, e la connotazione della relazione si fa privatistica (su cui *infra*, a breve), *ad extra* si manifesta nel modo di relazione tra ordinamenti, come ben appare dal testo costituzionale.

Molto sinteticamente il meccanismo delle relazioni è il seguente¹⁸⁰.



¹⁸⁰ Il grafico semplifica, forse eccessivamente, le relazioni – che saranno approfondite nelle prossime pagine – tra confessione, associazione e Stato. Di contro, evidenzia che: il rapporto tra confessione e Stato avviene di solito tramite le associazioni, enti esponenziali della confessione; confessione e Stato devono ruotare nello stesso senso, ovverosia nell'interrelazione, pur in presenza di autonomia confessionale, i principi religiosi della prima, «negli aspetti che rilevano nell'ordinamento dello stato» espressi nell'autonormazione e nella propria organizzazione, non possono contraddire i «diritti inviolabili dell'uomo» (*ibid.*, p. 103 e Corte Cost. sent. n. 239 del 1984, *ivi cit.*); viceversa, la rotazione delle associazioni in senso opposto sta ad indicare che un contratto (associativo nel caso di specie) – leggasi un «diritto dei privati» avente natura di ordinamento giuridico distinto da quello statale, ma da questo riconosciuto, e, quindi, rispetto a questo delineabile come autonomo» (Romano, *Autonomia nel diritto pubblico*, cit., p. 40) – può (anche) derogare alla legge dello Stato ed essere esso legge per i contraenti, ovviamente nei limiti imposti dal legislatore.

Detto ciò, si può a ragione sostenere che l'autonomia confessionale abbia un profilo pubblicistico, avendo alcuni tratti dell'autonomia nel diritto pubblico tanto sul piano oggettivo (autonomia come relazione), quanto su quello soggettivo (autonomia come relazione tra ordinamenti giuridici, dal momento che la confessione è anche un ordinamento giuridico). È però opportuno caratterizzare meglio l'autonomia confessionale a partire da come si connota la relazionalità confessionale, in primo luogo con lo Stato. La dottrina distingue l'autonomia (nel diritto pubblico) dalla sovranità, poiché «(L)a sovranità, per definizione, è illimitata. E, anche, per questo, non può che essere originaria», mentre

«l'autonomia, in contrapposizione alla sovranità, è coesenzialmente limitata: non può consistere che in quel complesso normativo, o in quelle possibilità di agire giuridico mediante le quali questo fosse stato costituito, che l'istituzione, l'ordinamento derivante le deriva»¹⁸¹.

Secondo tale dottrina, la sovranità sta all'originarietà come l'autonomia sta alla derivazione (ordinamentale). L'autonomia si caratterizzerebbe, quindi, come relazione di derivazione o di riconoscimento. L'autonomia confessionale, diversamente, sottende un ordinamento originario, presupponendolo fondato su un diritto religioso, non derivato da quello statale, costituito e formato spontaneamente dalle comunità religiose, indipendentemente da e all'esterno dello Stato, che rimane estraneo nei confronti del fenomeno religioso:

«(È) possibile infatti qualificare tutte le confessioni come entità “indipendenti” rispetto allo stato, quando tale qualifica venga posta in relazione non alla struttura delle confessioni, bensì al fatto che esse operano

¹⁸¹ Romano, *Autonomia nel diritto pubblico*, cit., p. 33.

in un “ordine” di rapporti, o meglio attendono alla cura di interessi e fini religiosi, rispetto ai quali lo stato ha sancito la propria incompetenza»¹⁸².

Ciononostante, autonomia confessionale non significherebbe sovranità, almeno nella relazione *ad extra*, in particolare con lo Stato. La sovranità si manifesterebbe solamente nella relazione *ad intra* nei confronti dei fedeli, sudditi dell’ordinamento confessionale religioso, esplicandosi in un potere di autonormazione e autodeterminazione nell’organizzazione in senso (di autonomia) funzionale rispetto ai fini perseguiti. Non sussisterebbe invero un rapporto di derivazione dall’ordinamento statale, a meno di ridurre il concetto di derivazione a quello di (mero) riconoscimento, che avviene nel momento in cui l’ordinamento confessionale entra in rapporto con il primo. In tal caso, si può altresì parlare di limitatezza del secondo, non in quanto esso sia derivato, bensì in conseguenza del riconoscimento, giusta la relazione che si crea e che necessita di limiti per la convivenza intra-statale: gli ordinamenti religiosi, «se non derivano dallo stato nella fase formativa e costitutiva, nondimeno, *nel momento in cui agiscono all’interno dell’ordinamento statale*, “in questo trovano un fondamento diretto o indiretto e – in ogni caso – il loro limite”»¹⁸³. E, in tal senso, inoltre, non possono dirsi primari.

5.4. *Profili privatistici dell’autonomia confessionale: l’autonomia confessionale come species del genus autonomia negoziale*

Non v’è dubbio, a questo punto, che non sia

«necessaria [la] presenza di un apparato organizzatorio al fine di riconoscere la natura confessionale di una comunità religiosa. Tuttavia, l’articolazione

¹⁸² Floris, *Autonomia confessionale*, cit., p. 97 e nota 26 per bibliografia; cfr. altresì p. 101.

¹⁸³ *Ibid.*, p. 100 e nota 42 per la bibliografia segnalata. Il corsivo è dell’autore.

ordinamentale del gruppo è presupposto indefettibile della disciplina dei rapporti (interordinamentali appunto) con l'ordinamento repubblicano»¹⁸⁴.


Tale articolazione, interna, presume una volontà, trattandosi di regole che vengono poste in essere dai fedeli. La volontà non può rimanere occulta, ma deve exteriorizzarsi in forma di dichiarazione o di fatti concludenti per creare norme giuridiche. Queste norme sono individuali, nel senso che sono destinate a regolare più individui, fedeli della confessione di appartenenza, che vogliono darsi una struttura (una formazione sociale) e determinate finalità («moralì, sociali e spirituali»¹⁸⁵) in forza di un procedimento negoziale. «Un termine adatto, per indicare questo potere di porre in essere norme individuali, è offerto dalla parola autonomia»¹⁸⁶. Si parla, dunque, di atti di autonomia il cui effetto è «la costituzione, modifica [...], o estinzione di un rapporto giuridico», nel caso di specie dell'articolazione ordinamentale del gruppo religioso che vuole disciplinare i suoi rapporti, come si diceva poc'anzi, con l'ordinamento repubblicano¹⁸⁷. Dalla struttura e dall'effetto dell'atto di potere del singolo di darsi un ordinamento confessionale, si evince che, in generale, si tratta (poiché lo strumento dell'autonomia è il negozio) di autonomia negoziale, la quale si declina come autonomia confessionale, che ne diventa categoria o *species* (cfr. il grafico successivo), considerato che la dichiarazione o i fatti concludenti (caratterizzanti proposta e accettazione negoziale), oltre agli effetti costitutivi, modificativi ed estintivi, si riferiscono a un ordinamento confessionale che si struttura *ad intra* come formazione sociale.

¹⁸⁴ Pasquali Cerioli, *Accesso alle intese e pluralismo religioso*, cit., p. 21.

¹⁸⁵ Floris, *Autonomia confessionale*, cit., p. 102.

¹⁸⁶ Sacco, *Autonomia nel diritto privato*, cit., p. 517.

¹⁸⁷ *Ibid.*, p. 522.



I profili privatistici dell'autonomia confessionale (come categoria dell'autonomia negoziale) sono, infatti, evidenti ove si consideri la confessione come formazione sociale nel suo momento associativo. Semplificando parecchio, la comunità religiosa nasce attorno a un fenomeno religioso che assume diversi connotati a seconda della religione. Se il diritto religioso è quasi sempre divino, posto dall'alto, talvolta in testi sacri (diritto divino positivo) o iscritto nella coscienza dell'uomo (diritto divino naturale) e la nascita della comunità religiosa può essere spontanea, il momento formativo di questa che voglia, ad un certo punto interloquire con l'esterno, necessita un atto di una volontà umana che diviene evidente allorquando il gruppo religioso ritenga di darsi una rappresentanza¹⁸⁸. La rappresentanza della confessione si esprime in un'entità che prende forma di ente, normalmente di associazione, che esponendo pubblicamente struttura e fini della confessione – per lo più nello statuto della stessa – si aggettiva come esponenziale. Il grafico che segue sintetizza questi passaggi e va letto dall'interno verso l'esterno.

¹⁸⁸ Sul diritto divino, positivo e naturale, la letteratura è sterminata. In questa sede si rimanda solo a Silvio Ferrari, *Lo spirito dei diritti religiosi: ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, il Mulino, Bologna 2002, *passim*; Luigi Vannicelli, *Diritto* (voce), in *Enciclopedia Cattolica*, IV, Sansoni, Firenze 1950, pp. 1707-1712 e alla bibliografia ivi citata.



Il movimento dall'interno della confessione verso l'esterno è dato con atti negoziali, costitutivi, alla fine, per lo più di associazioni. Gli atti dei fedeli sono autonomi, dal momento che costoro sono in grado di incidere sulle norme che li riguardano. L'autonomia è negoziale e, caratterizzandosi per la confessionalità (almeno originaria) delle regole, si specifica in autonomia confessionale. In altri termini si può affermare che la confessione (che ha il suo nucleo nel "fenomeno religioso/religione"), organizzandosi secondo le regole negoziali, diventa associazione.

Questa si esprime, successivamente, nella scelta del tipo associativo religioso, che dovrebbe essere, pertanto, rimesso alla volontà dei soci fondatori e nello statuto che l'associazione si dà. È appena il caso di ricordare, infatti, che sono «soggetti di autonomia di diritto privato» coloro che

«possono dirsi attributari di autonomia: quelli che possono adottare quegli atti che con minore incertezza possono dirsi normativi: statuti, e anche

regolamenti. È evidente, allora, che quei soggetti tendono ad avere strutture collettive; società, associazioni, ecc.»¹⁸⁹.

L'autonomia confessionale e l'autonomia statutaria vanno, dunque, di pari passo e la normatività degli statuti garantisce che la prima possa spiegare, al contempo, efficacia nelle relazioni interordinamentali ed effetti giuridici all'interno dell'ordinamento confessionale.

6. *Associazionismo, autonomia confessionale e specialità*

A fine capitolo si può provare a rispondere al quesito iniziale: se l'autonomia confessionale sia presupposto della specialità normativa e se, dunque, serva o non serva una legge speciale, ovvero se basti il diritto comune a garantire i diritti costituzionali dell'associazionismo religioso¹⁹⁰.

Premessa alla risposta è il rapporto di genere a specie che sussiste tra autonomia negoziale e autonomia confessionale. Se non ci fosse l'autonomia confessionale, resterebbe pur sempre la prima. Pertanto, parimenti, in assenza di una legge speciale conforme a costituzione e fruibile nella prassi, basta il diritto comune, quello dei cittadini, posto con gli strumenti negoziali. Questa è una prima risposta.

Si possono, tuttavia, fare altre considerazioni.

La prima: è vero che l'autonomia confessionale è presupposto della specialità normativa. Le confessioni possono darsi statuti (caratterizzati da normatività) che costituiscono per se stesse, come per le associazioni, leggi speciali, tanto nei rapporti interni, quanto nei rapporti inter-ordinamentali. In altri termini, l'autonomia confessionale è effettivamente presupposto della specialità basti che si consideri sia

¹⁸⁹ Romano, *Autonomia nel diritto pubblico*, cit., p. 39.

¹⁹⁰ Il quesito non è di poco momento e ha interessato, di recente anche la Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso *Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School v. Equal Employment Opportunity Commission et al.* in <http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-553.pdf> (ultima consultazione 30 maggio 2013).

la regolamentazione intra-ordinamentale sia la prospettiva inter-ordinamentale rimesse agli statuti nei limiti suesposti.

La seconda: tra autonomia confessionale e specialità c'è un rapporto non biunivoco. Ed invero, se la prima implica la seconda, non è vero il contrario dal momento che l'autonomia confessionale, in quanto *species* del *genus* autonomia negoziale può essere garantita dal diritto comune in assenza di una legislazione speciale.

Infine, e d'altro canto: proprio in quanto *species*, meglio sarebbe avere una legge speciale sulla libertà religiosa conforme a Costituzione. È, infatti, la Carta fondamentale ad affermare che la religione ha una sua specialità, in virtù della quale è auspicabile una regolamentazione specifica.

Ad oggi manca e di questa assenza si deve tener conto, passando a considerare l'associazionismo musulmano e le difficoltà che esso incontra nella prassi.

CAPITOLO QUARTO

L'ASSOCIAZIONISMO MUSULMANO NELLA PRASSI E LA CENTRALITÀ DELLO STATUTO

1. *Premessa*

Se in precedenza si è trattato dell'associazionismo religioso in generale e solo per cenni a quello islamico, è ora necessario fare il punto su quest'ultimo, passando a considerare le forme associative concretamente riscontrate attraverso l'analisi degli statuti. Successivamente, alla luce degli "errori" che verranno evidenziati, la riflessione si sposterà ad esaminare quello che può essere un modello idealtipico di statuto che tenga conto del fine di religione o di culto, ritenendo che si debba superare la forma sinora obbligata e sostanzialmente monopolistica del riconoscimento ai sensi della legge del 1929, presentando uno statuto che, tuttavia, tenga conto della possibilità di accedere anche a quest'ultima normativa.

2. *Gli statuti delle associazioni musulmane. Mimesi e trappole*

Il capitolo precedente ha evidenziato l'importanza dello statuto nella vita associativa e, dunque, anche in quella delle associazioni religiose. Dallo statuto, infatti, si evince il tipo associativo, le finalità, l'organizzazione e, quindi il funzionamento di ogni associazione.

Gli statuti analizzati e comparati sono riportati in appendice al capitolo per esteso. Dalla loro lettura emerge un universo associativo variegato che evidenzia l'uso frequente di tipologie inadatte al fine di religione e di culto (come si preciserà meglio nel terzo paragrafo). Solo una associazione, infatti, si configura come

associazione religiosa, mentre le altre sono ONLUS, APS, ODV, associazioni culturali, i cui caratteri tipologici sono già stati descritti in generale nel precedente capitolo.

C'è una ragione. Ad oggi, optando per l'associazione religiosa, la strada obbligata è quella della legge n. 1159 del 1929 nel cui ambito si rientra forzatamente, come si visto poc'anzi, per giurisprudenza costante, con i conseguenti inconvenienti legati alla discrezionalità dell'amministrazione pubblica¹⁹¹. Da qui l'esigenza di mascherare o mimetizzare il fine di religione o di culto, simulando un contratto associativo diverso.

L'esito dell'operazione è nefasto almeno per due ordini di ragioni: da un punto di vista sociale, si costringono alla clandestinità delle risorse umane, sfavorendo il dialogo con la pubblica amministrazione rendendo più difficile la reciproca conoscenza e la soluzione delle problematiche di "interesse comune", in particolare proprio quelle legate al diritto di libertà religiosa. Da un punto giuridico, inoltre, tale situazione comporta il ricorso a strumenti di diritto civile o tributario inadatti al fine di religione o di culto, sino ad arrivare alla simulazione di contratti la cui sanzione può essere la nullità stessa. A tale riguardo, è opportuno puntualizzare. Si danno due casi: il primo presuppone la simulazione; nel secondo, invece, le parti scelgono effettivamente un'altra forma associativa diversa da quella religiosa o con fine di religione o di culto.

Se c'è simulazione, vale quanto disposto dal codice civile¹⁹². Ai sensi dell'art. 1414, commi 1 e 2, cod. civ., infatti «(I)l contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma». Ipotizzando che sia costituita una ONLUS, un'APS o un'ODV per dissimulare un'associazione con fine di religione o di culto, il contratto associativo, così come costituito, sarà inefficace. Se le parti hanno voluto concludere un contratto

¹⁹¹ È la via seguita dalla COREIS, che si è costituita come associazione religiosa, con atto pubblico, nella speranza, sinora vana, di addivenire a un'intesa con lo Stato italiano.

¹⁹² Sulla simulazione cfr., *ex plurimis*, Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, cit., pp. 973-986.

associativo con fine di religione o di culto, l'associazione sarà religiosa, di diritto civile, non riconosciuta. Solo nel caso in cui abbia i requisiti di sostanza e di forma (ad esempio se sia stata costituita con atto pubblico), successivamente, il legale rappresentante dell'associazione potrà fare domanda di riconoscimento a norma del codice civile o agli effetti della legge sui culti ammessi.

Se non c'è simulazione, si dovrà tener conto che le associazioni culturali, le ODV, le APS e le ONLUS, non possono svolgere attività di religione o di culto e, pertanto, sono “trappole” che rischiano di essere fatali per l'associazione soprattutto quando un'associazione di musulmani viene costituita come ONLUS, APS, ODV, associazione culturale, per agevolare l'acquisto o la locazione di locali ... di culto e per l'esercizio di, attività a quest'ultimo parallele quali la formazione culturale nella dottrina islamica, i corsi di lingua araba, ecc.. Giova, di conseguenza, esemplificare alcuni rischi, senza pretesa di completezza, evidenziando poi, a titolo esemplificativo, alcuni “errori” evidenti, riscontrati negli statuti allegati in appendice al presente capitolo¹⁹³.

Le APS vengono pensate dal legislatore per fini di utilità sociale a favore degli associati o di terzi ed è esclusa qualsiasi finalità di lucro. Un'associazione religiosa ha, invece, fine di religione o di culto ed è possibile un'attività lucrativa strumentale: si pensi alla distribuzione della *zakat* tra i fedeli associati. Non sono, poi, APS quelle associazioni che prevedono discriminazioni in relazione all'ammissione degli associati. Superfluo rilevare che un'associazione religiosa, giustappunto in considerazione dei suoi fini, debba prevedere un filtro, quantomeno inerente al credo di appartenenza. Si consideri lo statuto suggerito dall'Unione delle

¹⁹³ Gli statuti delle associazioni, allegati nell'appendice n. 1 e comparati nella tabella che segue (appendice n. 2), sono pubblicati grazie all'autorizzazione rilasciata dai legali rappresentanti di ciascuna di esse al Comitato Scientifico del F.I.D.R. e ai membri del suo staff didattico. Si tratta di statuti di alcune delle associazioni musulmane partecipanti al Corso organizzato negli anni 2010- 2012 dal F.I.D.R. (Forum Internazionale Democrazia & Religioni - Centro Interdipartimentale dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”) con le Università degli Studi di Milano, dell'Insubria, del Piemonte Orientale, di Padova e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e con il patrocinio del Ministero dell'Interno e del Ministro per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione: «Nuove presenze religiose in Italia. Un percorso di integrazione». Cfr. www.fidr.it (ultima consultazione 28 marzo 2013).

Comunità Islamiche d'Italia (U.CO.I.I.) per quelle associazioni che vi aderiscono. L'art. 4, comma 2, fra i mezzi finanziari, indica anche «(O)gni mezzo che non sia in contrasto con leggi islamiche e con quelle dello Stato italiano [...]». La formulazione è ambigua non specificando che le “altre” entrate devono essere ammissibili con le finalità di un'APS.

Le ODV hanno finalità di carattere sociale, civile e culturale: nulla a che vedere con il fine di religione o di culto. Gli aderenti devono prestare la propria opera in modo personale – oltre che spontaneo e gratuito – senza alcuno scopo di lucro anche indiretto, solo ed esclusivamente per fini di solidarietà; un rapporto di lavoro subordinato o autonomo o a carattere patrimoniale è limitato a quanto necessario «al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolte» (art. 3, comma 4, L. n. 266 del 1991); è, viceversa, prevista l'elettività delle cariche associative. Vale quanto sopra già rilevato, con l'aggiunta che è quantomeno discutibile la presenza di un *imam* che, usando questa tipologia associativa, difficilmente potrà essere retribuito e/o dipendente dell'organizzazione (salvo dimostrare che qualifichi l'attività o che quest'ultima rientri nel regolare funzionamento di cui sopra, ma non si capisce come, trattandosi di una associazione di volontariato). Non solo. Nell'atto costitutivo o nello statuto delle ODV deve essere espressamente prevista, *ex art. 3, comma 3, L. n. 266 del 1991*, la democraticità della struttura che non può essere automaticamente richiesta, invece, a un'associazione religiosa:

«(L)a non estensibilità ad esse della democraticità interna può essere [...] motivata in ragione dei fini perseguiti dalle confessioni, ovvero dal fatto che esse agiscono nel campo spirituale, rispetto al quale operano i principi di incompetenza e non ingerenza dello stato»¹⁹⁴.

¹⁹⁴ Floris, *Autonomia confessionale*, cit., p. 175, che rileva altresì il silenzio della Costituzione sull'obbligatorietà del metodo democratico per le associazioni religiose.

Si consideri ora lo statuto del Centro Culturale Islamico di Sesto San Giovanni: le finalità sono assai variegata e vanno oltre quelle di una ODV, basti leggere l'art. 7, comma 13: «(L)'associazione potrà [...] compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare o immobiliare imprenditoriale o indirettamente strumentali al conseguimento dello scopo». Pare dissimulata una società commerciale. Se non bastasse, gli artt. 40 e 41 trattano specificamente dei dipendenti e dei collaboratori di lavoro autonomo, senza riferimento ai limiti di legge.

Lo stesso dicasi delle ONLUS in ragione della finalità di solidarietà sociale che perseguono e per la democraticità dell'assetto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. h), D.lgs. n. 460 del 1997 per gli enti religiosi diversi da quelli ecclesiastici e da quelli facenti parte degli ordinamenti delle confessioni con intesa. Diversamente, nelle associazioni di diritto comune si ammette che l'ordinamento interno non sia tenuto a rispettare né il principio di maggioranza né la parità di trattamento tra gli associati e che l'atto costitutivo o lo statuto prevedano condizioni privilegiate per determinate categorie di associati¹⁹⁵. Le ONLUS sono le associazioni di cui maggiormente si abusa. Si esamini lo statuto dell'Associazione "Imam Mahadi" Onlus. Nell'atto costitutivo essa viene definita, all'art. 1, religiosa e così parrebbe presentarsi giusta gli scopi contenuti nell'art. 2 dello statuto. È evidente che non si tratti di una ONLUS. In casi come questo meglio sarebbe operare, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 155 del 2006, una scissione in due o più enti, con attribuzione del regime di quella al soggetto effettivamente destinato alle finalità di solidarietà sociale¹⁹⁶.

¹⁹⁵ Cfr. Tar Veneto sent. n. 1013 del 29 settembre 1990; Trib. Bari 21 novembre 1980; Trib. Napoli 23 dicembre 1982; Trib. Verona 7 dicembre 1987; Trib. Parma 25 gennaio 1991.

¹⁹⁶ Cfr. Propersi – Rossi, *Gli enti non profit*, cit., pp. 444-445. Il D.lgs. n. 155 del 2006, sulle imprese sociali, regola all'art. 13, fra le operazioni straordinarie negli enti non profit, anche la scissione, prevista, fino ad allora, solamente per le società giusta gli artt. 2506-2506 *quater* cod. civ.:

«1. Per le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 da parte del cessionario. Per gli enti di cui di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

Concludendo, anche se nella prassi, contrariamente a quando dovrebbe essere, sono frequenti casi di associazioni musulmane che hanno la forma di ONLUS, APS, ODV, si nota che la patologia del negozio associativo crea problemi pratici per lo più quando sia l'amministrazione finanziaria ad attivarsi per rilevarne l'illegittimità e la decadenza dai benefici fiscali o siano gli enti locali che vogliano consentire (o negare) la possibilità di esercitare il culto nei locali di un'associazione che non ha dichiarato il fine di religione o di culto¹⁹⁷. A tal proposito vale la pena di ricordare il recente caso bresciano dell'Associazione Dialogo e Convivenza, un'associazione culturale che effettua attività di culto¹⁹⁸.

Con provvedimento 24 settembre 2012 prot. n. 3329 e n. 54/2012 del registro ordinanze, il Responsabile dell'area tecnica del Comune di Cologne (BS) ingiungeva all'Associazione Dialogo e Convivenza il divieto di effettuare attività di culto (e, precisamente, la preghiera del venerdì) presso il locale seminterrato di un condominio, di proprietà esclusiva della stessa. L'associazione proponeva ricorso avverso l'ordinanza citata per il suo annullamento. Giova premettere che l'Associazione Dialogo e Convivenza è una associazione culturale costituita fra

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

3. Salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.

4. Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

5. L'efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale».

¹⁹⁷ L'illegittimità della forma associativa emerge, dunque, in un contenzioso di natura civile o tributaria. Nel primo caso il giudicato (sostanziale), *ex art.* 2909 cod. civ., fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa, mentre nel secondo il giudicato ha efficacia *extra litem* con una capacità espansiva in altre vertenze, purché tra le stesse parti.

¹⁹⁸ Tar Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), n. 522 del 2013, http://www.giustizia-amministrativa.it / DocumentiGA / Brescia/Sezione%201/2012/201201121/Provvedimenti/201300522_01.XML (ultima consultazione 10 giugno 2013).

cittadini marocchini di fede islamica. Per adibirlo a propria sede l'associazione aveva chiesto e ottenuto, dopo peripezie giudiziarie, il rilascio del permesso di costruire per variane la destinazione, originariamente a ufficio. Ebbene, la ricorrente deduceva

«eccesso di potere per falso presupposto, in quanto presso l'immobile in questione non sarebbe avvenuta alcuna attività sanzionabile, dato che i membri dell'associazione si limitano, in modo compatibile con la destinazione urbanistica di esso, a svolgervi la preghiera caratteristica della loro religione, senza averlo per ciò trasformato in moschea, ovvero in luogo di pubblico culto»,

eccependo altresì che «la sanzione per ciò prevista non si identificherebbe con il divieto di pregare di cui al provvedimento»¹⁹⁹.

Il Comune, a sua volta, rilevava trattarsi di moschea vera e propria. Il Tribunale Amministrativo Regionale accoglieva la domanda di annullamento e, per l'effetto, annullava il provvedimento impugnato del Comune di Cologne, rilevando come quest'ultimo vietasse

«[...] semplicemente di svolgere nel locale ivi indicato la “attività di culto” specificata come “preghiera del venerdì”, senza far ciò dipendere da una particolare modalità con la quale essa venga eventualmente esplicita in rapporto alle caratteristiche urbanistiche edilizie dell'immobile in cui essa si svolge [...]»

ribadendo che

«ai sensi del noto art. 19 della Costituzione, nessun soggetto può ordinare ad altro [...] di non pregare a casa propria [...], la libertà di religione e di culto è

¹⁹⁹ Tar Lombardia, Sez. staccata di Brescia, sent. n. 522 del 2013.

riconosciuta anche dall'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, [...] dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, o Carta di Nizza, 7 dicembre 2000, che come è noto ha ora il medesimo valore giuridico dei Trattati europei, ai sensi dell'art. 6 del Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007»²⁰⁰.

Inutile, invece, la difesa dell'ente che sosteneva di trovarsi in presenza di una moschea (per cui «è richiesto il permesso di costruire ai sensi dell'art. 52, comma 3 *ter*, della l.r. Lombardia 12/2005») e, dunque, di locali adibiti ad uso diverso rispetto a quelli di destinazione a sede di un'associazione culturale, dal momento che

«l'uso difforme non può essere identificato con il mero fatto che nel locale si svolga la preghiera, del venerdì o di altra ricorrenza. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza già richiamata e che qui si riproduce – in tal senso C.d.S., sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 683 – e dalla prassi, che pure si torna a citare – in tal senso il parere al Ministero dell'Interno espresso il 27 gennaio 2011 dal Comitato per l'Islam italiano – per ravvisare la presenza di una moschea in senso rilevante per le norme edilizie e urbanistiche sono necessari due requisiti, l'uno intrinseco, dato dalla presenza di determinati arredi e paramenti sacri, l'altro estrinseco, dato dal dover accogliere “tutti coloro che vogliano pacificamente accostarsi alle pratiche culturali o alle attività in essi svolte” e “consentire la pratica del culto a tutti i fedeli di religione islamica, uomini e donne, di qualsiasi scuola giuridica, derivazione sunnita o sciita, o nazionalità essi siano” (così il parere stesso). [...] Pertanto, l'uso incompatibile potrebbe verificarsi nel caso in cui l'accesso per la libera attività di preghiera fosse non riservato ai membri dell'associazione, ma indiscriminato, perché è in quest'ultimo caso che si verifica l'aumento di

²⁰⁰ Tar Lombardia, Sez. staccata di Brescia, sent. n. 522 del 2013.

carico urbanistico da valutare in sede di rilascio del permesso di costruire [...]»²⁰¹.

La sentenza del TAR evidenzia, innanzitutto, i problemi a cui può andare incontro un'associazione islamica che non sia (anche formalmente) religiosa, bensì culturale. La pronuncia ruota intorno a un cardine principale: l'uso difforme della sede non può essere identificato con il mero fatto che nel locale si svolga la preghiera. Tre le affermazioni da appuntare: un'associazione culturale può esercitare nei propri locali il culto purché questo non sia pubblico, ovvero aperto a un numero indistinto di fedeli (in altri termini, non si può far divieto a nessuno di pregare in casa propria, in privato); occorre distinguere tra un'associazione culturale e cultuale, ovvero con fine di religione o di culto, indicando nella gestione della moschea il discrimine e ribadendo che le due non sono fungibili; la moschea è definita, non solo rifacendosi alla precedente giurisprudenza, ma anche, per la prima volta, al parere del Comitato per l'Islam Italiano, fatto che costituisce elemento di novità.



Con ciò la sentenza ribadisce il diritto di libertà religiosa e diviene un valido precedente per sostenere che un'associazione culturale musulmana possa praticare nei propri locali il culto, purché aperto ai soli associati. La pronuncia è, inoltre, chiara, dichiarando la non fungibilità della connotazione culturale e cultuale: solo un'associazione religiosa può gestire una moschea. Infine, rende in qualche modo normativo il parere del Comitato per l'Islam Italiano, indicando alla giurisprudenza una via interpretativa, almeno in materia di associazionismo musulmano. In sintesi, la sentenza del giudice amministrativo, induce a ritenere, ancora, una volta, che la via da percorrere al fine di evitare problemi nella gestione dei luoghi di culto sia quella dell'associazione religiosa.

Da qui l'esigenza di elaborare uno statuto fruibile da parte delle associazioni musulmane che vogliano “vestire” l'abito religioso, rammentando che altre attività – culturali, sociali, di volontariato, ecc. – possono essere ben gestite da altre

²⁰¹ *Ibid.*

associazioni (all'occorrenza in qualche modo controllate e/o correlate con quella religiosa, secondo strutture complesse o parallele) oltre che, eventualmente, da società, nell'ipotesi di attività commerciali, con schemi negoziali che si possono solo esemplificare²⁰².

Di seguito si immaginano graficamente due ipotesi: la prima prevede rapporti autonomi tra più enti che fanno però tutti riferimento all'associazione religiosa. In sostanza, quest'ultima si serve di altre associazioni non religiose ed, eventualmente, di società, al fine di mantenere separate varie attività: di volontariato, di utilità sociale, commerciali, ecc.. La seconda ipotesi considera, invece, un rapporto di autonomia minore, nel senso che l'associazione religiosa controllerà indirettamente o direttamente gli altri enti, ad esempio inserendo nei diversi consigli di amministrazione associati di fiducia e/o membri del proprio consiglio direttivo.



²⁰² Uno schema potrebbe anche essere quello del contratto di raggruppamento di tipo strumentale tra associazioni (o *joint venture contract* di tipo strumentale). Cfr. Beretta, *Manuale operativo delle associazioni*, cit., pp. 114-115. Preme, peraltro, precisare che le associazioni raggruppate si trovano su un piano di parità, anche se ne viene eletta una capofila, e che il processo decisionale richiede, in forza del rapporto paritario, l'unanimità. Si è, dunque, di fronte ad uno strumento negoziale che presuppone una gestione tra associazioni che siano disposte a collaborare l'una con l'altra in modo quantomeno affiatato.

3. *Uno statuto per le associazioni musulmane*

Lo statuto riportato nelle pagine che seguono rappresenta un modello che può essere adottato da qualsiasi associazione religiosa, non necessariamente musulmana. Esso è stato pensato e abbozzato con la collaborazione dei partecipanti al terzo anno del corso «Nuove presenze religiose in Italia. Un percorso di integrazione», organizzato dal F.I.D.R. nel 2012²⁰³: i corsisti erano musulmani e, pertanto, si fa cenno all'Islam, in particolare negli scopi dell'associazione. Ciò non toglie che, eliminati i riferimenti a tale confessione, lo statuto sia utilizzabile anche da altre associazioni acattoliche²⁰⁴.

«[Allegato A al n. ... rep. – n. ... progr.]²⁰⁵

STATUTO²⁰⁶

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1. (Denominazione)

È costituita l'associazione religiosa denominata: "...", di seguito indicata semplicemente come "Associazione".

Nel rispetto degli artt. 19 e 20 della Costituzione, l'Associazione ha fine, costitutivo ed essenziale, di religione e di culto e non ha scopo di lucro. Si considerano attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla crescita spirituale, alla formazione e alla educazione dei fedeli (musulmani)²⁰⁷.

²⁰³ http://www.fidr.it/progetto1_programma.asp (ultima consultazione 20 giugno 2013).

²⁰⁴ Si segnala che lo statuto è inedito e che non è ancora definitivo.

²⁰⁵ Lo statuto può essere redatto da un notaio, come nel caso de quo, ipotizzandolo allegato a un atto costitutivo di un'associazione costituita con atto pubblico.

²⁰⁶ È opportuno segnalare da subito che gli statuti possono riferirsi e rinviare a regolamenti. In tal caso lo statuto viene snellito ma si perde trasparenza.

Le parti in corsivo dello statuto sono tratte da Beretta, *Manuale operativo delle associazioni*, cit., pp. 521-525.

²⁰⁷ Si mette tra parentesi ogni riferimento specifico alla confessione musulmana, a motivo di quanto si scriveva poc'anzi in relazione alla fruibilità del presente statuto da parte di tutte le associazioni acattoliche. Cfr. la L. n. 222 del 1985 che, all'art. 16, recita: «Agli effetti della legge civile si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e

Art. 1 *bis*. (Definizioni)

(*omissis*)²⁰⁸

Art. 2. (Sede)

L'Associazione ha sede in ..., via ... n. ... e potrà istituire sedi secondarie, sezioni e uffici sia in Italia che all'estero.

Art. 3. (Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata/è fissata al ...

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 4. (Scopi)

Per quanto concerne i fini statutarî l'Associazione si prefigge di:

1. esprimere la fede (musulmana) e fornire ai (musulmani) aiuto spirituale, morale e intellettuale finalizzato a migliorare il rapporto con il Creatore (Gloria a Lui l'Altissimo), con il creato e la propria crescita spirituale anche attraverso l'istituzione e la gestione di luoghi di culto;
2. favorire i processi di conoscenza, diffusione e approfondimento della religione (islamica);
3. tutelare e salvaguardare il diritto fondamentale di libertà religiosa dei fedeli (musulmani);
4. rappresentare i propri associati presso autorità e istituzioni a qualsiasi livello.

Art. 5 (Attività)

L'Associazione persegue i suoi scopi nel rispetto dei principi giuridici dell'ordinamento italiano ed europeo e a tal fine svolge le seguenti attività:

1. promuove la costruzione, l'apertura e la gestione dei luoghi di culto (islamico);

alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e alla educazione cristiana ; b) attività diverse da quelle religiose o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro».

²⁰⁸ È opportuno prevedere delle definizioni qualora si faccia riferimento a particolari figure come l'imam; sono, comunque, consigliabili al fine di puntualizzare da subito, in sintesi, ad esempio, gli organi dell'associazione e le loro funzioni.

2. porta, attraverso i suoi associati, assistenza spirituale nelle strutture sanitarie, di detenzione e di prima accoglienza;
 3. assicura la formazione religiosa, culturale e linguistica di (imam e/o) ministri di culto, (murshidin) educatori ed (murshidat) educatrici;
 4. promuove e cura, nei vari gradi di studio, anche attraverso la creazione di strutture scolastiche e/o educative proprie, l'insegnamento della religione (islamica) ai fedeli (musulmani) e la conoscenza della religione (islamica) per tutti i cittadini;
 5. fornisce un adeguato rito funebre (islamico) ai defunti (musulmani);
 6. tutela i consumatori di fede (islamica) mediante il controllo di qualità, di liceità e di conformità dei prodotti e dei servizi (fra i quali il Pellegrinaggio) destinati all'uso e al consumo delle comunità (islamica);
 7. pubblica in forma cartacea e/o digitale e/o multimediale materiale di interesse teologico e/o culturale utile a una maggiore conoscenza della fede (islamica);
 8. predispone centri di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini per tutti coloro interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione; svolge manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi; promuove e aderisce a iniziative di carattere interreligioso e interculturale;
 9. favorisce la costituzione di altre associazioni o gruppi di associazioni a cui partecipa, collaborando e/o aderendovi o favorendo l'adesione all'Associazione;
 10. stipula intese, convenzioni ed accordi di collaborazione con enti e/o istituzioni comunali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali;
- L'Associazione potrà compiere, nel rispetto della normativa vigente, operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie, pubblicitarie e/o editoriali purché siano occasionali, marginali e correlate agli scopi dell'associazione, oltre che necessarie e utili al raggiungimento delle finalità indicate all'art. 4.

ASSOCIATI

Art. 6 (Soci)

Possono aderire all'Associazione coloro che sono (musulmani) o che accettano i principi fondamentali dell'Islam) e gli scopi dell'Associazione di cui all'art. 4.

L'Associazione stabilisce un criterio di uniformità tra tutti gli associati e le categorie di associati per quanto riguarda il diritto di voto e l'eleggibilità alle cariche sociali.

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto.

La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo. Il pagamento della quota garantisce il godimento e l'esercizio dei diritti associativi.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, eccezion fatta per il Collegio dei Revisori dei conti, non danno diritto ad alcun compenso.

Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il ...; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi.

Art. 7 (Categorie di associati)²⁰⁹

Nell'Associazione si distinguono Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.

Art. 8 (Soci fondatori)²¹⁰

Sono soci fondatori gli associati che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

²⁰⁹ Articolo eventuale.

²¹⁰ Articolo eventuale.

I soci fondatori pagano ogni anno la quota di iscrizione nella misura stabilita dal Consiglio direttivo.

Art. 9 (Soci ordinari e loro ammissione)

Possono essere soci ordinari sia persone fisiche maggiorenni sia persone giuridiche. Le persone giuridiche associate devono esercitare attività affini e/o connesse a quella dell'Associazione e devono condividere i medesimi scopi dell'Associazione.

Sono soci ordinari quelli che aderiscono all'associazione successivamente alla sua costituzione, previa presentazione di apposita domanda scritta, indirizzata al Consiglio direttivo, controfirmata da un associato che presenta il candidato al fine di garantirne l'appartenenza alla religione (musulmana), dichiarando di voler partecipare alla vita associativa e di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.

Per l'ammissione a Socio Ordinario occorre versare altresì la quota di iscrizione nella misura stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.

La domanda di ammissione a socio ordinario è valutata dal Consiglio direttivo che si esprime con deliberazione inappellabile e priva di motivazione, assunta con voto favorevole e unanime dei suoi membri, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. Non vale il principio del silenzio assenso.

Art. 10 (Soci onorari e loro cooptazione)

Possono essere Soci onorari persone fisiche maggiori d'età e giuridiche che si distinguano per meriti, anche scientifici, considerati di particolare interesse per l'associazione stessa.

La candidatura a Socio Onorario avviene a seguito della proposta di un socio ed è deliberata con voto favorevole e unanime del Consiglio direttivo²¹¹.

Art. 11 (Diritti e doveri degli associati)

²¹¹ Trattandosi di un'associazione, il cui vincolo è religioso, sarebbe auspicabile una motivazione.

A tutti gli associati è garantita l'effettività del rapporto associativo, godendo dei diritti di cui al presente statuto, che accettano al momento dell'adesione, intervenendo alla vita dell'Associazione secondo le modalità e nei limiti previsti dallo statuto stesso, usufruendo di tutte le attività e iniziative dell'Associazione e dando il proprio contributo per la realizzazione degli scopi associativi.

I soci hanno diritto, in particolare:

- *di frequentare i locali dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito Regolamento;*
- *di partecipare all'assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'associazione;*
- *di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.*

I soci hanno il dovere:

- *di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;*
- *di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;*
- *di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;*
- *di svolgere le attività associative preventivamente concordate;*
- *di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.*

I soci potranno effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo, approvata dall'Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

A ciascun socio è chiesto di agire nell'interesse dell'Associazione e in favore della stessa per il raggiungimento degli scopi associativi, impegnandosi

laboriosamente nella vita associativa, in ottemperanza ai principi contenuti nel presente statuto.

Art. 12 (Esclusione, recesso e decadenza)

Sono esclusi dall'Associazione quei Soci che agiscano in modo pregiudizievole agli scopi e al patrimonio dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, dopo aver sentito l'associato in contraddittorio, con decisione (*omissis*)²¹², secondo le disposizioni dell'art. 24 del Codice Civile e in armonia con i principi esposti nel precedente art. 4 di questo Statuto.

Ciascun associato può sempre recedere dall'Associazione. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente dell'Associazione e rispettando un preavviso di almeno tre mesi dalla data di fine dell'esercizio in corso nel caso in cui l'associato che recede ricopra una carica in uno degli organi dell'associazione e salvo che il recesso sia dato per giusta causa.

Decade dalla qualità di socio quello che non provvede al versamento delle quote sociali ordinarie e/o supplementari nei modi e nei tempi previsti dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, a prescindere dal motivo per cui si sciolga il rapporto associativo, il Socio (escluso, decaduto o receduto) non ha alcun diritto sul patrimonio associativo né tantomeno può richiedere la restituzione delle quote e/o dei contributi a qualsiasi titolo versati.

PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E MEZZI FINANZIARI

Art. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti, ovvero ...²¹³.

Art. 14 (Risorse economiche e mezzi finanziari)

²¹² È necessario che l'associazione preveda una procedura, se non nello statuto, in un regolamento a cui rinviare.

²¹³ L'associazione dovrà precisare dettagliatamente l'ammontare del patrimonio iniziale.

Il patrimonio potrà essere incrementato con le seguenti risorse economiche utili per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività:

- a) quote sociali degli associati;
- b) eventuali quote supplementari degli associati;
- c) contributi volontari degli associati;
- d) contributi volontari dei terzi;
- e) donazioni, lasciti testamentari - anche con destinazione vincolata -, eredità e legati di beni mobili e/o immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- f) entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'associazione anche tramite comitati all'uopo costituiti;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- h) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 (Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Comitato d'Onore;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Comitato di garanzia.

Art. 16 (Assemblea dei Soci: composizione, convocazione e attività)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli associati.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, oppure dietro richiesta motivata presentata da almeno un decimo degli associati ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere, che nomina un segretario che constata la regolarità delle deleghe.

La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal Libro dei soci.

La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax ovvero e-mail confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio direttivo;

- *l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;*
- *la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;*
- *sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.*

Ogni socio ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega. Non è ammessa che una sola delega. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato anche se membro del Consiglio direttivo, salvo che per l'approvazione dei bilanci e delle deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- *sulle richieste di modifica dello Statuto;*
- *sullo scioglimento dell'Associazione;*
- *sulla nomina del liquidatore.*

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Art. 17 (Consiglio direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio

direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due.

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;*
- b) adottare provvedimenti disciplinari²¹⁴;*
- c) compilare il rendiconto contabile annuale;*
- d) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;*
- e) eleggere al proprio interno il Segretario e il Tesoriere;*
- f) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;*
- g) approvare il programma dell'Associazione;*
- h) fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;*
- i) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;*
- j) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.*

La carica di amministratore è gratuita.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

²¹⁴ È opportuno stabilire un procedimento disciplinare, se non nello statuto, nel regolamento a cui rinviare.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente e in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 18 (Presidente dell'Associazione)

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Art. 19 (Comitato d'Onore)²¹⁵

Il Comitato d'Onore è composto dai Soci Onorari e svolge le funzioni di Comitato consultivo in armonia con il principio di consultazione proprio della tradizione musulmana.

Coloro che sono ammessi quali Soci Onorari formeranno il Comitato d'Onore che si esprimerà, su richiesta del Consiglio direttivo, su qualsiasi questione che riguardi l'Associazione con pareri non vincolanti resi a maggioranza relativa.

Non è richiesto un quorum né costitutivo né deliberativo per la validità delle operazioni svolte dal Comitato d'Onore.

Art. 20 (Collegio dei revisori dei conti)

Il collegio dei revisori è costituito da tre componenti, eletti dall'assemblea tra persone idonee allo scopo, e ha il controllo amministrativo e contabile sulla gestione finanziaria dell'associazione.

Possono essere eletti revisori anche non soci tra persone esperte e qualificate.

²¹⁵ Articolo eventuale.

I revisori non possono essere membri del Consiglio direttivo e del Comitato di garanzia.

Il Collegio elegge tra i suoi membri un presidente che convoca l'organo almeno una volta ogni tre mesi.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificandola periodicamente, redigeranno una relazione ai bilanci annuali indirizzata al Consiglio direttivo, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo. Partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea ove ne ravvisino la necessità o se invitati.

Art. 21 (Comitato di garanzia)²¹⁶

Il Comitato di garanzia è composto da tre probiviri eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli associati. Possono essere eletti, a maggioranza dei due terzi dei presenti, revisori soci ed anche non soci tra persone esperte e qualificate.

I probiviri non possono essere membri del Consiglio direttivo, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Comitato di garanzia elegge al suo interno un presidente che convoca il Comitato almeno una volta al trimestre o quando ne facciano richiesta l'Assemblea o il Consiglio direttivo.

Il Comitato partecipa al Consiglio direttivo con funzioni consultive in armonia con il principio di consultazione proprio della tradizione (musulmana).

Il Comitato di garanzia controlla la gestione e l'andamento dell'associazione e il rispetto dello statuto. Risolve, inoltre, controversie tra gli associati o tra l'Associazione e gli associati *ex bono et aequo* con lodo inappellabile.

ESERCIZI ASSOCIATIVI

²¹⁶ Articolo eventuale.

Art. 22 (Esercizio finanziario)

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 (Bilancio)

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto a cura del Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio²¹⁷.

Art. 24 (Trasparenza di gestione)

1. Al fine di rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, il bilancio sarà composto da:

2. stato patrimoniale;
3. rendiconto della gestione;
4. nota integrativa che deve indicare se il bilancio è stato assoggettato a revisione, le esenzioni fiscali di cui gode l'Associazione e le donazioni ad essa erogate, il numero dei dipendenti, i criteri di valutazione adottati, il contenuto e la movimentazione delle voci più significative dello stato patrimoniale e dei fondi vincolati, l'analisi delle voci più rilevanti esposte nel rendiconto della gestione;
5. prospetto di movimentazione dei fondi;
6. relazione di missione che deve contenere i dati quantitativi, anche non monetari, dell'attività svolta; in particolare devono essere descritte le azioni destinate a verificare la congruità dell'attività svolta in conformità agli scopi previsti dallo statuto.

Per maggiore trasparenza, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri di cui all'art. 26.

Art. 25 (Rendiconto economico)

²¹⁷ Si può prevedere che in tale sede il Tesoriere faccia la sua relazione all'assemblea, che successivamente sarà invitata alla discussione e poi all'approvazione, e che ciascun associato possa, anche previamente, visionare i documenti relativi al bilancio.

Il Consiglio direttivo predispose il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

Art. 26 (Libri sociali)

L'associazione terrà:

- a) libro verbali assemblee, a cura del segretario-tesoriere;
- b) libro verbali consiglio direttivo, a cura del segretario-tesoriere;
- c) libro giornale a cura del segretario-tesoriere;
- d) libro degli associati e verbali revisori dei conti, sempre a cura del segretario-tesoriere.

I libri dell'Associazione sono visibili agli associati e a tutti i componenti degli organi dell'Associazione che ne fanno istanza e che potranno estrarre copie a loro spese.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 27 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 3, del Codice Civile.

Art. 28 (Liquidazione)

L'Assemblea che deliberi lo scioglimento provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche tra persone estranee all'Associazione, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che sarà devoluto a favore di altra Associazione avente finalità affini oppure per fini di pubblica utilità.

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 29 (Rinvio a norme di legge)

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni delle leggi dello Stato italiano.

F.to ...».

Lo statuto suesposto rappresenta un modello, senz'altro perfezionabile sulla base delle esigenze di quegli enti che ne volessero fruire. In generale, è, comunque, un tentativo per fare un passo avanti rispetto agli statuti analizzati e riportati in appendice n. 1.

In primo luogo, è pensato per un'associazione religiosa tipo. Non abusa, quindi, di altre forme associative, quali ONLUS, ODV, APS e associazioni culturali.

Correttamente fa riferimento, negli scopi, alla religione, ponendo, anzi, in risalto, con ciò, il fine di religione e di culto (art. 4). D'altro canto, non si espongono capisaldi dottrinali, che poco rilevano in una sede statutaria, ove deve emergere lo scopo, l'organizzazione e l'attività dell'associazione. Non si ritengono, infatti, consone al momento costitutivo inserzioni come quella che si evince, ad esempio, nell'art. 4 dello statuto dell'Associazione Culturale Islamica "Muhammadiyah" che enuncia una serie dogmi di fede musulmana²¹⁸.

Altrettanto importante appare, inoltre, il riferimento ai principi giuridici dell'ordinamento italiano a cui deve conformarsi l'attività dell'ente (art. 5). Il

²¹⁸ Cfr. lo Statuto dell'Associazione Culturale Islamica "Muhammadiyah" che all'art. 4, dedicato ai capisaldi dottrinali, recita: «L'Associazione è dichiaratamente di confessione Islamica Sunnita (Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah); non appartiene né si ispira ad alcuna setta particolare. L'Associazione professa i seguenti dogmi:

- Muhammad Mustafà (che Iddio lo benedica e l'abbia in gloria) è il Sigillo della Profezia, la migliore delle creature, a Lui sono dovuti rispetto, deferenza, sincero affetto e devozione.

- i legittimi successori spirituali e temporali del Profeta Muhammad (che Iddio lo benedica e l'abbia in gloria) sono i quattro Califfi Ben Guidati (al-Khulafà' ar-Rashidùn), che Iddio si compiaccia di loro; l'ordine della loro successione nel califfato è pienamente legittimo, la loro integrità morale e la giustizia del loro operato sono indiscutibilmente al di sopra di ogni biasimo;

- le 4 scuole di giurisprudenza islamica sunnita (Hànafi, Maliki, Shàfi'i e Hanbali) sono ugualmente ortodosse e valide;

- gli insegnamenti dei grandi Imam e Shaikh-ul-Islàm sunniti (quali Shaikh Abd-ul-Qàdir al-Jilànì, Imam Abu Hamìd Muhàmmad al-Ghazàlì) sono accettabili dal punto di vista dottrinale, in quanto conformi ai principi dell'ortodossia islamica»

richiamo è all'art. 8, comma 2, Cost., tanto più valido quando si pensi che l'associazione religiosa, che si dà un ordinamento, può coincidere, secondo la ricostruzione qui proposta, con la confessione religiosa. L'attività è poi conforme agli scopi: l'associazione ha fine di religione e di culto e, pertanto, si indicano attività religiose (art. 5, nn. 1-4) e culturali (art. 5, nn. 5-6). Preme altresì sottolineare l'accento fatto alla possibilità che l'associazione si faccia promotrice o partecipi a raggruppamenti di associazioni. Si autorizza, infatti, sin dallo statuto un'operazione di federazione, come, parimenti, si favorisce la costituzione di altre associazioni non necessariamente religiose in stretta connessione con l'attività religiosa e culturale (art. 5, n. 9). Si tratta di un mezzo per tenere distinte attività di volontariato, di utilità sociale e culturali. Tali attività devono, infatti, restare fuori dall'associazione religiosa anche se strumentali al fine religioso.

Quanto ai soci si indicano due soli requisiti essenziali per associarsi: l'appartenenza alla religione e l'adesione agli scopi statutari (art. 6, comma 1). Si evitano proclami o impegni solenni particolari che si possono, tuttavia, rinviare a un regolamento²¹⁹. Nondimeno, possono essere soci onorari coloro che abbiano acquisito meriti scientifici (art. 10, comma 1): questo potrebbe essere, fra l'altro, un modo per avvicinare l'associazione alla società civile nel suo complesso, con i benefici della reciproca conoscenza.

Agli artt. 13-14 si è posta attenzione al patrimonio, alle risorse economiche e ai mezzi finanziari, avendo premura di precisare l'ammontare del primo all'atto di costituzione dell'associazione prevalentemente per ragioni di trasparenza. Si tratta, in verità, del punto più debole di tutti gli statuti delle associazioni, in particolare di quelli che non vengono redatti con atto pubblico (poc'anzi, al paragrafo 2, sono stati fatti degli esempi).

Quanto agli organi si suggerisce la presenza, sempre per ragioni di trasparenza e anche a tutela dei diritti inviolabili della persona, pure all'interno di

²¹⁹ Diversamente lo Statuto dell'Associazione Culturale Islamica "Muhammadiah", ove all'art. 6, comma 2, trattando specificamente dei requisiti per l'ammissione a socio prevede che «(È) ammesso all'Associazione solo chi si proclama estraneo alle dottrine di Mirza Ghulam Ahmad (Qadiani), dichiarando che questi era un impostore, eresiarca e rinnegatore della fede islamica».

un'associazione religiosa (art. 2 Cost.), di un Comitato di garanzia (art. 21), oltre che del Collegio dei revisori dei conti (art. 20), quest'ultimo spesso già presente negli statuti analizzati.

Si punta, inoltre, alla trasparenza di gestione (art. 24), favorita altresì dalla disciplina del rendiconto economico (art. 25) e dei libri sociali (art. 26).

Infine, si è avuta l'avvertenza di evitare riferimenti etnici (presenti ad esempio nello Statuto dell'Associazione italo-marocchina della cultura e l'insegnamento per l'integrazione). Con ciò non si vuol dire che siano assolutamente fuori luogo, ma potrebbero esserlo nel caso in cui lasciassero trasparire ingerenze politiche estere.

Detto ciò, lo statuto elaborato non è solo uno strumento fruibile da quelle associazioni che scegliessero la connotazione religiosa, bensì un suggerimento, e una modalità al tempo stesso, per uniformare queste ultime, con una buona omogeneità di base – pur se potrebbero darsi delle differenze in forza delle esigenze del caso concreto – in vista di una federazione che sarebbe indubbiamente avvantaggiata, nel suo percorso formativo, dalla (previa) esistenza di associazioni religiose dotate di uno statuto quantomeno simile. Basti pensare (ma non solo) alla clausola succitata che autorizza raggruppamenti associativi (art. 5, n. 9). Gli statuti delle singole associazioni, in questo caso, potrebbero risultare prodromici ad un successivo ed eventuale statuto federativo.

4. Dallo statuto associativo allo statuto federativo

Passando ora a valutare come potrebbe strutturarsi un'eventuale organizzazione federativa dell'associazionismo islamico in Italia occorre ancora riflettere su due dati: il polimorfismo associativo e l'assenza di un interlocutore unico con i pubblici poteri. Tali dati sono rilevanti sia per comprendere ulteriormente la ragione per cui in Italia l'associazionismo islamico abbia determinate forme e siano falliti diversi tentativi di addivenire ad un'intesa, sia per aprire la prospettiva a una

federazione di associazioni, che spiani la strada verso un accordo con lo Stato italiano.

4.1. Polimorfismo associativo e assenza di un unico interlocutore con i pubblici poteri

La mancanza di un testo unico che raccolga tutte le fonti del diritto ecclesiastico costituisce di per sé un problema, che si è andato aggravando con le trasformazioni tuttora in corso che hanno condotto ad una radicale modifica della società, sempre più multiculturale e di conseguenza multireligiosa. L'Italia è divenuta terra in cui spostarsi alla ricerca di un maggior benessere e l'emigrazione è stata accompagnata dal diffondersi di una ricchezza etnica e culturale che ha posto fine alla relativa uniformità tipica del nostro paese fino agli anni '60. Gli immigrati hanno portato con sé nuove forme di religiosità, che si sono venute ad affiancare alle religioni tradizionali, con il conseguente aumento delle confessioni e dei gruppi religiosi, talora internamente molto frammentati. La multiculturalità, con tutto ciò che ne consegue, è guardata di fatto con sospetto ed è recepita come fonte di problemi più che di ricchezza²²⁰. In questo contesto il legislatore sembra più impegnato nel garantire (una certa idea di) sicurezza che l'uguale fruizione dei diritti garantiti dalla Costituzione²²¹.

In seguito alle recenti migrazioni la religione musulmana è, ad oggi, la più numerosa presenza non cristiana in Italia. In base all'art. 8 Cost. tutte le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono ugualmente libere davanti alla legge, hanno la

²²⁰ Sull'argomento della multiculturalità e dei problemi ad essa connessi cfr. Clelia Piperno, *Diversità uguaglianza. La convivenza democratica in uno stato multiculturale*, Giappichelli, Torino 2008; Francesca Colella - Valentina Grassi, *Comunicazione interculturale. Immagine e comunicazione in una società multiculturale*, Franco Angeli, Milano 2008; Laura Pravisano, *Altri noi. Identità e migranti: individui, comunità e associazioni*, il Mulino, Bologna 2009; Pierfranco Malizia, *Al plurale: declinazioni di una società multi-etnica e multiculturale*, Franco Angeli, Milano 2009; Pierluigi Consorti, *Nuovi razzismi e diritto interculturale. Dei principi generali e dei regolamenti condominiali nella società multiculturale*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2009.10/consorti_razzismi_bis.pdf, ottobre 2009, pp. 1-28 (ultima consultazione 25 maggio 2013).

²²¹ Cfr. Consorti, *Nuovi razzismi e diritto interculturale*, cit., p. 2.

possibilità di organizzarsi con i propri statuti e di regolare i propri rapporti con lo stato «sulla base di intese con le relative rappresentanze». Ed è proprio questo il punto fondamentale: l'*apparente* assenza di interlocutori validi che possono dialogare con i pubblici poteri e la (conseguente) mancanza di possibilità di adire ad un'intesa per le comunità musulmane. Si tratta di due problemi che non sono effettivi e nascondono ben altro: *in primis* la latitanza del legislatore nel disciplinare la materia religiosa e, in secondo luogo, l'ostruzionismo degli organi governativi e della PA dovuta a quel sentimento di diffuso sospetto e di paura nei confronti del diverso e, più in particolare, di una religione che troppo spesso viene identificata con episodi di integralismo, sebbene sia vero che le stesse comunità musulmane presentino spesso orientamenti ambigui. In questo contesto si ha quasi la sensazione che il pur deplorato policentrismo normativo stia diventando un mezzo per ostacolare la piena attuazione del dettato costituzionale in tema di uguaglianza di diritti per tutte le confessioni e per evadere la responsabilità di interventi legislativi o soluzioni giuridico-normative che potrebbero risolvere il problema.

È il principio stesso di laicità, quale principio supremo dell'ordinamento costituzionale, che richiede la coesistenza, con eguale libertà, di differenti fedi²²².

Confrontato il diritto vigente con tali affermazioni, non sembra in verità di essere in presenza di un regime di equidistanza e di imparzialità, ma, piuttosto, di confessioni religiose privilegiate e di altre che non riescono a godere dei medesimi

²²² La Corte Costituzionale, con sent. n. 203 del 1989, ha affermato, infatti, che «(I)l principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale». E ancora, con sent. n. 508 del 2000: «(I)n forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione), l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di queste ultime, senza che assumano rilevanza alcuna il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella confessione religiosa (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329 del 1997). [...] Tale posizione di equidistanza e imparzialità è il riflesso del principio di laicità che la Corte Costituzionale ha tratto dal sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango di "principio supremo" (sentenze nn. 203 del 1989, 259 del 1990, 195 del 1993 e 329 del 1997), caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse (sentenza n. 440 del 1995)».

diritti per l'impossibilità, sinora *apparente*, di poter fruire di accordi bilaterali che li possano effettivamente garantire.

Non ha certo aiutato in questo senso l'immobilismo della politica ecclesiastica italiana²²³ che sembra priva di un filo conduttore ragionevole al punto tale che sembra doveroso

«segnalare quale fenomeno grave e preoccupante quello dell'introduzione di un siffatto sistema parcellizzato (alcune intese sì, altre no) che fino a questo momento non aveva ancora trovato accoglimento nel nostro Paese. Per non parlare, poi, di quelle intese che non hanno mai neppure visto la luce (musulmani); né il futuro lascia ben sperare al riguardo»²²⁴.

²²³ Lo strumento dell'intesa è, infatti, rimasto inattuato per circa quarant'anni finché la revisione concordataria del 1984 ha consentito ad alcune confessioni da tempo presenti sul territorio nazionale di iniziare trattative con lo stato che in un decennio hanno condotto a sei intese. Si ricordano qui di seguito le intese stipulate negli anni '80 e '90 e le relative leggi di approvazione: Intesa con le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese - L. n. 449 dell'11 agosto 1984; Intesa con l'Unione italiana delle Chiese avventiste del settimo giorno e con le Assemblee di Dio in Italia (ADI) - L. n. 516 e L. n. 517 del 22 novembre 1988; Intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane (UCEI) - L. n. 101 dell'8 marzo 1989; Intesa con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (UCEBI) - L. n. 116 del 12 aprile 1995; Intesa con la Chiesa evangelica luterana italiana (CELI) - L. n. 520 del 29 novembre 1995. Sono seguiti anni di stallo fino alle recenti leggi di approvazione di cinque nuove intese che lasciano sperare in un nuovo e positivo atteggiamento dei pubblici poteri nei confronti delle confessioni religiose non tradizionali: Intesa con la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e con la Chiesa Apostolica in Italia - L. n. 126, L. n. 127 e L. n. 128 del 30 luglio 2012; Intesa con l'Unione Buddhista Italiana e con l'Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha - L. n. 245 e L. n. 246 del 31 dicembre 2012. Cfr. Anna Sveva Mancuso, *Alcune considerazioni sulle intese stipulate il 4 aprile 2007 in attuazione dell'art. 8.3 Cost. e sulla loro mancata approvazione*, in «Nuove Autonomie», 2-3, 2009, pp. 461-89 (versione integrale: *L'attuazione dell'art. 8.3 della Costituzione. Un bilancio dei risultati raggiunti e alcune osservazioni critiche*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», www.statoechiese.it/images/stories/2010.2/sveva_lattuazione.pdf, 22 febbraio 2010, pp. 1-42).

Se la situazione sembra essersi apparentemente sbloccata, non bisogna dimenticare che l'intesa con i testimoni di Geova non ha concluso l'iter parlamentare dal momento che non è stata seguita da legge di approvazione, così che siamo di fronte ad una «politica legislativa diversificata che ha dimezzato le “intese fantasma” del 2007, lasciandone sopravvivere» (almeno) ancora un'altra in una sorta di «“limbo” normativo». L'espressione è di Alessandro Albisetti, *Le intese fantasma (a metà)*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2012.9/albisetti_le_intesem.pdf, 24 settembre 2012, p. 2 (ultima consultazione 11 febbraio 2013). Cfr. sull'argomento delle intese siglate nel 2007 anche Id., *Le intese fantasma*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2012.3/albisetti_intese.pdf, 5 marzo 2012, pp. 1-9 (ultima consultazione 11 febbraio 2013).

²²⁴ Id., *Le intese fantasma (a metà)*, cit., p. 2.

4.2. Una federazione per un'intesa

Moltissimi sono i gruppi religiosi presenti in Italia rappresentanti di un Islam “moderato”. Indubbiamente il panorama è complesso, privo di uniformità e di linee di indirizzo comuni, che mancano anche a causa della peculiarità della religione islamica, priva di una struttura gerarchica e di un sacerdozio istituzionalizzato²²⁵. Il panorama è molto eterogeneo sia per le divisioni interne all'Islam nelle correnti tradizionali di sunniti, sciiti, sufi e salafiti sia per la diversa provenienza geografica dei fedeli che hanno portato con sé le caratteristiche particolari con cui l'Islam si è sviluppato nelle loro terre d'origine²²⁶. Le molteplici forme di aggregazione in cui essi si sono organizzati creano un quadro molto variegato, ulteriormente complicato dal fatto che le associazioni sono spesso rappresentative degli interessi dei paesi di provenienza. Ciò crea problemi a livello di integrazione e di rapporti tra i musulmani

²²⁵ Cfr. Andrea Bettetini, *Alla ricerca del ministro di culto. Presente e futuro di una qualifica nella società multireligiosa*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1, 2000, pp. 249-67; Frank Fregosi, *Islam, una religione senza clero? una riflessione comparata*, «Daimon, Annuario di diritto comparato delle religioni», 3, 2003, pp. 97 ss. Sulla figura dell'imam cfr. Silvio Ferrari, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, il Mulino, Bologna, 2002, pp. 228-31; Fatima Mernissi, *Islam e democrazia. La paura della modernità*, Giunti, Firenze 2002, p. 46; Paolo Branca, *Quali Imam per quale Islam?* in Alessandro Ferrari (a cura di), *Islam in Europa / Islam in Italia tra diritto e società*, il Mulino, Bologna, 2008, pp. 219 ss.

²²⁶ Sulle molteplici realtà con cui l'Islam è presente in Italia cfr. Stefano Allevi - Felice Dassetto, *Il ritorno dell'Islam. I musulmani in Italia*, Edizioni Lavoro, Roma 1993; Stefano Allevi, *L'Islam in Italia: profili storici e sociologici*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1, 1996, pp. 241-67; Andrea Pacini, *I musulmani in Italia. Dinamiche organizzative e processi di interazione con la società e le istituzioni italiane*, in Silvio Ferrari (a cura di), *Musulmani in Italia: la condizione giuridica delle comunità islamiche*, il Mulino, Bologna 2000, pp. 21 ss.; Roberta Aluffi Beck-Peccoz, *Islam: unità e pluralità*, in Ferrari, *Musulmani in Italia*, cit., pp. 53 ss; Stefano Allevi, *Islam italiano. Viaggio nella seconda religione del Paese*, Giulio Einaudi Editore, Torino 2003; Id., *I Musulmani in Italia: chi sono e come ci vedono*, in «LiMes», 3, 2004, p. 95; Maurizio Stefanini, *Le forme degli Islam nostrani*, *ibid.*, p. 109; Federico Di Leo, *Il nostro Islam in cifre*, *ibid.*, p. 121; Anna Sveva Mancuso, *La presenza islamica in Italia: forme di organizzazione, profili problematici e rapporti con le istituzioni*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2012.10/mancuso_bis.pdf, 29 ottobre 2012, pp. 6-8. Cfr. Massimo Introvigne - Pier Luigi Zoccatelli (sotto la direzione di), *L'islam e i movimenti di matrice islamica*, in *Le religioni in Italia*, Elledici, Torino - Bergamo 2006, anche in http://www.cesnur.org/religioni_italia/islam.htm (ultima consultazione 25 maggio 2013).

stessi appartenenti a diversi gruppi, spesso tra loro rivali se non antagonisti, oltre che naturalmente nell'ambito delle trattative con lo Stato²²⁷.

Bisogna tuttavia osservare che anche il panorama offerto dalle Chiese cristiane non è affatto uniforme, ma la mancanza di omogeneità non è stata vista in questo caso come ostacolo alla stipulazione di intese e ben undici hanno visto felicemente concludersi il loro iter parlamentare. Ci si chiede, dunque, qual è la reale ragione per cui i gruppi musulmani non sono mai riusciti addivenire a un'intesa e se la mancanza di unità non nasconda, in realtà, una sorta di ostracismo politico motivato dalla presunta pericolosità sociale dell'Islam²²⁸. Ben quattro sono state le bozze di intesa presentate al Governo tra il 1992 e il 1996, per quanto si trattasse di tentativi piuttosto velleitari: una prima richiesta ufficiale è stata inoltrata nel 1992 dall'UCOI, seguita nel 1993 dal Centro Culturale Islamico e l'anno successivo dall'Associazione dei Musulmani italiani (AMI) per arrivare, infine, nel 1996 all'iniziativa della CO.RE.IS, anch'essa non andata a buon fine nonostante la partecipazione alla stesura del testo di esperti di diritto ecclesiastico²²⁹.

²²⁷ A titolo di esempio si possono citare l'Unione Islamica in Occidente legata alla Libia, l'Istituto Culturale Islamico (ICI) appoggiato dal Kuwait e ancora il Centro Culturale Islamico d'Italia (CCII), che ha nel suo consiglio d'amministrazione ambasciatori di stati musulmani sunniti presso lo stato italiano o la Santa Sede. La gestione della Moschea di Palermo è affidata al governo tunisino che ha messo a disposizione l'edificio per il culto e nomina l'imam.

²²⁸ Il dubbio che la mancanza di uniformità non sia un reale problema si trova manifesto anche in Pierluigi Consorti, *Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale*, in Antonio Fucillo (a cura di), *Multireligiosità e reazione giuridica*, Giappichelli, Torino 2008, p. 227; Id., *Nuovi razzismi*, cit., p. 14; Paolo Sassi, *Musulmani d'Italia, unitevi? Islam e democrazia pluralista nell'esperienza recente*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2008.2/sassi_musulmani.pdf, febbraio 2008, pp. 8-9; Mancuso, *La presenza islamica*, cit., p. 24. Sulla stessa linea si era espresso già Salvatore Berlingò, *La prospettiva di un'intesa con l'Islam in Italia*, in «Annuario de derecho eclesiástico del Estado», 14, 1998, p. 643.

²²⁹ Cfr. Agostino Cilardo, *Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano. Le bozze di intesa tra la Repubblica italiana e le Associazioni islamiche italiane*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2002; Mancuso, *La presenza islamica*, cit., pp. 16-17. La bozza di intesa con l'UCOII è consultabile in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2, 1993, pp. 561 ss.; Riccardo Acciai, *La bozza di intesa fra la Repubblica italiana e l'Unione delle comunità ed organizzazioni islamiche in Italia*, in Vittorio Parlato - Giovanni Battista Varnier (a cura di), *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, Giappichelli, Torino 1995, pp. 258 ss; Luciano Musselli, *Libertà religiosa ed islam nell'ordinamento italiano*, in «Il Diritto Ecclesiastico», 1, 1995, pp. 454 ss. L'iniziativa dell'AMI è riportata in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2, 1996, pp. 536; Luciano Musselli, *A proposito di una recente proposta di bozza d'intesa con l'Islam*, in «Il Diritto Ecclesiastico», 1, 1997, pp. 295-96. Per quanto riguarda la proposta della CO.RE.IS il testo si trova in «Quaderni di diritto e politica

A livello puramente teorico la mancanza di unità non costituisce il motivo base per il fallimento di un'intesa, ma senza dubbio nel caso specifico dei musulmani esso costituisce un problema dovuto sia al fatto che i diversi gruppi, che hanno tentato di intraprendere la strada dei rapporti bilaterali con lo stato si proponevano come unici interlocutori dell'Islam, in realtà come si è visto assolutamente differenziato e variegato, sia per l'effettiva presenza di associazioni che non sempre aderiscono a posizioni moderate, creando quindi delle perplessità in termini di sicurezza e trasparenza. A ciò si aggiunga che molte di esse, perseguendo gli interessi dei paesi d'origine, non sono portavoce di posizioni autonome e vedono estremamente limitata la capacità decisionale dei propri rappresentanti; se non bastasse, talvolta si tratta di confessioni di soli stranieri, oltretutto con rappresentanze governative e non religiose²³⁰

La forte ingerenza sulle associazioni musulmane da parte dei paesi di origine non è poi da sottovalutare come fattore deterrente all'intesa, perché lo stato italiano si trova a interloquire con soggetti tra loro in marcata contrapposizione, che sembrano agire non tanto a tutela degli interessi del mondo musulmano in Italia, bensì per sancire la preminenza di un gruppo sugli altri attraverso l'ufficialità di un rapporto bilaterale. L'iniziativa del Centro Culturale Islamico, che non ha presentato una vera e propria bozza di intesa ma solo una domanda a così breve distanza dalla proposta dell'UCOII, sembra andare in questa direzione. L'UCOII è notoriamente vicino ai Fratelli Musulmani, mentre il Centro Culturale Islamico ha al suo interno, oltre a una componente legata all'Arabia Saudita, anche una forte rappresentanza sostenuta dal Marocco, da cui proviene larga parte dei musulmani presenti in Italia. Evidente è risultata la volontà del Marocco di avere un ruolo centrale nelle trattative con il governo e di non lasciare ad altri il ruolo di interlocutore privilegiato²³¹.

ecclesiastica», 2, 1998, pp. 567 ss.; Mario Tedeschi, *Verso un'intesa tra la Repubblica italiana e la comunità islamica in Italia?*, in «Il diritto di famiglia», 1996, pp. 1574 ss.

²³⁰ Cfr. Giuseppe Casuscelli, *Le proposte d'intesa e l'ordinamento giuridico*, in Ferrari, *Musulmani in Italia*, cit., pp. 83 ss.

²³¹ Sull'argomento cfr. Mancuso, *La presenza islamica*, cit., pp. 16-17; Renzo Guolo, *La rappresentanza dell'Islam italiano e la questione delle intese*, in Ferrari, *I musulmani in Italia*, cit., pp. 72-73.

A fronte delle difficoltà da parte dei musulmani di superare le differenze tra i diversi gruppi si è posta l'esigenza di cercare di ottenere il consenso almeno in materia di principi e orientamento comuni che potessero costituire la base di partenza per il costituirsi di una rappresentanza confessionale finalizzata all'intesa. Alcuni passi sono stati fatti in questa direzione come dimostrano la *Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione* a cui è seguita la *Dichiarazione di intenti per la federazione dell'Islam italiano*.

4.3. *L'ipotesi di una federazione: i precedenti*

Un primo tentativo di raggiungere una federazione fu compiuto da parte musulmana nel 1998 grazie all'intervento del segretario generale della Lega del mondo islamico, che si fece promotore della creazione del Consiglio islamico d'Italia, con il dichiarato intento di unificare le iniziative volte ad un'intesa con lo Stato. In occasione di un convegno sui diritti umani tenutosi a Roma presso il Centro culturale islamico, in presenza dell'allora Presidente del Consiglio Romano Prodi, egli annunciò il suo progetto che incontrò riscontri favorevoli nella comunità islamica, come confermò l'adesione dell'UCOII, del Centro Culturale islamico d'Italia, della Sezione italiana del mondo islamico e del presidente della CO.RE.IS, seppure a titolo personale. Nell'aprile del 2000 tale iniziativa sfociò nella sottoscrizione di una bozza dell'accordo che avrebbe dovuto dar vita al Consiglio islamico. Tuttavia, a causa dell'opposizione di altri gruppi musulmani che non si sentivano rappresentati e che temevano un'eccessiva interferenza della Lega del mondo islamico e dell'Arabia Saudita, il progetto si arenò e non ebbe seguito²³².

L'Islam manifestò in quell'occasione l'incapacità di riunirsi in un organismo unitario che rappresentasse le istanze del complesso universo musulmano e che fosse in grado di interloquire efficacemente con i pubblici poteri. Per interrompere la

²³² Cfr. Andrea Pacini, *I musulmani in Italia. Dinamiche organizzative e processi di interazione con la società e le istituzioni italiane*", in Ferrari, *I musulmani in Italia*, cit., pp. 50-51; Mancuso, *La presenza islamica*, cit., pp.17-18.

situazione di stallo il Ministro dell'Interno Pisanu nel 2005 creò la Consulta per l'Islam italiano²³³ con l'intento di avviare un confronto tra i diversi gruppi senza però riuscire a produrre risultati soddisfacenti. Bisognerà aspettare due anni per vedere i primi frutti di un percorso ormai avviato, pur tra innumerevoli difficoltà e inizialmente privo di risultati tangibili.

Con decreto del 23 aprile 2007 il Ministro dell'Interno Giuliano Amato, successore di Pisanu, emanò la *Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione*²³⁴ in seguito ad alcune discutibili e preoccupanti affermazioni in seno alla Consulta da parte di un rappresentante dell'UCOII, che negò l'irripetibilità dell'Olocausto. Il clima generale di tensione, inoltre, causato dagli attentati firmati dall'integralismo islamico, tra i quali quello alla metropolitana londinese nel 2005, spingeva in direzione di provvedimenti adeguati che chiarissero i valori irrinunciabili per una convivenza pacifica tra individui di fedi e culture diverse. Di qui la decisione del Ministro di proporre e adottare un testo che richiamasse i valori fondamentali, di fatto già espressi dalla Costituzione, ai quali immigrati e comunità religiose potessero richiamarsi, facendoli propri, affinché si realizzasse un reale integrazione. Tra i principi affermati dalla carta vengono riconosciuti pari dignità e uguali diritti all'uomo e alla donna, piena libertà religiosa sia a livello individuale sia collettivo e si sottolinea il patrimonio morale e spirituale di cui ciascun credo è portatore.

Se da un parte è vero che la Carta è il frutto non di una politica organica ma di una situazione contingente, dall'altra è innegabile che rappresenta pur sempre una tappa importante nel cammino verso una federazione o quanto meno di una unità di valori comunemente accettati e professati da quanti l'hanno sottoscritta.

²³³ Decreto n. 19630 del 10 settembre 2005.

²³⁴ Il testo della Carta, tradotto in nove lingue, si trova sul sito del Ministero dell'Interno alla pagina http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/2007_04_23_app_Carta_dei_Valori.html (ultima consultazione 25 maggio 2013). L'emanazione del decreto è stata seguita da un ampio numero di interventi e iniziative mirate alla sua presentazione e diffusione in Italia e all'estero. Per un elenco cfr. http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/prefetture/_carta_dei_valori_prefetture/0891_2007_12_17_diario_iniziative_carta_valori.html (ultima consultazione 25 maggio 2013).

Cinque erano i membri nominati per far parte del Comitato incaricato nel 2006 di redigere tale Carta, quattro dei quali esperti di Islam²³⁵, successivamente chiamati a far parte del Consiglio scientifico volto a diffondere la Carta e a proporre iniziative per favorire l'integrazione degli individui e la libera convivenza delle comunità religiose. La Carta, predisposta dopo ampie consultazioni con associazioni e organizzazioni sociali, religiose, sindacali e del volontariato, oltre che naturalmente con esponenti del variegato universo dell'immigrazione, è stata accolta con favore, al di là delle critiche per il suo valore giuridico e per i suoi contenuti, che talvolta riducono le norme costituzionali a semplici esemplificazioni²³⁶. Si tratta, infatti, di un documento che non può creare situazione giuridiche soggettive di obbligo in capo agli individui e alle associazioni, ma che ha puro valore programmatico per il Ministero dell'Interno.

Nella Carta si ribadisce la libertà di tutte le confessioni religiose e il richiamo alla norma costituzionale in tema di accordi bilaterali:

«21. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [...]. L'Italia favorisce il dialogo interreligioso e interculturale per far crescere il rispetto della dignità umana, e contribuire al superamento di pregiudizi e

²³⁵ Facevano parte del Comitato i seguenti esperti: Professoressa Roberta Aluffi Beck Peccoz (Università di Torino), Professor Carlo Cardia, coordinatore (Università di Roma Tre), On.le Professor Khaled Fouad Allam (Università di Trieste), Professor Adnane Mokrani (Università Gregoriana di Roma), Professor Francesco Zannini (Pontificio Istituto di studi arabi ed islamistica di Roma).

²³⁶ Nicola Colaianni, *Una «carta» post-costituzionale?*, in «Stato, Chiese e Pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/papers/200706/colaianni_carta.pdf, aprile 2007, p. 3 afferma che ridurre i principi costituzionali ad «asserzioni ed esemplificazioni» è molto pericoloso «innanzitutto perché nel traslocarli dalla carta costituzionale ad un'altra carta se ne può perdere qualche pezzo, impoverendoli se non proprio frantumandoli. In secondo luogo perché, accostandoli - essi che naturalmente non hanno fattispecie - in concreto ad una fattispecie determinata, li si circoscrive, li si definisce, li si rende esclusivi facendo perdere loro il carattere dell'inclusività delle tante nuove fattispecie emergenti nella realtà sociale: insomma, li si trasforma in regole, da principi che erano. Infine, e simmetricamente, perché, continuando nondimeno a presentarli come valori e mischiandoli tuttavia con precetti concreti, di portata limitata, si elevano queste regole a valori costituzionali: il che cospira verso l'annullamento della distinzione tra principi e regole, cioè tra Costituzione e legge».

intolleranza. La Costituzione prevede accordi tra Stato e confessioni religiose per regolare le loro specifiche condizioni giuridiche».

Il richiamo è genericamente a tutte le confessioni religiose, così come la Carta è stata ufficialmente predisposta per favorire l'integrazione di tutti gli immigrati. Di fatto è sottesa l'idea che tale documento sia stato redatto in particolare per i fedeli di religione musulmana, come è evidente dal fatto che quattro dei cinque membri componenti il Comitato fossero esperti di Islam e che alcune disposizioni sembrassero appositamente predisposte per gli appartenenti all'Islam, ad esempio in tema di abbigliamento, matrimonio e pari dignità tra uomo e donna.

Il documento, pur non avendo valore giuridico, ha però un ruolo politico tutt'altro che secondario ed è quindi evidente che ben può orientare l'azione della Pubblica Amministrazione. L'adesione alla Carta è diventata, in sostanza, criterio di spartiacque tra musulmani ritenuti affidabili e formalmente in sintonia con i principi fondamentali del nostro ordinamento e altri, invece, guardati con sospetto e timore: un'eventuale decisione di non aderire, per quanto priva di peso giuridico, avrebbe chiaramente conseguenze pregiudizievoli nell'ambito di un confronto con i poteri statali²³⁷.

L'obiezione più ovvia riguarda l'arbitrarietà con cui si è venuto a creare un discrimine tra gruppi musulmani, che potrebbero anche decidere liberamente di non aderire alla Carta per non operare una scelta pubblica, ma che pur sono in pieno accordo con la Costituzione. D'altra parte bisogna anche riconoscere che visti tutti i problemi connessi con la mancanza di uniformità dell'universo islamico e con le innegabili esigenze di sicurezza, l'idea di chiedere esplicita adesione a valori irrinunciabili, pur con tutte le dovute perplessità, offre spunti positivi. Tali spunti sono stati raccolti e hanno condotto alla *Dichiarazione di intenti per la federazione*

²³⁷ Singolare è stato il caso dell'UCOII, che nel luglio 2007 annunciò la sua adesione al documento procurando di rendere pubblico il fax inviato al Ministero. Quest'ultimo la ritenne, tuttavia, priva di effetti sulla base di alcune dichiarazioni rese da esponenti dell'organizzazione musulmana in questione, che non poté di conseguenza prendere parte alla Federazione dell'Islam Italiano in fase di costituzione. Cfr. Ferrari, *La libertà religiosa in Italia*, cit., p. 89 nota 21; Maria Bombardieri, *Moschee d'Italia*, cit., pp. 107 ss e par. 7.3.

dell'Islam italiano, che non a caso si richiama più volte alla Carta²³⁸. Siglata da autorevoli rappresentanti di alcune comunità islamiche in Italia²³⁹, essa si propone «il raggiungimento di un obiettivo che avrebbe un particolare significato per la società italiana, la nascita di una Federazione dell'Islam Italiano che si riconosca nei principi della Costituzione e della stessa Carta dei valori».

I firmatari stessi della *Dichiarazione* riconoscono i problemi creati dalla presenza di organizzazioni non controllabili, che diffondono una concezione dell'Islam contrario ai diritti umani e dall'assenza di regole nella formazione degli imam e nella gestione di molte moschee. In maniera chiara così si esprimono:

«(L)e attuali divisioni dei musulmani, e delle loro organizzazioni, sono in Italia fonte di problemi e di equivoci anche gravi, e si avverte forte il bisogno di dar vita ad una aggregazione che sappia parlare con voce unitaria e proporre le esigenze dei musulmani allo Stato e alle Istituzioni. Esistono persone e organizzazioni che vantano una rappresentatività che nessuno può controllare, e prospettano una concezione dell'Islam contraria ai diritti umani, alla libertà religiosa, all'eguaglianza tra uomo e donna».

E palesano, inoltre, la necessità di creare una Federazione islamica che «unisca i musulmani che vivono in Italia oggi dispersi in tanti rivoli, gruppi, strutture, di cui non sempre si conoscono dimensioni e attività» ritenendo che

²³⁸ Il testo si trova in: http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0679_DICHIARAZIONE_DI_INTENTI.pdf (ultima consultazione 25 maggio 2013).

²³⁹ Ejaz Ahmad, Direttore della rivista Azad; Gulshan Jivraj Antivalle, Presidente della Comunità Ismaelita in Italia; Yahya Sergio Yahe Pallavicini, Vice Presidente della Comunità Religiosa Islamica - CO.RE.IS; Abdellah Redouane, Segretario Generale del Centro Islamico Culturale d'Italia; Mohamed SAADY, Copresidente dell'Associazione Nazionale Oltre le Frontiere Anolf; Souad Sbai, eletta alla Camera dei Deputati, Presidente dell'Associazione Donne Marocchine in Italia ACMID - Donna; Mario Scialoja, componente del Consiglio di Amministrazione del Centro Islamico Culturale d'Italia; Younis Tawfik, Docente Universitario, Presidente del Centro culturale Dar Al Hikma.

«la formazione di una aggregazione islamica moderata e pluralista, che accetti la laicità dello Stato e divenga protagonista del dialogo interreligioso, sia un obiettivo di interesse generale. Con essa, i musulmani possono unirsi liberamente, vivere la propria fede religiosa, avere dei luoghi di culto gestiti con trasparenza, ottenere il riconoscimento di quei diritti che spettano a tutte le confessioni».

L'intento programmatico di creare una federazione è chiaro ma purtroppo la *Dichiarazione* non ha avuto seguito²⁴⁰. La situazione si è avviata ad una lenta ripresa nel 2010 con l'istituzione del Comitato per l'Islam italiano per opera del Ministro degli Interni Maroni²⁴¹, seguito il 19 marzo 2012, su iniziativa del nuovo Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione Andrea Riccardi, dalla Conferenza permanente "Religioni, Cultura e Integrazione".

Poco dopo, il 21 marzo, quale esito di un lavoro presentato in diversi congressi a Milano, Torino, Bologna, Brescia e Perugia, è stata istituita la Confederazione islamica italiana, alla quale hanno aderito 250 moschee sottoscrivendo l'adesione a valori comuni in linea con quelli della *Carta* emanata nel 2007. L'iniziativa è stata promossa fin dal 2009 da Abdellah Redouane, segretario generale del Centro culturale islamico d'Italia facente capo alla Grande Moschea di Roma ed è stata presentata a Roma nell'ambito di un congresso a cui ha partecipato, a significare l'attenzione da essa riscontrata anche da parte di altre confessioni religiose, Renzo Gattegna, presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane. Un messaggio augurale è stato inviato anche dal Cardinale Jean-Louis Tauran, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. La Confederazione, il cui Presidente è il marocchino Fihri Wahid, della comunità di Bologna, riunisce le

²⁴⁰ Ostavano la mancanza di volontà politica e l'assenza dell'UCOII. Cfr. Bombardieri, *Moschee d'Italia*, cit., p. 109 e p. 232 con nota 23.

²⁴¹ Cfr. *ibid.*, pp. 110-115.

moschee di tradizione malikita, che appartengono cioè alla realtà musulmana legata al Marocco, e intendono farsi portavoce dell'Islam moderato²⁴²

L'iniziativa fu fortemente voluta dal governo marocchino anche per dimostrare, in particolar modo all'Arabia Saudita, un reale radicamento tra il popolo delle moschee diffuso sul territorio nazionale a fronte delle critiche che investono la moschea di Roma, accusata di rappresentare un islam straniero, ossia quello delle ambasciate.

Creare una federazione significa, tuttavia, coinvolgere tutte le diverse realtà dell'universo musulmano presenti sul territorio italiano: il cammino sembra, dunque, irto di difficoltà e di non facile soluzione oltre che caratterizzato da tappe tra loro anche molto distanti nel tempo. Per quanto una federazione non sia necessaria per giungere all'intesa, essa appare ad ogni modo una via percorribile per raggiungere tale obiettivo²⁴³.

4.4. *La struttura giuridica di una (futuribile?) federazione musulmana*

In conclusione, se la via verso un'intesa può essere ricercata attraverso una federazione, dal momento che solo questa garantisce allo Stato un interlocutore unico, il punto è capire quale sia il mezzo giuridico migliore per percorrerla.

Si ricorre al diritto privato. Giova, innanzitutto, osservare il panorama italiano dell'associazionismo più strutturato: quello dei partiti e dei sindacati. Entrambi

²⁴² Vale la pena riportare uno stralcio dell'intervento programmatico pronunciato dall'ambasciatore del Marocco Hassan Abouyoub in occasione del congresso di Roma: «Si tratta di un progetto storico, che finalmente consentirà alla popolazione islamica presente in Italia di avere un nuovo interlocutore. Della Confederazione fanno parte unicamente le moschee di tradizione malikita, che rispettano l'Islam moderato» (Cristiana Missori, *Islam: nasce Confederazione islamica Italia, unite 250 moschee*, ANSAmed, 22 marzo 2012 in http://ansamed.ansa.it/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2012/03/22/visualizza_new.html_155078855.html ultima consultazione 25 maggio 2013). Cfr. anche http://www.cesnur.org/religioni_italia/i/islam_21.htm (ultima consultazione 25 maggio 2013).

²⁴³ Costituiscono un precedente in tema di soggetti che si sono uniti in una federazione per stipulare un'intesa con lo stato, pur sulla base di motivi differenti, l'Unione delle comunità ebraiche e le Assemblies di Dio in Italia (ADI). Cfr. Giuseppe Casuscelli, *La risposta italiana della legislazione contrattata tra Stato e Confessioni: dalla tutela delle esigenze particolari alla omologazione dei privilegi*, in Valerio Tozzi (a cura di), *Integrazione europea e società multi-etnica. Nuove dimensioni della libertà religiosa*, Giappichelli, Torino 2000, pp. 106-107.

hanno un'organizzazione complessa e una struttura che si potrebbe definire parallela, tant'è che dottrina e giurisprudenza parlano di associazioni parallele o di associazioni complesse:

«(G)li statuti dei partiti politici e delle confederazioni sindacali sogliono enunciare la clausola secondo la quale il partito o la confederazione non risponde, con il proprio patrimonio, delle obbligazioni assunte, rispettivamente dalla federazione, dalla sezione, dalla cellula o dalle camere del lavoro; o dalle federazioni e, in genere, dalle altre organizzazioni sindacali minori: queste vengono statutariamente configurate quali altrettante associazioni, giuridicamente distinte dall'associazione maggiore e tenute ciascuna a rispondere con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dai propri rappresentanti. Per descrivere il fenomeno è stato suggerito il concetto di "associazioni parallele": i componenti le associazioni minori sono, al tempo stesso, membri dell'associazione maggiore; il rapporto associativo che unisce gli iscritti a ciascuna organizzazione minore coesiste con quello che li vincola nelle organizzazioni di grado maggiore e, infine, con il rapporto che associa tutti gli iscritti di tutte le organizzazioni sottostanti nella massima organizzazione nazionale, il partito politico o la confederazione sindacale. La giurisprudenza, dopo iniziali oscillazioni, ha finito con l'ammettere l'autonomia giuridica delle associazioni parallele»²⁴⁴

Ed ancora:

«(C)ostituisce associazione complessa quella che si fraziona in una pluralità di associazioni, strutturate piramidalmente, ciascuna delle quali conserva però autonomia rispetto alle altre e a quella di vertice»²⁴⁵.

²⁴⁴ Galgano, *Diritto privato*, cit., p. 644.

²⁴⁵ Trib. Napoli ord. 10 maggio 2006, in «Corriere del Merito», 6, 2006, p. 703.

Invero, una federazione di associazioni musulmane (preferibilmente, religiose) potrebbe essere impostata e articolata come associazione complessa o parallela. Ciascun ente manterrebbe la sua autonomia, ma gli iscritti all'organizzazione minore sarebbero altresì iscritti a quella maggiore, coesistendo un vincolo associativo a più livelli sino a quello massimo dell'organizzazione nazionale, che sarebbe poi la federazione. Due i vantaggi: verrebbe fatta salva l'autonomia di ogni associazione e, al tempo stesso, la struttura piramidale, assicurata dall'iscrizione contestuale e coesistente a più livelli di tutti gli associati, i quali si darebbero un'organizzazione a tanti livelli quanti sono quelli dell'associazione parallela. L'organizzazione associativa interna di livello all'interno dell'associazione resterebbe quella solita disciplinata statutariamente (con esclusione della democraticità per le ragioni suesposte); i rapporti derivanti dal raggruppamento di unità minori in unità più ampie potrebbero, invece, essere declinati in più modi. A titolo di esempio e guardando all'organizzazione sindacale, l'unità di base potrebbe essere locale, dedita tra l'altro, in particolare, alla gestione del luogo di culto locale (l'equivalente della struttura di luogo di lavoro). Nel caso in cui a livello locale non ci fosse un luogo di culto e, quindi, un'associazione locale, il fedele potrebbe associarsi direttamente a un livello superiore, territoriale, ove fosse presente un luogo di culto (l'equivalente della struttura territoriale di categoria, ove per categoria, nell'associazionismo musulmano, si intenderebbe la connotazione determinata dalla finalità statutaria, preferibilmente, di religione o di culto). E così via, verso l'alto a livello regionale e nazionale sino a confluire nella federazione.

La bontà del modello sindacale si spiega nel fatto che alla dimensione verticale se ne affianca un'altra orizzontale, che avrebbe una duplice portata: collegare associazioni religiose diverse a livello territoriale (in *joint venture*)²⁴⁶;

²⁴⁶ Si riporta un esempio di formula tratto da Beretta, *Manuale operativo delle associazioni*, cit., pp. 845-847. La formula è stata riadatta per un raggruppamento di associazioni religiose:

«CONTRATTO DI RAGGRUPPAMENTO DI TIPO STRUMENTALE
TRA ASSOCIAZIONI

(Joint Venture contract di tipo strumentale)

Tra le seguenti Associazioni-enti senza fine di lucro:

-
- Associazione religiosa “.....”, con sede in, via n., codice fiscale: in persona del legale rappresentante, sig.;
 - Associazione religiosa con sede in codice fiscale in persona del legale rappresentante:
 - Associazione religiosa con sede in codice fiscale in persona del legale rappresentante:

PREMESSO

CHE LE SUDETTE ASSOCIAZIONI HANNO DICHIARATO CHE

- a) Sono enti non commerciali, quindi perseguono concretamente fini ideali e di pubblico interesse e non fini commerciali e lucrativi;
- b) Rientrano nella categoria delle “Associazioni” e quindi si distinguono dagli altri enti non commerciali in quanto in essi è determinante l’opera degli associati;
- c) Aderiscono agli scopi statutari e perseguono, con la loro attività, le finalità istituzionali;
- d) Gli associati operano unitariamente e si pongono, quindi, di fronte ai terzi, come unitario centro di interessi;
- e) Rientrano a livello giuridico e fiscale nella categoria delle Associazioni religiose;
- f) Sono in possesso di atto costitutivo e statuto redatti in conformità alla normativa prevista per questa tipologia di enti;
- g) Hanno recepito nei rispettivi statuti le clausole obbligatorie al fine della qualificazione giuridica di associazione religiosa;
- h) Realizzano gli scopi previsti dai rispettivi statuti e in particolare: la diffusione della pratica religiosa intesa come momento di crescita spirituale, educativo, strumento di incontro, di condivisione e di aggregazione;
- i) Intendono diffondere il loro scopo unitario, attraverso una collaborazione fattiva;
- j) Intendono, ciascuna, offrire alle altre associazioni firmatarie le proprie competenze e specialità;
- k) Sono consapevoli che i rispettivi statuti prevedono la sovranità dell’assemblea dei soci e il rispetto dei fini istituzionali in qualsiasi azione o attività perseguita;
- l) Sono in possesso di copia del Libro delle adunanze e delle delibere dell’Assemblea dei soci, in cui l’assemblea dei soci di ciascuna associazione delibera favorevolmente sulla stesura del contratto in oggetto, dando pieno mandato al presidente riguardo alle condizioni e alle modalità di svolgimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le suddette associazioni, unite congiuntamente in un “raggruppamento”, convengono quanto segue:

1. Oggetto del raggruppamento

Il raggruppamento ha per oggetto l’attività congiunta della diffusione della pratica religiosa, intesa sia come momento educativo, strumento di incontro, di condivisione e di aggregazione, da realizzarsi anche attraverso una collaborazione ed un apporto reciproco di servizi e beni.

Attraverso il raggruppamento, le associazioni partecipanti intendono provvedere alla concretizzazione di contributi reciproci, che si sostanziano principalmente in:

- a) consulenza e assistenza reciproca;
- b) prestazione gratuita di servizi e beni;
- c) realizzazione di programmi congiunti di avviamento dei ragazzi alla pratica religiosa;
- d) realizzazione di eventi e manifestazioni;
- e) promozione del nome del raggruppamento.

2. Sede

La sede del raggruppamento è fissata presso la sede dell’associazione religiosa

3. Durata

L’accordo di raggruppamento entra in vigore con la firma di tutti i membri e fino al

Il raggruppamento può essere sciolto in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione quando ne faccia richiesta la totalità dei suoi membri.

4. Capofila

Il capofila del raggruppamento è il membro che rappresenta il raggruppamento, intrattenendo rapporti con i terzi, a nome del raggruppamento stesso.

Il capofila verifica costantemente che il raggruppamento persegua gli scopi previsti; inoltre il capofila cura gli aspetti amministrativi, legali e burocratici del raggruppamento stesso.

Il raggruppamento nomina capofila l'associazione religiosa, nella persona di

5. Assemblea dei membri

Le associazioni partecipanti al raggruppamento si riuniscono periodicamente e, comunque, almeno due volte all'anno, in un'assemblea. L'assemblea decide su tutte le questioni fondamentali ed inoltre su tutte le questioni che non siano state riservate, in virtù del presente accordo, alla competenza del capofila.

Il tratto caratterizzante l'accordo è dato dal rapporto perfettamente paritario fra i membri. Ciò comporta l'adozione di un processo decisionale interno basato sul principio della unanimità. Pertanto le decisioni del raggruppamento devono essere prese all'unanimità.

L'unanimità delle decisioni non comporta comunque l'unanimità delle responsabilità: ciascun membro risponde personalmente della corretta esecuzione e della qualità della propria prestazione.

6. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei membri

Al termine di ogni adunanza dell'assemblea dei membri, deve essere redatto apposito verbale, da trascrivere nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei membri del raggruppamento.

Il verbale trascritto deve essere controfirmato da tutti i partecipanti.

L'assemblea è valida con la presenza di tutti i membri e delibera all'unanimità.

Nel medesimo Libro, i membri del raggruppamento annoteranno le relazioni dell'attività del raggruppamento stesso.

7. Amministrazione del raggruppamento

Spetta al capofila redigere periodicamente e, comunque, almeno due volte all'anno, una relazione sull'attività del raggruppamento.

La relazione, da trascrivere nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del raggruppamento, dovrà essere sottoposta alla visione e all'approvazione dell'assemblea dei membri del raggruppamento.

A ciascuna associazione, invece, spetta il compito di annotare, nella propria contabilità, separatamente dalle altre, le operazioni che si riferiscono agli accordi presi all'interno del raggruppamento. In sede di relazione annuale dei consiglieri di accompagnamento al rendiconto annuale, i consiglieri di ciascuna associazione dovranno predisporre un'apposita relazione per rendicontare l'attività del raggruppamento, al fine della delibera di approvazione da parte dei soci.

8. Nuovi membri

In caso di richiesta, da parte di associazioni, di entrare a far parte del raggruppamento, le operazioni da seguire sono le seguenti:

a) L'aspirante membro dovrà presentare apposita domanda indirizzata al raggruppamento e firmata dal legale rappresentante;

b) Alla domanda deve essere allegato:

- copia verbale dell'assemblea dei soci in cui si delibera la volontà di far parte del raggruppamento con la maggioranza richiesta dallo statuto dell'associazione-aspirante membro;

- copia dichiarazione del rappresentante legale dell'associazione-aspirante membro, in cui lo stesso dichiara che l'associazione è in possesso di tutti i requisiti richiamati in premessa del presente contratto;

c) Il raggruppamento, riunito in assemblea totalitaria deve deliberare all'unanimità;

d) A seguito delibera di accoglimento, le parti provvederanno alla redazione di un nuovo contratto di raggruppamento.

Luogo e data,

potrebbe, inoltre, vincolare a livello territoriale associazioni religiose e ONLUS, ODV, ecc., permettendo tra loro un miglior coordinamento. Le diverse associazioni strutturate a livello nazionale stringerebbero, infine, un patto federativo, riconoscendosi reciprocamente pari peso nelle decisioni a livello di federazione.

Queste scelta, ancorerebbe il mondo dell'associazionismo religioso musulmano a moduli privatistici, svincolandolo dalla legge sui culti ammessi. Dal modello sindacale si potrebbe, inoltre, mutuare (riadattandolo all'uopo) il delicato meccanismo di elezione dei membri (non delle RSA ovviamente, bensì) del consiglio direttivo delle unità locali, ipotizzando di coinvolgere nell'elettorato attivo anche quei fedeli che non sono associati ma che frequentino il luogo di culto per la preghiera e che si siano previamente registrati in vista dell'elezioni (sarebbe, infatti, indispensabile, indicare previamente dei criteri per accedere alle elezioni, un po' come si fa nelle "primarie" dei partiti, indicando, ad esempio, che per registrarsi il fedele debba produrre il certificato di casellario giudiziale negativo e, se straniero, il permesso o la carta di soggiorno in regola).

In conclusione, al di là della struttura resta, comunque, il dubbio relativo alla fattibilità concreta di federare le associazioni musulmane soprattutto in presenza di certa commistione tra religione e politica del paese di provenienza. Per questo motivo una federazione è improbabile, almeno nell'attuale momento storico, in Italia.

I membri del raggruppamento:
F.to».

CAPITOLO QUINTO

L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE DEL COMUNE DI MILANO. ALBA DI LIBERTÀ RELIGIOSA?

1. Premessa

In Italia non c'è ancora una legge sulla libertà religiosa, anche se sono stati molteplici i progetti di legge che si sono susseguiti, com'è noto, nel corso degli ultimi anni²⁴⁷. Nessuno, peraltro, è divenuto legge e, così, lo Stato annaspa – applicando ancora la vecchia normativa, quella sui culti ammessi, che risale agli anni 1929-30 – quando si tratti di affrontare situazioni nuove, non previste né prevedibili ottant'anni fa²⁴⁸. Ciononostante,

«(N)on potendo arrestare le trasformazioni sociali né ibernare o vaporizzare le problematiche più sgradite, le omissioni della politica centrale provocano interventi suppletivi di altre realtà istituzionali che, sebbene prive dei poteri del Governo statale e di quelli regionali, restano pur sempre, con le loro specifiche caratteristiche, enti eminentemente politici. Ci si riferisce, in particolare ai Comuni e – potrà forse sorprendere – alle università»²⁴⁹.

²⁴⁷ Cfr. capitolo primo, nota 17.

²⁴⁸ Cfr. Sara Domianello, *Il ripensamento e la redistribuzione suggeriti ai sistemi giuridici liberaldemocratici dalla naturale metamorfosi della domanda di libertà in materia religiosa*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2011.3/domianello_il_ripensamento.pdf, aprile 2011, pp. 1-24 (ultimo accesso 27 marzo 2013); Alessandro Ferrari, *Libertà religiosa e nuove presenze confessionali (ortodossi e islamici): tra cieca deregulation e super-specialità, ovvero del difficile spazio per la differenza religiosa*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2011.7/a.ferrari_libert.pdf, luglio 2011, pp. 1-28 (ultimo accesso 27 marzo 2013).

²⁴⁹ Ferrari, *La libertà religiosa*, cit., p. 108.

Tralasciando il ruolo delle università²⁵⁰, in questa sede ci si vuole soffermare sul percorso iniziato recentemente dal Comune di Milano sotto la direttrice della Giunta guidata da Giuliano Pisapia, «primo tentativo italiano di una “politica ecclesiastica comunale”»²⁵¹, promosso e sostenuto in particolar modo dall’ala cattolica del governo cittadino rappresentata dall’allora Vice Sindaco Maria Grazia Guida.

2. *La Deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 1444 del 6 luglio 2012*

Nel mese di luglio 2012 viene approvata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1444, avente ad oggetto: «Approvazione delle linee di indirizzo per la promozione del dialogo interreligioso e per il sostegno del diritto della libertà di culto delle comunità religiose presenti sul territorio cittadino»²⁵².

La delibera si colloca nell’ambito delle competenze dei Comuni, ai quali sono state attribuite funzioni amministrative in materia di edilizia di culto²⁵³.

Nella premessa, accanto alle direttrici costituzionali considerate quali presupposti all’azione comunale, è contenuta anche una annotazione sociologica non priva di obiettività. Il tessuto sociale milanese è caratterizzato da numerose comunità dalla più varia provenienza e questo fa sì che la questione dei luoghi di culto non riguardi soltanto i gruppi musulmani ma la maggior parte delle “nuove” religioni stanziatesi sul territorio ambrosiano²⁵⁴. Ciò rende, pertanto, necessario “de-

²⁵⁰ Si veda, ad esempio, il sito del Forum Internazionale Democrazia & Religioni: www.fidr.it (ultimo accesso il 28 marzo 2013).

²⁵¹ Cfr. Ferrari, *La libertà religiosa in Italia*, cit., pp. 111-113, in part. p. 111.

²⁵² In <http://www.comune.milano.it/albopretorio/ConsultazioneDelibere/showdoc.aspx?procid=36041> (ultimo accesso il 30 marzo 2013). La delibera è allegata in appendice n. 2.

²⁵³ Cfr. Casuscelli, *I principi e la loro attuazione*, in Id., *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 86.

²⁵⁴ Maria Bombardieri ha censito la realtà milanese (e non solo) a partire dai luoghi di culto (moschee e musallâ), dimostrando, anche se solo per i musulmani, una presenza variegata: cfr. Bombardieri, *Moschee d'Italia*, cit., pp. 68-69. Cfr. anche <http://www.cadr.it/mappatura.html> (ultima consultazione il 25 marzo 2013). Cfr. altresì Khalid Rhazzali - Massimiliana Equizi, *I musulmani e i*

islamizzare” la questione musulmana almeno per due ordini di ragioni: innanzitutto, perché la realtà religiosa “altra” non coincide con quella islamica; in secondo luogo, perché insistere unicamente sull’Islam significa non solo perdere di vista l’esigenza di garantire il complessivo pluralismo confessionale e culturale (Corte Cost. sent. n. 203/1989) ma anche ignorare il panorama socioculturale locale, esasperando un problema che si autoalimenta spesso con sterili polemiche²⁵⁵. La premessa, dunque, cita le seguenti norme costituzionali di riferimento: gli artt. 3, 8, 18, 19, 20, 21, tralasciando però l’art. 2; ricorda poi il principio supremo di laicità²⁵⁶ dello Stato attualizzato al contesto di cui si tratta e precisa quindi che, dal momento in cui il diritto di libertà religiosa è inserito «all’interno di un orizzonte di pluralismo culturale e religioso», «tutti gli attori sociali, ivi inclusi quelli religiosamente connotati, sono chiamati a dare il loro contributo alla costruzione del “bene comune” ovvero traslando tale concetto sul piano locale, alla “città comune”». Infine, si afferma che «in applicazione del dettato costituzionale le pubbliche istituzioni sono chiamate a facilitare e sostenere il libero esercizio dei culti, dovere che diviene vero e proprio obbligo a rimuovere gli ostacoli che potrebbero comprometterne l’esercizio»²⁵⁷. La deliberazione, conformandosi a quanto stabilito in materia dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 346/2002 relativa proprio alla previgente Legge Regionale lombarda, rammenta, inoltre, che facoltà coesistente al diritto di libertà religiosa – anche secondo costante giurisprudenza – «è la necessità di disporre di

loro luoghi di culto, in Enzo Pace (a cura di), *Le religioni nell’Italia che cambia. Mappe e bussole*, Carocci, Roma 2013, pp. 47-72.

²⁵⁵ Cfr. Silvio Ferrari, *Le questioni normative*, in Alessandro Ferrari (a cura di), *Islam in Europa/Islam in Italia*, Bologna, il Mulino, 2008, p. 78.

²⁵⁶ La letteratura sulla laicità dello Stato è sterminata. Da ultimo, *ex plurimis*, cfr. Giuseppe Dalla Torre, *Sana laicità o laicità positiva?*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2012.11/dallatorre_sanam.pdf, 12 novembre 2012, pp. 1-11 (ultima consultazione il 26 marzo 2013); Raffaele Coppola, *Quattro notazioni sulla laicità*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2012.10/coppola_quattrom.pdf, 29 ottobre 2012, pp. 1-8 (ultima consultazione il 26 marzo 2013); Id., *Laicità in progress: conclusioni generali*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2012.9/coppola_laicit.pdf, 17 settembre 2012, pp. 1-13 (ultima consultazione il 26 marzo 2013).

²⁵⁷ *Deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 1444 del 6 luglio 2012*, p. 2.

luoghi idonei in cui poter praticare il culto in condizioni dignitose», non solo per le confessioni con intesa, ma altresì per «tutti i gruppi religiosi»²⁵⁸.

Ritenendosi, pertanto, necessario definire i parametri per assicurare lo svolgimento del culto pubblico – da praticare nel rispetto delle regole della convivenza civile, senza tralasciare tutte le verifiche e i controlli del caso – e i criteri per identificare i soggetti confessionali interessati e «abilitati a fruire della destinazione d’uso per fini culturali» di spazi pubblici e/o privati, la Giunta individua, dapprima, come strumento *ad hoc*, un Albo speciale delle Associazioni e delle Organizzazioni Religiose a cui queste possono iscriversi; richiede, quindi, la previa sottoscrizione di un Protocollo di impegno con il Comune di Milano, contenente diritti e doveri reciproci, per poter «richiedere la messa a norma degli spazi in uso per l’esercizio del culto e/o beneficiare della destinazione di aree e/o spazi (...) per lo svolgimento di attività riconducibili alla pratica pubblica del proprio culto»²⁵⁹.

I destinatari della delibera sono identificati in soggetti confessionali e, in particolare, nelle «comunità religiose»²⁶⁰. Tre sono i passaggi loro richiesti: iscrizione all’Albo; ratifica del Protocollo di intesa; istanza al Comune per mettere a norma gli spazi in uso o per partecipare a procedure pubbliche per la destinazione di nuove aree e/o strutture da destinare al culto.

La delibera prevede, infine, la costituzione di una Commissione di esperti e studiosi «nelle diverse confessioni religiose e di diritto delle religioni», da un lato, per «(I)ndividuare i criteri e i requisiti da inserire nell’avviso pubblico per l’identificazione dei soggetti confessionali abilitati all’iscrizione all’“Albo delle Organizzazioni e delle Associazioni Religiose”»; dall’altro, per «(D)efinire il testo del Protocollo tra il Comune di Milano e le organizzazioni/associazioni di cui al precedente Albo finalizzato al corretto svolgimento delle attività legate all’esercizio

²⁵⁸ *Ibid.*, p. 3.

²⁵⁹ *Ibid.*, pp. 4-5.

²⁶⁰ *Ibid.*, p. 1.

pubblico del culto e alla promozione di iniziative per la reciproca conoscenza degli specifici patrimoni spirituali»²⁶¹.

3. *I lavori della Commissione*

Come da previsione contenuta in delibera, la Commissione di esperti veniva regolarmente costituita con provvedimento sindacale del 25 luglio 2012.

Coordinata dalla dottoressa Lina Lucarelli del Comune di Milano e composta dai professori Silvio Ferrari dell'Università degli Studi di Milano con funzioni di Presidente, Paolo Branca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Alessandro Ferrari dell'Università degli Studi dell'Insubria, Natascia Marchei dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, si riuniva in sei sessioni nelle seguenti date: 1 agosto 2012, 6 settembre 2012, 25 settembre 2012, 2 ottobre 2012, 19 ottobre 2012 e 30 ottobre 2012.

Nel corso della prima adunanza la Commissione si soffermava ad approfondire la

«legislazione nazionale e regionale al fine di evidenziare l'ambito normativo entro cui individuare i criteri e i requisiti da inserire nell'avviso pubblico per la costituzione di un "Albo delle Associazioni/Organizzazioni Religiose". Dall'esame del contesto legislativo vigente emerge[va] il carattere innovativo degli elementi contenuti nella Deliberazione di Giunta Comunale sul tema della tutela del diritto della libertà di culto, anche in considerazione della mancanza, a livello nazionale, di una legge quadro»²⁶².

²⁶¹ *Deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 1444, cit., p. 4-5.*

²⁶² *Verbale n. 1 - Seduta del 1.08.2012 della Commissione di esperti costituita con provvedimento sindacale del 25.07.2012 per la promozione del dialogo interreligioso e per il sostegno al diritto della libertà di culto delle Comunità religiose presenti sul territorio cittadino, inedito.*

Durante la seconda riunione la Commissione approfondiva gli elementi destinati a caratterizzare l'Albo e i requisiti per l'iscrizione, evidenziando che:«(A)l fine di rispettare i principi sanciti dalla Costituzione in merito alla tutela del diritto di libertà religiosa la Commissione precisa che l'Albo assumerà una “natura dichiarativa”» e che «(I)l perseguimento esclusivo e/o prevalente del fine di religione o di culto da parte delle associazioni e/o organizzazioni richiedenti l'iscrizione all'Albo costituisce requisito essenziale per la stessa»²⁶³.

Successivamente, la Commissione approfondiva i requisiti e la documentazione da inserire nell'Avviso Pubblico per la costituzione dell'Albo, in particolare alla luce dell'art. 70, comma 2, L.R. n. 12/2005 che delinea gli elementi caratterizzanti gli “enti delle altre confessioni religiose” e che venivano così sintetizzati dalla Commissione:

«1. Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'Ente da cui risultino: carattere religioso, finalità ed attività svolte; organi direttivi e meccanismi deliberativi interni; 2. Dichiarazione a firma del legale rappresentante contenente le seguenti informazioni: a. specifica tradizione religiosa di appartenenza del gruppo; b. eventuali affiliazioni con altre associazioni, enti e/o organizzazioni pubblici o privati; c. Descrizione delle attività svolte e delle attività presenti; d. Indicazione della/e sede/i operativa/e; e. Indicazione dei soggetti che ricoprono cariche direttive all'interno dell'ente all'atto della domanda e tra queste della persona responsabile dell'eventuale luogo di culto; f. Impegno alla comunicazione delle variazioni delle informazioni fornite e alla loro eventuale integrazione»²⁶⁴.

²⁶³ *Verbale n. 2 - Seduta del 6.09.2012 della Commissione di esperti costituita con provvedimento sindacale del 25.07.2012 per la promozione del dialogo interreligioso e per il sostegno al diritto della libertà di culto delle Comunità religiose presenti sul territorio cittadino, inedito.*

²⁶⁴ *Verbale n. 3 - Seduta del 25.09.2012 della Commissione di esperti costituita con provvedimento sindacale del 25.07.2012 per la promozione del dialogo interreligioso e per il sostegno al diritto della libertà di culto delle Comunità religiose presenti sul territorio cittadino, inedito.*

La Commissione puntualizzava altresì la tipologia dell'iscrizione all'Albo – documentale (l'iscrizione avviene previo accertamento della corretta presentazione di tutta la documentazione richiesta) –, il suo scopo – «supporto» per l'esecuzione delle disposizioni della legge regionale in materia di edilizia di culto e «facilitazione per la partecipazione a procedure pubbliche per la destinazione di strutture e/o aree demaniali per servizi religiosi, in quanto le associazioni e le organizzazioni iscritte risulteranno già in possesso del requisito della “confessionalità” richiesto dal Titolo IV - Capitolo III - art. 70 - della Legge Regionale n. 12 del 2005» – e la sua natura – «aperta»²⁶⁵.

Nella quarta seduta, dopo aver rimarcato che l'Albo è una «sorta di “elenco”», la Commissione definiva il carattere del Protocollo come «documento ricapitolativo», in cui riaffermare «l'impegno dell'Amministrazione Comunale a sostenere la libera espressione religiosa e culturale» e in cui riprendere le norme vigenti «in materia di esercizio del culto nel rispetto della civile convivenza». In particolare:

«(D)l corretto utilizzo del suolo e degli spazi pubblici; Il rispetto del decoro urbano; Le norme in materia di immissioni e di rispetto della quiete delle persone; Il rispetto delle disposizioni in materia di utilizzo di spazi dedicati alle attività culturali; Il rispetto delle specifiche normative previste per l'esercizio di attività diverse dal culto»²⁶⁶.

Nella quinta riunione i Commissari ribadivano che il fine di religione e di culto delle associazioni (anche non riconosciute) si doveva desumere dallo statuto, che veniva ad assumere, dunque, importanza fondamentale; sottolineavano che

²⁶⁵ Cfr. *Verbale n. 3*, cit.

²⁶⁶ *Verbale n. 4 - Seduta del 2.10.2012 della Commissione di esperti costituita con provvedimento sindacale del 25.07.2012 per la promozione del dialogo interreligioso e per il sostegno al diritto della libertà di culto delle Comunità religiose presenti sul territorio cittadino*, inedito.

all'Albo avrebbero potuto iscriversi confessioni, con e senza intesa; precisavano «(L)a non necessità, al fine dell'iscrizione e della fruizione della normativa in tema di edilizia di culto della presenza di ministri di culto "approvati" ai sensi della legislazione sui "culti ammessi"»; indicavano, infine, i seguenti documenti da richiedere e da cui evincere, in specie, la finalità culturale e il tipo organizzativo:

«1. Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'associazione e/o organizzazione da cui risultino: il carattere religioso esclusivo e/o prevalente, finalità ed attività svolte; organi direttivi e meccanismi deliberativi interni, nel rispetto dell'ordinamento italiano; 2. Dichiarazione a firma del legale rappresentante riportante le seguenti informazioni: a. Indicazione della specifica tradizione religiosa di appartenenza del gruppo; b. Indicazioni di eventuali affiliazioni con altre associazioni, enti e/o organizzazioni pubblici o privati; c. Descrizione delle attività svolte dalla costituzione dell'associazione e/o organizzazione e delle attività attualmente in essere; d. Indicazione della/e sede/i; e. Indicazione dei soggetti che ricoprono cariche direttive all'interno dell'associazione e/o organizzazione all'atto della domanda e, tra questi ultimi, un referente responsabile per eventuali comunicazioni; f. Impegno alla tempestiva comunicazione delle variazioni delle informazioni fornite e alla loro eventuale integrazione»²⁶⁷.

Infine, la Commissione nella sua ultima seduta approvava il seguente Protocollo che di seguito si riporta integralmente:

«L'iscrizione all' "Albo delle Associazioni/Organizzazioni religiose" è riservata alle associazioni e/o organizzazioni le cui finalità esclusive, o quantomeno prevalenti, siano la religione e il culto.

²⁶⁷ Verbale n. 5 - Seduta del 19.10.2012 della Commissione di esperti costituita con provvedimento sindacale del 25.07.2012 per la promozione del dialogo interreligioso e per il sostegno al diritto della libertà di culto delle Comunità religiose presenti sul territorio cittadino, inedito.

In conformità con quanto disposto dalla deliberazione n. 1444 del 6 luglio 2012, il presente Protocollo mira a riaffermare l'esigenza di osservare le regole che sovrintendono "un ordinato svolgimento del culto nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano e della civile convivenza".

In particolare:

- ribadita la centralità del diritto di libertà religiosa, garantito dalla Costituzione all'interno di una cornice di "pluralismo confessionale e culturale" che assume la laicità dello Stato a principio supremo dell'ordinamento costituzionale;

- richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di libertà religiosa e con specifico riferimento al diritto alla libera disponibilità di un luogo di culto;

- tenuto conto della normativa nazionale e regionale in materia di luoghi di culto;

- nell'esercizio delle responsabilità e competenze riconosciute ai Comuni negli ambiti in cui si realizza l'esercizio del diritto di libertà religiosa;

- l'Amministrazione comunale, si impegna ad assicurare per tutti, in un contesto di uguale libertà, l'esercizio del diritto di libertà religiosa.

L'Amministrazione comunale rammenta anche alle associazioni e organizzazioni religiose che chiedono l'iscrizione al presente Albo la necessità che esse si impegnino a rispettare con particolare cura, oltre le generali disposizioni delle leggi civili, penali ed amministrative vigenti, anche le norme e i regolamenti più specificamente concernenti l'"ordinato svolgimento del culto", quali, ad esempio, le disposizioni in tema di:

- affollamento degli spazi e parcheggi;

- affissioni negli spazi pubblici esterni;

- decoro urbano;

- occupazione di suolo pubblico;

- immissioni e utilizzo di mezzi di diffusione sonora;

- normative di settore nel caso di esercizio di attività diverse dal culto.

Con la restituzione del Protocollo, siglato dal Legale Rappresentante ed allegato alla domanda di iscrizione all'Albo, l'Associazione o Organizzazione richiedente dà atto di aver preso visione di tale Protocollo e manifesta l'impegno di rispettarne i contenuti, così da stabilire con la Città un dialogo aperto e trasparente»²⁶⁸.

4. L'Albo delle associazioni religiose e il Protocollo: prime riflessioni critiche

Dai lavori della Commissione, conformemente alla delibera della Giunta comunale, nasce, dunque, l'Albo delle Associazioni e/o Organizzazioni Religiose.

Dai verbali si evincono le caratteristiche dell'Albo: l'Albo è una «sorta di “elenco”» che raggruppa associazioni e/o organizzazioni con « fine di religione o di culto», fine che viene definito dallo statuto delle stesse; è aperto; ha «natura dichiarativa».

È, pertanto, opportuno fare alcune prime considerazioni sull'Albo. La prima: se si tratti di albo o di elenco; la seconda: se l'apertura dell'Albo incida in qualche modo sulla natura dello stesso; la terza: se esso (quel che sia) abbia effettivamente natura dichiarativa.

Secondariamente, giova analizzare il Protocollo.

Infine, non sarà fuori luogo valutare l'importanza dello Statuto delle associazioni religiose e come esso debba essere costruito (senza pretese di esaustività in questa sede).

²⁶⁸ Verbale n. 6 - Seduta del 30.10.2012 della Commissione di esperti costituita con provvedimento sindacale del 25.07.2012 per la promozione del dialogo interreligioso e per il sostegno al diritto della libertà di culto delle Comunità religiose presenti sul territorio cittadino, inedito; corsivo e “a capo” come da verbale.

4.1. *Albo o elenco?*

La letteratura fatica a distinguere con precisione albo ed elenco, forse anche perché la stessa legge non brilla per chiarezza. Si consideri l'art. 2229 c.c. che, riferendosi alle professioni intellettuali, parrebbe non distinguere i due termini: «(L)a legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi». Tuttavia, peccando forse di ottimismo semplicistico, si osserva che, se il legislatore avesse inteso i due termini come sinonimi, ne avrebbe utilizzato uno solo e non due, almeno nel codice civile.

Detto ciò, con albo, secondo la dottrina prevalente, si intende sia uno spazio, anche virtuale, consultabile dal pubblico, funzionalmente volto a fornire informazioni; sia un documento cartaceo o informatico. Dal canto suo l'albo inteso come spazio fisico o sito virtuale può essere necessario o facoltativo, generale o speciale, proprio (se è obbligatorio e se è luogo volto a procurare certezze pubbliche) o improprio (se è mezzo di diffusione non di certezze pubbliche, ma di notizie e se non è previsto da norme statali, ma da regolamenti interni di enti minori di organi)²⁶⁹. Inoltre, l'iscrizione, che determina l'inserzione nell'albo, è un

«provvedimento amministrativo non negoziale, ma la sua specifica natura non è, al contrario, unanimemente definita. Secondo alcuni l'iscrizione all'albo rientrerebbe, infatti, nella categoria delle “autorizzazioni” (Vitta), mentre, secondo altri, sarebbe meglio inquadrabile in quella degli “accertamenti dichiarativi” (Zanobini) o “costitutivi” (Torrente, Lega). La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nel ritenere l'atto di iscrizione all'albo professionale un atto di “ammissione” in forza del quale ad un soggetto che ne abbia fatto richiesta, con atto unilaterale della P.A. e previo accertamento

²⁶⁹ Cfr. Massimo Severo Giannini, *Albo, a) premessa generale e rinvii* (voce), in *Enciclopedia del diritto*, I, Giuffrè, Milano 1958, pp. 1013-1014.

del possesso dei requisiti posti dalla legge, viene conferito uno *status* con conseguente attribuzione di diritti ed obblighi ad esso riferibili»²⁷⁰.

A seconda della tesi accolta – ovverosia che si tratti di autorizzazioni, accertamenti dichiarativi o costitutivi – le conseguenze dell'iscrizione a un albo sono diverse: autorizzative, dichiarative, costitutive, ecc..

L'elenco costituisce, invece, una rappresentazione documentale di oggetti, soggetti, atti, fatti, situazioni e rapporti. In altri termini, quando si parla di documenti si fa riferimento a documenti «compilati e di solito tenuti da organi dello Stato o di enti pubblici, variamente definiti (elenchi, albi, liste, ruoli, registri e simili), fondati su un accertamento e finalizzati alla produzione di certezze giuridiche»²⁷¹. Da un punto di vista funzionale, l'elenco è, quindi, «un mero strumento di tecnica organizzativa» che «si prefigge il fine di facilitare la conoscenza e la disciplina di determinati rapporti, ma non è essenziale ad essi»²⁷². Non sempre, peraltro, gli elenchi sono strumenti di pubblicità in quanto alcuni di essi sono conoscibili solo dagli enti che li detengono. Al di là del carattere dichiarativo, costitutivo o ricognitivo (nel senso probatorio) degli elenchi, all'iscrizione consegue la produzione di certezze giuridiche, talvolta accompagnata da pubblicità²⁷³.

Ciò premesso, si tratta di verificare se l'uso del termine «Albo» nella delibera n. 1444/2012 sia appropriata. La risposta è positiva, basta che se ne consideri la natura, la funzione e le conseguenze.

L'Albo delle Associazioni e/o Organizzazioni Religiose è, infatti, uno spazio ovvero un luogo, consultabile pubblicamente dal pubblico e funzionalmente volto:

²⁷⁰ Cfr. Carlo Gessa – Paola Tacchi, *Albi di esercenti professioni ed attività economiche* (voce), in *Enciclopedia Giuridica*, I, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1988, p. 1. Si veda, inoltre, la bibliografia ivi citata.

²⁷¹ Cfr. Andrea Pubusa, *Elenco* (voce), in *Enciclopedia Giuridica*, XII, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1989, p. 1 e bibliografia ivi citata.

²⁷² Cfr. Gessa – Tacchi, *Albi*, cit., p. 1.

²⁷³ L'iscrizione è una dichiarazione o manifestazione di scienza, conoscenza e rappresentazione in un elenco, distinta in due momenti, accertativo dei presupposti necessari per l'iscrizione, e deliberativo, in senso positivo o negativo. Cfr. Pubusa, *Elenco*, cit., pp. 1-4, in part. pp. 1 e 4; Sebastiano Cassarino, *Elenco* (voce), in *Enciclopedia del diritto*, XVI, Giuffrè, Milano 1965, pp. 556-557 e bibliografia ivi citata.

(a) ad informarlo sulla presenza, nel territorio cittadino, di associazioni e/o organizzazioni (con finalità, quantomeno prevalenti, di religione o di culto) che, iscrivendosi al predetto albo, abbiano manifestato interesse ad avviare un dialogo con il Comune, per una reciproca conoscenza e per indentificare le problematiche reciproche legate al diritto di libertà religiosa (anche) nell'ambito della costituenda "Conferenza permanente delle Confessioni Religiose"; (b) a stipulare un patto, riconoscendo i diritti e doveri – di cui al Protocollo, da sottoscrivere per ratifica e adesione – propri dell'associazione e dell'ente; (c) a risolvere la "questione" del luogo di culto «secondo le regole della civile convivenza» e per poterne alla fine effettivamente beneficiare²⁷⁴. L'albo, così inteso, sarebbe, secondo la classificazione sopra esposta, facoltativo (la sua istituzione non era obbligatoria per il Comune di Milano né l'iscrizione risulta obbligatoria per le associazioni), speciale (per destinazione, ossia destinato alle sole associazioni culturali che intendano dialogare con il Comune di Milano e la sua cittadinanza e che vogliano regolarizzare i propri luoghi di culto o acquisirne di nuovi) e improprio (trattandosi di un mezzo di diffusione di notizie istituito non da norme statali, ma da un Ente locale).

Se l'Albo può essere, come è, un luogo, uno spazio, un sito, parimenti esso è un documento, contenente l'elenco delle predette associazioni e/o organizzazioni. Dai verbali della Commissione si evince, inoltre, che «l'iscrizione all'Albo sarà di tipo documentale, ovvero esclusivamente previo l'accertamento della corretta presentazione della documentazione sopra descritta e della sussistenza dei requisiti richiesti»²⁷⁵. Il fatto che altrove si legga che l'albo è una «sorta di "elenco"»²⁷⁶, non deve viceversa trarre in inganno, dal momento che la categoria "elenco", salvo intenderla quale sinonimo di albo, non caratterizza adeguatamente quello in questione, perché è qualcosa di diverso rispetto a (o, perlomeno, non coincide con) uno strumento di tecnica organizzativa, non essendo una mera rappresentazione documentale di soggetti (fondata sì su un accertamento, ma non) finalizzata alla

²⁷⁴ Cfr. *Deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 1444/2012*, cit., pp. 3-4; *Verbale n. 3*, cit., p. 3; *Verbale n. 4*, cit., p. 3; *Verbale n. 6*, cit., p. 3.

²⁷⁵ *Verbale n. 3*, cit., p. 3.

²⁷⁶ *Verbale n. 4*, cit., p. 3.

produzione di certezze giuridiche (anche se si tratta di un documento compilato e tenuto da un ente locale). In altri termini, per concludere, sia l'elenco che l'albo sono rappresentazioni documentali, ma il primo costituisce il *genus*, il secondo la *species*. Per questo il termine albo definisce meglio il documento in questione. A ulteriore conferma soccorre la frequente presenza, nei Comuni, di albi di associazioni, ad esempio culturali²⁷⁷.

4.2. Accesso all'Albo

Il fatto che l'Albo sia stato pensato e volutamente aperto conferma ulteriormente che è meglio parlare di albo piuttosto che di elenco.

Come afferma la letteratura, «(S)e le differenze tecniche tra questi vari strumento [elenchi, liste, ecc. – n.d.r.] possono anche esser notevoli, sotto l'aspetto giuridico, la più rilevante è che l'albo è un documento a revisione permanente»²⁷⁸. E così è stato pensato l'Albo in questione: «La Commissione rileva, infatti, che per la sua natura aperta l'Albo potrà costituire uno strumento utile per i Settori del Comune di Milano (Educazione, Cultura ecc.) che si trovino ad occuparsi, a vario titolo, di associazionismo religioso e libero esercizio del culto»²⁷⁹.

4.3. Natura dichiarativa ?

Nei verbali della Commissione la natura dichiarativa emerge espressamente. Si legge, infatti: «(A)l fine di rispettare i principi sanciti nella Costituzione in merito alla tutela del diritto di libertà religiosa la Commissione precisa che l'Albo assumerà

²⁷⁷ A titolo esemplificativo e senza entrare nel merito e nel dettaglio di tali albi, talvolta chiamati anche registri, cfr. http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/contentlibrary/Ho%20bisogno%20di/Ho%20bisogno%20di/Servizi%20di%20Zona_Zona%208_Albo%20zonale%20delle%20associazioni&catId=com.ibm.workplace.wcm.api.WCM_Category/IT_CAT_Bisogni_17_8/0516d380446e01a5ba31bbd36d110d8a/PUBLISHED&catId=IT_CAT_Bisogni_17_8&type=content (ultima consultazione il 1° aprile 2013).

²⁷⁸ Cfr. Giannini, *Albo*, cit., p. 1014.

²⁷⁹ *Verbale n. 3*, cit., p. 3.

“natura dichiarativa”»²⁸⁰. Se non bastasse, anche l’iscrizione all’Albo ha carattere di accertamento dichiarativo e il fatto che i verbali si esprimano in tal senso è ulteriore riprova della natura dichiarativa dell’Albo:

«(L)’iscrizione, condizionata dalla presenza dei requisiti sopra indicati, ha lo scopo di fornire all’amministrazione comunale un valido supporto per l’esecuzione delle disposizioni previste dalla legge regionale in materia di edilizia di culto. L’iscrizione all’Albo, potrà inoltre costituire un elemento di facilitazione per la partecipazione a procedure pubbliche per la destinazione di strutture e/o aree demaniali per servizi religiosi, in quanto le associazioni e le organizzazioni iscritte risulteranno già in possesso del requisito della "confessionalità" richiesto dal Titolo IV - Capitolo III - art. 70 - della Legge Regionale n. 12 del 2005 - già in precedenza citato. [...] Infatti, l’iscrizione all’Albo potrà costituire una sorta di “attestato” di disponibilità dell’associazione religiosa a sviluppare un dialogo con l’Amministrazione Comunale in una logica di reciproca fiducia e di costruzione di un rapporto di pacifica e civile convivenza»²⁸¹.

È evidente che parlare di «supporto per l’esecuzione delle disposizioni», di «elemento di facilitazione per la partecipazione a procedure pubbliche» e di «“attestato” di disponibilità», non implica in alcun modo la costituzione di uno *status* in capo all’associazione che si iscrive all’Albo. Si deve cioè escludere che l’autorizzazione fatta dall’Amministrazione pubblica all’iscrizione dell’associazione sia un accertamento costitutivo. In altri termini, tanto il procedimento d’inserzione nell’Albo (momento accertativo), quanto il provvedimento di iscrizione (momento deliberativo), quanto, ancora, l’Albo stesso, hanno natura dichiarativa.

Peraltro, l’argomento forte, che induce a escludere la natura costitutiva dell’iscrizione e dell’Albo, non è solo il dubbio di costituzionalità che ne deriverebbe

²⁸⁰ Verbale n. 2, cit., p. 2.

²⁸¹ Verbale n. 3, cit., p. 3.

per ciò che attiene all'osservanza del principio di uguaglianza *ex artt.* 3 e 19 della Costituzione²⁸², bensì il fatto che una fonte comunale non può introdurre un requisito non previsto da una legge regionale. In altri termini la Legge Regionale n. 12 del 2005 non contempla, fra i titoli per accedere ai benefici dell'edilizia di culto, alcuna iscrizione ad albi o elenchi. Il Comune non può, pertanto, con un atto amministrativo rendere costitutivo l'accesso all'Albo delle associazioni religiose, introducendo, rispetto alla normativa regionale, un elemento necessario e ostativo in caso di assenza, non considerato dalla legislazione regionale: l'Albo ha, infatti, la funzione di facilitare il godimento del diritto al luogo di culto, ma non può esserne *condicio sine qua non*, ovverosia obbligatorio.

Non per niente, nell'ultimo verbale citato, si legge che «(L)'iscrizione all'Albo, potrà inoltre costituire un elemento di facilitazione per la partecipazione a procedure pubbliche per la destinazione di strutture e/o aree demaniali per servizi religiosi»: viceversa, non si trova in nessun luogo l'affermazione che l'iscrizione sarà *condicio sine qua non*.

Detto ciò, preme ancora evidenziare come la natura dichiarativa dell'Albo si desuma anche dal fine di trasparenza e di pubblicità richiesto alle associazioni e/o organizzazioni religiose presenti sul Comune di Milano che intendano con questo interloquire. La delibera n. 1444 nasce, infatti, nel solco del confronto con il "Forum delle Religioni", in concomitanza con la costituzione del "Gruppo di lavoro per il Dialogo Interreligioso" e per la «necessità di promuovere un "tavolo permanente di confronto"»²⁸³. In questo senso va, dunque, inteso il passaggio del verbale in cui si afferma che: «l'iscrizione all'Albo potrà costituire una sorta di "attestato" di disponibilità dell'associazione religiosa a sviluppare un dialogo con l'Amministrazione Comunale».

²⁸² Se l'appartenenza all'Albo fosse costitutiva di diritti o *status*, in particolare per beneficiare della normativa di favore in materia di edilizia di culto, è lecito dubitare che si contravverrebbe al principio costituzionale declinato dalla Corte Costituzionale come diritto di tutti gli appartenenti alle diverse fedi o confessioni religiose di fruire delle eventuali facilitazioni disposte dalla disciplina comune dettata dallo Stato per esercitare più agevolmente il culto della propria fede religiosa. Cfr. Corte Cost. sent. n. 195/1993; Corte Cost. sent. n. 346/2002.

²⁸³ Cfr. *Deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 1444/2012*, cit., p. 3.

Per chiudere sul punto, una deliberazione avente fine di dialogo interreligioso non può avere valenza costitutiva, salvo contraddire il suo stesso fine, discriminando chi non fosse iscritto.

5. *Il Protocollo*

Anche il Protocollo rassicura sulla natura dichiarativa dell'Albo, qualificandosi «quale documento “ricapitolativo” delle norme e degli ordinamenti vigenti in materia di libero esercizio del culto nel rispetto della civile convivenza»²⁸⁴. Esso, infatti, ribadisce la centralità del diritto di libertà religiosa garantito dalla Costituzione, richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di libertà religiosa e di diritto al luogo di culto e la normativa in materia nazionale e regionale e le competenze riconosciute ai Comuni. Si pone in tal modo esso stesso come dichiarazione, senza contraddizioni che potrebbero discendere affermando la costituzione di diritti e/o *status* od altro ancora, a seguito della sottoscrizione dello stesso Protocollo da parte dei legali rappresentanti delle associazioni e/o organizzazioni religiose locali. Esso ribadisce, piuttosto, la centralità del dialogo con la Città nell'ambito del progetto *de quo*, riaffermando diritti e doveri reciproci, che vengono messi in luce e non, invece, costituiti; tant'è che il riferimento espresso è alle «norme e [a]i regolamenti più specificamente concernenti l'“ordinato svolgimento del culto”, quali, ad esempio, le disposizioni in tema di: affollamento degli spazi e parcheggi; affissioni negli spazi pubblici esterni; decoro urbano; occupazione di suolo pubblico; immissioni e utilizzo di mezzi di diffusione sonora; normative di settore nel caso di esercizio di attività diverse dal culto»²⁸⁵.

²⁸⁴ *Verbale n. 6*, cit., p. 3.

²⁸⁵ *Verbale n. 6*, cit., p. 4.

6. *Lo statuto delle associazioni e organizzazioni religiose*

Sebbene non sia questa la sede per soffermarsi sullo Statuto e sulla sua rilevanza, non ci si può esimere dal rimarcare l'importanza ai fini identificativi dell'associazione.

Lo statuto fissa, com'è noto, lo scopo dell'associazione e le regole della vita associativa²⁸⁶. È, dunque, dallo statuto che si evince il fine, esclusivo o prevalente, di religione o di culto. Da qui deriva la sua importanza e la sua centralità per individuare correttamente gli enti riconosciuti e non riconosciuti, destinatari della delibera della Giunta e per aiutarli a manifestarsi in una prospettiva di integrazione civica²⁸⁷ e di trasparenza, con il fine di instaurare un rapporto dialogico costruttivo, nel rispetto reciproco di doveri e diritti, tra cui anche il diritto al luogo di culto. Ed invero, esso spetta per legge alle associazioni religiose e non ad altre, che culturali non sono, ma, piuttosto, culturali o che mascherano, dietro la cultura, una pratica di culto. Senza questa trasparenza – *condicio sine qua non* – è difficile, sia esercitare pienamente i propri diritti (siano pure costituzionalmente garantiti), sia instaurare una relazione costruttiva con l'Ente locale, il quale solo, alla fine, costituisce la prima e principale interfaccia, in considerazione delle sue competenze, per il godimento, innanzitutto, del diritto al luogo di culto²⁸⁸.

Ebbene, l'interesse a riconoscere tali associazioni come religiose si evince sia dalla deliberazione n. 1444/2012 sia dai verbali della Commissione. Nel primo testo si legge che «si ritiene essenziale (...) identificare i criteri che (...) dovranno

²⁸⁶ *Ex plurimis*, cfr. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, cit., Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2009¹⁴, p. 171.

²⁸⁷ Preme sottolineare la funzionalità di integrazione civica, in particolar modo, di chi non è ancora cittadino.

²⁸⁸ Diversa è l'esperienza portata avanti dal Comune di Torino per garantire la costruzione della moschea cittadina: in tale caso si è preferito mimetizzare il culto musulmano sotto la veste della cultura, ricorrendo alla forma giuridica della ONLUS, che non potrebbe, in verità, svolgere attività culturali. Più corretto appare, quindi, il percorso milanese. Sul punto, cfr. Ferrari, *La libertà religiosa in Italia*, cit., p. 112, nota 17 e Pierangela Floris, *Il pluralismo in materia religiosa nelle prospettive di attuazione del federalismo*, in Sara Domianello (a cura di), *Diritto e religione in Italia*, il Mulino, Bologna 2012, p. 56.

caratterizzare i soggetti *confessionali* [corsivo nostro]»²⁸⁹. Si ripete, inoltre, più e più volte, ma è quasi superfluo rilevarlo, che le associazioni e/o organizzazioni devono essere “religiose”. Nei verbali l’accento sulla confessionalità è ulteriormente rimarcato:

«(P)er favorire la massima partecipazione delle associazioni e organizzazioni religiose la Commissione prende in esame i documenti/informazioni necessari al fine dell’iscrizione all’Albo, precisando che quest’ultima avverrà esclusivamente previo l’accertamento della presenza della documentazione e dei requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico e attestanti il carattere religioso e l’attività svolta dalle associazioni e/o organizzazioni richiedenti. Tale procedura permetterà di garantire l’inserimento nell’Albo di tutte quelle Associazioni/Organizzazioni dalla cui tipologia associativa e dal cui statuto risulti l’esclusività o, almeno, la chiara prevalenza delle attività legate alla pratica culturale e religiosa. Il perseguimento esclusivo e/o prevalente del fine di religione o di culto da parte delle associazioni e/o organizzazioni richiedenti l’iscrizione all’Albo costituisce requisito essenziale per la stessa iscrizione, posto che l’Albo in questione non riguarda le realtà associative, anche religiosamente orientate, con finalità non immediatamente dirette alla pratica religiosa»²⁹⁰.

Inoltre, per fare emergere il fine di religione o di culto la Commissione rileva ancora:

«(I) componenti la Commissione procedono successivamente a definire una prima ipotesi dei requisiti e della documentazione che le associazioni e/o organizzazioni religiose dovranno presentare per l’inserimento all’interno dell’Albo. Di seguito si sintetizzano gli elementi emersi: 1. Copia dell’Atto

²⁸⁹ Cfr. *Deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 1444/2012*, cit., p. 4.

²⁹⁰ *Verbale n. 2*, cit., pp. 2-3.

costitutivo e dello Statuto dell'Ente da cui risultino: carattere religioso, finalità ed attività svolte; organi direttivi e meccanismi deliberativi interni; 2. Dichiarazione a firma del legale rappresentante contenente le seguenti informazioni: a. specifica tradizione religiosa di appartenenza del gruppo; b. eventuali affiliazioni con altre associazioni, enti e/o organizzazioni pubblici o privati; c. Descrizione delle attività svolte e delle attività presenti»²⁹¹.

7. *Dal dibattito ai frutti dell'iniziativa*

La genesi del percorso è stata accompagnata da un acceso dibattito sui giornali²⁹² e sul *web*²⁹³; si è constatato, inoltre, un vivace fermento nel mondo associativo musulmano, espresso, nell'occasione, in particolar modo, dal C.A.I.M.²⁹⁴, sebbene sia doveroso ricordare che la delibera non è rivolta solo all'Islam, bensì a tutte le associazioni religiose²⁹⁵.

Successivamente alla delibera e ai lavori della Commissione, il percorso è proseguito con la delibera n. 2475 del 30 novembre 2012 di «(A)pprovazione degli indirizzi e dei criteri per l'iscrizione in un albo delle associazioni e organizzazioni religiose presenti sul territorio cittadino»²⁹⁶ e con l'«(A)vvviso pubblico per

²⁹¹ *Verbale n. 3*, cit., pp. 2-3.

²⁹² Cfr. http://archivistorico.corriere.it/2012/dicembre/01/Associazioni_religiose_fissati_criteri_per_co_0_20121201_9293461c-3b85-11e2-ac69-f2b24ec946b4.shtml (ultima consultazione 28 febbraio 2013); <http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/2012/07/07/740766-milano-albo-associazioni-religiose.shtml> (ultima consultazione 28 febbraio 2013); <http://www.newscattoliche.it/comune-milano-albo-religioso/> (ultima consultazione 28 febbraio 2013); <http://www.agenord.it/?p=14250> (ultima consultazione 28 febbraio 2013).

²⁹³ Cfr. http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/07/10/news/islam_il_comune_offre_l_arena_qui_la_festa_di_fine_ramadan-38797422/ (ultima consultazione 7 ottobre 2012); http://milano.repubblica.it/cronaca/2012/07/08/news/nasce_l_albo_delle_religioni_poi_via_alle_nuove_moschee-38706553/ (ultima consultazione 7 ottobre 2012).

²⁹⁴ Cfr. Maria Bombardieri, *Italia – Islam a Milano: un albo per il culto*, «Il Regno», 18, 2012, p. 597, che sintetizza la vicenda, soffermandosi, in particolare sul Caim – Coordinamento delle Associazioni islamiche di Milano, composto da quattordici organizzazioni sunnite, e sui suoi rapporti con il Comune di Milano, prima e dopo la deliberazione della Giunta n. 1444 del 2012.

²⁹⁵ Si rammenta che anche gli evangelici e gli ortodossi hanno problemi analoghi a quelli dei musulmani per quanto riguarda i luoghi di culto, che spesso sono appartamenti, box o cantine.

²⁹⁶ Cfr. <http://www.comune.milano.it/albopretorio/ConsultazioneDelibere/Default.aspx?dtid=99> (ultima consultazione 3 aprile 2013). La delibera è allegata in appendice n. 3.

l'iscrizione all'Albo delle Associazioni e Organizzazioni Religiose presenti sul territorio della città di Milano»²⁹⁷. La presentazione delle domande doveva pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Milano dal 7 gennaio 2013 al 28 febbraio 2013, compilando la domanda di iscrizione *sub* allegato A)²⁹⁸ all'Avviso e sottoscrivendo il Protocollo di impegno *sub* allegato B)²⁹⁹.

L'Albo delle Associazioni iscritte sarà pubblicato *on line* sul sito del Comune di Milano (non prima della fine del mese di luglio 2013) e aggiornato periodicamente³⁰⁰.

Se l'Avviso ricalca nella premessa e negli obiettivi la deliberazione della Giunta n. 1444/2012 e i requisiti dei candidati e la documentazione da presentare,

²⁹⁷ Cfr. <http://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/74437CB6254C94D7C1257ADA004D73B2?opendocument> (ultima consultazione 3 aprile 2013); [http://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/51607b595b240841c1256c4500569c90/74437cb6254c94d7c1257ada004d73b2/\\$FILE/Avviso%20Albo%20Comunit%C3%A0%20Religiose.pdf](http://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/51607b595b240841c1256c4500569c90/74437cb6254c94d7c1257ada004d73b2/$FILE/Avviso%20Albo%20Comunit%C3%A0%20Religiose.pdf) (ultima consultazione 3 aprile 2013).

²⁹⁸ Cfr. [http://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/51607b595b240841c1256c4500569c90/74437cb6254c94d7c1257ada004d73b2/\\$FILE/Scheda%20Domanda%20di%20Iscrizione.pdf](http://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/51607b595b240841c1256c4500569c90/74437cb6254c94d7c1257ada004d73b2/$FILE/Scheda%20Domanda%20di%20Iscrizione.pdf) (ultima consultazione il 3 aprile 2013).

²⁹⁹ Cfr. [http://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/51607b595b240841c1256c4500569c90/74437cb6254c94d7c1257ada004d73b2/\\$FILE/ATTOIRQU.pdf](http://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/51607b595b240841c1256c4500569c90/74437cb6254c94d7c1257ada004d73b2/$FILE/ATTOIRQU.pdf) / Protocollo % 20allegato%20AVVISO%20PUBBLICdoc.pdf (ultima consultazione il 3 aprile 2013).

³⁰⁰ Come si evince dalla *Sintesi domande pervenute in occasione della pubblicazione dell'avviso per la costituzione dell'Albo delle associazioni/organizzazioni religiose presenti sul territorio cittadino*, documento inedito della Direzione del Presidio e Coordinamento degli aspetti amministrativi connessi alla gestione dei rapporti con le Comunità religiose presso il Comune di Milano, ad oggi sono pervenute trentacinque domande: dodici da parte di associazioni musulmane, quindici da chiese evangeliche, quattro da associazioni coopte e ortodosse, due da associazioni induiste e, infine, due da associazioni buddiste. Cfr. anche *Islam, Maroni «apre» alla moschea «Ma nel rispetto delle nostre radici»* in http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/13_maggio_10/roberto-maroni-moschea-islam-possibile-rispetto-tradizioni-cardinale-scola-2121074469142.shtml, che riporta le parole del Sindaco di Milano: «[...] PISAPIA - Sono 35 le associazioni religiose che hanno risposto al bando del Comune per l'iscrizione all'albo loro dedicato e in Comune “recentemente è arrivata una domanda per la moschea”, ha riferito il sindaco Giuliano Pisapia. “Hanno fatto domanda - ha spiegato Pisapia - 35 associazioni religiose, induiste, buddiste, musulmane, copte, ortodosse e chiese evangeliche. Il Pgt prevede degli spazi come luoghi di culto e nel momento in cui ci arriveranno delle domande, si tratti di una moschea o di altri luoghi di culto di altre religioni, chiaramente nel rispetto delle regole del Pgt e generali noi siamo assolutamente pronti e aperti”. Una commissione sta valutando le domande, ha spiegato il sindaco e “poi arriveranno anche delle richieste” perché l'iscrizione “significa avere un rapporto diretto con il Comune e avere anche la possibilità di accedere agli spazi che sono previsti espressamente dal Pgt come luoghi di culto. Recentemente ci è arrivata una domanda per la moschea ma chiaramente prima bisogna fare questi passaggi”» (ultima consultazione il 13 maggio 2013).

come il testo del Protocollo, sono fedeli alla traccia dettata dai Commissari, lascia, invece, perplessi l'aggiornamento annuale, e non permanente, dell'Albo.

D'altro canto, vero è che si è di fronte ad un percorso appena iniziato e a una macchina amministrativa che va indubbiamente sottoposta a rodaggio. Se l'inizio è positivo, è, peraltro, presto parlare di un "modello milanese", dal momento che il rimpasto della Giunta, a seguito delle recenti elezioni politiche, può far cadere in oblio un progetto che avrebbe la potenzialità di rendere maggiormente effettivo il godimento del diritto di libertà religiosa. A ciò si aggiunga, in conclusione, una dovuta considerazione: si tratta di un intervento che mira ad avere carattere suppletorio e che, al tempo stesso, si situa in un quadro normativo, ossia in un sistema delle fonti del diritto del diritto di libertà religiosa, privo nel suo insieme, di organicità e di coordinamento. Di conseguenza, l'apripista ambrosiano rischia di restare una locomotiva che traina un vagone lungo un percorso privo di binari.

CONCLUSIONI

1. L'ipotesi e la tesi

In conclusione si deve trovare una risposta, ossia una tesi, all'ipotesi iniziale del lavoro espressa nel titolo: «L'associazionismo musulmano in Italia: una sfida per il diritto speciale di libertà religiosa». A tal fine si può provare a compiere un veloce cammino a ritroso rispetto a quello sin qui seguito, tentando, in altri termini, di ritornare alla Costituzione per cercare lì una risposta che tenga conto dei principi ma non dimentichi le peculiarità dell'associazionismo musulmano rilevate nei capitoli precedenti.

2. Una sfida per il diritto speciale di libertà religiosa

L'associazionismo, come fenomeno di formazione sociale, che si dà un ordinamento di origine contrattuale, è già, di per sé, sfida a qualunque regolamentazione speciale sulla libertà religiosa, proprio in virtù della linfa che trae dall'attività negoziale che si genera nel momento costitutivo.

L'associazionismo musulmano non è che una specie del genere associazionismo. Si è visto che si declina prevalentemente con le categorie del diritto comune e, solo raramente, ha fine di religione e di culto, anche se così non dovrebbe essere. Privo di questa veste che troppo spesso deve nascondere ... “nell'armadio”, esso resta nell'alveo del diritto privato e non si differenzia da molte altre associazioni. L'associazione religiosa musulmana ha, invece, tre strade davanti a sé: può restare nel terreno del diritto privato, smascherando, però, nello statuto la sua religiosità; può cercare un riconoscimento speciale con la legge sui culti ammessi del

1929; se l'ottiene, può sperare nella stipula di un'intesa con lo Stato Italiano. Le tre vie sembrano ben definite. In realtà non è così a motivo della

«frammentazione della normativa in materia di associazioni [che] costituisce [...], su un piano più generale, conseguenza necessaria del permanere, accanto alle differenti discipline speciali, della disciplina comune degli enti associativi, alla quale non possono estendersi i particolari principi ispiratori di dette discipline speciali. Non sembra, infatti, che un'unificazione, o, quanto meno, un avvicinamento delle diverse discipline che regolano, nel nostro ordinamento, gli enti di natura associati possa essere perseguita attraverso la generalizzazione tutte le associazioni di talune previsioni introdotte dalla legislazione speciale per singoli tipi di associazione»³⁰¹.

Detto ciò, se venisse approvata una nuova legge sulla libertà religiosa sarebbe tutto più semplice. Nelle more, l'alternativa della vecchia legge sui culti ammessi non è proponibile, perché nella pratica non funziona. Solo la Grande Moschea di Roma ha trovato in essa soddisfazione. Per le altre associazioni vale lo stato di fatto: si cerca la via concreta per poter operare. Infatti anche in assenza di un nuovo diritto speciale vale, da un lato, il brocardo latino *ex facto oritur ius* e, dall'altro, soprattutto, la Costituzione. E ciò non tanto perché la Carta fondamentale impedisce discriminazioni nei confronti delle associazioni acattoliche con fine di religione e di culto, quanto, piuttosto, poiché essa afferma un principio che si ritiene fondamentale, ossia tra quelli supremi dello Stato: la libertà di professare liberamente la propria fede in forma singola o associata. Solo rilevata la sussistenza di tale principio supremo dell'ordinamento, potrebbe divenire efficace ed effettiva la libertà di religione che pertiene ad ogni uomo indipendente da qualunque concessione privata o pubblica.

³⁰¹ Gabriele Leondini, *Le associazioni tra autonomia privata e controlli pubblici*, CEDAM, Padova 2005, p. 273.

La libertà religiosa, pur essendo il risultato di una «determinazione della coscienza individuale», abbisogna di atti esterni che possono consistere in atti di autonomia negoziale, la quale diviene confessionale a causa della scelta religiosa; in forza dell'autonomia l'associazione religiosa musulmana può optare per il diritto comune; lo Stato e la società, dal loro canto, devono «accettare e tutelare alcuni aspetti [...] inerenti alle religioni: a) le manifestazioni del culto [...] c) la libertà di associazione»³⁰².

Tradotto in sintesi, se si deve tutelare la manifestazione del culto e la libertà di associazione, non si può attendere una nuova legge speciale né affidarsi alla discrezionalità della vecchia. Basta il diritto comune anche in virtù di un

«*principio di sussidiarietà*», che, ove venga riferito non solo al rapporto fra lo Stato e gli enti ad esso sottoposti, ma altresì a quello intercorrente fra i singoli e i poteri espressi dalla collettività organizzata, appare suscettibile di tradursi, da un lato, nell'affermazione del ruolo primario che l'autonomia privata è chiamata a rivestire in un generale contesto e, dall'altro lato, nella consapevolezza che il “*diritto statale*” deve essenzialmente garantire e sostenere l’“*azione dei singoli*”, esercitata in regime di autonomia, sviluppandone, in chiave di “*sussidiarietà orizzontale*” (questa è la formula da prendere in considerazione), tutte le potenzialità che essa è in grado di esprimere»³⁰³.

Ne è riprova l'esperimento dell'Albo milanese che si inserisce bene tra quelle azioni positive che sono previste dall'art. 3, comma 2, Cost.: l'associazione religiosa tipo è quella non riconosciuta, di diritto civile; si iscrive e può fruire dei benefici della normativa in materia di edifici di culto, ove i fedeli musulmani (non solo gli

³⁰² Così Jean-Louis Tauran al Meeting di Rimini di agosto 2013. Cfr. *Il cardinale Tauran: senza libertà religiosa l'uomo diventa una merce*, in <http://www.news.va/it/news/il-cardinale-tauran-senza-liberta-religiosa-luomo> (ultima consultazione 27 agosto 2013)

³⁰³ Gianfranco Palermo, *Autonomia negoziale*, Giappichelli, Torino 2011, p. 48. Il corsivo è dell'autore.

associati, come nel caso bresciano) potranno pregare, esercitando quella libera professione della propria fede religiosa in forma individuale e/o associata garantita dalla Costituzione.

In chiusura si apre un'altra porta, quella dello studio di uno statuto: se n'è presentato uno abbozzato su cui lavorare. Approfondirlo sarà il prossimo compito.

APPENDICE N. 1

Statuti consultati:

- Associazione Culturale Islamica “Muhammadiah”
- Associazione italo-marocchina della cultura e l’insegnamento per l’integrazione
- Associazione “Imam Mahdi” (aj) O.N.L.U.S.
- Comunità Islamica Abruzzese – O.N.L.U.S.
- Centro Culturale Islamico
- Comunità Religiosa Islamica Italiana (CO.RE.IS Italiana)
- Federazione Regionale Islamica della Lombardia
- U.CO.I.I. (Unione delle Comunità Islamiche d’Italia).



dr GIOVANNI BATTISTA CALINI notaio
 25122 BRESCIA - Via Moretto, 38/b
 Tel. 030/46061-2-3
 25012 CALVISANO (BS) - Via Trento, 3
 Tel. 030/9686240

N. 35298 Rep.

N. 4339 Racc.

ATTO COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
 REPUBBLICA ITALIANA

Il dieci aprile millenovecentonovantasette

10/4/1997

In Brescia, via Moretto 38/B nello studio notarile Calini
 Avanti a me Giovanni Battista Calini, notaio in Calvisano,
 iscritto al Collegio notarile di Brescia, ed alla presenza
 dei testimoni:

GRAZIOLI CHIARA, nata a Desenzano del Garda (BS) il 15 feb-
 braio 1971, residente a Lonato (BS), via Carducci n. 6, dot-
 tore in legge

CHIUSA PIETRO, nato a Enna (EN) il 15 agosto 1966, residente
 a Brescia (BS), via Cipro n. 110, dottore in legge
 sono presenti:

HUSSAIN SHAH SAJAD HYDER, nato a Gujrat (Pakistan) il 17
 maggio 1965, residente a Brescia (BS), via F.lli Bandiera n.
 10, elettricista, Codice Fiscale HSS SDH 65E17 Z236S, di
 cittadinanza pakistana;

WARRIACH AMAN ULLAH, nato a Pakistan (Pakistan) il 1 gennaio
 1969, residente a Brescia (BS), via Verziano n. 128, auti-
 sta, Codice Fiscale WRR MLL 69A01 Z236R, di cittadinanza pa-
 kistana;

MOHAMMAD SHAFIQUE, nato a Gujranwala (Pakistan) il 11 set-
 tembre 1966, residente a Concesio (BS), via Mazzini G. n.
 103, elettricista, Codice Fiscale MHM SFQ 66P11 Z236H, di
 cittadinanza pakistana;

ANWAR UL HAQ, nato a Pakistan (Pakistan) il 12 aprile 1965,
 residente a Brescia (BS), via Priv. De Vitalis n. 4/A, ope-
 raio, Codice Fiscale NWR LHQ 65D12 Z236T, di cittadinanza
 Pakistana;

ARSHAD MOHAMMAD, nato a Gujrat (Pakistan) il 15 aprile 1966,
 residente a Brescia (BS), via Della Volta n. 12, operaio,
 Codice Fiscale RSH MMM 66D15 Z236T, di cittadinanza Pakista-
 na;

MOHAMMAD SAFDAR KANG, nato a Gujrat (Pakistan) il 30 aprile
 1961, residente a Brescia (BS), via F.lli Ugoni n. 38, ope-
 raio, Codice Fiscale MHM SDR 61D30 Z236E, di cittadinanza
 Pakistana;

MOHAMMAD ASLAM, nato a Gujrat (Pakistan) il 17 febbraio
 1960, residente a Brescia (BS), via Milano n. 16, operaio,
 Codice Fiscale MHM SLM 60B17 Z236C, di cittadinanza Pakista-
 na;

ARSHAD SHARIF, nato a Gujrat (Pakistan) il 1 gennaio 1959,
 residente a Brione (BS), via Aquilini n. 8, meccanico, Codi-
 ce Fiscale RSH SRF 59A01 Z236P, di cittadinanza Pakistana;

CHEEMA MOHAMMAD SHAFQAT, nato a Sialkot (Pakistan) il 1 no-
 vembre 1967, residente a Brescia (BS), Della Volta n. 12, o-
 peraio, Codice Fiscale CHM MMM 67S01 Z236Y, di cittadinanza
 Pakistana;

REG. MONTICHIARI
 IL 14/4/97
 N. 283 S.1
 L. 200.000
 TR. L.
 INVIM L.



SAKANDAR HAYAT, nato a Gujrat (Pakistan) il 12 aprile 1968, residente a Lumezzane (BS), via Don Minzoni Trav. III n. 10, operaio generico, Codice Fiscale SKN HYT 68D12 Z236U, di cittadinanza Pakistana;

MOHAMMAD SHABBIR, nato a Gujrat (Pakistan) il 5 gennaio 1952, residente a Odolo (BS), via Ere n. 42, operaio, Codice Fiscale MHM SBB 52A05 Z236J, di cittadinanza Pakistana; Comparenti della cui identità personale sono certo che dichiarano di conoscere e comprendere la lingua italiana.

SI CONVIENE

1) COSTITUZIONE

E' costituita tra i predetti comparenti una associazione denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE ISLAMICA 'MUHAMMADIAH'; l'associazione ha sede in Brescia, via Della Volta n. 12, durata illimitata.

L'associazione non è espressione di alcun partito, non persegue fini di lucro, ha lo scopo di:

- favorire i processi di diffusione e di approfondimento della cultura delle fede islamica in Italia e all'estero;
- fornire ai mussulmani aiuto spirituale, intellettuale e materiale finalizzato ad un loro migliore rapporto con il Creatore (gloria a Lui l'Altissimo), con loro stessi, i loro correligionari e la società tutta;
- rendere effettivo l'inserimento dei mussulmani nella società italiana, facendo salva la loro fede, identità, cultura, tradizione ed educazione;
- tutelare i diritti e gli interessi dei mussulmani che operano e risiedono in Italia;
- sostenere con tutte le sue possibilità e le sue capacità la causa della giustizia, della pace e del benessere dell'umanità;
- promuovere, organizzare e pubblicizzare manifestazioni, convegni, congressi, raduni e, in genere, riunioni fra mussulmani o con la partecipazione di mussulmani;
- collaborare con altre associazioni, enti e similari in Italia e all'estero;
- promuovere e favorire la costruzione di luoghi di culto e di preghiera della fede islamica, di istituti scolastici, circoli, centri e strutture che possano favorire l'attuazione dei fini dianzi specificati.

Essa persegue i suoi scopi e svolge la propria attività nella più completa autonomia, al di sopra degli interessi di parte.

L'associazione può aderire, con l'approvazione di almeno due terzi dell'Assemblea dei soci, ad altre organizzazioni le cui finalità non siano in contrasto con le norme dettate da questo statuto.

Il tutto nel rispetto dei principi dell'Ordinamento Giuridico italiano.

Il tutto come meglio specificato nello statuto che, sotto-

scritto dai componenti e da me notaio, si allega al presente sotto la lettera A).

2) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio e le entrate dell' associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali annuali e/o dalla tassa di ammissione;

b) da quant'altro indicato nell'allegato statuto.

3) NORMATIVA

L'Associazione sarà retta dalle norme contenute nello statuto sociale e per quanto ivi non previsto da quelle di legge.

4) CARICHE SOCIALI

A comporre il Comitato Direttivo vengono nominati i signori:

- ANWAR UL HAQ quale presidente
- WARRIACH AMAN ULLAH quale vicepresidente
- ARSHAD MOHAMMAD quale segretario
- MOHAMMAD ASLAM, MOHAMMAD SHAFIQUE e SAKANDAR HAYAT quali tesorieri.

Le nomine fatte avranno durata fino alla prima assemblea degli associati.

Tutti i nominati presenti accettano le rispettive cariche.

5) ESERCIZIO FINANZIARIO

Il primo esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre 1997

6) DELEGA

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento e/o l'affiliazione dell'associazione presso le competenti autorità, associazioni o altri enti sovraordinati, nonché per l'acquisto della personalità giuridica e ad apportare al presente atto e all'allegato statuto le modifiche necessarie per adeguarlo alle norme di legge o richieste dalle competenti autorità per il riconoscimento.

7) SPESE, IMPOSTE E TASSE

Spese, imposte e tasse del presente e conseguenti a carico della costituita associazione.

Da me letto con l'allegato, presenti i testi, alle parti.
Scritto da me e da persona di mia fiducia per 2 (due) pagine intere e fin qui dell'ultima su 1 (un) foglio.



Handwritten signature.

ARSHAD MOHAMMAD

M. Aslam

WARRIACH. AMAN-ULLAH.

Aman Ullah

HUSSAIN SHAH SAJAD HYDER

Sajad

MOHAMMAD. SHABBIR

M. Shabbir

MOHAMMAD. ASLAM.

M. Aslam

SAKANDAR - HAYAT

Sakandar

MOHAMMAD. SAFDAR. KANG.

M. Safdar

MOHAMMED SHAFIQUE.

M. Shafiq

ARSHAD SHARIF

A. Sharif

ANWAR - UL - HAQ

Anwar-ul-Haq


CHEEMA MOHAMMAD SHAFQAT

Shafqat


Cheema Shafqat

Pietro Aliano

SPECIFICA	
Belli	L 40000
Scritto	L 8000
Decorato	L 80000
Copia Reg.	L 16000
Copia Volt.	L -
L. Archivis	L 8000
Programa	L -
Titolo	L -



[Large signature]





ALLEGATO ^A
N. 35298/7339
REP. G. GALINI

S T A T U T O

Art. 1

della Costituzione e del Nome

E' costituita un'associazione denominata:

Associazione Culturale Islamica 'Muhammadiyah'

L'Associazione ha durata illimitata.



Art. 2

della Sede Sociale

L'Associazione ha sede legale in BRESCIA , via DELLA VOLTA N. 12
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3

delle Finalità e degli Scopi




L'Associazione non è espressione di alcun partito, non persegue fini di lucro, ha lo scopo di:




- favorire i processi di diffusione e di approfondimento della cultura e della fede islamica in Italia e all'estero;
- fornire ai mussulmani aiuto spirituale, intellettuale e materiale finalizzato ad un loro migliore rapporto con il Creatore (gloria a Lui l'Altissimo), con loro stessi, i loro correligionari e la società tutta;
- rendere effettivo l'inserimento dei mussulmani nella società italiana, facendo salva la loro fede, identità, cultura, tradizione ed educazione;
- tutelare i diritti e gli interessi dei mussulmani che operano e risiedono in Italia;
- sostenere con tutte le sue possibilità e le sue capacità la causa della giustizia, della pace e del benessere dell'umanità;
- promuovere, organizzare e pubblicizzare manifestazioni, convegni, congressi, raduni e, in genere, riunioni fra mussulmani o con la partecipazione di mussulmani;
- collaborare con altre associazioni, enti e similari in Italia e all'estero;
- promuovere e favorire la costruzione di luoghi di culto e di preghiera della fede islamica, di istituti scolastici, circoli, centri e strutture che possano favorire l'attuazione dei fini dianzi specificati;




Essa persegue i suoi scopi e svolge la propria attività nella più completa autonomia, al di sopra degli interessi di parte.

L'Associazione può aderire, con l'approvazione di almeno due terzi dell'Assemblea dei soci, ad altre organizzazioni le cui finalità non siano in contrasto con le norme dettate da questo statuto.

Il tutto nel rispetto dei principi dell'Ordinamento Giuridico italiano.




 - 17 - ~~stato~~ - M. Aslami.




 - 1 - A. Shami

Art. 4
dei capisaldi dottrinali

L'Associazione è dichiaratamente di confessione Islamica Sunnita (Ahl'as-Sunnah wa al-Jama'ah); non appartiene né si ispira ad alcuna setta particolare.

L'Associazione professa i seguenti dogmi:

- Muhammad Mustafà (che Iddio lo benedica e l'abbia in gloria) è il Sigillo della Profezia, la migliore delle creature, a Lui sono dovuti rispetto, deferenza, sincero affetto e devozione.

- i legittimi successori spirituali e temporali del Profeta Muhammad (che Iddio lo benedica e l'abbia in gloria) sono i quattro Califfi Ben Guidati (al-Khulafà' ar-Rashidùn), che Iddio si compiaccia di loro; l'ordine della loro successione nel califfato è pienamente legittimo, la loro integrità morale e la giustezza del loro operato sono indiscutibilmente al di sopra di ogni biasimo;

- le 4 scuole di giurisprudenza islamica sunnita (Hànafi, Maliki, Shàfi'i e Hanbali) sono ugualmente ortodosse e valide;

- gli insegnamenti dei grandi Imam e Shaikh-ul-Islàm sunniti (quali Shaikh Abd-ul-Qàdir al-Jilànì, Imam Abu Hamid Muhàmmad al-Ghazàli) sono accettabili dal punto di vista dottrinale, in quanto conformi ai principi dell'ortodossia islamica.

Art. 5
dell'Eleggibilità alle cariche sociali

L'eleggibilità di un socio alle cariche sociali è subordinata alla sua piena adesione a tutti i punti menzionati nell'art. 4.

Art. 6
dei Requisiti per l'Ammissione

Sono ammessi a far parte dell'Associazione, i mussulmani che accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno.

E' ammesso all'Associazione solo chi si proclama estraneo alle dottrine di Mirza Ghulam Ahmad (Qadiani), dichiarando che questi era un impostore, eresiarca e rinnegatore della fede islamica.

Art. 7
delle Domande di Adesione

Le domande di adesione all'Associazione devono essere indirizzate al Comitato Direttivo, il quale verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento della richiesta e si pronuncia, entro 60 (sessanta) giorni, circa l'accettazione o la respingimento dell'aspirante socio.

Art. 8
dei Soci

Vi sono tre categorie di soci:

1) Soci Fondatori: mussulmani che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale.

2) Soci Effettivi: mussulmani che siano iscritti all'Associazione da almeno due anni come soci aderenti e che chiedano e ottengano dal Comitato Direttivo il passaggio a Soci Effettivi. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione annuale oltre che al pagamento della quota sociale.

3) Soci Aderenti: mussulmani che presentino richiesta di adesione presso Comitato Direttivo e l'ottengano. Non hanno diritto di voto. Non sono eleggibili a cariche del Comitato Direttivo. La loro qualità di soci subordinata all'iscrizione annuale oltre che al pagamento della quota sociale. Possono ricorrere all'assemblea nel caso in cui la loro richiesta di adesione venga respinta dal Comitato Direttivo.

Espulsione di un socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, perde la qualità di socio:

- chi manifesta o propaga ideologie anti-islamiche e/o dottrine in contrasto con quelle menzionati nell'art. 4.
- chi non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi previsti;
- chi, in qualunque modo, danneggia moralmente o materialmente l'Associazione, o fomenta dissidi fra i soci;
- chi non osserva le disposizioni contenute nell'atto costitutivo o nel regolamento interno oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- chi, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo nei confronti dell'Associazione;
- chi non ottemperi al pagamento delle quote sociali.

Spetta al Comitato Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto legittimano l'esclusione di un socio e a procedere alla sua espulsione nell'interesse dell'Associazione con provvedimento insindacabile e inappellabile.

La delibera di espulsione richiede l'approvazione della maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo; in caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente.

In caso di espulsione di un membro di uno qualsiasi degli organi dell'Associazione, un sostituto sarà scelto, entro un mese, dall'organo/membro a cui compete la nomina di tale carica.

M. Asad Am. ulh Meda - M. Sall M. Aslan

Sb. cur M. Sall

M. Sall

M. Sall

-3-

A. Smanit Smanit

Pietro Chiarav

Comp. Smanit



Sospensione di un socio

Il Comitato Direttivo ha il diritto di sospendere un socio dall'Associazione, per un periodo massimo di ~~1 Anno~~, qualora lo ritenga opportuno.

La delibera di sospensione richiede l'approvazione della maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo; in caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente.

In caso di sospensione di un membro di uno qualsiasi degli organi dell'Associazione, con delibera autorizzata della maggioranza assoluta del Comitato Direttivo, un sostituto temporaneo sarà scelto, entro un mese, dall'organo/membro a cui compete la nomina di tale carica.

Art. 9 degli Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- il Comitato Direttivo
- l'Assemblea dei Soci
- la Consulta Generale
- il Collegio dei Revisori dei conti

Il Comitato Direttivo

Ad eccezione del primo Comitato Direttivo, di questo organismo potranno far parte solo soci fondatori e/o soci effettivi da almeno due anni.

La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato Direttivo stesso.

Le delibere richiedono l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale la decisione del Presidente.

Il Comitato Direttivo redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Membri del Comitato Direttivo

Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste le seguenti figure:

- il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea)
- il Vice Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea)
- il Segretario (nominato dal Presidente)
- i Tesorieri (nominati dal Presidente).

Per la prima volta le cariche sociali possono essere nominate in sede di atto costitutivo.



Il Presidente

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea, controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e dell'Assemblea

- firma gli atti ufficiali dell'Associazione;
- rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale;
- convoca l'Assemblea dei Soci ed il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
- dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati da 2 (due) dei tesorieri.

Il Presidente dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente

- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, sostituisce il Presidente e svolge le sue mansioni.

Il Vice Presidente dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

Il Segretario

- Redige e tiene aggiornato il registro dei soci; provvede alla corrispondenza, organizza le riunioni del Comitato Direttivo, della Consulta Generale e dell'Assemblea dei soci.
- Redige e trascrive i verbali di riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Segretario dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

I Tesorieri

- Sono 3 (tre) in numero.
- Gestiscono e controllano la contabilità dell'Associazione.
- Curano la raccolta delle quote sociali e le eventuali donazioni o atti di liberalità nei confronti dell'Associazione.
- Dispongono dei fondi dell'Associazione con provvedimenti controfirmati dal Presidente e da almeno 2 (due) tesorieri.
- Redigono i bilanci preventivi e consultivi.

I Tesorieri restano in carica per 2 (due) anni e sono rieleggibili.

M. Asola *Chm. ulli* *M. Asola* - 17. *M. Asola*

M. Asola *M. Asola*

A. Smanis

Pietro Clivere

Pietro Clivere

Alvio Lombardi



L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, tramite comunicazione affissa nei locali della sede sociale almeno 15 giorni prima della data di convocazione.

L'Assemblea delibera a proposito del bilancio preventivo e consuntivo e a proposito di qualsiasi altra questione, previa richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.

L'Assemblea provvede all'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti.

L'Assemblea ha diritto di modificare lo statuto e di sciogliere l'Associazione.

L'Assemblea esamina e risponde ai ricorsi presentati contro la non-accettazione di un socio decisa dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione allorquando siano presenti almeno due terzi dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. La maggioranza assoluta dei partecipanti all'assemblea è richiesta per l'approvazione dei bilanci annuali.

L'Assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci convenuti.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

La Consulta Generale

La Consulta Generale (Majlis ash-shurah) risponde alla tradizione consolidata dell'organizzazione sociale islamica che richiede la consultazione in ogni questione pubblica di un certo rilievo.

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alla Consulta Generale e di esprimere le loro opinioni in merito alle questioni discusse.

La Consulta non ha facoltà di deliberare alcunché di ufficiale, limitandosi a raccogliere i pareri dei soci.

La convocazione deve essere richiesta da almeno la metà dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati annualmente dall'Assemblea, i quali possono anche essere esperti estranei all'Associazione.

Controlla il bilancio dell'Associazione e presenta, al Comitato Direttivo, una relazione in proposito prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria.

Un membro del Consiglio dei Revisori ha la facoltà di compiere in qualsiasi momento, anche individualmente, ispezioni e controlli, consultando i registri contabili dell'associazione. Nel caso di un membro esterno all'Associazione per poter compiere tali ispezioni è richiesto il mandato di 2 (due) qualsiasi dei membri dell'Assemblea.

Art. 10
del Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura stabilita annualmente dal Comitato Direttivo;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da contributi di organismi internazionali;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- dagli utili derivanti da manifestazioni o dalla partecipazione ad esse
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia intesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con le leggi islamiche e con quelle dello Stato Italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 11
Delle dimissioni e dei decessi

In caso di dimissioni o di decesso di un membro di uno qualsiasi degli organi dell'Associazione, un sostituto sarà scelto, entro un mese, dall'organo membro a cui compete la nomina di tale carica.

Art. 12
Modifiche statutarie

Questo Statuto è modificabile con l'approvazione di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Gli articoli 4, 5, 6 e 12 non sono in alcun caso modificabili, né possono venire soppressi.

Eventuali modifiche od aggiunte non potranno essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e la cultura islamica e con la Legge Italiana.

Art. 13
Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato con l'approvazione di almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Il patrimonio sarà liquidato a favore di attività islamiche con decisione assunta dai due terzi dei componenti dell'Assemblea.

M. Asad *Amir al-Mu'minin* *Shah* - 17. *Statt* *M. As*
M. Salte
M. Salte
A. Sherif
Pietro Licura
Amir al-Mu'minin
Amir al-Mu'minin


**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALO-MAROCCHINA DELLA CULTURA
E L'INSEGNAMENTO PER L'INTEGRAZIONE**

ART.1

E' costituita in Cento di Ferrara con sede in Cento via Cavallotti n°3, un'associazione denominata "Associazione italo - marocchina della cultura e l'insegnamento per l'integrazione".

ART.2

L'associazione italo - marocchina della cultura e l'insegnamento per l'integrazione è un'associazione socio culturale indipendente senza fini di lucro.

ART.3

L'associazione italo - marocchina della cultura e l'insegnamento per l'integrazione ha come scopo quello di:

- Promuovere l'identità nazionale culturale linguistica per i bambini e i giovani della comunità marocchina in Italia e rafforzare il legame con il loro paese di origine (Marocco) e lavorare per l'integrazione positiva nella società italiana.
- La partecipazione per creare spazi culturali educativi ideali per garantire l'integrazione dei bambini della comunità marocchina in Italia.
- Lavorare per creare un ponte di comunicazione tramite un legame positivo tra le due culture per i bambini della comunità marocchina in Italia.
- Promuovere i valori di tolleranza e convivenza all'interno della società.
- Organizzare attività culturali per i giovani marocchini e italiani.
- Lavorare per l'organizzazione di lezioni per l'insegnamento della lingua araba e la cultura marocchina a favore dei bambini della comunità marocchina in Italia con metodologia moderna e aperta.

- La partecipazione efficace per sviluppare l'insegnamento non formale della lingua araba e la cultura marocchina per i bambini della comunità marocchina in Italia.
- Lavorare per creare dei patrocini per sviluppare le capacità degli insegnanti e delle organizzazioni associative che operano nel campo dell'istruzione non formale della lingua araba e della cultura marocchina per i bambini della comunità marocchina in Italia.
- Portare alla conoscenza i bambini marocchini ed italiani della civiltà e cultura marocchina del patrimonio marocchino ricco, della diversità culturale e geografica...

ART.4

Non possono diventare soci:

- Coloro che hanno processi in giudizio presso la Repubblica italiana.
- I rifugiati politici.
- Dirigenti di fazioni politiche

ART.5

Organi dell'associazione sono :

A) L'assemblea dei soci. B) Il consiglio direttivo.

ART. 6

L'assemblea dei soci viene convocata almeno una volta per anno con convocazione scritta recapitata ai soci almeno tre giorni prima dell'assemblea .

Detta assemblea può essere convocata in via straordinaria o dal Consiglio direttivo o su domanda a firma di un terzo dei soci .

L'assemblea delibera sulle linee generali dell'associazione, sul bilancio e preventivo, nomina i componenti del Consiglio di Garanzia, delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e su tutto quanto ad esso demandato dalle vigenti leggi e dello statuto.

Di tutto quanto deliberato dall'Assemblea viene redatto verbale scritto firmato dal Presidente e dal Segretario dell' 'Associazione.

Art.7

I soci in regola con l'adesione all'Associazione hanno diritto ad intervenire all'Assemblea.

Le votazioni avvengono unicamente in forma scritta e segreta.

Art.8

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice Presidente, indi, nell'ordine dal segretario.

Il Presidente nomina un segretario dell'Assemblea e, se si presenta il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe e in generale dello svolgimento dei lavori assembleari.

Art.9

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza in proprio di due terzi dei soci, in seconda convocazione, indetta non meno di due ore dopo la prima, con la presenza in proprio della metà più dei soci.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza prevista dall'art. 21 del Codice Civile, ma per le modifiche al presente statuto e per lo scioglimento dell'Associazione sarà necessaria la presenza sia in prima che in seconda convocazione, dei due terzi dei soci e la deliberazione dovrà ottenere il voto favorevole dei due terzi dei soci iscritti.

Art.10

Il Consiglio Direttivo sarà composto da un minimo di cinque persone ad un massimo di dodici persone.

I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea e durano in carica quattro anni.

Il Consiglio eletto in sostituzione dura in carica quanto sarebbe durato il sostituito.

Art.11

Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente, un Vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art.12

Il Consiglio Direttivo si riunisce congiuntamente al Consiglio di Garanzia tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno sei membri del consiglio o dal Collegio di Garanzia nel suo insieme, comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Esso predispone il bilancio consuntivo e preventivo e stabilisce l'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza del Consiglio presenti.

Il Consigli del presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice presidente, dal

Segretario o da membro più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, relativo che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art.13

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni nell'ambito di quanto stabilito dall'Assemblea dei soci.

Esso ha il compito di assicurare la continuità delle iniziative e dell'attività dell'Associazione fra un'Assemblea e l'altra.

Esso, inoltre, ove lo ritenga necessario, compila il regolamento per il funzionamento nell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.

Il tesoriere ha il compito di ricevere i versamenti effettuati a qualsiasi titolo nelle casse dell'Associazione, di effettuare i pagamenti, redigere il bilancio, dell'Assemblea ordinaria, di redigere una relazione sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione, con una delega del presidente.

Le spese disposte dal tesoriere dovranno esser preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art.14

Il Presidente o, in sua assenza, il Vice presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea, del Consiglio e nei casi d'urgenza può esercitare il potere del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione.

Art.15

La gestione dell'Associazione è controllata da un Colleggio di Garanzia, costituito da tre membri eletti ogni quattro anni dall'Assemblea dei soci.

Il colleggio di Garanzia dovrà accertare la regolarità tenuta della contabilità sociale .redigerà una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale

E potrà proceder in qualsiasi momento ad atti e di ispezione e di controllo.

Art.16

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere destinato a scopi di pubblica utilità, per l'ambasciata del Marocco .

Art.17

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione,
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti,

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali,
- b) dagli utili derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse,
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art.18

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art.19

La qualifica di socio si perde per decesso, per scioglimento dell'Associazione, per dimissione volontaria, per indegnità.

L'indegnità dovrà essere sancita dall' assemblea generale dei soci.

STATUTO

Art. 1

È COSTITUITA L'ASSOCIAZIONE

“IMAM MAHDI” (aj) O.N.L.U.S.

(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)

Art. 2

(dalla sede legale e delle sez. territoriali)

2.1 L'Associazione ha sede legale in Via Gualdo Tadino, 17 di Roma, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata.

2.2. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

2.3 L'Associazione aderisce al Majama Ahl-al-Bait mondiale, con sede a Teheran.

Art. 3

(degli scopi dell'Associazione)

Scopo dell'Associazione è:

3.1 – conservare e rafforzare l'identità islamica e promuovere l'unità di tutti i musulmani senza distinzione di lingua, nazionalità e razza.

3.2 – agevolare l'adempimento del dovere della conoscenza del messaggio islamico e della sapienza e facilitare la pratica degli articoli di fede per ogni musulmano.

3.3 – testimoniare la presenza dei credenti nelle attività produttive e culturali in Italia, come portatori di un messaggio di pace e di giustizia per tutta la società.

- 3.4 – fornire ai musulmani e a chiunque lo richieda aiuto spirituale, intellettuale e materiale finalizzato ad un loro migliore rapporto con il loro Creatore (gloria a Lui l'Altissimo), con loro stessi, con i loro correligionari e la società tutta.
- 3.5 - collaborare ed associarsi con altre associazioni ed enti e similari.
- 3.6 – costituire un gruppo di traduzione, denominato “Islam Sciita”, per mettere a disposizione dei lettori italofoni testi, saggi ed articoli di autorità islamiche sulle varie branche dell'Islam.
- 3.7 – promuovere e sostenere la realizzazione di sezioni territoriali dell'associazione.
- 3.8 – per il perseguimento degli scopi dell'associazione potranno essere usati, nella più completa autonomia e al di sopra di ogni interesse di parte, tutti i mezzi ritenuti idonei nel rispetto delle leggi vigenti.
- 3.9 – tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Art. 4 **(dei Soci)**

- 4.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione, tutti i musulmani maggiorenni seguaci della scuola giuridica jafarita (sciita) che accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
- 4.2 La domanda di iscrizione è presentata al Consiglio Direttivo.
Avverso al diniego è ammesso ricorso davanti all'assemblea generale.
- 4.3 Il numero dei soci effettivi è illimitato.
- 4.4 I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
L'ammontare della quota annuale è stabilita dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
- 4.5 Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

Art. 5
(del decadimento)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, perde la qualità di socio:

- 5.1 chi non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi previsti.
- 5.2 chi, in qualunque modo, danneggia moralmente o materialmente l'Associazione o fomenta dissidi tra i soci.
- 5.3 chi non osserva le disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nel regolamento interno oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti.
- 5.4 chi, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo nei confronti dell'Associazione.
- 5.5 chi non ottemperi al pagamento delle quote sociali.
- 5.6 Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto legittimano l'esclusione di un socio e a procedere alla sua espulsione nell'interesse dell'Associazione con provvedimento appellabile davanti all'assemblea.

Art. 6
(degli Organi Sociali)

- 6.1 Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.
- 6.2 Tutte le cariche sociali vengono assunte ed assolte a totale titolo gratuito.

Art. 7
(dell'Assemblea)

- 7.1 L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione affissa nei locali della sede sociale almeno 15 gg. dalla data di convocazione.

7.2 Le riunioni saranno valide con la presenza della maggioranza semplice dei componenti, la stessa maggioranza è necessaria per l'assunzione di deliberazioni.

7.3 In caso di parità prevale il voto del presidente

7.4 L'Assemblea delibera a proposito del bilancio preventivo e consultivo e si riunisce tutte le volte in cui ciò sia richiesto da almeno un terzo dei soci.

7.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di assenza o impedimento dal vice presidente.

7.6 L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo che rimane in carica tre anni

7.7 Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio.

7.8 L'Assemblea ha diritto di modificare lo statuto e sciogliere l'Associazione con l'accordo dei due terzi dei soci.

7.9 L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione allorquando siano presenti i due terzi dei soci, in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto.

7.10 L'Assemblea straordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto.

7.11 L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

7.12 L'Assemblea esamina e risponde ai ricorsi presentati contro la non accettazione di un socio decisa dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

(del Consiglio Direttivo)

8.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da 5 membri.

8.2 La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

8.3 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono considerate valide se interviene la metà più uno dei consiglieri.

8.4 Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti in parità di voti prevale il voto del Presidente.

8.5 Il Consiglio Direttivo redige e presenta all'Assemblea, il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Art. 9

(dei membri del Consiglio Direttivo)

9.1 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Ufficio di Presidenza nel quale sono previste le seguenti figure: Presidente, segretario e tesoriere.

9.2 In caso di dimissioni, esclusione o decesso di uno dei consiglieri, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima assemblea ordinaria.

(del Presidente)

9.2.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

9.2.2. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

9.2.3 Convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

9.2.4 Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

(del Segretario)

9.3.1 Il Segretario dell'associazione rappresenta il Presidente in caso di assenza o di suo impedimento.

9.3.2 Redige e tiene aggiornato il libro dei soci; provvede alla corrispondenza, organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

9.3.3 Redige e trascrive i verbali della riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

(del Tesoriere)

9.4.1 Il tesoriere gestisce e controlla la contabilità dell'Associazione.

9.4.2 Cura la raccolta delle quote sociali e le eventuali donazioni o atti di liberalità nei confronti dell'Associazione.

9.4.3 Dispone dei fondi dell'Associazione con provvedimenti controfirmati dal Presidente.

9.4.4 Redige annualmente i bilanci preventivi e consuntivi .

Art. 10

(dei mezzi finanziari)

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

10.1 dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

10.2 Dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

10.3 I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

10.4 Ogni mezzo che non sia in contrasto con le leggi islamiche e con quelle dello Stato Italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 11
(del Bilancio)

11.1 Il bilancio consuntivo deve essere chiuso entro il 31/12 di ogni anno, reso pubblico mediante affissione nei locali della sede dell'associazione e approvato dall'Assemblea Generale entro quattro mesi. Solo in caso di particolari esigenze il termine di approvazione potrà essere protratto di altri due mesi e con il consenso espresso nel corso di un'assemblea ordinaria o straordinaria.

11.2 è fatto divieto della distribuzione dei fondi ed eventuali utili. Eventuali utili dovranno essere destinati a scopi sociali. Nel bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed il lasciti ricevuti.

Art. 12
(delle Modifiche Statutarie)

Questo statuto è modificabile con voto favorevole dei due terzi dei soci dell'Associazione. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e gli insegnamenti islamici e con la Legge Italiana.

Art. 13
(dello Scioglimento dell'Associazione)

13.1 Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato in Assemblea su richiesta dei due terzi dei soci.

Prof. EUGENIO GIANNELLA

NOTAIO

C.so De Michetti, 49 - tel. e fax 0861/247185

TERAMO

cod. fisc. GNN GNE 46118 A667X

partita IVA n. 00242300671

COPIA AUTENTICA

Repertorio n. 31838

Raccolta n. 8635

Atto costitutivo dell'Associazione: "COMUNITA' ISLAMICA A-BRUZZESE - O.N.L.U.S."

=====

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2002 (duemiladue), il giorno 13 (tredici) del mese di luglio.

In Teramo, nel mio studio, Corso Carlo De Michetti n. 49.

Dinanzi a me Dott. Eugenio Giannella, Notaio in Teramo, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara.

Senza assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia fatta-
vi dai comparenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso.


Sono presenti i Signori:

- Aghighai Abderrahim, nato a Casablanca (Marocco) il 5 giugno 1966, domiciliato a Bellante (TE), Via Nazionale, n. 269, operaio, cittadino Marocchino, Codice Fiscale GHG BRR 66H05 Z330U;


- Akbbouche Mohamed, nato a Casablanca (Marocco) il dì 11 febbraio 1967, domiciliato a Teramo (TE), Via Mario Capuani n. 38, operaio, cittadino marocchino, Codice Fiscale KBB MMD 67E11 Z330R;

- Assassi Rachid, nato a Khouribga (Marocco) il 21 marzo 1977, domiciliato a Teramo (TE), Via Ponte San Giovanni n.


Registrato a Teramo il 18 luglio 2002
al n. 228 Mod. 4
Esate € 134,27



13, operaio, cittadino marocchino, Codice Fiscale SSS RHD
77C21 Z330Q;
- Ayoubi M'hammed, nato a Khouribga (Marocco) il 15 maggio
1949, domiciliato a Campi (TE), Frazione Molviano, Via Ga-
ribaldi n. 34, operaio, cittadino marocchino, Codice Fiscale
YBA MMM 49E15 Z330P;
- Baztami Mustapha, nato a Casablanca (Marocco) il 14 aprile
1964, domiciliato a Castellalto (TE), località Case Molino,
Via Gozzano n. 5, intermedio, cittadino marocchino, Codice
Fiscale BZT MTP 64D14 Z330W;
- Elmkhante Mohamed, nato a Casablanca (Marocco) il 22 feb-
braio 1967, domiciliato a Giulianova (TE), Via Cavoni n. 3,
commerciante, cittadino italiano, Codice Fiscale LMK MMD
67B22 Z330M;
- Joulal Abderrahim, nato a Casablanca (Marocco) il 27 no-
vembre 1970, domiciliato a Controguerra (TE), Via Tortuoso
delle Volpi n. 6, operaio, cittadino marocchino, Codice Fi-
scale JLL BRR 70S27 Z330Q;
- Mandares Bouchta, nato a Khenifra (Marocco) il di 1 agosto
1968, domiciliato a Nereto (TE), Via Scarfoglio n. 8, ope-
raio, cittadino marocchino, Codice Fiscale MND BHT 68M01
Z330W;
- Mehrzi Mohamed, nato a Kairouan (Tunisia) il di 1 gennaio
1955, domiciliato a Teramo (TE), Frazione Sant'Atto, Via
Saccoccia n. 17, operaio, cittadino tunisino, Codice Fiscale

MHR MMD 55A01 Z352X;	
- Stati Mohammed, nato a Khouribga (Marocco) il 20 aprile 1972, domiciliato a Teramo (TE), Via Bafile n. 3, operaio, cittadino marocchino, Codice Fiscale STT MM 72D20 Z330W;	
- Tejda Jilali, nato a Settat (Marocco) il di 10 ottobre 1962, domiciliato a Mosciano Sant'Angelo (TE), località Selva Piana, Via Nazionale per Teramo n. 86, operaio, cittadino marocchino, Codice Fiscale TJD JLL 62R10 Z330N.	
Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:	
Art. 1	
Tra i componenti Signori Aghighai Abderrahim, Akbbouche Mohamed, Assassi Rachid, Ayoubi M'hammed, Baztami Mustapha, Elmkhanter Mohamed, Joulal Abderrahim, Mandares Bouchta, Mehrzi Mohamed, Stati Mohammed e Tejda Jilali è costituita un'Associazione senza finalità di lucro, avente la denominazione: "COMUNITA' ISLAMICA ABRUZZESE - O.N.L.U.S."	
Art. 2	
L'associazione ha sede provvisoria in Teramo (TE), Via A. Bafile n. 3.	
Art. 3	
L'Associazione ha durata indeterminata.	
Art. 4	
La vita dell'Associazione, l'organizzazione, il funzionamen-	

	to, gli scopi che la stessa si propone ed i mezzi per at-	
	tuarli saranno regolati dallo Statuto Sociale che, composto	
	di n. 20 (venti) articoli, al presente atto si allega sotto	
	la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale,	
	previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, che l'ap-	
	provano.	
	Art. 5	
	In deroga a quanto disposto dall'articolo 8 (otto) dello	
	Statuto l'Associazione è amministrata fino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2002 (duemiladue) da un Consiglio direttivo provvi-	
	sorio composto da n. 3 (tre) membri.	
	I comparenti nominano a comporre il Consiglio direttivo	
	provvisorio i Signori:	
	- Baztami Mustapha Presidente;	
	- Elmkhanter Mohamed Vice Presidente;	
	- Mehrzi Mohamed Tesoriere.	
	Tutti accettano la carica.	
	Ai nominati membri del Consiglio direttivo vengono conferiti	
	tutti i poteri e le prerogative previsti dallo statuto alle-	
	gato.	
	Al Presidente e, in caso di suo impedimento, al Vice Presi-	
	dente, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	Art. 6	
	La quota di fondazione dell'Associazione "COMUNITA' ISLAMICA	

ABRUZZESE - O.N.L.U.S." è fissata in Euro 50,00 (cinquan-	
ta/00).	
Art. 7	
Il Presidente Signor Baztami Mustapha viene autorizzato, ove	
lo ritenga opportuno, a compiere tutte le pratiche necessa-	
rie all'acquisto da parte dell'Associazione della personali-	
tà giuridica.	
Lo stesso Presidente viene altresì delegato ad apportare da	
solo, ai soli effetti del comma che precede, al presente at-	
to ed allo Statuto allegato, quelle modifiche che venissero	
richieste dalle competenti Autorità.	
Art. 8	
Tutte le spese del presente atto, sue dipendenti e conse-	
guenti, sono a carico dell'Associazione che espressamente le	
assume.	
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho pub-	
blicato, unitamente all'allegato, mediante lettura da me da-	
tane ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo hanno	
approvato dichiarandolo conforme alla loro volontà.	
Consta di due fogli scritti a macchina su nastro indelebile,	
da persona di mia fiducia e in parte di mia mano su pagine	
cinque e righe quindici della presente sesta pagina.	
F.to: Abderrahim Aghighai	
F.to: Mohamed Akbbouche	
F.to: Rachid Assassi	

	F.to: M'hammed Ayoubi	
	F.to: Mustapha Baztami	
	F.to: Mohamed Elmkanter	
	F.to: Abderrahim Joulal	
	F.to: Bouchta Mandares	
	F.to: Mohamed Mehrzi	
	F.to: Mohammed Stati	
	F.to: Jilali Tejda	
	F.to: Eugenio Giannella Notaio	

Allegato "A" al n. 8635 di raccolta.

COPIA AUTENTICA

STATUTO DELLA COMUNITA'

ISLAMICA ABRUZZESE

-----°0°-----

Art. 1

COSTITUZIONE

E' costituita l'ASSOCIAZIONE COMUNITA' ISLAMICA ABRUZZESE,
organizzazione non lucrativa di utilità sociale in breve de-
nominata anche "COMUNITA' ISLAMICA ABRUZZESE - O.N.L.U.S."

Art. 2

SEDE

L'associazione ha sede provvisoria a Teramo in Via A. Bafile
n. 3, ed aderisce all'U.C.O.I.I. (Unione delle Comunità ed
Organizzazione Islamiche in Italia) e potrà istituire sezio-
ni staccate nell'ambito del suo territorio. Sezioni che sa-
ranno disciplinate dalle norme del presente statuto. Il tra-
sferimento della sede non comporta modifica statutaria.


Art. 3

OGGETTO E SCOPO

1) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusi-
vamente fini di solidarietà sociale nell'ambito del proprio
oggetto.


L'Associazione si propone i seguenti fini:

- unire i musulmani, avvicinarne le famiglie e diffondere la
conoscenza della cultura islamica;



	- favorire l'inserimento della comunità islamica nella società italiana soprattutto in Abruzzo salvaguardandone la fede, l'identità, la cultura e le tradizioni;
	- collaborare con altre associazioni ed enti organizzando manifestazioni e dibattiti intesi a favorire gli scambi culturali, avvalendosi per questo fine, della stampa e di ogni altro mezzo di comunicazione e di diffusione;
	- instaurare rapporti e dialoghi con altre confessioni religiose e credenze e con i laici;
	- promuovere e sostenere attività per la causa della giustizia, della pace, della salvaguardia dei diritti umani e del benessere dei musulmani e di tutta la comunità con ogni mezzo lecito per la legge italiana ed islamica.
	2) L'Associazione potrà svolgere, altresì, ogni attività connessa direttamente alla finalità suindicata, nonché quelle di essa accessorie per natura e di essa integrative.
	3) Promuovere, organizzare e realizzare attività di volontariato, cooperazione, solidarietà concreta in situazioni di emergenza umanitaria, di affermazione e di difesa dei diritti umani, di assistenza e di aiuto alle popolazioni colpite da calamità naturali, guerre e violenza generalizzata, esclusione sociale e discriminazione di ogni tipo.
	Art. 4
	PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
	1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mo-

	bili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati e persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.	
	2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.	
	3. Per il conseguimento dei propri fini l'Associazione dispone delle seguenti entrate:	
	- versamenti effettuati dai fondatori originari, dai versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;	
	- redditi derivanti dal patrimonio;	
	- introiti realizzati nello svolgimento della propria attività.	
	4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderirvi.	
	5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.	
	6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto: in nessun	




	caso, e quindi nè in caso di scioglimento dell'Associazione	
	nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclu-	
	sione dell'associato dall'Associazione, può farsi luogo alla	
	ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di	
	versamento al fondo di dotazione.	
	7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e,	
	segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione tra-	
	smisibili a terzi, nè per successione a titolo universale o	
	particolare.	
	Art. 5	
	SOCI FONDATORI, EFFETTIVI ED ONORARI	
	DELL'ASSOCIAZIONE	
	1. Possono aderire all'Associazione organizzazioni e centri	
	islamici presenti in Abruzzo, che ne fanno domanda che deve	
	essere accettata dal direttivo; la decisione del direttivo è	
	inappellabile.	
	2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non	
	può essere disposta per un periodo temporaneo.	
	3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il	
	diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modi-	
	ficazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina	
	degli organi direttivi dell'Associazione.	
	4. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione	
	dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.	
	5. Sono soci effettivi dell'Associazione coloro che aderi-	


	scono all'Associazione nel corso della sua esistenza e che	
	sono in regola con i versamenti cui sono tenuti.	
	6. Sono soci onorari le persone, gli enti e le istituzioni	
	che hanno reso particolari servizi alla Comunità islamica e	
	che tali siano stati qualificati dal Consiglio Direttivo.	
	7. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere e-	
	spressa domanda al consiglio direttivo, recante la dichiara-	
	zione di condividere le finalità che l'Associazione si pro-	
	pone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e rego-	
	lamenti.	
	8. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle do-	
	mande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevi-	
	mento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della	
	domanda entro il termine predetto, si intende che essa è	
	stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio	
	direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di det-	
	to diniego.	
	9. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi mo-	
	mento comunicare la sua volontà di recedere dal novero dei	
	partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha effi-	
	cacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel	
	quale il consiglio direttivo riceve la notifica della di-	
	chiarazione di recesso.	
	10. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'As-	
	sociazione può essere escluso con deliberazione del consi-	



glio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
Art. 6
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo
- il Segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche vengono assunte dagli incaricati a titolo gratuito.
Art. 7
ASSEMBLEA
1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con i versamenti e da 2 (due) rappresentanti per ogni sezio-


ne aderente.	
2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre).	
Essa inoltre:	
- provvede alla nomina del consiglio direttivo;	
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;	
- delibera sulle modifiche al presente statuto;	
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;	
- delibera sull'eventuale destinazione di utili e avanzi di gestione comunque determinati nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;	
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.	
3. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti o da almeno 5 (cinque) consiglieri oppure dal collegio dei probiviri.	
L'Assemblea è convocata mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide se sono presenti almeno metà degli associati e delle sezioni.	

	4. Ogni consigliere può avere una sola delega.	
	Art. 8	
	IL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	1. L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da 5 (cinque) membri, compresi il presidente, il vice presidente e il tesoriere. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.	
	2. Nessun compenso è previsto per i consiglieri.	
	3. Le sue riunioni sono valide con maggioranza assoluta.	
	Art. 9	
	IL PRESIDENTE	
	1. Al presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente, nelle forme di legge e per oggetti specifici, può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al consiglio stesso.	
	2. Al presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.	

3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.	
4. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre, per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.	
Art. 10	
IL VICE PRESIDENTE	
Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.	
Art. 11	
IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del comitato esecutivo e coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.	


	2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle as-	
	semblee, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo	
	nonchè del libro degli aderenti all'Associazione.	
	Art. 12	
	LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Asso-	
	ciatione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deli-	
	berazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, del comi-	
	tato esecutivo e dei probiviri nonchè il libro degli aderenti	
	all'Associazione.	
	Art. 13	
	IL TERSORIERE	
	Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione	
	e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche,	
	controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal	
	punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello	
	preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.	
	Art. 14	
	Collegio dei probiviri	
	Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi	
	e da due supplenti eletti dall'assemblea fra i soci che non	
	partecipano ad altri organi sociali. Dura in carica tre an-	
	ni, i suoi componenti sono rieleggibili e nominano il Presi-	
	dente.	
	Ha giurisdizione sui ricorsi dei soci da qualsiasi ragione	

	motivati e sui ricorsi degli organi dell'associazione per	
	conflittualità o per interpretazione di norme statutarie.	
	Le decisioni del collegio sono esecutive solo dopo la norma-	
	le comunicazione all'interessato e contro di esse è ammesso	
	ricorso all'Assemblea.	
	Il collegio dei probiviri ha, inoltre, il compito di:	
	- vigilare sull'osservanza dello statuto;	
	- convocare l'assemblea generale qualora non vi provveda il	
	Consiglio Direttivo;	
	- controllare, al fine di farne relazione all'assemblea che	
	approva il bilancio, il buon andamento dell'amministrazione	
	dell'associazione con riferimento ai criteri di redazione	
	del bilancio ed alla regolarità delle operazioni amministra-	
	tive.	
	Art. 15	
	Bilancio consuntivo e preventivo	
	1) Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	2) Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio diret-	
	tivo è convocato per la predisposizione del bilancio preven-	
	tivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione	
	dell'assemblea.	
	3) I bilanci debbono restare depositati, presso la sede del-	
	l'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'as-	
	semblea convocata per la loro approvazione, a disposizione	




		di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura.
		Art. 16
		Avanzi di gestione
		1) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo in-
		diretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,
		nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'asso-
		ciazione stessa, a meno che la destinazione o la distribu-
		zione non siano imposte per legge o siano effettuate a favo-
		re di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale
		(O.N.L.U.S.) che per legge, statuto o regolamento, facciano
		parte della medesima ed unitaria struttura.
		2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli
		avanzi di gestione per la realizzazione delle attività isti-
		tuzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
		Art. 17
		Scioglimento
		Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato
		dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4
		(tre quarti) dei soci effettivi.
		In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associa-
		zione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre
		organizzazioni islamiche non lucrative di utilità sociale
		(O.N.L.U.S.) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organi-
		simo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Leg-
		ge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione impo-

sta dalla legge.	
Art. 18	
Clausola Compromissoria	
1) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formarne oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.	
2. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Teramo.	
Art. 19	
LEGGE APPLICABILE	
Per disciplina ciò che non sia previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.	
Art. 20	
MODIFICHE DELLO STATUTO	
Per apportare modifiche allo statuto è necessario il voto di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci.	
F.to: Abderrahim Aghighai	
F.to: Mohamed Akbbouche	
F.to: Rachid Assassi	





F.to: M'hammed Ayoubi	
F.to: Mustapha Baztami	
F.to: Mohamed Elmkanter	
F.to: Abderrahim Joulal	
F.to: Bouchta Mandares	
F.to: Mohamed Mehrzi	
F.to: Mohammed Stati	
F.to: Jilali Tejda	
F.to: Eugenio Giannella Notaio	

SPAZIO NON UTILIZZABILE



Copia composta di 11 (undici) pezzi fogli, conforme all'originale, in più fogli monti delle prescritte firme, e che sono legati nei miei atti che rilascio in carta semplice per uso amministrativo
- esano, quattordici Atto duemiladici

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

STATUTO

Titolo I

Disposizioni Generali

Art.1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato, denominata: "Centro Culturale Islamico "
2. L'organizzazione ha sede nel comune di Sesto San Giovanni, in Via Tasso n. 34.

Art.2

(Statuto e regolamento)

1. L'organizzazione di volontariato "Centro Culturale Islamico" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n.266 del 1991 delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione.

Art.4

(Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea, e con la maggioranza dei due terzi.

Titolo II

Finalità dell'organizzazione

Art.6

(Solidarietà)

1. L'organizzazione di volontariato "Centro Culturale Islamico" persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale e della conoscenza culturale transazionale.

Art.7

(Finalità del settore)

1. Le specifiche finalità dell'organizzazione di volontariato sono:
 - 1) Promuovere lo studio delle culture altre attraverso lo studio della lingua e della cultura;
 - 2) Unire i musulmani, avvicinare le famiglie e diffondere la conoscenza della cultura islamica;
 - 3) Promuovere la conoscenza, la salvaguardia e la diffusione della cultura transazionale attraverso la riscoperta delle tradizioni culinarie, della lingua, delle diverse forme artistiche (cinema, pittura, musica, letteratura ecc.) dei paesi stranieri.
 - 4) Promuovere la riscoperta turistica e culturale dei paesi stranieri.
 - 5) Promuovere la conoscenza delle religioni "altre", attraverso la pubblicazione di libri, la promozione degli studi, viaggi all'estero e di pratiche religiose, anche sperimentali, volte alla promozione della persona e del suo sviluppo interiore.
 - 6) Promuovere il valore della solidarietà, del volontariato, dell'impegno per la pace, la cooperazione, lo sviluppo e la convivenza nell'ambito di una società mondiale multietnica tramite un programma interculturale il cui scopo principale è quello di rispettare la cultura di ciascuno aprendo al tempo stesso le porte ad una comprensione ed a un interessamento reciproco.
 - 7) Agire per la tutela dei diritti umani nel mondo e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e del completo sviluppo della persona umana.
 - 8) Sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso l'organizzazione di varie iniziative culturali e sportive (conferenze, seminari, fiere, convegni, mostre, tornei, trasmissioni radiotelevisive, manifestazioni), sulla situazione degli esclusi.
 - 9) Promozione di attività ricreative culturali e sportive di volontariato all'interno dei centri sociali, dei centri di accoglienza (di immigrati, di profughi, di rifugiati, di orfani, di anziani...) e nelle carceri ed assicurare un'assistenza volontaria negli ospedali.
 - 10) Contribuire ai programmi nazionali ed internazionali di alfabetizzazione e di educazione: fondare asili, scuole e centri di formazione tecnica e professionale.
 - 11) Stampare e divulgare materiale informativo destinato ai soci dell'associazione.
 - 12) Acquistare e vendere beni immobiliari destinati all'attività umanitaria, sociale, culturale e sportiva dell'associazione in Italia e nel resto del mondo.
 - 13) Per il proseguimento degli scopi dell'associazione, si useranno, nella più completa autonomia e al di sopra di ogni interesse di parte, tutti i mezzi ritenuti idonei nel rispetto delle leggi vigenti. L'associazione potrà quindi intrattenere rapporti e concludere contratti con Enti ed Istituzioni e compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare o immobiliare imprenditoriale o indirettamente strumentali al conseguimento dello scopo non lucrati.

Art.8

(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'organizzazione di volontariato "Centro Culturale Islamico" opera nel territorio della regione Lombardia ed in particolare nella città di Sesto San Giovanni.
2. Essa intende operare anche nel restante territorio italiano.

Titolo III

I Soci

Art.9

(Ammissione)

1. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata su domanda scritta dal richiedente al Comitato direttivo.

Art.10

(Diritti)

1. Gli aderenti all'organizzazione eleggono gli organi dell'organizzazione. E tutti hanno diritto di elettorato attivo e passivo nell'elezione degli organi sociali.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, in particolare possono prendere visione delle scritture contabili dell'Associazione e delle deliberazioni degli organi statutari, con facoltà di estrarne copia senza oneri per l'Associazione stessa.

Art.11

(Doveri)

- 1- I soci dell'organizzazione svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
- 2- Il comportamento dei soci dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede.
- 3- Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto. Nell'esercizio dei loro diritti sociali o del loro mandato, qualora ricoprano una carica sociale, debbono collaborare lealmente e disinteressatamente con gli altri soci ed organi dell'Associazione, affinché siano conseguiti gli scopi sociali secondo le modalità operative stabilite nelle sedi previste dallo statuto. E' fatto loro obbligo di astenersi da qualunque comportamento ostruzionistico rispetto all'esecuzione, da parte degli organi sociali, delle disposizioni d'indirizzo e di dettaglio contenute nello statuto e negli atti deliberativi dei componenti organi sociali.
- 4- Tutti i soci sono tenuti ad astenersi da ogni atto o dichiarazione lesivi dell'onorabilità e del prestigio dell'Associazione, dei suoi organi e dei suoi rappresentanti in quanto tali.

- 5- Tutti i soci si impegnano a devolvere ogni controversia nascente dall'atto costitutivo e dallo statuto, e tutte quelle sorte tra i soci o tra i soci e gli organi sociali, avente per oggetto materie relative all'Associazione o alla sua attività, al giudizio dell'Assemblea.
- 6- I soci qualora sia dovuta una quota, secondo le modalità stabilite dai componenti organi sociali per le varie categorie di soci, sono tenuti al versamento della stessa senza ritardo.

Art.12

(Esclusione)

1. Dalla qualità di socio si cessa a causa di morte, morte presunta, scomparsa, assenza, interdizione, inabilitazione, qualora dette eventualità ricorrono ai sensi delle relative norme vigenti Codice Civile. All'assenza è equiparata la prolungata permanenza all'estero o comunque altre cause che provochino la materiale impossibilità per il socio di bene adempiere ai propri doveri ai sensi del presente statuto. La cessazione si verifica altresì per eccesso, che il socio comunica con dichiarazione resa per iscritto al Comitato Direttivo.
2. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona con il voto segreto.

Titolo IV

Gli organi

Art.13

(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'organizzazione l'assemblea, il comitato esecutivo ed il presidente.

Capo I – L'assemblea

Art.14

(Composizione)

1. L'assemblea è composta da tutti i soci dell'organizzazione.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organizzazione.

Art.15

(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno.

3. Oltre che su iniziativa del Presidente, L'assemblea è convocata su richiesta del Comitato direttivo o dei soci, a norma dell'art.20 del Codice Civile.

Art.16

(Validità dell'assemblea)

1. L'assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei componenti.

Art.17

(Votazione)

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
La deliberazione di modificazione dello statuto avviene con due terzi di voti dei componenti.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e le qualità delle persone.

Art.18

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Capo II – Il comitato esecutivo

Art.19

(Composizione)

1. Il comitato esecutivo è composto da almeno 3 membri, eletti dalla assemblea tra gli aderenti.
2. Il comitato esecutivo è validamente costituita quando sono presenti n.2 componenti.

Art.20

(Presidente del comitato esecutivo)

1. Il presidente della organizzazione è il presidente del comitato esecutivo.

Art.21

(Durata e funzioni)

1. Il comitato esecutivo, che dura in carica per il periodo di quattro anni, può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza relativa.
2. Il comitato esecutivo svolge, su indicazioni dell'assemblea, le attività esecutive relative all'organizzazione di volontariato. Inoltre, ha competenza a dare esecuzione a tutte le delibere dell'assemblea, in tema di atti dispositivi del fondo sociale e di quote sociali di ammissione.
3. Le deliberazioni del comitato esecutivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

4. È altresì competente in tema dei diritti immateriali dell'associazione, quali, ad esempio, il nome, i simboli, grafici, i testi culturali che abbiano contraddistinto le iniziative dell'Associazione o dei suoi organi durante la sua attività, o se essa siano stati adottati come proprio segno distintivo originale o marchio.

Capo III – Il presidente

Art.22

(Elezione)

1. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.23

1. Il presidente dura carica quattro anni.
2. L'assemblea, con la maggioranza relativa dei soci può revocare il presidente.
3. Un mese prima della scadenza, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo comitato esecutivo e per l'approvazione del rendiconto.

Art.24

(Funzione)

1. Il presidente rappresenta l'Associazione ai sensi degli art.36 e ss. Del Codice Civile, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.
2. Il presidente presiede l'assemblea, il comitato direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione, dove può essere consultato dagli aderenti.
4. È garante del rispetto delle norme contenute nell'atto e nello statuto, fatte salve le competenze degli organi cui questa funzione è demandata dallo statuto stesso.

Titolo V

Le risorse economiche

Art.25

(Indicazione delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) Beni, immobili, mobili;
 - b) Contributi;
 - c) Donazioni e lasciti;
 - d) Rimborsi;
 - e) Attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 - f) Ogni altro tipo di entrare.

Art.26

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisti dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato alla organizzazione stessa.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione, e può essere consultato dagli aderenti.

Art.27

(Contributi)

1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'assemblea.
2. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Art.28

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Comitato Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dalla assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.
3. Il presidente attua le delibere dell'assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

Art.29

(Rimborsi)

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettate sono accettati dal Comitato Direttivi.
2. L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.
3. Il presidente dà attuazione alla deliberazione dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art.30

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. Il Comitato Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

3. Il presidente dà attuazione alla deliberazione dell'assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 31

(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti alla organizzazione.....
2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

Titolo VI

Il Bilancio

Art.32

(Bilancio consuntivo e preventivo)

1. Il bilancio della organizzazione di volontariato è annuale, e decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
2. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal comitato esecutivo. Esso contiene, suddivise in voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Art.33

(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal comitato esecutivo.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea.

Art.34

(Controllo sul bilancio)

1. Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato dal collegio dei sindaci.
2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'assemblea.

Art.35

(Collegio dei sindaci)

1. Il collegio dei sindaci è formato da tre membri eletti dall'assemblea, nella prima assemblea di ogni anno.
2. Per l'elezione dei membri è richiesta la maggioranza relativa dei presenti.
3. Il collegio si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Art.36

(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio consuntivo è approvato dalla assemblea con voto palese e con la maggioranza assoluta entro il 30 giugno.
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione entro venti giorni prima della seduta, e può essere consultato prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
3. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea nella stessa seduta con voto palese e con la maggioranza di assoluta cioè a maggioranza dei componenti.
4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

Titolo VII

Le Convenzioni

Art.37

(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altro enti e soggetti sono deliberate dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'Associazione.

Art.38

(Stipulazione delle convenzioni)

1. La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.

Art.39

(Attuazione della convenzione)

1. L'assemblea delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

Titolo VIII

Dipendenti e Collaboratori

Art.40

(Dipendenti)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti in numero non superiore a cinque.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal rispettivo contratto collettivo di lavoro.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art.41

(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'organizzazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge e dal rispettivo contratto collettivo di lavoro.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono ai sensi di legge assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo IX

Le responsabilità

Art.42

(Responsabilità delle organizzazioni)

1. L'Associazione risponde, con i propri beni, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art.43

(Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo X

Rapporti con altri enti e soggetti

Art.44

(Rapporti con enti e soggetti privati)

1. L'Associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

Art.45

(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

1. L'Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Titolo XI

Disposizioni transitorie e finali

Art.46

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti, ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

N. 41237 DI REP.

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

N. 8510 PROGR. as/SD
FV/MG

L'anno 2000 duemila addì 30 trenta del mese di maggio alle ore 16 sedici. Registrato a Milano
Atti Pubblici

In Milano, nel mio studio in Piazza Paolo Ferrari n. 8. il 5.6.2000
Avanti a me Dott. FEDERICO GUASTI Notaio in Milano, iscritto al n. 21897
presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor SERGIO CONTI nato a Remscheid (Germania) il 30 settembre 1956, residente a Milano, Via G. Carcano n. 24, imprenditore, nella sua qualità di Segretario Generale dell'Associazione Italiana per l'Informazione sull'Islam "Italian Association for Information on Islam" con sede in Milano, Via G. Meda n. 9, C.F.97139100156. Serie 1A
Esatte L. 252.000.000

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo, fatta espressa rinuncia, meco d'accordo, all'assistenza dei testimoni al presente atto,

premette

- che con avviso diramato in tempo utile ai sensi dell'art. 15 dello statuto è stata indetta per oggi l'assemblea dell'Associazione di cui sopra col seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche della denominazione dell'Ente e adozione di nuovo statuto.

Ciò premesso

ai sensi di statuto e nell'indicata qualità, assume la presidenza dell'assemblea il Comparente il quale mi richiede di redigere il verbale; dà quindi atto che la presente assemblea è validamente costituita essendo presenti o rappresentati tutti i soci fondatori attualmente costituenti l'Associazione di cui sopra, a sensi dell'art. 6 del vigente statuto, come risulta dal foglio presenze che, firmato dal Comparente e da me Notaio, si allega sotto la lettera B al presente verbale. Il Presidente espone all'assemblea le ragioni per le quali si rende opportuno modificare la denominazione dell'Associazione nonché abrogare lo statuto vigente adottando in sua sostituzione il nuovo testo che prevede, tra l'altro, una più ampia formulazione dello scopo associativo e che tiene conto delle modifiche richieste dal Ministero dell'Interno al fine di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica e ciò in esecuzione di quanto previsto nell'atto costitutivo dell'Associazione stessa a rogito Notaio Ettore Chittò di Milano in data 20 novembre 1993 n. 10386/242 di Rep., registrato a Milano, Atti Pubblici, il 6 dicembre 1993 al n. 22845 Serie 1A. Il Presidente conclude quindi la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di

d e l i b e r a z i o n e

"L'assemblea,

- udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,
delibera



1) di modificare la denominazione dell'Associazione in "Comunità Religiosa Islamica Italiana" ed in forma abbreviata "CO.RE.IS. Italiana".

2) Di abrogare lo statuto vigente adottando in sua sostituzione il nuovo testo di statuto che tiene conto della modifica di cui sopra e che prevede, tra l'altro, una più ampia formulazione dello scopo associativo, nuovo testo che presentato dal Presidente all'assemblea, approvato articolo per articolo e nel suo complesso, si trova allegato al verbale dell'assemblea.

3) Di dare mandato tanto al Presidente dell'odierna assemblea, quanto al Presidente e al Vice Presidente pro-tempore dell'Associazione, perché ciascuno di essi disgiuntamente abbia ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta e nell'allegato statuto, le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie ai fini del conseguimento del riconoscimento dell'Associazione e a compiere tutte le pratiche a tal fine necessarie."

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno domandando la parola, il testo di deliberazione surriportato viene messo ai voti e risulta approvato all'unanimità.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 16,45 sedici e quarantacinque.

Il Comparsente mi esibisce il testo dell'adottando statuto che, firmato dal Comparsente stesso con me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera A.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al Comparsente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio; omessa la lettura degli allegati per espressa volontà del Comparsente.

Consta di un foglio scritto per tre intere facciate e parte della quarta da persone di mia fiducia.

f) Sergio Conti

f) Federico Guasti Notaio

* * * * *

ALLEGATO A AL N. 41237 DI REP.

N. 8510 PROGR.

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Articolo 1.

E' costituito un Ente avente natura religiosa e culturale denominato: "Comunità Religiosa Islamica Italiana" ed in forma abbreviata "CO.RE.IS. Italiana", qui di seguito indicato semplicemente come "Ente".

Articolo 2.

L'Ente ha sede in Milano, Via Giuseppe Meda n. 9.

Articolo 3.

L'Ente non ha fini di lucro. L'Ente ha natura religiosa e culturale. L'Ente ha per scopo la rappresentanza e la tutela

degli interessi di religione, culto e cultura degli aderenti alla religione islamica in Italia, nonché la promozione di iniziative di carattere intellettuale, accademico e scientifico utili alla conoscenza dell'Islam in Italia e in Europa.

Articolo 4.

Per il raggiungimento delle finalità enunciate al punto precedente, l'Ente svolge le seguenti attività:

- a) stabilire contatti con autorità civili e organismi ufficiali italiani e rapporti con altri organismi confessionali italiani e stranieri;
- b) raccogliere, sviluppare e consolidare un nucleo significativo di intellettuali musulmani, soprattutto italiani, distribuiti su tutto il territorio nazionale e consentire lo svolgimento di una rilevante attività di informazione e di insegnamento;
- c) promuovere l'apertura e la gestione degli edifici aperti al culto islamico in accordo con le leggi dello Stato;
- d) allestire spazi e uffici per l'informazione e l'insegnamento della religione, della storia, della filosofia, delle scienze e della civiltà islamica, soprattutto a livello universitario e superiore;
- e) promuovere e curare l'istruzione e l'educazione islamica sia a livello scolastico che a livello universitario attraverso la creazione di strutture proprie o attraverso la promozione di specifici corsi nelle strutture pubbliche già esistenti;
- f) formare un corpo di docenti musulmani che possano condurre corsi di aggiornamento professionale per insegnanti di ogni ordine e grado e insegnare all'interno delle scuole pubbliche sul modello dei docenti di religione cattolica e in generale secondo le modalità stabilite dalla legge;
- g) formare delle guide della preghiera, "imam", che possano esprimersi adeguatamente anche in lingua italiana al fine di poter favorire il rapporto tra la Comunità islamica e i cittadini italiani non musulmani;
- h) redigere, tradurre, pubblicare e distribuire testi nelle lingue occidentali con la creazione di una biblioteca per la consultazione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale vario di interesse culturale a beneficio dei soci e di tutti gli interessati;
- i) organizzare congressi, conferenze, incontri, seminari, mostre, per una conoscenza più approfondita della civiltà islamica;
- l) contribuire alla conoscenza e alla custodia del patrimonio artistico islamico esistente in Italia e in Europa;
- m) favorire la nascita e la costituzione di Enti o gruppi o Società che, anche per singoli settori, si proponano scopi analoghi a quelli dell'Ente, favorendo le loro attività, collaborando con essi tramite opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Ente.

Handwritten signature



Per il raggiungimento di dette finalità l'Ente, potrà poi aderire o collaborare a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti o con organismi ufficiali italiani e con altri organismi italiani e stranieri, fatti salvo quegli organismi, nazionali e/o internazionali, che rappresentino o promuovano ideologie integraliste o comunque contrarie all'ordinamento dello Stato italiano.

L'Ente potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti locali quali ad esempio: Comune, Provincia, Regione, nonché Enti nazionali, anche esteri o internazionali offrendo la propria consulenza e assistenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

Articolo 5.

L'Ente ha durata illimitata.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 6.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Ente per elargizione dei Soci;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedente di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dalle quote sociali;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Articolo 7.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti a cura del Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Entro quattro mesi, prorogabili a sei in caso di necessità, dalla data di chiusura dell'esercizio sociale dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

Articolo 8.

Nell'Ente si distinguono Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari. L'Ente stabilisce un criterio di uniformità tra tutte le categorie di Soci per quanto riguarda il diritto di voto e l'eleggibilità alle cariche sociali. Possono aderire all'Ente solo coloro che accettano i principi fondamentali dell'Islam e le finalità dell'Ente per come sono state espresse all'articolo 3.

Sono Soci Fondatori quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Articolo 9.

Possono essere Soci Ordinari dell'Ente persone fisiche interessate, nonché Enti di qualsiasi natura che svolgano attivi-

tà analoga o connessa a quella propria ovvero utile in qualsiasi modo agli scopi dell'Ente.

Articolo 10.

Per essere ammesso Socio Ordinario occorre presentare domanda al Consiglio di Amministrazione e versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal Consiglio stesso, valida anche per i Soci Fondatori.

Sulla ammissione del Socio Ordinario il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di tutti i suoi componenti.

Le decisioni del Consiglio sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

Articolo 11.

Possono essere Soci Onorari dell'Ente persone fisiche o Enti di qualsiasi natura che presentino caratteristiche o meriti di particolare interesse.

I Soci Onorari comporranno il Comitato d'Onore al quale potranno essere chiesti dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente pareri non vincolanti in ordine a qualsivoglia questione di interessi.

Il parere del Comitato viene espresso a maggioranza relativa e non richiede un numero minimo per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni.

Articolo 12.

La candidatura del Socio Onorario verrà accettata con delibera unanime del Consiglio di Amministrazione su proposta da parte di un socio.

Le decisioni sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

Ogni Socio potrà beneficiare delle iniziative e delle pubblicazioni dell'Ente.

Articolo 13.

Può essere escluso dall'Ente il Socio Ordinario, quello Onorario o anche Fondatore che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'Ente. L'Assemblea dei Soci delibera sull'esclusione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del Codice Civile anche in riferimento ai principi fondamentali della tradizione islamica espressi al punto 4. Anche in questa ipotesi le decisioni dell'Assemblea sono inappellabili.

Il Socio può sempre recedere dall'Ente se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

Articolo 14.

Il Socio recedente o escluso non ha diritto al rimborso dei contributi versati.

ORGANI ED AMMINISTRAZIONE

Articolo 15.

Sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio d'Amministrazione;



- il Presidente dell'Ente;
- il Comitato d'Onore.

Articolo 16.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio d'Amministrazione almeno una volta l'anno a mezzo di invito scritto trasmesso a ciascun socio almeno sette giorni prima del giorno stabilito per l'assemblea; la stessa deve essere altresì convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 C.C.

Articolo 17.

L'assemblea dell'Associazione:

- delibera sul bilancio consuntivo e preventivo;
- procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle eventuali modifiche dello statuto;
- vigila sull'osservanza delle norme statutarie;
- delibera su tutto quanto è ad essa demandato per legge o per statuto.

Articolo 18.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Il Socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro Socio anche se membro del Consiglio, salvo che per l'approvazione dei bilanci e delle deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri. Non è ammessa che una sola delega.

Articolo 19.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento di questo, accertato dal Consiglio, dal Vicepresidente o, se assente, dal Segretario Generale in mancanza anche di quest'ultimo l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Articolo 20.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

Articolo 21.

L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, che durano in carica un quinquennio e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Articolo 22.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e il Segretario Generale, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Articolo 23.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte

che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 24.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente di fronte ai terzi in giudizio, nonché avanti a tutte le Autorità Amministrative e Giudiziarie; ha l'uso della firma sociale, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

Articolo 25.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati tra i Soci appartenenti a tutte le categorie previste dal presente statuto: Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari.

Il Consiglio di Amministrazione esplica la funzione di organizzazione e di indirizzo degli studi e delle attività interne ed esterne dell'Ente. Procede pure alla nomina dei dipendenti e impiegati determinandone la retribuzione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione può pure delegare parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, nei limiti consentiti, ad uno o più Amministratori Delegati, determinando le modalità di funzionamento e i poteri degli Amministratori Delegati.

Articolo 26.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Segretario Generale che rimane in carica un quinquennio e può essere rieletto.

Il Segretario generale collabora col Presidente e il Vicepresidente nella presentazione e supervisione delle attività promosse dall'Ente, in modo che queste iniziative siano coerenti con gli scopi dell'Ente.

SCIoglimento

Articolo 27.

Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'Assemblea secondo le modalità previste dall'art. 21 terzo comma C.C..

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 28.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.

- f) Sergio Conti
- f) Federico Guasti Notaio



FOGLIO PRESENZE

1. Felice Pallavicini residente a Milano rappresentato da Gianpiero Vincenzo;
2. Bruno Jean Charles Henri Guiderdoni residente a Parigi rappresentato da Sergio Conti;
3. Sergio Conti residente a Milano presente in proprio;
4. Yahya Sergio Yahe Pallavicini residente a Milano rappresentato da Gianenrico Turrini;
5. Gianenrico Turrini residente a Milano presente in proprio;
6. Gianpiero Vincenzo residente a Milano presente in proprio.

Le deleghe sono conservate in atti dell'Associazione.

Il Presidente dell'Assemblea

f) Sergio Conti

f) Sergio Conti
f) Federico Guasti Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI.

MILANO, 28 SET. 2000



Federico Guasti

STATUTO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE ISLAMICA DELLA LOMBARDIA

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una Federazione di Associazioni denominata "**FEDERAZIONE REGIONALE ISLAMICA DELLA LOMBARDIA**" (d'ora innanzi la Federazione) ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

Articolo 2

L'Associazione ha sede attualmente in

e potrà istituire altre sedi secondarie o sezioni nella regione della Lombardia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

L'attività di chi presta collaborazione volontaria a favore della Federazione non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

La Federazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

La Federazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile, della legislazione vigente ed in armonia con i principi della Carta dei Valori promossa dal Ministero degli Interni.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 OGGETTO

La Federazione Regionale Islamica della Lombardia non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

La Federazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi della Federazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato la Federazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali, e col fine di garantire e tutelare le necessità spirituali, culturali e sociali di ciascun appartenente alla comunità musulmana, a cui si accompagna il fine di favorirne l'integrazione e la convivenza in seno alla società italiana la Federazione in particolare si propone di:

Collaborare e cooperare attivamente e strettamente, in armonia e con spirito di collegialità, pur nel rispetto delle specifiche singole posizioni e prospettive;

Far sì che l'impegno di collaborazione e cooperazione contribuisca inoltre, e necessariamente, a generare un concreto spirito di integrazione ed interazione con la realtà italiana, nel rispetto di Istituzioni, leggi, ordinamenti, regolamenti di questo paese;

Con riferimento all'attività religiosa, confrontarsi e consultarsi su tutte quelle tematiche, che sono di interesse comune, per meglio contribuire all'edificazione morale e spirituale dei credenti, agendo sempre animati da quello spirito di moderazione che anima l'Islam;

Con riferimento all'attività culturale, organizzare incontri, seminari e convegni, atti a promuovere una migliore e corretta conoscenza della religione e della cultura musulmana;

La Federazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi social collaborando anche con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Articolo 5 SOCI

Possono chiedere di essere ammessi come Soci tutte quelle Associazioni islamiche presenti in Lombardia che siano regolarmente registrate, che si riconoscano nello Statuto e che intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. La richiesta di ammissione potrà avvenire mediante inoltra di domanda scritta al Consiglio Direttivo. Ogni Socio è rappresentato da tre delegati. La domanda di ammissione deve essere avallata da almeno due soci ed essere corredata di:

copia dell'atto costitutivo e statuto registrati;

verbale di nomina dei tre delegati

Il Consiglio Direttivo decide sulle domande di adesione con una maggioranza dei 2/3, e delibera senza obbligo di motivazione e insindacabilmente.

- Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori le Associazioni che hanno firmato l'Atto Costitutivo.

- Soci Ordinari

Sono Soci Ordinari le Associazioni che aderiscono alla Federazione, nelle persona di tre loro rappresentanti, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I Soci, nelle persona dei propri delegati, prestano la loro opera gratuitamente in favore della Federazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

Articolo 6

Tutti gli associati hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti della Federazione. L'ammissione alla Federazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dalla Federazione mediante comunicazione in forma scritta inviata alla Federazione medesima. L'appartenenza alla Federazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti all'osservanza delle disposizioni statuarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi della Federazione.

Articolo 7

La qualità di Socio si perde per:

- a) Scioglimento;
- b) Mancato pagamento dell'eventuale quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- c) Dimissioni: ogni Socio può recedere dalla Federazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento dell'eventuale quota sociale per l'anno in corso;
- d) Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere alla Federazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio della Federazione stessa.

Articolo 8 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali la Federazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento della Federazione saranno costituite:

- a) dalle eventuali quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che Soci, non Soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini della Federazione;
- c) contributi di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

La Federazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge 266/1991 e successive modifiche.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: beni mobili ed immobili; donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita della Federazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Federazione.

Articolo 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori;
- d) il Collegio dei Proviviri;
- e) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

Articolo 10 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati..

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione;
- c) eleggere il Presidente; il Vicepresidente il Segretario, il Tesoriere e gli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- d) ratificare l'entità delle eventuali quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- e) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- f) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio della regione almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o

da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13

Ogni Socio è rappresentato da tre delegati ed ha diritto ad un voto per ogni delegato. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento della Federazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un Presidente eletto dall'Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della Federazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 14 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre incluso il Presidente.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il

Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- b) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento della Federazione;
- c) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- d) l'assunzione eventuale di personale dipendente;
- e) predisporre il bilancio della Federazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stabilire le eventuali quote annuali dovute dai Soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica).

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario;

Articolo 18 SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci e del Registro dei volontari, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Tesoriere collabora con il Presidente e spetta a lui il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio della Federazione;

Articolo 19 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica due anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente assume nell'interesse della Federazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria della Federazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente:

- a) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine della Federazione;
- b) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività della Federazione;
- c) vigilare sulle strutture e sui servizi della Federazione;
- d) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per la Federazione e gli associati;
- e) emanare i regolamenti interni degli organi e strutture della Federazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 20 COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Revisori dell'Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio rimane in carica due anni. Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non Soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Articolo 21 ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 22 SCIoglimento

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, con una maggioranza di almeno 2/3, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 23 NORME FINALI

Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile.

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita l'ASSOCIAZIONE di Promozione Sociale "....." in breve

Art. 2 - SEDE

- 2.1. L'associazione ha sede in (indirizzo), il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria
- 2.2. L'associazione ha durata illimitata ed aderisce all'U.CO.I.I. (Unione delle Comunità Islamiche d'Italia)
- 2.3. L'associazione potrà istituire sezioni distaccate nell'ambito del suo territorio, sezioni che saranno disciplinate dalle norme del presente statuto.

Art. 3 - OGGETTO E SCOPO

3.1. L'associazione non ha scopo di lucro, svolge attività di promozione sociale e persegue fini di solidarietà sociale nell'ambito del proprio oggetto.

Scopo dell'associazione è:

- Tendere all'unione dei musulmani, avvicinarne le famiglie e diffondere la conoscenza della cultura islamica;
- Favorire e rendere effettivo l'inserimento dei musulmani e della comunità islamica nella società italiana, facendo salva la loro fede, identità, tradizione, cultura ed educazione;
- Collaborare con altre associazioni ed enti organizzando manifestazioni e dibattiti intesi a favorire gli scambi culturali, avvalendosi, per questo fine, della stampa e di ogni altro mezzo di comunicazione e diffusione;
- Promuovere l'instaurazione di rapporti e dialoghi con le altre confessioni religiose e credenze, e con altri soggetti sociali anche laici;
- Promuovere e sostenere con tutte le sue capacità la causa della giustizia, della pace, della salvaguardia dei diritti umani, dei servizi sociali, del volontariato e del benessere dei musulmani e di tutta l'umanità;

3.2. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali, ed ai principi dell'ordinamento comunitario, internazionale e del diritto italiano, sono espressamente vietate.

Art. 4 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI DELL'ASSOCIAZIONE

4.1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

Beni mobili ed immobili che giungono all'associazione a titolo di elargizione e contributi da parte di enti pubblici e privati e da parte di persone fisiche, e che diverranno di proprietà dell'Associazione;

- Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- Donazioni e lasciti vincolati a scopi specifici.

4.2. I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono da:

- Quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;
- Contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- Utili derivanti da manifestazioni o partecipazione ad esse;
- Introiti realizzati nello svolgimento della propria attività;
- Ogni mezzo, che non sia in contrasto con le leggi islamiche e con quelle dello Stato Italiano, utilizzato per appoggiare e sostenere il finanziamento dell'Associazione ed arricchire il suo patrimonio.

4.3. I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedono la corresponsione di un interesse sotto qualsiasi forma.

Art. 5 - SOCI E CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

5.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, musulmane e maggiori di età, purché tutti condividano gli scopi dell'Associazione, che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e che ottengano risposta positiva.

L'Associazione ha tre categorie di soci:

- a) Soci fondatori: sono i soci che parteciparono alla costituzione della Associazione;
- b) Soci ordinari: sono le persone fisiche che facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo, la ottengano e sottoscrivano e versino la quota associativa annuale, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio direttivo, entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per i computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto ad esplicitare le ragioni di diniego. Avverso il rigetto della domanda di ammissione è possibile il ricorso all'Assemblea Generale ordinaria che delibera in merito alla prima riunione.
- c) soci onorari: sono persone fisiche o giuridiche che hanno dato significativi contributi morali e materiali alle attività dell'Associazione e si siano distinte per attività svolte a favore dell'attività islamica. La loro nomina verrà decretata, previo parere del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale Ordinaria, nella prima riunione utile. I soci onorari non hanno diritto di voto.

5.2. Il numero dei soci è illimitato.

5.3. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

5.4. L'ammissione dell'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Tuttavia è facoltà di ciascun associato dare le proprie dimissioni.

5.5. Perde la qualità di socio, oltre chi si dimette, anche:

- chi non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- chi, in qualunque modo, danneggia moralmente e/o materialmente l'Associazione o fomenta dissidi tra i soci;
- chi non osserva le disposizioni contenute nell'atto costitutivo, nello statuto e nel regolamento interno oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- chi, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo nei confronti dell'Associazione;
- chi non ottemperi al pagamento delle quote sociali.

5.6. Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto legittimano

l'esclusione di un socio nell'interesse dell'Associazione con provvedimento appellabile davanti all'Assemblea generale ordinaria.

5.7. I soci receduti o esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, inoltre le quote sociali sono intransferibili.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- 6.1. L'assemblea Generale;
- 6.2. Il consiglio direttivo;
- 6.3. La giunta esecutiva
- 6.4. Il Presidente;
- 6.5. Il Tesoriere;
- 6.6. Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali vengono assunte e assolte a titolo gratuito.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

6.1.1. L'assemblea è costituita dai soci effettivi. E' presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano. Deve essere convocata, in prima e seconda convocazione, dal suddetto Presidente almeno una volta l'anno, mediante comunicazione scritta che dovrà indicare il luogo, giorno e ora della riunione e gli argomenti da trattare, ovvero con altri mezzi ammessi e consentiti dalla legge con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'anno sociale per l'approvazione del bilancio e potrà essere convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno il 20% (venti per cento) degli associati.

Hanno diritto ad intervenire i soci che siano in regola con i versamenti.

6.1.2. In sede ordinaria:

* delibera, in prima convocazione a maggioranza e alla presenza di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione a maggioranza dei presenti e qualunque sia il numero degli intervenuti;

* elegge il Consiglio direttivo e fissa le linee programmatiche dell'Associazione, esamina ed approva il bilancio predisposto dal Consiglio direttivo;

6.1.3. In sede straordinaria:

* è convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità e quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno i 2/3 (due terzi) degli associati.

* delibera eventuali modifiche dello Statuto - che non potranno essere comunque in contrasto con gli scopi sociali, con la cultura islamica, con la Legge Italiana e le norme comunitarie e internazionali con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati in prima convocazione, e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti in seconda convocazione.

* delibera sullo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

6.1.4. Decide in seconda istanza in merito all'espulsione del socio decisa dal Consiglio direttivo, in presenza di gravi motivi, con delibera approvata dai 2/3 (due terzi) degli associati sia in sede di assemblea ordinaria sia in sede di assemblea straordinaria.

6.1.5. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

6.1.6. Le deliberazioni risulteranno su appositi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario; qualora il Segretario dovesse essere assente, da un segretario eletto per la circostanza tra i presenti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

6.2.1. Il Consiglio direttivo è composto da 5 a 9 membri eletti dall'Assemblea Generale i quali rimarranno in carica per anni 4 (quattro). Il numero dei suoi membri verrà stabilito in occasione di ogni elezione, ed al suo interno verranno eletti un Presidente, che è anche il Presidente dell'associazione, due Vice-Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

6.2.2. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su richiesta del Presidente o di un terzo dei membri del Consiglio medesimo. E' convocato dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni.

6.2.3. Il Segretario, che è anche Segretario della associazione, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze della Assemblea e del Consiglio direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento della Amministrazione della associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee del Consiglio direttivo, nonché del libro degli aderenti alla associazione.

6.2.4. Il Consiglio direttivo è il supremo organo direttivo dell'Associazione ed è responsabile di fronte all'Assemblea della programmazione, del coordinamento e della realizzazione delle attività inerenti lo scopo sociale. E' investito di ogni potere decisionale sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione, per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare spetta al Consiglio direttivo:

- fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità in ordine all'esecuzione ed al controllo dell'esecuzione stessa;
- determinare gli importi delle quote sociali dovute dai soci;
- predisporre il bilancio, eventualmente avvalendosi di consulenti esterni;
- designare e nominare rappresentanti e delegati in organismi esterni;
- designare e nominare i Vice Presidenti;
- designare e nominare il Segretario dell'Associazione;
- disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione e la decadenza dei soci;
- attuare le delibere dell'Assemblea;
- nominare i consiglieri membri della giunta esecutiva.

6.2.5. Tutti i membri del Consiglio direttivo hanno pari dignità e deliberano collegialmente. Delibera a maggioranza in base al numero dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Quanto deliberato dal Consiglio direttivo sarà riportato in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e del Segretario.

6.2.6. Ciascun consigliere può rinunciare al suo incarico dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio direttivo, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea.

GIUNTA ESECUTIVA

6.3.1. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di nominare, a maggioranza semplice dei suoi componenti, una Giunta Esecutiva composta dal Presidente e dai due Vice-Presidenti ai quali può delegare proprie attribuzioni.

6.3.2. Opera solo in casi straordinari e per deliberare su situazioni di urgenza dove non è possibile convocare l'intero Consiglio Direttivo, al quale, comunque, deve presentare il suo operato.

IL PRESIDENTE

6.4.1. Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza dei voti, ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione, ne è l'esclusivo portavoce, è l'unico autorizzato a parlare in nome e per conto dell'Associazione, e dirige le attività della stessa; convoca e presiede il Consiglio direttivo e sovrintende all'attuazione delle delibere assunte; si occupa altresì delle pubbliche relazioni con le Istituzioni Locali e con il mondo professionale; in caso di temporaneo impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente più anziano, salvo delega speciale espressa dal Presidente.

6.4.2. Il Presidente, inoltre:

- * può delegare un altro membro del Consiglio per il compimento di singoli atti e per determinati compiti o funzioni;
- * è autorizzato, congiuntamente e/o disgiuntamente con il Tesoriere, a stipulare con qualunque Istituto di credito, postale o bancario, contratti di apertura di credito, anticipazione e sconto, stipulare contratti di conto corrente, aprire conti bancari e compiere ogni altra operazione finanziaria e bancaria utile all'Associazione, nonché a stipulare convenzioni;
- * è autorizzato, altresì, a compiere, in esecuzione di apposita deliberazione del Consiglio direttivo, tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le autorità competenti e quelle dirette all'acquisto della personalità giuridica.

IL TESORIERE

6.5.1. Il Tesoriere, nominato dal Consiglio direttivo, custodisce somme e valori dell'Associazione, cura la gestione della cassa dell'associazione, ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo per la presentazione alla Assemblea.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

6.6.1 Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti dall'Assemblea, decide inappellabilmente, senza formalità di procedura, su eventuali controversie insorte tra gli Organi, tra i Soci e tra questi e l'Associazione per questioni riguardanti l'attività sociale e su eventuali controversie riguardanti l'interpretazione del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento Interno.

Art. 7 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

- 7.1. L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.
- 7.2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti).
- 7.3. Il Bilancio Preventivo dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria entro il 28/02 di ogni anno.
- 7.4. Il Bilancio Consuntivo, accompagnato da una relazione di cassa, reso pubblico mediante affissione nei locali della sede, dovrà essere sottoposto entro quattro mesi all'approvazione dell'Assemblea. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Art. 8 - AVANZI DI GESTIONE

8.1. L'Associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse: è pertanto vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per Legge o effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima struttura.

Art. 9- MODIFICHE STATUTARIE

- 9.1. Le modifiche allo statuto, purché coerenti con gli scopi sociali, debbono essere approvate con voto favorevole dei due terzi dei soci dell'Associazione espresso nel corso di un'assemblea generale ordinaria o straordinaria.
- 9.2. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e la cultura islamica e con la legge italiana, comunitaria ed internazionale.

Art. 10 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

10.1. L'Assemblea generale o straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci, provvede anche alla nomina di un liquidatore e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà avvenire a favore di Enti, Associazioni ed Organizzazioni Islamiche ONLUS e non, comunque non lucrative e di utilità sociale, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 - LEGGE APPLICABILE

Per la disciplina di tutto ciò che non si è previsto nel presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile ed in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

APPENDICE N. 2

Comune di Milano

Deliberazione della Giunta Comunale n. 1444 del 06.07.2012



Comune di
MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1444 DEL 06/07/2012

SETT. GABINETTO DEL SINDACO
P.G.447545/2012

OGGETTO: Approvazione delle linee di indirizzo per la promozione del dialogo interreligioso e per il sostegno del diritto della liberta' di culto delle comunita' religiose presenti sul territorio cittadino. Immediatamente eseguibile.

L'Anno duemiladodici, il giorno sei, del mese di luglio, alle ore 10.15, nella sala giunta del palazzo municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 8 amministratori in carica:

GUIDA MARIA GRAZIA	VICE SINDACO	MAJORINO PIERFRANCESCO	ASSESSORE
BISCONTI CHIARA	ASSESSORE	MARAN PIERFRANCESCO	ASSESSORE
BOERI STEFANO	ASSESSORE	TAJANI CRISTINA	ASSESSORE
CASTELLANO LUCIA	ASSESSORE		
GRANELLI MARCO	ASSESSORE		

Assume la presidenza il Vice Sindaco GUIDA Maria Grazia
Partecipa, assistito dal personale della Segreteria Generale, il Segretario Generale MUSICO' Ileana
E' altresì presente: Direttore Generale CORRITORE Davide - Vice Segretario ZACCARIA Mariangela
IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto;

Vista la proposta del Sindaco PISAPIA Giuliano in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del parere di legittimità del Segretario Generale richiesto, in via generale, con nota sindacale n. 1078010 del 30/06/1997;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;

data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000

SETTORE GABINETTO DEL SINDACO
Prot. Gen. *hh75h5/2012*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE**

- OGGETTO -

**APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROMOZIONE DEL
DIALOGO INTERRELIGIOSO E PER IL SOSTEGNO DEL DIRITTO DELLA LIBERTA'
DI CULTO DELLE COMUNITA' RELIGIOSE PRESENTI SUL TERRITORIO
CITTADINO.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
SERVIZI EDUCATIVI
Dott.ssa *Lina Rosa Lucarelli*

Lina Rosa Lucarelli

IL CAPO DEL GABINETTO
DEL SINDACO

Dott. Maurizio Baruffi

Maurizio Baruffi

IL VICESINDACO

Dott.ssa Maria Grazia Guida

Maria Grazia Guida

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Carta Costituzionale sancisce il diritto di professare le proprie convinzioni anche religiose. In particolare:
 - ✓ l'art. 3 prevede la non discriminazione in base a ragioni legate al sesso, alla razza, alla lingua alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali e alla religione assegnando allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese;
 - ✓ gli artt. 18 e 21 riconoscono per tutti il diritto di associazione e di manifestare il proprio pensiero;
 - ✓ gli artt. 8, 19 e 20 riconoscono a "tutti", individui e gruppi, in condizioni di uguale libertà, il diritto di libertà religiosa quale espressione fondamentale della persona nonché il diritto delle confessioni religiose di potersi organizzare autonomamente secondo propri statuti.

La tutela della libera espressione religiosa costituisce, pertanto, uno dei cardini più importanti delle democrazie costituzionali contemporanee. Tale principio, del resto, è fortemente radicato nell'ordinamento internazionale quale sommo bene della persona umana, il cui godimento non può subire restrizioni per effetto di fattori quali la condizione economica, la razza, la cittadinanza, il sesso, ecc.;

- Va inoltre ricordato che, con il riconoscimento del principio supremo della laicità dello Stato, la Corte costituzionale ha inserito il diritto di libertà religiosa all'interno di un orizzonte di pluralismo culturale e religioso in cui tutti gli attori sociali, ivi inclusi quelli religiosamente connotati, sono chiamati a dare il loro contributo alla costruzione del "bene comune" ovvero, traslando tale concetto sul piano locale, alla "città comune";
- In applicazione del dettato costituzionale le pubbliche istituzioni sono chiamate a facilitare e sostenere il libero esercizio dei culti, dovere che diviene vero e proprio obbligo a rimuovere gli ostacoli che potrebbero comprometterne l'esercizio;
- Le caratteristiche odierne assunte dal tessuto sociale cittadino, caratterizzato dalla presenza di numerose comunità dalla più varia provenienza, pone alla città l'urgenza di avviare un dialogo costante e continuo con le diverse appartenenze religiose, facendo della diversità una risorsa positiva dello sviluppo sociale;
- Si rende pertanto necessario rimediare ad una situazione di totale assenza dell'Amministrazione comunale rispetto ad un fenomeno significativo che chiede di essere riconosciuto, governato e ricondotto all'interno di un "patto" che identifichi e riconosca i diritti e doveri di tutte le parti coinvolte;
- Il Comune, pertanto, nell'ambito delle proprie competenze e in ottemperanza al dettato costituzionale, nella convinzione che un rapporto attento con e tra le comunità religiose costituisca un fattore importante per la costruzione di una pacifica e civile convivenza, intende

sviluppare un dialogo aperto, trasparente e regolare con tutte le realtà attive nel proprio ambito territoriale al fine di condividere e costruire un sentimento comune di responsabilità nei confronti della città;

- Il Comune, di conseguenza, si impegna a rendere operative tutte le proprie competenze in materia di diritto di libertà religiosa nella convinzione che il pieno godimento di tale diritto costituisca un tassello fondamentale nella costruzione di una cittadinanza condivisa;
- Tale volontà è stata inoltre recepita all'interno del "Piano Generale di Sviluppo 2011-2016" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 12.03.2012, con cui si ribadiva la necessità di operare per il riconoscimento della libertà religiosa quale impegno per la costruzione di una città coesa capace di sviluppare partecipazione e inclusione sociale;

Rilevato che:

- Si è inteso avviare un più attivo e stretto confronto con il "Forum delle Religioni", costituitosi nel 2004 sulla base dell'invito che l'Arcidiocesi milanese aveva rivolto ad ogni comunità e organizzazione religiosa presente a Milano, al fine di sviluppare una reciproca conoscenza nel rispetto della diversità dei culti e in una logica di pacifica, cordiale e rispettosa convivenza sul territorio cittadino;
- Si è proceduto a costituire un "Gruppo di lavoro per il Dialogo Interreligioso" composto da esperti nelle discipline legate alle tematiche religiose che hanno collaborato e collaborano, a titolo volontario, con l'Amministrazione Comunale per identificare le problematiche più significative legate al diritto di libertà religiosa e promuovere iniziative di scambio, confronto e collaborazione tra le diverse organizzazioni e associazioni presenti in città;
- il gruppo di lavoro ha incontrato i referenti delle singole realtà confessionali e, in particolare, ha attuato una ricognizione dei luoghi in cui viene esercitato il culto, elaborando una mappa dell'esistente e avviando un colloquio con tutte le comunità attive nell'area cittadina con l'obiettivo di giungere ad accordi condivisi per un esercizio ordinato del culto, da svilupparsi non ai margini del diritto ma in armonia con la vita cittadina nel suo insieme e in conformità alle normative vigenti;
- il dialogo avviato è stato molto positivo e ha permesso di rilevare la necessità di promuovere un "tavolo permanente di confronto" con le realtà confessionali sia per affrontare specifiche problematiche relative ai singoli gruppi sia per sviluppare il confronto e promuovere azioni positive e partecipate sul territorio;
- tra le tematiche più significative emerse negli incontri, già realizzati dal Gruppo di lavoro con le diverse comunità vi è la necessità di disporre di luoghi idonei in cui poter praticare pubblicamente il culto in condizioni dignitose;
- tale necessità è una facoltà coesistente al diritto di libertà religiosa e pertanto, per un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, non riservata alle sole confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato ma fruibile da parte di tutti i gruppi religiosi presenti sul territorio cittadino.

Considerato che :

- si rende necessario definire criteri e modalità per assicurare lo svolgimento del culto pubblico, da praticare nel rispetto delle regole di civile convivenza, evitando atteggiamenti di emarginazione di un diritto sancito costituzionalmente;
- per poter garantire tale diritto si ritiene essenziale identificare preliminarmente i criteri che, in conformità alla legislazione vigente, dovranno caratterizzare i soggetti confessionali abilitati a fruire della destinazione d'uso per fini culturali di spazi di proprietà sia pubblica sia privata;
- successivamente si dovrà procedere all'indizione di un Avviso pubblico per la costituzione di uno speciale "Albo" delle organizzazioni e/o associazioni che, in possesso dei requisiti richiesti, potranno richiedere la messa a norma degli spazi in uso per l'esercizio del culto e/o beneficiare della destinazione di aree e/o spazi pubblici e/o privati per lo svolgimento di attività riconducibili alla pratica pubblica del proprio culto;
- le organizzazioni e/o associazioni di cui all'Albo, al momento della loro iscrizione, si impegnano a sottoscrivere un Protocollo d'impegno con l'Amministrazione Comunale in cui saranno declinati i diritti e i doveri delle parti al fine di garantire un ordinato svolgimento del culto nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano e della civile convivenza, nonché la realizzazione di momenti di incontro, dialogo e confronto;
- effettuata l'iscrizione e ratificato il Protocollo i soggetti abilitati potranno presentare istanza al Comune per ottenere le autorizzazioni necessarie alla messa a norma degli spazi già in uso o per partecipare a procedure pubbliche per la destinazione di nuove aree o strutture destinate all'esercizio del culto;
- le comunità religiose iscritte all'Albo, invitate a dare il proprio contributo alle iniziative di dialogo interculturale e interreligioso, saranno chiamate a partecipare alla costituzione di una "Conferenza permanente delle Confessioni Religiose" che, promossa dall'amministrazione comunale, permetterà di sviluppare una più approfondita conoscenza delle e tra le realtà confessionali, il monitoraggio e la soluzione delle eventuali criticità rilevate e l'attivazione di iniziative e attività di incontro rivolte alla popolazione cittadina,
- per poter dare attuazione al percorso sopra descritto si rende opportuno provvedere alla nomina di una Commissione di esperti in grado di:
 1. Individuare i criteri e i requisiti da inserire nell'Avviso pubblico per l'identificazione dei soggetti confessionali abilitati all'iscrizione all' "Albo delle Organizzazioni e delle Associazioni Religiose";
 2. Definire il testo del Protocollo tra il Comune di Milano e le organizzazioni/associazioni di cui al precedente Albo finalizzato al corretto svolgimento delle attività legate all'esercizio pubblico del culto e alla promozione di iniziative per la reciproca conoscenza degli specifici patrimoni spirituali;

- Per l'attuazione delle funzioni e compiti sopra descritti la Commissione sopra citata, da nominarsi con provvedimento sindacale, dovrà essere composta da studiosi ed esperti nelle diverse confessioni religiose e di diritto delle religioni ed eventualmente integrata da dirigenti/funzionari dell'Amministrazione Comunale;
- Con successivi provvedimenti si procederà all'approvazione dei lavori della Commissione e alla definizione delle modalità di individuazione delle nuove aree e/o strutture pubbliche e/o private da destinare al culto;
- Le aree o strutture pubbliche identificate saranno assegnate attraverso procedure ad evidenza pubblica;

Atteso che:

- Sussistono gli estremi di urgenza, in considerazione della necessità di avviare le azioni necessarie a assicurare la libertà dell'esercizio del culto nel rispetto delle normative vigenti e delle regole di civile convivenza, se ne propone l'immediata eseguibilità;

Visti

- Gli art. 3,8, 19, 20 e 21 della Costituzione italiana;
- gli artt. 48, 49 e 134 4[^] comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 12.03.2012;
- il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Direttore di Settore competente allegato quale parte integrante al presente provvedimento;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

DELIBERA

- di approvare le linee di indirizzo per la promozione del dialogo interreligioso e per il sostegno del diritto della libertà di culto delle comunità religiose presenti sul territorio cittadino descritte in premessa;
- di dare atto che con provvedimento sindacale si procederà all'individuazione e nomina dei componenti la Commissione per l'attuazione delle attività specificate in premessa;
- di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'approvazione dei lavori della Commissione e alla definizione delle modalità di individuazione delle nuove aree e/o strutture pubbliche e/o private da destinare al culto;
- di dare atto che le aree o strutture pubbliche identificate saranno assegnate attraverso procedure ad evidenza pubblica.

Milano



Comune
di Milano

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROMOZIONE DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO E PER IL SOSTEGNO DEL DIRITTO DELLA LIBERTA' DI CULTO DELLE COMUNITA' RELIGIOSE PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

P.G. n. 44.7545/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000)

Favorevole

se ne propone l'immediata eseguibilità

N.B. provvedimento ritenuto senza riflessi contabili

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
SERVIZI EDUCATIVI

Dott.ssa Lina Rosa Lucarelli

Lina Rosa Lucarelli

Data 5/07/2012

D.C. Programmazione, Bilanci e Tributi

Settore _____ Servizio _____ Ufficio _____

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE N° _____ DEL _____ :
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000)

Favorevole

Non dovuto (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)

Contrario per i seguenti motivi

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

PARERE DI LEGITTIMITA':

(nota sindacale prot. N. 1078010/97 del 30.06.1997)

Favorevole


IL SEGRETARIO GENERALE

Data **6 LUG. 2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 1444 DEL 06/07/2012

Letto approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
Maria Grazia GUIDA



IL SEGRETARIO GENERALE
Ileana MUSICO'



Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo pretorio ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il 03/06/2012 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In pari data viene trasmessa comunicazione, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ileana MUSICO'



Milano



Comune
di Milano

COMUNE DI MILANO

Dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli originali cartacei.

Ai sensi del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede, composto di n. 16 fogli, è copia conforme all'originale depositato presso la Segreteria Generale.

F.to digitalmente da
Il Funzionario Amm.vo

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

Documento	n° di registro
APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROMOZIONE DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO E PER IL SOSTEGNO DEL DIRITTO DELLA LIBERTÀ DI CULTO DELLE COMUNITÀ RELIGIOSE PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	1444 447545

APPENDICE N. 3

Comune di Milano

Deliberazione della Giunta Comunale n. 2475 del 30.11.2012

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

53/22



Comune di
MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2475 DEL 30/11/2012

SETT. GABINETTO DEL SINDACO
P.G.766688/2012

OGGETTO: Approvazione degli indirizzi e dei criteri per l'iscrizione in un albo delle associazioni e organizzazioni religiose presenti sul territorio cittadino. Il presente provvedimento non comporta spesa. Immediatamente eseguibile.

L'Anno duemiladodici, il giorno trenta, del mese di novembre, alle ore 10.10, nella sala giunta del palazzo municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 9 amministratori in carica:

GUIDA MARIA GRAZIA	VICE SINDACO	D'ALFONSO FRANCO	ASSESSORE
BENELLI DANIELA	ASSESSORE	DE CESARIS ADA LUCIA	ASSESSORE
BISCONTI CHIARA	ASSESSORE	MAJORINO PIERFRANCESCO	ASSESSORE
BOERI STEFANO	ASSESSORE	TABACCI BRUNO	ASSESSORE
CASTELLANO LUCIA	ASSESSORE		

Assume la presidenza il Vice Sindaco GUIDA Maria Grazia
Partecipa, assistito dal personale della Segreteria Generale, il Segretario Generale MUSICO' Ileana
E' altresì presente: - Vice Segretario ZACCARIA Mariangela

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto;

Vista la proposta dell'Assessore GUIDA Maria Grazia in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del parere di legittimità del Segretario Generale richiesto, in via generale, con nota sindacale n. 1078010 del 30/06/1997;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;

data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000


SETTORE GABINETTO DEL SINDACO
Prot. Gen. 76688/2012

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE**

- OGGETTO -

**APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEI CRITERI PER L'ISCRIZIONE IN UN ALBO
DELLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE PRESENTI SUL
TERRITORIO CITTADINO.**

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA SPESA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

IL DIRETTORE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
SERVIZI EDUCATIVI
Dott.ssa Lina Rosa Lucarelli


IL CAPO DEL GABINETTO
DEL SINDACO

Dott. Maurizio Baruffi



IL VICESINDACO

Dott.ssa Maria Grazia Guida


LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- La Carta Costituzionale, integrando il principio supremo di laicità dello Stato, sancisce agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 il diritto a professare le proprie convinzioni religiose, a manifestare il proprio pensiero e credo religioso nonché il diritto a poter esercitare il culto relativo all'ambito religioso di appartenenza;
- la tutela della libera espressione religiosa costituisce un diritto fondamentale della persona umana, che non può e non deve subire restrizioni per effetto di fattori quali la condizione economica, la razza, la cittadinanza, il sesso, ecc.;
- in applicazione del dettato costituzionale le pubbliche istituzioni sono chiamate a facilitare e sostenere la libera manifestazione del culto, dovere che diviene vero e proprio obbligo a rimuovere gli ostacoli che potrebbero comprometterne l'esercizio quale facoltà essenziale del diritto costituzionale di libertà religiosa;
- le caratteristiche odierne assunte dal tessuto sociale cittadino, caratterizzato dalla presenza di numerose comunità dalla più varia provenienza, hanno posto all'Amministrazione Comunale l'urgenza di avviare un dialogo costante e continuo con le diverse appartenenze religiose, nella convinzione che un rapporto attento con e tra le comunità costituisca un fattore importante per la costruzione di una pacifica e civile convivenza, in cui la diversità, anche religiosa, può divenire una risorsa positiva per lo sviluppo sociale;
- tale consapevolezza è stata ribadita all'interno del "Piano generale di Sviluppo del Comune di Milano 2011-2016" che ha posto il tema del sostegno e della tutela del diritto di libertà religiosa tra gli obiettivi trasversali in grado di garantire uno sviluppo coeso e partecipe del contesto sociale;
- la Giunta Comunale, in ottemperanza al dettato costituzionale e nell'ambito delle proprie competenze, con deliberazione n. 1444 del 06/07/2012 ha approvato le linee di indirizzo per la promozione del dialogo interreligioso e il sostegno al diritto della libertà di culto per tutte le comunità religiose presenti sul territorio cittadino;
- nel provvedimento sopra citato, al fine di avviare un positivo dialogo con le realtà culturali per la costruzione di una pacifica e civile convivenza, si prevedeva l'indizione di un Avviso pubblico per la costituzione di uno speciale "Albo" delle Associazioni/Organizzazioni Religiose e l'elaborazione di un "Protocollo" di reciproco impegno per la promozione del dialogo tra le diverse appartenenze religiose e il libero esercizio del culto nel rispetto dell'ordinamento giuridico vigente;
- nella stessa deliberazione la Giunta Comunale ha altresì previsto la costituzione di una Commissione di Esperti, da nominarsi con provvedimento sindacale, con il compito di:

- ✓ Individuare i criteri e i requisiti da inserire nell'Avviso pubblico per l'identificazione dei soggetti confessionali abilitati all'iscrizione all' "Albo delle Associazioni e delle Organizzazioni Religiose";
- ✓ Definire il testo del Protocollo tra il Comune di Milano e le Organizzazioni/Associazioni richiedenti l'iscrizione all'Albo;
- con provvedimento sindacale del 25.07.2012 – Atti PG.n. 489263/2012 – è stata costituita la Commissione di Esperti composta da docenti universitari con pluriennale esperienza nel campo del diritto canonico ed ecclesiastico e del diritto comparato delle religioni;

CONSIDERATO CHE:

- la Commissione si è periodicamente riunita, come da verbali conservati agli atti, per approfondire le tematiche riguardanti i compiti ad essa affidati ed elaborare una proposta che nel rispetto del dettato costituzionale e delle norme nazionali e regionali, sia in grado di garantire lo sviluppo del dialogo interreligioso e il sostegno alla libera espressione del culto;
- le caratteristiche assunte dall'Albo e criteri e i requisiti da inserire nell'Avviso pubblico identificati dalla Commissione sono sinteticamente così articolati:

➤ **L'Albo**

- ✓ L'Albo delle Associazioni/Organizzazioni religiose, nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione in merito alla tutela del diritto di libertà religiosa, avrà una "natura dichiarativa" e l'iscrizione allo stesso avverrà esclusivamente previo accertamento della corretta presentazione della documentazione richiesta e della sussistenza dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico e attestanti il carattere religioso dell'attività svolta dalle associazioni e/o organizzazioni richiedenti;
- ✓ l'iscrizione all'Albo sarà accessibile da parte di tutte le Associazioni/Organizzazioni dal cui statuto risulti l'esclusività o, almeno, la chiara prevalenza di attività legate alla pratica culturale e religiosa. Il perseguimento esclusivo e/o prevalente del fine di religione o di culto costituisce requisito essenziale per l'iscrizione all'Albo. L'Albo non riguarderà quindi le realtà associative, anche religiosamente orientate, con finalità non immediatamente dirette alla pratica religiosa.
- ✓ l'iscrizione, condizionata dalla presenza dei requisiti richiesti, avrà lo scopo di fornire al Comune un valido supporto per l'esecuzione delle disposizioni previste dalla Legge Regionale n.12 del 2005 in materia di culto. L'iscrizione all'Albo potrà, inoltre, costituire un elemento di facilitazione per la partecipazione a procedure pubbliche per la destinazione di strutture e/o aree demaniali per servizi religiosi, in quanto le associazioni risulteranno già in possesso del requisito della "confessionalità" richiesto dall'art.70 della citata legge regionale.



- ✓ l'Albo, per la sua natura aperta, potrà altresì costituire uno strumento utile per i Settori del Comune di Milano che si trovino ad occuparsi, a vario titolo, di associazionismo religioso e libero esercizio del culto.

➤ **Requisiti e documentazione**

Ai fini dell'iscrizione all'Albo le associazioni/organizzazioni religiose dovranno presentare:

1. Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'associazione e/o organizzazione da cui risultino: il carattere religioso esclusivo e/o prevalente, finalità ed attività svolte; organi direttivi e meccanismi deliberativi interni, nel rispetto dell'ordinamento italiano;
 2. dichiarazione a firma del legale rappresentante riportante le seguenti informazioni:
 - a. indicazione della specifica tradizione religiosa di appartenenza del gruppo;
 - b. indicazioni di eventuali affiliazioni con altre associazioni, enti e/o organizzazioni pubblici o privati;
 - c. descrizione delle attività svolte dalla costituzione dell'associazione e/o organizzazione e delle attività attualmente in essere;
 - d. indicazione della/e sede/i;
 - e. indicazione dei soggetti che ricoprono cariche direttive all'interno dell'associazione e/o organizzazione all'atto della domanda e, tra questi ultimi, un referente responsabile per eventuali comunicazioni;
 - f. impegno alla tempestiva comunicazione delle variazioni delle informazioni fornite e alla loro eventuale integrazione.
- la Commissione, nel rispetto del dettato costituzionale in tema di diritto alla libera espressione religiosa, ha ritenuto che il "Protocollo" debba assumere le caratteristiche di un "documento ricapitolativo" delle norme e delle regole già vigenti nell'ordinamento in materia di esercizio del culto nel rispetto della civile convivenza. Per questa sua caratteristica, il testo del Protocollo dovrà essere allegato all'istanza di richiesta di inserimento nell'Albo e siglato dal Legale rappresentante dell'associazione/organizzazione richiedente quale "presa d'atto" di quanto in esso riportato. Con la restituzione del Protocollo, allegato alla domanda di iscrizione all'Albo, l'Associazione o Organizzazione richiedente dà atto di aver preso visione di tale Protocollo e manifesta l'impegno di rispettarne i contenuti, così da stabilire con la Città un dialogo aperto e trasparente.
 - Si riportano nel documento sub 1), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante i contenuti essenziali del "Protocollo di impegno" individuati dalla Commissione;

RILEVATO CHE:

- Si rende necessario procedere alla approvazione dei criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni e Organizzazioni religiose nonché dei contenuti del testo del Protocollo elaborati dalla Commissione di Esperti e sopra sinteticamente riportati;
- con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà ad approvare il testo dell'Avviso pubblico per la costituzione dell'Albo delle Associazioni e Organizzazioni religiose presenti sul territorio cittadino;

- l'Avviso verrà pubblicato sul sito web del Comune di Milano;
- le istanze pervenute saranno esaminate da una apposita Commissione costituita con successivo provvedimento dirigenziale;
- si ritiene opportuno prevedere un aggiornamento annuale dell'Albo. Per l'anno 2013, in considerazione dell'innovatività della procedura avviata, si ritiene utile programmare un aggiornamento semestrale dell'Albo a partire dalla data di approvazione del medesimo;
- l'elenco delle Associazioni e organizzazioni religiose inserite nell'Albo sarà pubblicato sul sito del Comune di Milano;

ATTESO CHE:

- Sussistono gli estremi di urgenza, in considerazione della necessità di procedere alla pubblicazione dell'Avviso pubblico e attuare gli interventi volti ad assicurare la libertà dell'esercizio del culto e il dialogo interreligioso nel rispetto delle normative vigenti e delle regole di civile convivenza, se ne propone l'immediata eseguibilità;

VISTI

- Gli art. 3,8, 19, 20 e 21 della Costituzione italiana;
- gli artt. 48, 49 e 134 4^ comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 12.03.2012 di approvazione del Piano Generale di Sviluppo;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 1444/2012 del 6.07.2012 di approvazione delle linee di indirizzo per la promozione del dialogo interreligioso e per il sostegno del diritto della libertà di culto;
- Il Provvedimento Sindacale del 16.07.2012 di conferimento del presidio e coordinamento degli aspetti amministrativi connessi alla gestione dei rapporti con le Comunità Religiose;ù
- Il Provvedimento Sindacale del 25.07.2012 di costituzione della Commissione di Esperti;
- il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Direttore di Settore competente allegato quale parte integrante al presente provvedimento;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

DELIBERA

- di approvare gli indirizzi e i criteri individuati dalla Commissione di Esperti e descritti in premessa, per l'iscrizione ad un "Albo delle Associazioni e Organizzazioni Religiose" presenti sul territorio cittadino;
- di approvare i contenuti essenziali del Protocollo di cui al documento sub 1) allegato quale parte integrante alla presente deliberazione;

- 5 -

Prot.n.

LL/sr



- di incaricare il Direttore competente a presidiare e coordinare gli aspetti amministrativi connessi ai rapporti con le Comunità religiose ad adottare tutti gli atti conseguenti e necessari nel rispetto degli indirizzi e criteri sopra citati ;
- di dare atto che si provvederà all'aggiornamento annuale dell'Albo e che , in considerazione dell'innovatività della procedura avviata, per l'anno 2013 si procederà un aggiornamento semestrale dello stesso a partire dalla data della sua approvazione.



Presidio e Coordinamento degli aspetti amministrativi connessi
alla gestione dei rapporti con le Comunità religiose.
Direzione

Comune
di Milano

PROTOCOLLO

**Allegato
SUB 1)**

Direzione del Settore Programmazione e
Coordinamento Servizi Educativi
Allegato alla Delibera di Giunta Comunale
PG. n.Reg.

Composto da pag. 1

Il Direttore del Settore
Dott.ssa Lina Rosa Lucarelli

L'iscrizione all'"Albo delle Associazioni/Organizzazioni religiose" è riservata alle associazioni e/o organizzazioni le cui finalità esclusive, o quantomeno prevalenti, siano la religione e il culto.

In conformità con quanto disposto dalla deliberazione n. 1444 del 6 luglio 2012, il presente Protocollo mira a riaffermare l'esigenza di osservare le regole che sovrintendono "un ordinato svolgimento del culto nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano e della civile convivenza".

In particolare,

- ribadita la centralità del diritto di libertà religiosa, garantito dalla Costituzione all'interno di una cornice di "pluralismo confessionale e culturale" che assume la laicità dello Stato a principio supremo dell'ordinamento costituzionale;
- richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di libertà religiosa e con specifico riferimento al diritto alla libera disponibilità di un luogo di culto;
- tenuto conto della normativa nazionale e regionale in materia di luoghi di culto;
- nell'esercizio delle responsabilità e competenze riconosciute ai Comuni negli ambiti in cui si realizza l'esercizio del diritto di libertà religiosa;

L'Amministrazione comunale, si impegna ad assicurare per tutti, in un contesto di uguale libertà, l'esercizio del diritto di libertà religiosa.

L'Amministrazione comunale rammenta anche alle associazioni e organizzazioni religiose che chiedono l'iscrizione al presente Albo la necessità che esse si impegnino a rispettare con particolare cura, oltre le generali disposizioni delle leggi civili, penali ed amministrative vigenti, anche le norme e i regolamenti più specificamente concernenti l'"ordinato svolgimento del culto", quali, ad esempio, le disposizioni in tema di:

- affollamento degli spazi e parcheggi;
- affissioni negli spazi pubblici esterni;
- decoro urbano;
- occupazione di suolo pubblico;
- immissioni e utilizzo di mezzi di diffusione sonora;
- normative di settore nel caso di esercizio di attività diverse dal culto".

Milano



Comune
di Milano

**FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEI CRITERI PER L'ISCRIZIONE IN UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO.
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA SPESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

P.G. 766688 del

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

(ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000)

Favorevole

se ne propone l'immediata eseguibilità

N.B. provvedimento ritenuto senza riflessi contabili

Per IL DIRETTORE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
SERVIZI EDUCATIVI

Dott.ssa Lina Rosa Lucarelli

Lina Lucarelli

Data 26 novembre 2012

D.C. Programmazione, Bilanci e Tributi

Settore _____ Servizio _____ Ufficio _____

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE N° _____ DEL _____ :

(ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000)

Favorevole

Non dovuto (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)

Contrario per i seguenti motivi

Data

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

PARERE DI LEGITTIMITA':

(nota sindacale prot. N. 1078010/97 del 30.06.1997)

Favorevole

Data 30. NOV. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 2475 DEL 30/11/2012

Letto approvato e sottoscritto

IL Vice Sindaco
Maria Grazia GUIDA

IL SEGRETARIO GENERALE
Ileana MUSICO'

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo pretorio ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il 6 DIC 2012 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In pari data viene trasmessa comunicazione, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ileana MUSICO'

Milano



Comune
di Milano

COMUNE DI MILANO

Dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli originali cartacei.

Ai sensi del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede, composto di n. 20 fogli, è copia conforme all'originale depositato presso la Segreteria Generale.

F.to digitalmente da
Il Funzionario Amm.vo

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

Documento	n° di registro
APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEI CRITERI PER L'ISCRIZIONE IN UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO. IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA SPESA. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.	2475 766688

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica*, Atti del II Convegno nazionale di diritto ecclesiastico, Siena, 27-29 novembre 1980, Giuffrè, Milano 1981, p. 106.
- Acciai Riccardo, *La bozza di intesa fra la Repubblica italiana e l'Unione delle comunità ed organizzazioni islamiche in Italia*, in Vittorio Parlato - Giovanni Battista Varnier (a cura di), *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, Giappichelli, Torino 1995, pp. 258 ss.
- Albisetti Alessandro, *Le intese fantasma*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale»,
http://www.statoechiese.it/images/stories/2012.3/albisetti_intese.pdf, 5 marzo 2012.
- Id., *Le intese fantasma (a metà)*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale»,
http://www.statoechiese.it/images/stories/2012.9/albisetti_le_intesem.pdf, 24 settembre 2012.
- Allievi Stefano - Dassetto Felice, *Il ritorno dell'Islam. I musulmani in Italia*, Edizioni Lavoro, Roma 1993.
- Id., *L'Islam in Italia: profili storici e sociologici*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1, 1996, pp. 241-67.
- Id., *Islam italiano. Viaggio nella seconda religione del Paese*, Giulio Einaudi Editore, Torino 2003.
- Id., *I Musulmani in Italia: chi sono e come ci vedono*, in «LiMes», 3, 2004, p. 95.
- Id., *Prefazione* a Maria Bombardieri, *Moschee d'Italia*, EMI, Bologna 2011, p. 18.
- Barillaro Domenico, *Considerazioni preliminari sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica*, Giuffrè, Milano 1968².

- Aluffi Beck-Peccoz Roberta, *Islam: unità e pluralità*, in Silvio Ferrari (a cura di), *Musulmani in Italia: la condizione giuridica delle comunità islamiche*, il Mulino, Bologna 2000, pp. 53 ss.
- Bellini Piero, *I rapporti fra lo stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in *Il pluralismo confessionale nella attuazione della Costituzione*, Atti del Convegno di studi, Roma, 3 giugno 1986, Accademia nazionale dei Lincei, Casa Editrice Jovene, Napoli 1986, pp. 91 ss.
- Beretta Susanna, *Associazioni: Trattamento fiscale delle prestazioni rese agli associati con particolare riguardo alle prestazioni di natura didattica*, in «Bollettino tributario d'informazioni», 12, 30 giugno 2003, pp. 895-896.
- Ead., *Manuale operativo delle associazioni*, Maggioli Editore, Sant'Arcangelo di Romagna 2011³.
- Bergoglio Jorge Mario, *Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti alla 38^a sessione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO)*, 20 giugno 2013, in http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/june/documents/papa-francesco_20130620_38-sessione-fao_it.html.
- Id., in [it.radiovaticana.va / news / 2013 / 06 / 08 / il _ papa _ a _ napolitano: _ difendere_istituzioni_democratiche_e_libert/it1-699602](http://it.radiovaticana.va/news/2013/06/08/il_papa_a_napolitano:_difendere_istituzioni_democratiche_e_libert/it1-699602).
- Id., in www.olir.it/news.php?notizia=3455&titolo=Va.
- Berlingò Salvatore, *Fonti del diritto ecclesiastico*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, VI, UTET, Torino 1991, pp. 456 ss.
- Id., *La prospettiva di un'intesa con l'Islam in Italia*, in «Anuario de derecho eclesiástico del Estado», 14, 1998, p. 643.
- Id., *Enti ecclesiastici – Enti delle Confessioni religiose* (voce), in *Il diritto, enciclopedia giuridica* de «Il Sole 24 Ore», vol. 6, 2008, pp. 14-15.
- Bettetini Andrea, *Alla ricerca del ministro di culto. Presente e futuro di una qualifica nella società multireligiosa*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1, 2000, pp. 249-67.
- Bianca Massimo, *La norma giuridica, i soggetti*, Giuffrè, Milano 1978.

- Bolognini Franco, *I rapporti tra Stato e confessioni religiose nell'art.8 della Costituzione*, Giuffrè, Milano 1981.
- Bombardieri Maria, *Moschee d'Italia*, EMI, Bologna 2011.
- Ead., *Italia – Islam a Milano: un albo per il culto*, in «Il Regno», 18, 2012, p. 597.
- Botta Raffaele, *Confessioni religiose, I) Profili generali*, in *Enciclopedia giuridica*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1988, V, p. 1, p. 3.
- Id., *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, Giappichelli, Torino 1998² (I^a ed. Torino 1994)
- Branca Paolo, *Quali Imam per quale Islam?* in Alessandro Ferrari (a cura di), *Islam in Europa / Islam in Italia tra diritto e società*, il Mulino, Bologna 2008, pp. 219 ss.
- Canonico Marco, *L'idea di una legge generale sulla libertà religiosa: prospettiva pericolosa e di dubbia utilità*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2010.01/canonico_lidea.pdf, gennaio 2010.
- Capecchi Marco, *Evoluzione del terzo settore e disciplina civilistica: dagli enti non lucrativi alla impresa sociale*, CEDAM, Padova 2005.
- Cardia Carlo, *Stato e confessioni religiose: il regime pattizio*, il Mulino, Bologna 1988.
- Cassarino Sebastiano, *Elenco* (voce), in *Enciclopedia del diritto*, XVI, Giuffrè, Milano 1965, pp. 556-557.
- Casuscelli Giuseppe, *Concordati, intese e pluralismo confessionale*, Giuffrè, Milano 1974.
- Id., *La risposta italiana della legislazione contrattata tra Stato e Confessioni: dalla tutela delle esigenze particolari alla omologazione dei privilegi*, in Valerio Tozzi (a cura di), *Integrazione europea e società multi-etnica. Nuove dimensioni della libertà religiosa*, Giappichelli, Torino 2000, pp. 106-107.
- Id., *Le proposte d'intesa e l'ordinamento giuridico*, in Silvio Ferrari (a cura di), *Musulmani in Italia: la condizione giuridica delle comunità islamiche*, il Mulino, Bologna 2000, pp. 83 ss.

- Id., *Libertà religiosa e confessioni di minoranza. Tre indicazioni operative*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1, aprile 1997, pp. 61-92 part. pp. 61-68 (pubblicato anche in *Scritti di onore di Gaetano Catalano*, Soveria Mannelli, Catanzaro 1998, pp. 397 ss.).
- Id., *Uguaglianza e fattore religioso* (voce), in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, XV, UTET, Torino 1999, pp. 428-449.
- Id., *La libertà religiosa alla prova dell'Islam: la peste dell'intolleranza*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=190, luglio 2008.
- Id., “*A chiare lettere*” – *Il diritto alla moschea, lo Statuto lombardo e le politiche comunali: le incognite del federalismo*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=282&Itemid=38, settembre 2009.
- Id., *I principi e la loro attuazione*, in Id., *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino 2012⁴.
- Chizzoniti Antonio G. - Milani Daniela, *Immigrazione, diritto regionale e libertà religiosa*, in Nicola Fiorita – Daniela Milani (a cura di), *Osservatorio regionale 2003*, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2, 2004, pp. 438-446.
- Cilardo Agostino, *Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano. Le bozze di intesa tra la Repubblica italiana e le Associazioni islamiche italiane*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2002.
- Colaiani Nicola, *Confessioni religiose e intese: contributo all'interpretazione dell'art. 8 della Costituzione*, Pubblicazioni della Facoltà giuridica dell'Università di Bari, 97, Cacucci, Bari 1990.
- Id., *Statuti delle confessioni religiose*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1993 (estr. da: *Enciclopedia Giuridica*, 30, 1993).
- Id., *Confessioni religiose*, Giuffrè, Milano 2000 (estr. da: *Enciclopedia del diritto*, 4. aggiornamento).

- Colella Francesca - Grassi Valentina, *Comunicazione interculturale. Immagine e comunicazione in una società multiculturale*, Franco Angeli, Milano 2008.
- Id., *Una «carta» post-costituzionale?*, in «Stato, Chiese e Pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/papers/200706/colaianni_carta.pdf, aprile 2007.
- Consorti Pierluigi, *Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale*, in Antonio Fucillo (a cura di), *Multireligiosità e reazione giuridica*, Giappichelli, Torino 2008, p. 227.
- Id., *Nuovi razzismi e diritto interculturale. Dei principi generali e dei regolamenti condominiali nella società multiculturale*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2009.10/consorti_razzismi_bis.pdf, ottobre 2009.
- Coppola Raffaele, *Laicità in progress: conclusioni generali*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2012.9/coppola_laicit.pdf, 17 settembre 2012.
- Id., *Quattro notazioni sulla laicità*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2012.10/coppola_quattrom.pdf, 29 ottobre 2012.
- D'Avack Pietro Agostino, *Trattato di diritto ecclesiastico italiano: parte generale: nozioni concettuali*, Giuffrè, Milano 1978².
- Dalla Torre Giuseppe, *Sana laicità o laicità positiva?*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2012.11/dallatorre_sanam.pdf, 12 novembre 2012.
- De Gregorio Laura (a cura di), *Le confessioni religiose nel diritto dell'Unione europea*, il Mulino, Bologna 2012.

- Ead., *La legge generale sulla libertà religiosa. Disegni e dibattiti parlamentari*, in «Quaderni del Dipartimento di Scienze giuridiche», 4, Università Cattolica del S. Cuore, Edizioni Libellula, Tricase 2012.
- De Stefanis Cinzia - Quercia Antonio, *Enti non profit. Prontuario operativo*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2011³.
- Di Leo Federico, *Il nostro Islam in cifre*, in «LiMes», 3, 2004, p. 121.
- Di Prima Fabiano, *Il volontariato religioso nell'ordinamento giuridico italiano (l'incompiuta integrazione tra società civile e società religiosa)*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», www.statoechiese.it/images/stories/2011.12/di_prima_il_volontariatom.pdf, 12 dicembre 2011.
- Domianello Sara, *Il ripensamento e la redistribuzione suggeriti ai sistemi giuridici liberaldemocratici dalla naturale metamorfosi della domanda di libertà in materia religiosa*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2011.3/domianello_il_ripensamento.pdf, aprile 2011.
- Ferrari Silvio, *Diritto Ecclesiastico e diritto internazionale*, in Silvio Ferrari – Tullio Scovazzi (a cura di), *La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali*, CEDAM, Padova 1988, p. 15.
- Id., *Libertà religiosa e uguaglianza. Attualità del principio di separazione tra Stato e Chiesa*, in «Aggiornamenti sociali», 1, 1991, pp. 47–61.
- Id., *La nozione di confessione religiosa. Come sopravvivere senza conoscerla*, in Vittorio Parlato - Giovanni Battista Varnier (a cura di), *Principio pattizio e realtà religiose minoritarie*, Giappichelli, Torino 1996, pp. 19 ss.
- Id., *Libertà religiosa individuale e uguaglianza delle comunità religiose nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in «Giurisprudenza Costituzionale», 5, 1997, pp. 3085–98.
- Id., *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, Cristianesimo e Islam a confronto*, il Mulino, Bologna, 2002.

- Id., *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam, induismo*, il Mulino, Bologna 2008.
- Id., *Le questioni normative*, in Alessandro Ferrari (a cura di), *Islam in Europa/Islam in Italia*, il Mulino, Bologna 2008, p. 78.
- Id., *Libertà religiosa e nuove presenze confessionali (ortodossi e islamici): tra cieca deregulation e super-specialità, ovvero del difficile spazio per la differenza religiosa*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2011.7/a.ferrari_libert.pdf, luglio 2011.
- Id., *L'Islam in Europa: uno scenario nuovo e aperto per la libertà religiosa*, in «Veritas et Jus», 5, 2012, p. 28.
- Id., *La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto*, Carocci, Roma 2012.
- Finocchiaro Francesco, *Confessioni religiose e libertà religiosa nella Costituzione*, in Giuseppe Branca (a cura di), *Commentario alla Costituzione (Estratto dai volumi Principi fondamentali, Art. 1-12 – Rapporti civili, Art. 13-28)*, Zanichelli - Società Editrice del Foro Italiano, Bologna-Roma 1976, p. 444.
- Id., *Artt. 7-8*, in Giuseppe Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Artt. 1-12: Principi fondamentali*, Zanichelli - Società Editrice del Foro Italiano, Bologna-Roma 1976, pp. 499-511.
- Id., *Artt. 19-20*, in Giuseppe Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Artt. 13-20: Rapporti civili*, Zanichelli - Società Editrice del Foro Italiano, Bologna-Roma 1976, p. 389.
- Id., *Diritto ecclesiastico*, edizione compatta, Zanichelli, Bologna 2012⁴.
- Fiorentino Sonia, *Gli enti ecclesiastici*, in Giuseppe Casuscelli (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino 2012⁴, pp. 289-90.
- Ead., *Le libertà di religione*, in Giuseppe Casuscelli (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino 2012⁴, p. 119.
- Floris Pierangela, *Autonomia confessionale. Principi-limite fondamentali e ordine pubblico*, Casa Editrice Jovene, Napoli 1992.

- Ead., *Laicità e collaborazione a livello locale. Gli equilibri tra fonti centrali e periferiche nella disciplina del fenomeno religioso*, in «Stato, Chiese e pluralismo religioso», http://statoechiese.it/images/stories/2012.2/floris_laicit.pdf, febbraio 2010.
- Ead., *Il pluralismo in materia religiosa nelle prospettive di attuazione del federalismo*, in Sara Domianello (a cura di), *Diritto e religione in Italia*, il Mulino, Bologna 2012, p. 56.
- Fregosi Frank, *Islam, una religione senza clero? una riflessione comparata*, «Daimon, Annuario di diritto comparato delle religioni», 3, 2003, pp. 97 ss.
- Galgano Francesco, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati: art. 36-42*, Zanichelli - Soc. ed. del Foro italiano, Bologna - Roma 1976².
- Id., *Le associazioni, le fondazioni, i comitati*, CEDAM, Padova 1996².
- Id., *Delle persone giuridiche: art. 11-35*, Zanichelli - Soc. ed. del Foro italiano, Bologna - Roma 2006².
- Id., *Diritto privato*, CEDAM, Padova 2010¹⁵.
- Gazzoni Francesco, *Manuale di diritto privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2009¹⁴.
- Gerosa Libero, *L'identità laica dei cittadini europei: inconciliabile con il monismo islamico? Implicazioni giuridico-istituzionali del dialogo interreligioso*, Rubettino Editore, Soveria Mannelli 2009.
- Gessa Carlo - Tacchi Paola, *Albi di esercenti professioni ed attività economiche* (voce), in *Enciclopedia Giuridica*, I, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1988, p. 1.
- Giannini Massimo Severo, *Albo, a) premessa generale e rinvii* (voce), in *Enciclopedia del diritto*, I, Giuffrè, Milano 1958, pp. 1013-1014.
- Gismondi Pietro, *Lezioni di diritto ecclesiastico: Stato e confessioni religiose*, Giuffrè, Milano 1975³.
- Grippio Giovanni, *Deliberazione e collegialità nella S.p.a.*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 41.

- Guolo Renzo, *La rappresentanza dell'Islam italiano e la questione delle intese*, in Silvio Ferrari (a cura di), *Musulmani in Italia: la condizione giuridica delle comunità islamiche*, il Mulino, Bologna 2000, pp. 72-73.
- Introvigne Massimo - Zoccatelli Pier Luigi (sotto la direzione di), *L'islam e i movimenti di matrice islamica*, in *Le religioni in Italia*, Elledici, Torino - Bergamo 2006, anche in http://www.cesnur.org/religioni_italia/islam.htm.
- Jemolo Arturo Carlo, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Società Editrice Libreria, Milano 1923, pp. 142-44.
- Id., *Le libertà garantite dagli artt. 8, 9, 21 della Costituzione*, in «Il diritto ecclesiastico», 63, 3, 1952, pp. 393 ss.
- Id., *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano 1979⁵.
- Lariccia Sergio, *Diritto ecclesiastico*, CEDAM, Padova 1986, p. 99.
- Id., *La libertà delle confessioni religiose diverse dalla cattolica*, Casa Editrice Jovene, Napoli 1986, pp. 54 ss.
- Leondini Gabriele, *Le associazioni tra autonomia privata e controlli pubblici*, CEDAM, Padova 2005.
- Leziroli Giuseppe, *Aspetti della libertà religiosa nel quadro dell'attuale sistema di relazione fra Stato e confessioni religiose*, Giuffrè, Milano 1977.
- Long Gianni, *Alle Origini del pluralismo confessionale. Il dibattito sulla libertà religiosa nell'età della Costituente*, il Mulino, Bologna 1990.
- Id., *Le confessioni religiose diverse dalla cattolica: ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, il Mulino, Bologna 1991.
- Malizia Pierfranco, *Al plurale: declinazioni di una società multi-etnica e multiculturale*, Franco Angeli, Milano 2009.
- Mancuso Anna Sveva, *Alcune considerazioni sulle intese stipulate il 4 aprile 2007 in attuazione dell'art. 8.3 Cost. e sulla loro mancata approvazione*, in «Nuove Autonomie», 2-3, 2009, pp. 461-89 (versione integrale: *L'attuazione dell'art. 8.3 della Costituzione. Un bilancio dei risultati raggiunti e alcune osservazioni critiche*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale»,

- www.statoechiese.it/images/stories/2010.2/sveva_lattuazione.pdf, 22 febbraio 2010, pp. 1-42).
- Ead., *La presenza islamica in Italia: forme di organizzazione, profili problematici e rapporti con le istituzioni*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/storie/2012.10/mancuso_bis.pdf, 29 ottobre 2012.
- Marchei Natascia, *Gli enti centrali della Chiesa cattolica*, in Giuseppe Casuscelli (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino 2012⁴, pp. 463-467.
- Margiotta Broglio Francesco, *La protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Giuffrè, Milano 1967.
- Id., *Stato e confessioni religiose*, I, *Fonti*, La Nuova Italia Editrice, Firenze 1976.
- Mazzola Roberto, *Metodologia ed «esperimento mentale» nello studio del diritto comparato delle religioni*, in «Daimon», 7, 2007, pp. 317-319.
- Id., *Laicità e spazi urbani. Il fenomeno religioso tra governo municipale e giustizia amministrativa*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2020.3/mazzola_laicitm.pdf, marzo 2010.
- Id., *Santi Romano e la scienza ecclesiasticistica*, in Giovanni Battista Varnier (a cura di), *La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico*, EUM Edizioni dell'Università di Macerata, Macerata 2011, p. 214.
- Mernissi Fatima, *Islam e democrazia. La paura della modernità*, Giunti, Firenze 2002.
- Mirabelli Cesare, *L'appartenenza confessionale: contributo allo studio delle persone fisiche nel diritto ecclesiastico italiano*, CEDAM, Padova 1975.
- Missori Cristiana, *Islam: nasce Confederazione islamica Italia, unite 250 moschee*, *ANSAMED*, 22 marzo 2012 in http://ansamed.ansa.it/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2012/03/22/visualizza_new.html_155078855.html.

- Monaco Riccardo, *Tutela dei diritti dell'uomo e libertà religiosa nelle organizzazioni inter-governative*, in AA.VV., *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa*, Atti del V colloquio giuridico, Roma, 8-10 marzo 1984, a cura di Franco Biffi, Roma 1985, pp. 673-74.
- Mortati Costantino, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, CEDAM, Padova 1969⁷.
- Musselli Luciano, *Libertà religiosa ed islam nell'ordinamento italiano*, in «Il Diritto Ecclesiastico», 1, 1995, pp. 454 ss..
- Musselli Luciano, *A proposito di una recente proposta di bozza d'intesa con l'Islam*, in «Il Diritto Ecclesiastico», 1, 1997, pp. 295-96.
- Id., *Libertà religiosa ed islam nell'ordinamento italiano*, in «Il Diritto Ecclesiastico», 1, 1995, pp. 454 ss..
- Occhiocupo Nicola, *Introduzione. Libertà religiosa e costituzione italiana*, in Silvio Ferrari - Tullio Scovazzi (a cura di), *La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali*, CEDAM, Padova 1988, pp. 8-9.
- Pace Alessandro, *art. 18*, in Giuseppe Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Artt. 13-20: Rapporti civili*, Zanichelli-Società Editrice del Foro Italiano, Bologna - Roma 1977, pp. 202 ss.
- Pacillo Vincenzo, *Buon costume e libertà religiosa: contributo all'interpretazione dell'art. 19 della Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano 2012.
- Pacini Andrea, *I musulmani in Italia. Dinamiche organizzative e processi di interazione con la società e le istituzioni italiane*, in Silvio Ferrari (a cura di), *Musulmani in Italia: la condizione giuridica delle comunità islamiche*, il Mulino, Bologna 2000, pp. 21 ss., pp. 50-51.
- Palermo Giancarlo, *Autonomia negoziale*, Giappichelli, Torino 2011.
- Pasquali Cerioli Ilia, *Legge generale sulla libertà religiosa e distinzione degli ordini*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2010.01/pasquali_legge3.pdf, gennaio 2010.

- Ead., *I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale (artt. 7 e 8)*, in Giuseppe Casuscelli (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli Editore, Torino 2012⁴, p. 61, pp. 102-103.
- Ead., *Il principio di uguaglianza (art. 3)*, in Giuseppe Casuscelli (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino 2012⁴, pp. 95-96.
- Ead., *Accesso alle intese e pluralismo religioso: convergenze apicali di giurisprudenza sulla “uguale libertà” di avviare trattative ex art. 8 Cost., terzo comma*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2013.7/pasqualim_accesso.pdf, 15 luglio 2013.
- Peyrot Giorgio, *Confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, III, UTET, Torino 1989.
- Piccolo Patrizia, *Gli ultimi progetti di legge sulla libertà religiosa: elementi di costanza e soluzioni di continuità*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2010.9/piccolo_gli_ultimim.pdf, settembre 2010.
- Piperno Clelia, *Diversità uguaglianza. La convivenza democratica in uno stato multiculturale*, Giappichelli, Torino 2008.
- Pisapia Giuliano, *Islam, Maroni «apre» alla moschea «Ma nel rispetto delle nostre radici»* in http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/13_maggio_10/roberto-maroni-moschea-islam-possibile-rispetto-tradizioni-cardinale-scola-2121074469142.shtml.
- Pistolesi Ingrid, *La libertà di pensiero, di coscienza e di religione*, in Giuseppe Casuscelli (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino 2012⁴, pp.152 ss.
- Ponzanelli Giorgio, *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Giappichelli, Torino, 2000².

- Pravisano Laura, *Altri noi. Identità e migranti: individui, comunità e associazioni*, il Mulino, Bologna 2009.
- Propersi Adriano - Rossi Giovanna, *Gli Enti non profit*, Il Sole 24 ORE S.p.A., Milano 2010²⁰.
- Pubusa Andrea, *Elenco* (voce), in *Enciclopedia Giuridica*, XII, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1989, p. 1-4.
- Ravà Anna, *Contributo allo Studio dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa nella Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano 1959.
- Rescigno Pietro, *Interesse religioso e formazioni sociali*, in *Individui, gruppi, confessioni religiose nello stato democratico*, Atti del Convegno nazionale di diritto ecclesiastico, Siena, 30 novembre - 2 dicembre 1972, Giuffrè, Milano 1973, pp. 68 ss.
- Id. (a cura di), *Codice Civile*, tomo I, Giuffrè, Milano 2010⁸.
- Rhazzali Khalid - Equizi Massimiliana, *I musulmani e i loro luoghi di culto*, in Enzo Pace (a cura di), *Le religioni nell'Italia che cambia. Mappe e bussole*, Carocci, Roma 2013, pp. 47-72.
- Ricca Mario, *Metamorfosi della sovranità e ordinamenti confessionali*, Giappichelli, Torino 1999.
- Rivetti Giuseppe, *ONLUS, Autonomia e controlli*, Giuffrè, Milano 2004.
- Romano Alberto, *Autonomia nel diritto pubblico* (voce), in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, II, UTET, Torino 1987, p. 32-34, p. 39, p. 40.
- Romano Santi, *Autonomia* (voce), in *Frammenti di un dizionario giuridico*, Giuffrè, Milano 1947, p. 14.
- Sacco Rodolfo, *Autonomia nel diritto privato* (voce), in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione Civile*, I, UTET, Torino 1987, p. 517-519, p. 522.
- Sassi Paolo, *Musulmani d'Italia, unitevi? Islam e democrazia pluralista nell'esperienza recente*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2008.2/sassi_musulmani.pdf, febbraio 2008.
- Stefanini Maurizio, *Le forme degli Islam nostrani*, in «LiMes», 3, 2004, p. 109.

- Tauran Jean-Louis, nella prefazione a Libero Gerosa, *L'identità laica dei cittadini europei*, Rubettino Editore, Soveria Mannelli 2009, p. XI.
- Id., al Meeting di Rimini di agosto 2013, *Il Cardinale Tauran: senza libertà religiosa l'uomo diventa una merce*, in <http://www.news.va/it/news/il-cardinale-tauran-senza-liberta-religiosa-luomo>.
- Tavani Angela Patrizia, *Rassegna ricostruttiva in materia di Onlus di ispirazione religiosa*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», www.statoechiese.it/images/stories/20115/tavani_rassegnam.pdf, 16 maggio 2011.
- Tedeschi Mario, *Verso un'intesa tra la Repubblica italiana e la comunità islamica in Italia?*, in «Il diritto di famiglia», 1996, pp. 1574 ss.
- Toscano Marcello, *La libertà religiosa organizzata nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: prime linee di lettura*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», www.statoechiese.it/images/stories/2008.3/toscano_premessem.pdf, marzo 2008.
- Tozzi Valerio, *Brevi riflessioni su appartenenza e rappresentanza. L'attenzione dell'ordinamento statale al rapporto tra individui e soggetti collettivi religiosi di appartenenza*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», www.statoechiese.it/images/stories/2012.9/tozzi_brevi.pdf, 24 settembre 2012.
- Tozzi Valerio, *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2009.11/tozzi_propostam.pdf, novembre 2009.
- Id., *Necessità di una legge generale sulle libertà religiose*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/images/stories/2010.9/tozzi_necessit2.pdf, settembre 2010.

Id., *Brevi riflessioni su appartenenza e rappresentanza. L'attenzione dell'ordinamento statale al rapporto tra individui e soggetti collettivi religiosi di appartenenza*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=543, 24 settembre 2012.

Trimarchi Pietro, *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, Milano 2003¹⁵.

Vannicelli Luigi, *Diritto* (voce), in *Enciclopedia Cattolica*, IV, Sansoni, Firenze 1950, pp. 1707-1712.

Vitali Enrico - Chizzoniti Antonio G., *Manuale breve Diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano 2009.

Zagrebelsky Gustavo, *Sulla lingua del tempo presente*, Giulio Einaudi editore, Torino 2010.

La giurisprudenza citata è stata consultata su <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/>